




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge



Disposizioni urgenti
in materia di enti territoriali

D.L. 78/2015 - A.C. 3262

PROFILI FINANZIARI

Luglio 2015

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge

Disposizioni urgenti
in materia di enti territoriali
D.L. 78/2015 - A.C. 3262

Profili finanziari

Parte II

n. 331

29 luglio 2015

Servizio responsabile:

SERVIZIO STUDI – Dipartimento Bilancio

☎ 066760-2233 – ✉ st_bilancio@camera.it  CD_Bilancio

Hanno partecipato alla redazione del *dossier* i seguenti Servizi e Uffici:

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Verifica delle quantificazioni n. 251

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Il presente dossier è articolato in due volumi:

- **Schede di lettura** (dossier n. 331, Parte I), redatto dal Servizio Studi
- **Profili finanziari** (dossier n. 251, Parte II) redatto dal Servizio Bilancio dello Stato, nonché dalla Segreteria della V Commissione per quanto concerne le coperture.

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

File: D15078adocx

I N D I C E

(Parte II)

PREMESSA.....	1
ARTICOLO 1, COMMI DA 1 A 6 - RIDETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO PER COMUNI, PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE PER GLI ANNI 2015-2018	2
ARTICOLO 1, COMMI 7 E 9 - SANZIONI PER IL MANCATO RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO.....	4
ARTICOLO 1, COMMA 8 - ESCLUSIONE DAI VINCOLI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO DELLE CITTÀ METROPOLITANE DELLA QUOTA DI COFINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI REALIZZATI CON I FONDI STRUTTURALI EUROPEI	6
ARTICOLO 1, COMMA 10 - RIPARTO TRA LE CITTÀ METROPOLITANE E LE PROVINCE DEL CONCORSO AGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA FISSATI PER IL 2015	7
ARTICOLO 1, COMMA 10-BIS – DEROGHE AL PATTO DI STABILITÀ PER I COMUNI DI DOLO, PIANIGA E MIRA	7
ARTICOLO 1-BIS – SALDO DI COMPETENZA DELLE REGIONI DELL'ANNO 2015.....	8
ARTICOLO 1-TER – PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2015 DELLE PROVINCE E DELLE CITTÀ METROPOLITANE.....	9
ARTICOLO 1 -QUATER – SPESE PER INVESTIMENTO DELLE REGIONI	10
ARTICOLO 1-QUINQUES – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSETTO PROPRIETARIO DEL PARCO DI MONZA.....	11
ARTICOLO 2 – DISPOSIZIONI FINALIZZATE ALLA SOSTENIBILITÀ DELL'AVVIO A REGIME DELL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE.....	11
ARTICOLO 3, COMMI 1 E 2 – ANTICIPAZIONE DI RISORSE AI COMUNI	13
ARTICOLO 3, COMMI 3 E 4 - DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL RIPARTO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE 2015	14
ARTICOLO 3, COMMA 4-BIS - DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL RIPARTO DEI RESIDUI DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE 2014.....	15
ARTICOLO 4 COMMI DA 1 A 3 – PERSONALE DEGLI ENTI TERRITORIALI E DELLA SCUOLA....	16
ARTICOLO 4-BIS – FUNZIONALITÀ DELLE AGENZIE FISCALI	18
ARTICOLO 5 – MISURE IN MATERIA DI POLIZIA PROVINCIALE	22
ARTICOLO 5-BIS – IMPIEGO DI PERSONALE MILITARE IN ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEL TERRITORIO	24
ARTICOLO 6 - LIQUIDITÀ DEGLI ENTI LOCALI IMPEGNATI NEL RIPRISTINO DELLA LEGALITÀ	30

ARTICOLO 7, COMMI 1 - 3 E 5 - RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI E RIPARTO DI RIDUZIONE DI RISORSE DEGLI ENTI LOCALI	35
ARTICOLO 7, COMMA 4 – ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TARES	37
ARTICOLO 7, COMMA 6 – PIANO DI RIEQUILIBRIO PLURIENNALE.....	38
ARTICOLO 7, COMMA 7 – ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI DEGLI ENTI LOCALI.....	39
ARTICOLO 7, COMMA 8 – SCIoglimento AZIENDE SPECIALI.....	39
ARTICOLO 7, COMMA 8-BIS – OBBLIGO DI ALIENAZIONI DI PARTECIPAZIONI	40
ARTICOLO 7, COMMA 9 – COMPONENTI DI COSTO DELLA TARI	41
ARTICOLO 7, COMMA 9-TER – CLASSIFICAZIONE RIFIUTI ECOTOSSICI.....	41
ARTICOLO 7 COMMA 9-QUATER – COMPLETAMENTO DI OPERE PER EXPO MILANO 2015.	42
ARTICOLO 7, COMMA 9-QUINQUIES – TRASFERIMENTO DI FUNZIONI DA PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE ALLE REGIONI	43
ARTICOLO 7, COMMA 9-SEXIES – SGRAVI CONTRIBUTIVI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO	44
ARTICOLO 7, COMMI 9-SEPTIES-9-QUINQUIESDECIES – FONDO INTEGRATIVO DELLE AZIENDE PRIVATE DEL GAS.....	44
ARTICOLO 7, COMMA 9-SEXIESDECIES – CONTRIBUTO A CAMPIONE D’ITALIA	48
ARTICOLO 7, COMMI 9-SEPTIESDECIES E 9-DUODEVICIES – RICOGNIZIONE DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME E PROROGA DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME.....	49
ARTICOLO 7-BIS – ASSICURAZIONE AMMINISTRATORI LEGALI E RIMBORSO SPESE LEGALI	51
ARTICOLO 8, COMMI DA 1 A 9 – DEBITI PREGRESSI DELLA PA	52
ARTICOLO 8, COMMI DA 6 A 9 – DEBITI PREGRESSI DEGLI ENTI LOCALI	56
ARTICOLO 8, COMMI DA 10 A 12 – CONTRIBUTO AI COMUNI	58
ARTICOLO 8, COMMA 13 – VERIFICA GETTITO IMU 2014 TERRENI AGRICOLI.....	60
ARTICOLO 8, COMMA 13-BIS – DIFFERIMENTO TERMINE PAGAMENTO IMU 2015 TERRENI AGRICOLI	61
ARTICOLO 8, COMMI DA 13-TER A 13-QUINQUIES – CONTRIBUTI IN FAVORE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO E DELLE PROVINCE	61
ARTICOLO 8, COMMA 13-SEPTIES – ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO PER TRASPORTO MARITTIMO.....	63
ARTICOLO 8, COMMI 13-OCTIES E 13-NOVIES – CONTRIBUTO ALLA REGIONE SICILIA.....	65
ARTICOLO 8, COMMI 13-DECIES E 13-UNDECIES – ATTRIBUZIONE RISORSE ALLA REGIONE SICILIA	67

ARTICOLO 8, COMMA 13-DUODECIES– COMPENSAZIONE MINOR GETTITO IRAP	68
ARTICOLO 8-BIS – PATTO DI STABILITÀ DELLA REGIONE VALLE D’AOSTA.....	69
ARTICOLO 9, COMMI DA 1 A 8 – DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE REGIONI.....	72
ARTICOLO 9, COMMA 9 – AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE REGIONI: MODIFICHE DI TERMINI	76
ARTICOLO 9, COMMI DA 9-BIS A 9-QUATER – NORMA INTERPRETATIVA BOLLO AUTO IN LEASING.....	76
ARTICOLO 9, COMMI 10 E 11 – NORME IN MATERIA DI AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE REGIONI.....	78
ARTICOLO 9-BIS – ATTUAZIONE DI INTESE TRA STATO E REGIONI IN MATERIA SANITARIA .	79
ARTICOLO 9-TER – RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PER BENI E SERVIZI, DISPOSITIVI MEDICI E FARMACI.....	82
ARTICOLO 9-QUATER – RIDUZIONE DELLE PRESTAZIONI INAPPROPRIATE	89
ARTICOLO 9-QUINQUIES – FONDI DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PER IL PERSONALE .	95
ARTICOLO 9-SEXIES – MONITORAGGIO SU BENI E SERVIZI	96
ARTICOLO 9-SEPTIES – RIDETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	97
ARTICOLO 9-OCTIES – REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROVINCE AUTONOME	107
ARTICOLO 9-NOVIES – PROFILASSI INTERNAZIONALE	108
ARTICOLO 9-DECIES, COMMI 1-8 – PROGRAMMA STRAORDINARIO PER IL GIUBILEO 2015- 2016	114
ARTICOLO 9-UNDECIES – TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI IN AMBITO SANITARIO.....	117
ARTICOLO 9-DUODECIES – RIORGANIZZAZIONE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO .	118
ARTICOLO 10 – ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR) E CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA	128
ARTICOLO 11, COMMI DA 1 A 10 E COMMI DA 12 A 16 - MISURE URGENTI PER I TERRITORI ABRUZZESI INTERESSATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009.....	136
ARTICOLO 11, COMMI 11-TER E 11-QUATER – RIPARTIZIONE DELLE SPESE COMUNI RELATIVE AGLI ALLOGGI ASSEGNATI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 6 APRILE 2009	142
ARTICOLO 11, COMMI 16-BIS E 16-TER – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI E DI AUTORIZZAZIONE INTEGRALE AMBIENTALE (AIA).....	143
ARTICOLO 11, COMMA 16-QUATER - RISANAMENTO AMBIENTALE COMPRESORIO BAGNOLI - COROGLIO	144
ARTICOLO 11-BIS – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ECONOMIA LEGALE	145

ARTICOLO 12 - ZONE FRANCHE URBANE – EMILIA ROMAGNA	145
ARTICOLO 13, COMMA 01 – PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA PER GLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012.....	148
ARTICOLO 13, COMMI 1 E 2 – SISMA DEL MAGGIO 2012: CONTRIBUTI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLA REGIONE LOMBARDIA.....	148
ARTICOLO 13, COMMI 3, 4 E 6 – AGEVOLAZIONI PER TERRITORI COLPITI DAL SISMA DEL MAGGIO 2012.....	151
ARTICOLO 13, COMMA 5 – SISMA DEL MAGGIO 2012: RISARCIMENTO PER DANNI AI PRODOTTI AGROALIMENTARI DOP E IGP.....	154
ARTICOLO 13-BIS – ZONA FRANCA NEI COMUNI COLPITI DALL’ALLUVIONE IN SARDEGNA	155
ARTICOLO 13-TER – MISURE PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA	156
ARTICOLO 13-QUATER – CANTIERABILITÀ DI OPERE	157
ARTICOLO 14 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA.....	158
ARTICOLO 15 - SERVIZI PER L’IMPIEGO	160
ARTICOLO 16, COMMA 1 – MISURE URGENTI PER GLI ISTITUTI E LUOGHI DI CULTURA.....	165
ARTICOLO 16, COMMI 1-BIS E 1-TER – GRANDE PROGETTO POMPEI.....	166
ARTICOLO 16, COMMI DA 1-QUATER A 1-SEXIES - RAZIONALIZZAZIONE DI ARCHIVI ED ISTITUTI DELLA CULTURA DELLE PROVINCE.....	169
ARTICOLO 16-BIS – RAPPRESENTANZA TERRITORIALE NELLA GESTIONE DEI BENI PATRIMONIO DELL’UNESCO	171
ARTICOLO 16-TER– ASSUNZIONI STRAORDINARIE NELLE FORZE DI POLIZIA E NEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	172
ARTICOLO 16-QUATER – STABILIZZAZIONE LAVORATORI DI COMUNI DELLA REGIONE CALABRIA	178

Profili finanziari

PREMESSA

Il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante norme urgenti in materia di enti territoriali. Il provvedimento reca inoltre: disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio; razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale; norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali.

Il testo iniziale del provvedimento è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Nel corso dell'esame presso il Senato, il Governo ha trasmesso la relazione tecnica ed il prospetto riepilogativo riferiti alle modifiche contenute nell'emendamento 1.700 (maxiemendamento), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge S. 1977, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia nella seduta del 28 luglio 2015.

Della predetta documentazione si dà conto nella presente Nota.

Si segnala inoltre che, a seguito delle modifiche introdotte con il predetto emendamento interamente sostitutivo, l'articolo unico del disegno di legge di conversione in esame prevede, ai commi 2 e 3, le seguenti abrogazioni:

- viene abrogato il decreto-legge 1° luglio 2015, n. 85, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio.

Le norme del DL 85/2015 sono confluite, nell'identico testo, nell'articolo 5-*bis*, commi 1 e 2, del decreto legge in esame;

- vengono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, recante misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale¹.

Gli articoli 1 e 2 del DL 92/2015 sono confluiti, nell'identico testo, nell'articolo 11, commi 16-*bis* e 16-*ter*, del decreto legge in esame.

Il testo dell'articolo unico prevede conseguentemente che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme oggetto di abrogazione: DL 85/2015 e articoli 1 e 2 del DL 92/2015. Per l'analisi dei profili finanziari riguardanti tali norme si rinvia alle rispettive schede contenute nel presente Dossier.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalle richiamate relazioni tecniche, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

¹ L'articolo 3 del medesimo DL 92/2015 è invece confluito nell'articolo 21-*octies* del DL 83/2015 (disegno di legge C. 3201-A).

Articolo 1, commi da 1 a 6 - Rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno per comuni, province e città metropolitane per gli anni 2015-2018

Le norme stabiliscono che, per ciascuno degli anni 2015-2018, gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni sono quelli approvati con l'intesa sancita nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19 febbraio 2015 e indicati, con riferimento a ciascun comune, nella tabella 1 allegata al presente decreto. Ciascuno dei predetti obiettivi è ridotto di un importo pari all'accantonamento, stanziato nel bilancio di previsione di ciascun anno di riferimento, al Fondo crediti di dubbia esigibilità (comma 1).

In ciascuno degli anni 2015-2018, con riferimento alle spese relative alle fattispecie indicate dal testo, sono attribuiti ai comuni i seguenti spazi finanziari:

- spese per eventi calamitosi per i quali sia stato deliberato e risulti vigente alla data di pubblicazione del presente decreto lo stato di emergenza² e per interventi di messa in sicurezza del territorio diversi da quelli indicati nel punto successivo: spazi finanziari per 10 milioni di euro [comma 2, lettera a)];
- spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, nonché del territorio, connessi alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto: spazi finanziari per 40 milioni di euro [comma 2, lettera b)];
- spese per l'esercizio della funzione di ente capofila: spazi finanziari per 30 milioni di euro [comma 2, lettera c)];
- spese per sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi connessi a cedimenti strutturali e, in via residuale, di procedure di esproprio: spazi finanziari per 20 milioni di euro [comma 2, lettera d)].

Sono dettate le norme che descrivono in quale modo i comuni soggetti al patto potranno diventare assegnatari degli spazi finanziari di cui al comma 2. Le norme prevedono la possibilità che gli spazi finanziari riguardanti le fattispecie di cui alle lettere a), c) e d) del comma 2 possano essere ridotti per garantire maggiori spazi da destinare agli interventi connessi alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto (commi da 3 a 6).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica riferita al testo iniziale afferma che le disposizioni recate dall'articolo redistribuiscono tra i comuni, per gli anni 2015-2018, l'obiettivo del patto di stabilità interno.

Il richiamo dell'intesa sancita nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19 febbraio 2015 comporta anche la rideterminazione in aumento

² Ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

dell'obiettivo complessivo del patto di 100 milioni di euro. Tale maggiore contributo viene restituito ai comuni in forza del comma 2, in base alla sussistenza delle fattispecie ivi previste.

La relazione tecnica conclude affermando che i commi in esame non determinano oneri per la finanza pubblica in quanto la redistribuzione fra i Comuni degli obiettivi del patto avviene lasciando inalterato l'obiettivo complessivo del comparto, come da ultimo determinato dall'articolo 1, comma 489, della legge di stabilità 2015.

L'intesa sancita nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19 febbraio 2015, recepita nel presente provvedimento, prevede la fissazione di un saldo obiettivo per ciascun comune in base a quanto riportato nella tabella 1 allegata al presente provvedimento. L'impatto complessivo positivo per la finanza pubblica, secondo quanto affermato nell'Intesa e come si evince dall'allegato 1, ammonta a 3.653 mln di euro per l'anno 2015 e a 3.928 mln di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018. Secondo quanto affermato nella nota metodologica, parte integrante dell'Intesa, l'ammontare complessivo della manovra per il 2015 è costituito per 1.803 mln. di euro dall'obiettivo di saldo già fissato per i comuni in base alla legislazione previgente, come risultante in esito all'approvazione della legge di stabilità 2015, cui si sommano 1.750 mln di euro di minore spesa derivanti dall'obbligo di iscrizione in bilancio di accantonamenti sul Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) e 100 mln per fornire la provvista necessaria per concedere ai Comuni gli spazi finanziari previsti per le fattispecie di spesa indicate al comma 2 del testo in esame. L'obiettivo generale ingloba così anche le somme che la legge di stabilità 2015 assumeva dovessero essere accantonate sul Fondo crediti di dubbia esigibilità; tale scelta è stata effettuata per dare certezza alla misura del contributo richiesto a ciascun ente. Infatti, come rileva la nota metodologica, l'importo del FCDE non poteva essere determinato con certezza ex ante in quanto dipende dalla modalità di gestione delle entrate proprie di ciascun Comune; ciò implicava che in caso di errata valutazione del FCDE i Comuni rischiavano di essere assoggettati ad interventi correttivi in corso d'anno. Una volta fissato l'obiettivo nella misura complessiva sopra descritta è data facoltà ai singoli Comuni di rideterminarlo in diminuzione in misura esattamente corrispondente all'accantonamento del FCDE concretamente effettuato. Ad una maggiore emersione del FCDE corrisponde una parallela diminuzione, per il singolo Comune, dell'obiettivo di patto. Come precisato espressamente dalla nota metodologica "il riparto dell'obiettivo di patto tra l'ammontare dell'FCDE e il residuo da considerare come obiettivo di patto viene deciso dal singolo ente, che risulta così incentivato alla completa emersione del proprio FCDE, in quanto determina un minore obiettivo di patto".

L'Intesa descrive anche la metodologia adottata per il calcolo dell'obiettivo di patto spettante a ciascun Comune che si compone di due quote. La prima, che

ripartisce il 60 per cento dell'obiettivo (2.191,8 mln di euro) è determinata sulla base della spesa corrente di ciascun Comune. La seconda, che ripartisce il restante 40 per cento, si determina in base alla capacità di riscossione delle entrate proprie di parte corrente di ciascun Comune. La somma delle due quote rappresenta l'obiettivo finanziario per il 2015 di ciascun comune, raggiungibile autonomamente da ciascun ente attraverso l'accantonamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità in fase di previsione e, per la parte restante, attraverso il vincolo del patto di stabilità.

In merito ai profili di quantificazione si rileva preliminarmente che la relazione tecnica non reca una indicazione dei dati e delle ipotesi sottostanti la determinazione dell'obiettivo di patto nella misura indicata nella tabella 1 allegata, necessaria ai fini di una ricostruzione del procedimento di quantificazione adottato.

Tanto premesso, si rileva che la nota metodologica allegata all'Intesa del 19 febbraio 2015 afferma che quest'ultima incentiva la completa emersione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).

Tale emersione potrebbe peraltro parzialmente erodere gli obiettivi posti dal patto di stabilità interno qualora i criteri di calcolo del Fondo adottati dal singolo comune in sede di preventivo - come indicato dalla norma - determinino, in concreto, una sovrastima iniziale del FCDE stesso. In sede di rendiconto, qualora il FCDE dovesse risultare superiore all'importo considerato congruo in base alle risultanze effettive della gestione, il comune potrebbe procedere allo svincolo di tale eccedenza quale quota di risultato di amministrazione disponibile.

A tale proposito risulta necessario che il Governo fornisca indicazioni circa i criteri che consentiranno di sterilizzare tali possibili effetti.

Articolo 1, commi 7 e 9 - Sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno

Le norme riducono la misura di alcune sanzioni da applicare agli enti territoriali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno. In particolare, è ridotta nel 2015 la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, nel caso in cui i gli enti territoriali abbiano violato gli obiettivi del patto 2014. Il citato comma 26, lettera a), in caso di mancato rispetto del patto, prevede una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato³. Le norme in esame

³ Si rammenta che la sanzione descritta non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio.

applicano ai comuni una sanzione pari al 20 per cento della differenza tra saldo obiettivo del 2014 ed il saldo finanziario conseguito nello stesso anno. Per le province e le città metropolitane la sanzione si applica in misura pari al 20 per cento della differenza tra saldo obiettivo del 2014 ed il saldo finanziario conseguito nello stesso anno e comunque in misura non superiore al 2 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo disponibile.

Una modifica approvata nel corso dell'esame presso il Senato ha stabilito che alle province e alle città metropolitane è consentito di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, con termine finale fissato entro il 31 dicembre 2015, di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo del decreto legge n. 101/2013 alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014 (comma 7).

Si rammenta che all'articolo 4, comma 9, terzo periodo del decreto legge n. 101/2013 stabilisce che le province possono prorogare fino al 31 dicembre 2015 i contratti di lavoro a tempo determinato per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti da norme vigenti (dotazioni organiche, disponibilità di risorse e così via), del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale. La modifica, dunque, estende l'applicazione della norma richiamata alle città metropolitane e agli enti citati che abbiano violato il patto di stabilità interno del 2014. .

Si stabilisce, inoltre, che le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti non trovano applicazione e, qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali per i quali la dichiarazione di dissesto finanziario sia intervenuta nell'esercizio finanziario 2012 e la violazione del patto di stabilità interno sia stata accertata successivamente alla data del 31 dicembre 2013.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica con riferimento al comma 9 chiarisce che l'esclusione delle sanzioni per gli enti locali per i quali sia intervenuta la dichiarazione di dissesto finanziario intende evitare che sanzioni, relative ad annualità pregresse, producano effetti indesiderati su amministrazioni coinvolte in procedure di risanamento finanziario considerato che le sanzioni sono state irrogate anche a seguito della revisione dei documenti di rendiconto che hanno evidenziato variazioni significative degli equilibri originariamente certificati. Secondo la relazione tecnica i commi 7 e 9 non determinano oneri per la finanza pubblica, in quanto la riduzione delle sanzioni avviene a esercizio terminato.

Con riferimento all'integrazione del comma 7, disposta nel corso dell'esame presso il Senato, la **relazione tecnica allegata al maxi emendamento** afferma che le norme, consentendo alle province e alle città metropolitane la stipula dei contratti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto legge n. 101/2013, alle medesime finalità e condizioni, nel rispetto dei

vincoli finanziari di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010 e della normativa di contenimento della spesa complessiva di personale e, in ogni caso, fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto altresì conto che deve essere assicurato l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi.

***In merito ai profili di quantificazione** si rileva che, coerentemente con quanto avvenuto per precedenti, analoghe norme, non risultano ascritti effetti alla riduzione delle sanzioni connesse con la violazione del patto di stabilità interno avvenuta ad esercizio terminato; ciò nel presupposto che l'importo delle sanzioni dovute non risulti iscritto nei tendenziali di finanza pubblica. In proposito appare utile una conferma.*

Articolo 1, comma 8 - Esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno delle città metropolitane della quota di cofinanziamento degli interventi realizzati con i Fondi strutturali europei

La norma sostituisce l'articolo 1, comma 145, primo periodo, della legge 190/2014. Tale norma, nel testo previgente, prevedeva che per l'anno 2015 le spese relative al cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali comunitari non rilevassero, ai fini del patto di stabilità delle regioni, per un importo pari ai proventi derivanti dall'attuazione del precedente comma 144 (cessione di radiofrequenze), nel limite massimo di 700 mln di euro. Le modifiche in esame prevedono che anche i comuni sede di città metropolitane siano beneficiari dell'esclusione dei cofinanziamenti dai vincoli di finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica sottolinea che la norma, operando nell'ambito del previgente limite di 700 milioni di euro per l'anno 2015, non determina nuovi oneri per la finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione** non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.*

Articolo 1, comma 10 - Riparto tra le città metropolitane e le province del concorso agli obiettivi di finanza pubblica fissati per il 2015

Le norme stabiliscono che, per l'anno 2015, l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire⁴ è stabilito secondo gli importi indicati nella tabella 2 allegata al presente decreto.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica evidenzia che la norma si limita a ripartire un obiettivo di risparmio già fissato a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

Articolo 1, comma 10-bis – Deroghe al patto di stabilità per i comuni di Dolo, Pianiga e Mira

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 122, della legge n. 220/2010 ha stabilito che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri e le modalità di riduzione degli obiettivi annuali degli enti assoggettabili alla sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, operata, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno, a valere sul fondo di solidarietà comunale e sul fondo sperimentale di riequilibrio nonché sui trasferimenti erariali destinati alle province della Regione siciliana e della Sardegna. Il secondo periodo del comma stabilisce che l'importo complessivo della riduzione degli obiettivi è commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della predetta sanzione.

Le norme stabiliscono che per far fronte, nell'anno 2015, ai danni causati dalla tromba d'aria che il 18 luglio 2015 ha interessato i comuni di Dolo, Pianiga e Mira, l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascuno dei predetti comuni è ridotto, a valere sugli spazi finanziari di cui al secondo periodo del comma 122 della legge n. 220/2010 e nei limiti degli stessi, di un importo sino a, rispettivamente, 5,2 milioni di euro, 1,1 milioni di euro e 1,2 milioni di euro. Qualora gli spazi finanziari sopra richiamati risultino inferiori a 7,5 milioni di euro, la riduzione dell'obiettivo di ciascun ente è proporzionalmente rideterminata.

Nel 2015 sono corrispondentemente ridotti gli spazi finanziari per operare, ai sensi del citato comma 122, la riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità interno degli enti locali. La riduzione dei predetti spazi opera prioritariamente con riferimento ai comuni.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

⁴ Ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge 190/2014. Tale comma ha stabilito, tra l'altro, che le province e le città metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017

La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina oneri atteso che la riduzione degli obiettivi dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira avviene nei limiti degli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lett. a), della legge 183/2011, operata in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare. Si rileva, tuttavia, che la norma non definisce la misura degli spazi finanziari effettivamente attribuiti ai comuni di Dolo, Pianiga e Mira, che, pertanto, potrebbero incontrare difficoltà a definire in dettaglio la rispettiva programmazione di bilancio.

In proposito si rammenta che la riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2014 - attribuita ai comuni in attuazione dell'articolo 1, comma 122, della legge 220/2010 - è stata concretamente definita con il DM 15 gennaio 2015, ossia ad esercizio ormai concluso.

Articolo 1-bis – Saldo di competenza delle regioni dell'anno 2015

La norma prevede che per il 2015 ai fini del concorso regionale al risanamento del conti pubblici, per le sole regioni che nell'anno 2014 hanno pagato tempestivamente i propri debiti, non rilevano, nel saldo di competenza di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014, gli impegni per investimenti diretti e per i contributi in conto capitale.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che la norma non comporta effetti negativi in termini di indebitamento netto in quanto, per la determinazione di tale saldo, gli investimenti diretti e i contributi in conto capitale rilevano in termini di cassa e non in termini di competenza finanziaria. L'applicazione di tale norma è, peraltro, limitata alle sole regioni che nel 2014 hanno pagato tempestivamente i propri debiti.

In merito ai profili di quantificazione, pur concordando con l'affermazione recata dalla relazione tecnica, in base alla quale ai fini della determinazione dell'impatto in termini di indebitamento netto rilevano le spese per investimenti in termini di cassa, andrebbero acquisiti chiarimenti in ordine ad ulteriori profili. In particolare si osserva che, ai sensi dell'articolo 1, comma 463, della legge 190/2014, le regioni a statuto ordinario, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, devono conseguire, fra l'altro - a decorrere dall'anno 2016 nella fase di previsione e a decorrere dal 2015 in sede di rendiconto - un

saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali. Tale vincolo appare più stringente di quello a suo tempo fissato dall'articolo 1, comma 451, della legge 228/2012, il quale stabiliva che il complesso delle spese finali di "competenza eurocompatibile" comprendesse, per il conto capitale, soltanto le erogazioni per cassa.

Pertanto l'esclusione dal calcolo del saldo in termini di competenza – per il quale è attualmente previsto il vincolo di un saldo non negativo – degli impegni per investimenti diretti e per contributi in conto capitale, come disposto dalla norma in esame, appare suscettibile di determinare effetti potenzialmente onerosi. Ciò in ragione della possibilità di utilizzare per spese correnti gli spazi finanziari in termini di competenza già destinati alle predette spese di parte capitale. In proposito appare utile acquisire una valutazione del Governo.

Articolo 1-ter – Predisposizione del bilancio di previsione annuale 2015 delle province e delle città metropolitane

Le norme stabiliscono che, per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane predispongono il bilancio di previsione per la sola annualità 2015 (comma 1).

Per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, l'avanzo destinato (comma 2).

Le province e le città metropolitane deliberano i provvedimenti di riequilibrio⁵, entro e non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione. Nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l'anno 2016, le province e le città metropolitane applicano l'articolo 163 del D. Lgs. 267/2000, appunto concernente l'esercizio provvisorio, con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2015 (comma 3).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che il comma 1, autorizzando le province e le città metropolitane a presentare il bilancio di previsione per il solo anno 2015, ha natura ordinamentale e non comporta effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica.

I commi 2 e 3 non determinano, secondo la relazione tecnica, effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, in quanto autorizzano, in deroga alle norme di contabilità vigenti, gli enti locali a conseguire l'equilibrio di parte corrente del bilancio di previsione, anche attraverso l'utilizzo dell'avanzo destinato e in quanto disciplinano i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193 del TUEL e l'esercizio provvisorio 2016.

⁵ Di cui all'articolo 193 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni.

Articolo 1 -quater – Spese per investimento delle regioni

Le norme stabiliscono che per l'anno 2015 le regioni impegnano le spese per investimenti la cui copertura è costituita da debiti autorizzati e non contratti imputandoli all'esercizio 2015. In sede di riaccertamento ordinario⁶, nell'ambito della verifica dell'esigibilità degli impegni 2015, si provvede alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili degli impegni la cui copertura è costituita da debiti autorizzati e non contratti esigibili negli esercizi successivi, alla costituzione del fondo pluriennale vincolato in spesa dell'esercizio 2015 e alla costituzione del fondo pluriennale vincolato di entrata dell'esercizio 2016.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che le norme contengono alcune precisazioni tecniche connesse all'avvio della riforma della contabilità ed hanno, quindi, natura ordinamentale. Pertanto le norme non comportano effetti negativi in termini di indebitamento netto.

In merito ai profili di quantificazione si rileva che le norme appaiono finalizzate a consentire la registrazione in bilancio di spese per investimenti per il 2015, la cui copertura è a valere su debiti non contratti. Andrebbe chiarito se tale forma di copertura sia suscettibile di affievolire il vincolo di pareggio introdotto dall'articolo 1, comma 463, della legge 190/2014 per le regioni a statuto ordinario.

Si rammenta che tale vincolo prevede che le regioni devono conseguire, fra l'altro, a decorrere dall'anno 2016 nella fase di previsione e a decorrere dal 2015 in sede di rendiconto, un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali.

In particolare, considerato che le spese per investimento vengono registrate sull'indebitamento netto in termini di cassa, andrebbe chiarito se la disposizione sia suscettibile di creare spazi finanziari per effettuare spese correnti, allentando in tal modo il vincolo che stabilisce l'obbligo di equilibrio anche per competenza tra spese finali ed entrate finali.

⁶ Nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria di cui al paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Articolo 1-quinquies – Disposizioni in materia di assetto proprietario del Parco di Monza

La norma stabilisce che la variazione a titolo non oneroso dell'assetto proprietario del Parco di Monza tra enti pubblici è operata in regime di esenzione fiscale.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento, afferma che la disposizione configura una rinuncia a maggior gettito rispetto alle attuali previsioni di bilancio e pertanto alla stessa non si ascrivono effetti finanziari.

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni sulla base di quanto affermato dalla relazione tecnica.

Articolo 2 – Disposizioni finalizzate alla sostenibilità dell'avvio a regime dell'armonizzazione contabile

Le norme stabiliscono che gli enti locali che non hanno provveduto nei termini al riaccertamento straordinario dei residui⁷ possono, comunque, procedere al riaccertamento stesso entro il 15 giugno 2015. Fino a tale data, le quote libere e destinate del risultato di amministrazione risultanti dal rendiconto 2014, non possono essere applicate al bilancio di previsione. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 118 del 2011, la procedura di nomina di un commissario per la predisposizione d'ufficio della deliberazione del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, eventualmente già avviata, cessa di avere efficacia nei confronti degli enti locali che deliberano il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015 entro il 15 giugno 2015 (comma 1).

Si prevede, inoltre, che gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione hanno la facoltà di procedere ad un nuovo riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015, limitatamente alla cancellazione dei residui attivi e passivi che non corrispondono ad obbligazioni perfezionate, compilando il prospetto di cui all'allegato n. 5/2⁸ riguardante la determinazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è disciplinata la modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo in non più di 30 esercizi in quote costanti, compreso l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (comma 2).

⁷ Di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118/2011.

⁸ Del decreto legislativo n. 118/2011.

Si dispone che nell'esercizio 2015 gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione possono utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per la copertura del fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente, per un importo non superiore alla differenza tra l'accantonamento stanziato in bilancio per il fondo e quello che avrebbero stanziato se non avessero partecipato alla sperimentazione (comma 3).

Si modifica il comma 1-*bis* dell'articolo 200 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL) prevedendo una nuova fattispecie di copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi, consistente nelle altre fonti di finanziamento individuate nei principi contabili allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (comma 4).

E' stabilito che gli enti sperimentatori⁹ che, nel corso del 2013 o del 2014, hanno presentato la richiesta di adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale¹⁰ hanno la facoltà di ripianare la quota di disavanzo derivante dalla revisione straordinaria dei residui effettuata ai sensi del comma 8, lettera e), del medesimo articolo 243-bis, secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 17, del decreto legislativo n. 118/2011. Ai sensi di tale ultima disposizione l'ente può ripianare la predetta quota di disavanzo fino all'esercizio 2042 se è stato effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012, e fino al 2043 se è stato effettuato il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2014. A tal fine, i predetti enti hanno facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui al comma 5 dell' articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267/2000 eventualmente già presentato e ritrasmetterlo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti (comma 5).

Una norma introdotta nel corso dell'esame presso il Senato prevede che gli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario¹¹ entro il 31 dicembre 2014, e che non abbiano ancora presentato il relativo piano di riequilibrio entro i termini previsti dalla normativa vigente¹², possono procedere entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2015 (comma 5-bis).

Si dispone, infine, che gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 35 del 2013, utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

⁹ Ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

¹⁰ Ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 28 settembre 2000, n. 267.

¹¹ Di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

¹² Comma 5 dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La relazione tecnica, per lo più, si limita a ribadire il contenuto delle norme affermando che le stesse non determinano oneri.

In merito ai profili di quantificazione andrebbe acquisito l'avviso del Governo riguardo ad eventuali effetti di dequalificazione della spesa dovuti all'utilizzo di entrate in conto capitale per le finalità in esame.

Si rileva che le norme di cui al comma 6 destinano le anticipazioni di liquidità, attribuite agli enti territoriali per il pagamento dei debiti pregressi, ad una diversa finalità (ossia quella di disporre il dovuto accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità). Andrebbe verificato se il meccanismo prefigurato possa compromettere le finalità di estinzione dei debiti progressi. Inoltre appare opportuno chiarire se la diversa finalità di spesa sia suscettibile di determinare effetti finanziari differenti rispetto a quelli connessi all'utilizzo originariamente stabilito per le somme in questione.

Articolo 3, commi 1 e 2 – Anticipazione di risorse ai Comuni

Le norme, a decorrere dall'anno 2016, prevedono il pagamento, da parte del Ministero dell'interno e in favore dei comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario, alla Regione Sicilia e alla Regione Sardegna, di un importo pari all'otto per cento delle risorse di riferimento per ciascun comune risultanti dai dati pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 16 settembre 2014. Il pagamento va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno, con imputazione sul capitolo di spesa 1365 (Fondo di solidarietà comunale) del bilancio dello Stato e con contabilizzazione nei bilanci comunali a titolo di riscossione di imposta municipale propria (comma 1).

Parallelamente entro il 1° giugno di ciascun anno il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate l'ammontare del pagamento effettuato, in forza delle norme sopra descritte, da recuperare nei confronti dei singoli comuni. L'Agenzia delle entrate effettua il recupero trattenendo le somme a valere sui pagamenti dell'imposta municipale propria riscossa per conto dei comuni interessati. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 luglio di ciascun anno, ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno (comma 2).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che le norme non determinano oneri in quanto le anticipazioni di cassa sono concesse utilizzando la dotazione di cassa del

capitolo relativo al fondo di solidarietà comunale, da ricostituire con i primi versamenti IMU.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 3, commi 3 e 4 - Disposizioni concernenti il riparto del Fondo di solidarietà comunale 2015

Le norme modificano il comma 380-quater, della legge n. 228/2012, relativo al riparto del 20 per cento del fondo di solidarietà comunale ai comuni delle regioni a statuto ordinario. In particolare, si specifica che il riparto tra i comuni della quota in esame, tra l'altro, non avviene più sulla base delle capacità fiscali e dei fabbisogni standard ma sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard.

Inoltre, è aggiunto un ulteriore periodo che determina, per l'anno 2015, l'ammontare complessivo della capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario in misura pari all'ammontare complessivo delle risorse nette spettanti ai predetti comuni a titolo di imposta municipale propria e di tributo per i servizi indivisibili, ad aliquota standard, nonché a titolo di Fondo di solidarietà comunale netto per l'anno 2015, ed è pari al 45,8 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale (comma 3).

E' integrato, inoltre, il testo del comma 435, della legge n. 190/2014 relativo alla riduzione della dotazione del fondo di solidarietà comunale. In particolare, si specifica che la misura della riduzione nei confronti dei singoli comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna è determinata in misura proporzionale alle risorse complessive, individuate dalla somma algebrica dei seguenti elementi:

- gettito relativo all'anno 2014 dell'imposta municipale propria di competenza comunale ad aliquota base comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze, al netto della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014 [comma 4, lett. a)];
- gettito relativo all'anno 2014 del tributo per i servizi indivisibili ad aliquota base comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze[comma 4, lett. b)];
- importo relativo al Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014 al netto della riduzione di risorse applicata per l'anno 2014 in base all'articolo 47, comma 8, del decreto-legge n. 66/2014 [comma 4, lett. c)].

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che le norme non determinano oneri in quanto finalizzate a precisare le modalità di ripartizione della quota di fondo di solidarietà comunale da distribuire sulla base di fabbisogni standard e capacità fiscali, nonché delle riduzioni per 1.200 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 435, della legge n. 190/2014.

In merito ai profili di quantificazione appare opportuno che il Governo chiarisca se la rideterminazione dei criteri per la ripartizione del fondo di solidarietà comunale garantisca comunque che ciascun comune riceva le risorse necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali.

Articolo 3, comma 4-bis - Disposizioni concernenti il riparto dei residui del Fondo di solidarietà comunale 2014

Legislazione vigente. Il DPCM 1 dicembre 2014 ha disposto la ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2014 del Fondo di solidarietà comunale. L'articolo 7 del citato DPCM ha inoltre previsto che a valere sulla dotazione complessiva del Fondo di solidarietà comunale per il medesimo anno 2014 è accantonato un importo di euro 40.000.000 da destinare ad eventuali conguagli ai singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori utilizzati ai fini della ripartizione.

La norma stabilisce che le disponibilità residue dell'accantonamento previsto all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2014 che risultino non utilizzate per le finalità di cui alla norma citata, per euro 29.286.158, sono riassegnate ai comuni al fine di diminuire l'incidenza negativa del riparto¹³, effettuato nel 2015. La riassegnazione sarà disposta con particolare riferimento ai comuni con popolazione non superiore a 60 mila abitanti e limitatamente ai casi in cui l'incidenza negativa del riparto comporti una riduzione percentuale delle risorse, così come definite al comma 4 del testo in esame, superiore all'1,3 per cento, in modo comunque coerente con l'andamento della riduzione determinata in applicazione della legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica ribadisce che la norma prevede che le risorse finanziarie residue, di cui all'accantonamento di 40 milioni previsto dall'articolo 7, comma 1, del DPCM 1° dicembre 2014, sono ripartite tra i comuni, non più in misura proporzionale al fondo di solidarietà comunale 2014 come previsto dal predetto decreto, ma al fine di diminuire l'incidenza negativa del riparto connesso al 20 per cento del Fondo di solidarietà comunale 2015, secondo i criteri

¹³ Di cui al comma 380-quater dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

perequativi basati sulla differenza tra capacità fiscale e fabbisogni standard, previsti dal comma 380-quater della legge di stabilità 2013, come modificato dal medesimo articolo 3 del decreto in esame.

La relazione tecnica chiarisce che nella seduta della Conferenza Stato città e autonomie locali del 18 giugno 2015 è stato approvato il riparto di una quota pari a 10.731.842 euro per provvedere a esigenze di rettifiche puntuali della stima dei gettiti IMU e TASI utilizzati nel riparto del fondo di solidarietà comunale. Pertanto, residua l'importo di 29.286.158 euro che potrà essere ripartito secondo i criteri posti dalla norma in esame, ovvero con particolare riferimento ai comuni con popolazione non superiore a 60.000 abitanti e limitatamente ai casi in cui l'incidenza negativa del riparto del 20 per cento del fondo comporti una riduzione percentuale delle risorse superiore alla soglia dell' 1,3 per cento.

Pertanto, si tratta di una diversa destinazione delle predette somme.

In merito ai profili di quantificazione appare opportuno che il Governo chiarisca se la rideterminazione dei criteri per la ripartizione del fondo di solidarietà comunale garantisca comunque che ciascun comune riceva le risorse necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali.

Articolo 4 commi da 1 a 3 – Personale degli enti territoriali e della scuola

Le norme, nel testo originale, stabiliscono che gli enti territoriali che nel 2014 non abbiano rispettato taluni parametri relativi alla disciplina di bilancio¹⁴ non sono assoggettati alla sanzione che impone il divieto di effettuare assunzioni. Tale deroga riguarda esclusivamente le procedure di ricollocazione del personale delle province¹⁵ (comma 1).

Il personale delle province che alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame si trova in posizione di comando o distacco¹⁶ presso altra pubblica amministrazione, è trasferito, previo consenso dell'interessato, presso l'amministrazione dove presta servizio, a condizione che ci sia capienza nella dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque ove risulti garantita la sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa (comma 2).

¹⁴ I parametri indicati dal testo sono i seguenti:

- l'indicatore dei tempi medi nei pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni;
- il patto di stabilità interno;
- i termini per l'invio della certificazione del rispetto del patto.

¹⁵ In attuazione dei processi di riordino di cui alla legge n. 56 del 2014 e delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 424, della legge n. 190 del 2014.

¹⁶ O altri istituti comunque denominati.

Le regioni e gli enti locali possono utilizzare i residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio 2011-2013^[17] (comma 3).

Il Senato ha introdotto il comma 2-bis, che integra l'articolo 1, comma 424, della legge 190/2014^[18]. Si prevede la possibilità - per gli anni 2015 e 2016 - di indire procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato di personale destinato ai servizi educativi e scolastici (con esclusione del personale amministrativo), nel caso in cui si verifichi un esaurimento delle graduatorie vigenti e sia dimostrata l'assenza, fra le unità soprannumerarie, di figure professionali in grado di assolvere e dette funzioni. La possibilità prevista dall'emendamento è espressamente subordinata al rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica riferita al testo iniziale, esclude effetti onerosi per le norme dell'articolo in esame.

Con particolare riferimento al comma 2, la RT precisa che dai dati del Conto annuale 2013 si evince che i dipendenti delle province delle regioni a statuto ordinario in posizione di comando presso altre amministrazioni risultano pari a 471 unità di personale.

Con riferimento al comma 3, la relazione tecnica afferma che la norma è volta a chiarire la portata applicativa dell'articolo 3, comma 5, del DL 90/2014.

Con riferimento al comma 2-bis introdotto dal Senato la RT afferma che la norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la possibilità di indire procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato è sottoposta al rispetto dei limiti assunzionali e dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente.

In merito ai profili di quantificazione *non si hanno osservazioni da formulare riguardo al comma 2, nel presupposto che il richiamo ai limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente debba intendersi anche riferito ai vincoli posti dalle misure limitative del turn over.*

Analogamente, non si formulano osservazioni con riferimento alla modifica introdotta dal Senato (assunzioni a tempo indeterminato di personale destinato ai servizi educativi e scolastici), tenuto conto che la previsione è espressamente sottoposta al rispetto dei vigenti limiti assunzionali e finanziari.

¹⁷ A tal fine è integrato il testo dell'articolo 3, comma 5 del decreto legge n. 90/2014.

¹⁸ Il comma 424 disciplina l'immissione nei ruoli delle regioni e degli enti locali - per gli anni 2015 e 2016 - dei vincitori di concorso pubblico da assumere a tempo indeterminato, nonché la ricollocazione nei ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità.

Infine, non si hanno osservazioni da formulare con riferimento al comma 3, dal momento che le politiche assunzionali degli enti territoriali dovranno comunque realizzarsi nell'ambito dei vincoli posti dal patto di stabilità.

Articolo 4-bis – Funzionalità delle Agenzie fiscali

Le norme, al fine di garantire la sollecita copertura delle vacanze nell'organico dei dirigenti, autorizzano le agenzie fiscali ad annullare le procedure concorsuali per la copertura di posti dirigenziali bandite e non ancora concluse e a indire concorsi pubblici, per un corrispondente numero di posti, per soli esami, da espletare entro il 31 dicembre 2016.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze sono definiti i requisiti di accesso e le relative modalità selettive,

E' autorizzata l'assunzione dei vincitori nei limiti delle facoltà assunzionali delle Agenzie fiscali (comma 1).

In relazione all'esigenza di garantire il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa, i dirigenti delle Agenzie fiscali, per esigenze di funzionalità operativa, possono delegare, previa procedura selettiva con criteri oggettivi e trasparenti, a funzionari della terza area, con un'esperienza professionale di almeno cinque anni nell'area stessa, in numero non superiore a quello dei posti oggetto delle procedure concorsuali indette ai sensi del comma 1 e di quelle già bandite e non annullate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le funzioni relative agli uffici di cui hanno assunto la direzione interinale e i connessi poteri di adozione di atti, escluse le attribuzioni riservate ad essi per legge. La delega delle funzioni è disposta per una durata non eccedente l'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016. A fronte delle responsabilità gestionali connesse all'esercizio delle deleghe affidate ai sensi del presente comma, ai funzionari delegati sono attribuite temporaneamente e al solo scopo di fronteggiare l'eccezionalità della situazione in essere, nuove posizioni organizzative ai sensi di cui all'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (comma 2).

Per dare attuazione alla disposizione di cui al comma 2, senza pregiudizio organizzativo per le Agenzie e per l'attuazione dei previsti istituti di valorizzazione della *performance*, le risorse connesse al risparmio di spesa previsto sino all'espletamento dei concorsi banditi per la copertura dei posti dirigenziali vacanti (fermo restando che non meno del 15 per cento del risparmio stesso deve comunque essere destinato ad economia di bilancio) sono utilizzate per finanziare le posizioni organizzative temporaneamente istituite (comma 3).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica con riferimento alle norme recate dal comma 1 afferma che le stesse non determinano oneri in quanto le assunzioni dei vincitori vengono autorizzate nei limiti delle facoltà assunzionali delle agenzie.

Con riferimento alle disposizioni recate dal comma 2, le quali prevedono che i dirigenti preposti ad interim ad altri uffici possano delegare a funzionari della terza area le funzioni relative agli uffici stessi, la relazione tecnica ribadisce che tale possibilità sussiste fino all'assunzione dei vincitori dei concorsi per la dirigenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. A fronte delle responsabilità loro delegate, ai funzionari in questione verrebbe temporaneamente attribuita una posizione organizzativa analoga, anche per quanto riguarda il trattamento economico, a quelle previste dall'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

La norma da ultimo citata prevede che, per assicurare la funzionalità del nuovo assetto operativo delle Agenzie fiscali, possono essere previste posizioni organizzative di livello non dirigenziale, in numero non superiore ai posti dirigenziali coperti alla data di entrata in vigore del decreto n. 95/2012 e effettivamente soppressi in conseguenza della riorganizzazione delle Agenzie e in ogni caso non oltre 380 unità complessive.

Tali posizioni organizzative non incidono sul *plafond* fissato dal decreto-legge n. 95/2012.

La relazione fornisce un riepilogo degli oneri che ciascuna Agenzia dovrà sostenere.

Agenzia entrate

In applicazione del decreto-legge n. 95/2012, con direttiva del 28 maggio 2013 l'Agenzia delle entrate ha stabilito che ai titolari di posizioni organizzative che comportano la direzione di uffici compete un'indennità di funzione di 26.000, che si aggiunge al trattamento stipendiale della posizione economica ricoperta.

Se poi la valutazione dell'incarico svolto è positiva, viene corrisposta un'indennità di risultato, che varia a seconda del grado di valutazione della performance individuale, entro il tetto del 20 per cento dell'indennità di posizione. Gli importi dell'indennità è di 2.500 o 3.750 o 5.000 euro a seconda che la valutazione espressa dall'Amministrazione con riferimento alle singole unità di personale sia "adeguato", "più che adeguato" o "eccellente". In base all'articolato proposto, il numero dei delegati titolari di posizione organizzativa provvisoria non può eccedere quello dei posti messi a concorso: per l'Agenzia delle entrate si ipotizzano 578 posizioni, corrispondenti a quelle previste dai concorsi banditi rispettivamente nel 2010 e nel 2014 ma non ancora conclusi e che, in base al comma 1 dell'articolato, potrebbero essere annullati o confermati.

Il costo complessivo "lordo dipendente" sarebbe pari pertanto a:

26.000 euro x 578 = 15.028.000 di euro per l'indennità di funzione;

5.000 euro x 578 = 2.890.000 per l'indennità di risultato (importo massimo).

Per calcolare gli importi "lordo Agenzia" va aggiunto il 32,7% (aliquota applicabile al trattamento accessorio) e si ottiene un onere complessivo di **23.777.186 euro**.

Gli importi in questione verrebbero corrisposti utilizzando le risorse corrispondenti alla remunerazione delle posizioni dirigenziali scoperte, nella misura dell'85 per cento (il rimanente 15 per cento va destinato a economie di bilancio).

La retribuzione media di un dirigente (esclusa quella di risultato) è pari a 105.600 euro lordo Agenzia. Per 578 posizioni, l'importo complessivo ammonta a 61.036.800 euro. La retribuzione di un funzionario di III area - posizione economica F4 è pari a 48.582 euro lordo Agenzia. Per 578 posizioni, l'importo complessivo ammonta a 28.080.396 euro.

Il differenziale (cioè le somme che non verrebbero pagate dall'Agenzia a fronte di posizioni scoperte) è pari a € 32.956.404. Di tale somma, che è espressa, come detto, al netto della retribuzione di risultato, potrebbe essere utilizzato, per le posizioni organizzative transitorie, l'85%, cioè 28.012.943 euro. Tale importo è inferiore all'indennità che verrebbe corrisposta ai titolari delle posizioni organizzative transitorie. La relazione tecnica rammenta, inoltre, che a tali soggetti non competono i compensi per lavoro straordinario, né ogni altra voce del trattamento economico accessorio, esclusa l'indennità di agenzia.

Come già rilevato, le disposizioni descritte valgono fino al completamento dei concorsi e cessano comunque il 31 dicembre 2016.

Agenzia delle dogane e dei monopoli

Sulla base delle disposizioni del citato articolo del decreto-legge n. 95/2012, è possibile conferire al funzionario incaricato, un'indennità di posizione in misura non superiore al 50% "del trattamento economico attualmente corrisposto al dirigente di seconda fascia di livello retributivo più basso", che si aggiunge al trattamento stipendiale della posizione economica ricoperta. A tale indennità di posizione si aggiunge, qualora la valutazione dell'incarico svolto è positiva, un'indennità di risultato, che varia a seconda del grado di valutazione della performance individuale, in misura non superiore al 20 per cento dell'indennità di posizione. L'importo massimo attribuibile dell'indennità di risultato è dunque pari a 7.214 euro.

In base all'articolato proposto, il numero dei delegati titolari di posizione organizzativa provvisoria non può eccedere quello dei posti messi a concorso: per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli si ipotizzano 117 posizioni, corrispondenti a quelle previste dai concorsi banditi rispettivamente nel 2011 e nel 2013 ma non ancora conclusi e che, in base al comma 1 dell'articolato, potranno essere eventualmente annullati e riproposti .

Applicando i criteri di calcolo sopra descritti per l'Agenzia delle entrate si ottiene un onere complessivo di **6.720.230 euro**.

Gli importi in questione verrebbero corrisposti utilizzando le risorse corrispondenti alla remunerazione delle posizioni dirigenziali scoperte, nella misura dell'85 per cento (il rimanente 15 per cento va destinato a economie di bilancio).

La retribuzione media di un dirigente (esclusa quella di risultato) è pari a 111.170 euro lordo Agenzia. Per 117 posizioni, l'importo complessivo ammonta a 13.006.890 euro.

La retribuzione di un funzionario di III area - posizione economica F4 è pari a 54.223 euro lordo Agenzia. Per 117 posizioni, l'importo complessivo ammonta a 6.344.091 euro.

Le somme che non verrebbero pagate dall'Agenzia a fronte di posizioni scoperte, pari a 6.662.799 euro, potrebbero finanziare, decurtata la quota del 15 per cento destinata a economie, le posizioni organizzative transitorie fino a un importo pari a 5.663.379 euro.

Calcolando per tutte le posizioni le indennità al loro valore massimo sarebbe possibile attribuire solo 98 posizioni. Atteso che le indennità possono essere graduate su importi inferiori all'ipotesi massima su esposta sarà possibile coprire tutte le 117 posizioni.

***In merito ai profili di quantificazione** si evidenzia, con riguardo alle assunzioni, che le stesse avverranno nei limiti delle facoltà assunzionali, mentre per il conferimento degli incarichi temporanei si fa riferimento all'utilizzo delle risorse connesse al risparmio di spesa previsto fino all'espletamento dei concorsi finalizzati alla copertura dei posti dirigenziali vacanti. Si rileva, in proposito, che, per prassi generalmente condivisa, le previsioni di spesa relative al personale sono basate sulle dotazioni organiche di fatto e non su quelle di diritto. Tanto premesso, non appaiono evidenti le ragioni di un possibile risparmio derivante dalla norma in esame dal momento che l'autorizzazione ad annullare i concorsi banditi sembra trovare fondamento nell'esigenza di accelerare assunzioni che altrimenti – come sembra evincersi indirettamente dallo stesso dettato normativo – non sarebbero effettuabili prima del 31 dicembre 2016. Sul punto appare necessario acquisire la valutazione del Governo.*

Inoltre, andrebbero acquisiti elementi volti ad escludere l'insorgenza di contenziosi, con relativi eventuali oneri.

Articolo 5 – Misure in materia di polizia provinciale

Le norme – come risultanti dalle integrazioni apportate dal Senato¹⁹ - dispone il transito del personale appartenente al Corpo ed ai servizi di Polizia provinciale²⁰, nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale secondo modalità e procedure definite con decreto ministeriale²¹ (comma 1).

Gli enti di area vasta e le città metropolitane individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali²² (comma 2).

Le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali²³ (comma 3).

Il personale non individuato o non riallocato entro il 31 ottobre 2015 ai sensi dei commi 2 e 3, è trasferito ai comuni, singoli o associati, con le modalità di cui al comma 1. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al medesimo comma 1, gli enti di area vasta e le città metropolitane concordano con i comuni del territorio, singoli o associati, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire²⁴ (comma 4)

Il transito avviene nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale garantendo, comunque, il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio (comma 5).

Si fa, altresì, rinvio a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del provvedimento in esame che prevede che la sanzione concernente il divieto di assunzioni per il mancato rispetto per il 2014 del patto di stabilità interno, dei termini per l'invio della relativa certificazione e dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti, non si applichi con riferimento alle sole

¹⁹ Il maxiemendamento ha interamente sostituito l'originario articolo 5 con il nuovo testo in esame. Rispetto al testo originario, la disposizione si differenzia per la presenza dei nuovi commi 2, 3, 4 e 7.

²⁰ Di cui all'art. 12 della legge n. 65/1986.

²¹ Di cui all'art. 1, comma 423, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015).

²² Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 421, della legge n. 190/2014. Tale norma prevede che la dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario sia stabilita in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data dell'8 aprile 2014 ridotta, rispettivamente, in misura pari al 30 e al 50 per cento e in misura pari al 30 per cento per le province con territorio interamente montano e confinante con paesi stranieri, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla legge n. 56/2014. Per le unità soprannumerarie si applica la disciplina indicata dai commi successivi della legge di stabilità 2015. La dotazione organica delle province è ridotta dopo la definizione ed in base all'esito del processo di trasferimento delle ulteriori funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n. 56/2014: le funzioni in questione sono la cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo e la cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.

²³ In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 89, della legge n. 56/2014.

²⁴ Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 427, della legge n. 190/2014.

procedure di ricollocazione del personale delle province, in attuazione dei processi di riordino di cui alla legge n. 56/ 2014 e delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 424, della legge n. 190/2014.

Viene fatto divieto di qualsivoglia assunzione per lo svolgimento di funzioni di polizia locale - a pena di nullità - fino a quando il personale appartenente al Corpo ed ai servizi di polizia municipale non sia stato completamente assorbito (comma 6).

Le disposizioni in esame sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione²⁵ (comma 7).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento approvato dal Senato, afferma che i commi 2 e 3 chiariscono la portata applicativa del comma 1 (transito del personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale nei ruoli degli Enti Locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale), specificando che gli enti di area vasta e le città metropolitane individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali, mentre spetta alle leggi regionali riallocare le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione della legge n. 56/2014.

La relazione tecnica afferma che si tratta di norme di natura ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il transito del predetto personale nei ruoli degli enti locali avviene infatti nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. Inoltre la spesa di personale resta a carico degli enti locali, che provvedono ad una rimodulazione della spesa complessiva nell'ambito dei limiti del patto di stabilità interno.

La relazione tecnica precisa che dai dati del Conto Annuale 2013, gli appartenenti ai Corpi e ai servizi della polizia delle province a statuto ordinario ammontano a circa 2. 700 unità di personale.

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni nel presupposto che - come previsto dal testo e come affermato dalla relazione tecnica - il transito del personale della polizia provinciale nei ruoli degli enti locali venga disposto nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno.

Appare comunque utile acquisire una precisazione di carattere applicativo in ordine alla procedura prevista dai commi 1 e 4, che dispongono il transito anche del personale

²⁵ Anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

non riallocato entro il 31 ottobre 2015. In particolare, andrebbe chiarito se in esito a dette procedure possano determinarsi posizioni soprannumerarie, eventualmente da compensare mediante riduzioni di spesa al fine di garantire il rispetto del patto di stabilità interno.

Articolo 5–bis – Impiego di personale militare in attività di controllo del territorio

La norma, introdotta dal Senato, consente la proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2015 del piano di impiego delle Forze armate nel controllo del territorio di cui all'art. 5, comma 1, del DL n. 7/2015, anche per l'ulteriore contingente di 4.500 unità. L'impiego di tale contingente è consentito nei soli limiti della spesa autorizzata dal comma 2 (comma 1)

Viene autorizzata la spesa di 42.446.841 euro per il 2015. Tale autorizzazione di spesa è specificamente destinata per 41.346.841 euro al personale militare e per 1,1 milioni di euro al personale di polizia. Al relativo onere, pari a 42.446.841 euro per il 2015, si provvede mediante l'impiego della corrispondente somma disponibile a valere sul Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime di reati di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del DL n. 79/2012, la quale è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata ai pertinenti programmi degli stati di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa (comma 2).

La norma in esame riproduce il contenuto di un'identica disposizione contenuta nell'art. 1, del DL. 85/2015, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. L'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione in esame prevede l'abrogazione di detto decreto legge (attualmente in fase di conversione al Senato - S. 1992).

Si rammenta che l'articolo 5 del DL 7/2015, al fine di assicurare fino al 30 giugno 2015 la prosecuzione del piano di impiego delle Forze armate nel controllo del territorio in concorso con le Forze di polizia (c.d. Operazione strade sicure") e nel controllo del territorio in Campania (c.d. "Operazione terra dei fuochi"), ha previsto che il piano di impiego relativo all'"Operazione strade sicure", possa essere prorogato fino al 30 giugno 2015 e che il relativo contingente, pari a 3000 unità, sia incrementato di 1.800 unità. Per le esigenze dell'Operazione terra dei fuochi, il piano di impiego dell'originario contingente di 3.000 unità può essere ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2015, limitatamente ad un contingente non superiore a 200 unità (comma 1). L'impiego di detti contingenti è consentito nei limiti dell'autorizzazione di spesa di euro 29,6 milioni di euro per il 2015. Tale autorizzazione di spesa è specificamente destinata per 28,8 milioni al personale militare e per 0,8 milioni di euro al personale di polizia (comma 2). Con riguardo alle esigenze di sicurezza del sito Expo 2015 la disposizione, ha altresì, autorizzato (comma 3) l'impiego²⁶, di un ulteriore contingente di 600 unità delle Forze Armate dal 15 aprile 2015 al 1° novembre 2015. Alla copertura dei relativi oneri, pari ad euro 7,2 milioni nel 2015, si provvede mediante due appositi versamenti da parte della società Expo, di pari importo, da effettuarsi nell'ambito delle risorse finalizzate all'evento, rispettivamente,

²⁶ Con le stesse modalità di cui al comma 1.

entro il 30 aprile 2015 e il 30 giugno 2015, per la riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa.

L'art. 5, comma 1, del DL n. 79/2012, prevede che le somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura²⁷ resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario ed accertate, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo esigenze indifferibili, di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del DL n. 5/2009, per essere destinate alle esigenze dei Ministeri. Il DPR n. 60/2014 (Regolamento recante la disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura) prevede (articolo 5) che il Fondo sia alimentato secondo le previsioni dell'articolo 2, comma 6-*sexies*, del DL n. 225/2010 (v. *infra*), nonché dai proventi derivanti dall'incasso delle rate di ammortamento dei mutui, dal rientro dei benefici revocati o riformati e dall'esercizio del diritto di surroga nei diritti delle vittime nei confronti degli autori dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura. Tutte le somme di cui al comma 1 confluiscono nel capitolo di bilancio 2341 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e sono messe a disposizione di CONSAP²⁸, che è preposta all'esecuzione dei provvedimenti concessivi dei benefici emanati in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso e alla gestione di cassa e patrimoniale del fondo (articolo 6).

Lo stesso articolo 2, comma 6-*sexies*, del DL n. 225/2010 ha inoltre previsto che il Fondo venga alimentato: da uno stanziamento a carico del bilancio dello Stato pari 1 milione di euro²⁹ a decorrere dal 2012; dai beni rivenienti dalla confisca ordinaria³⁰; da donazioni e lasciti da chiunque effettuati (art. 14, comma 11, della legge n. 108/1996); da un contributo sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, relativi ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 1990; da un contributo dello Stato determinato, nel limite massimo di lire 80 miliardi; da una quota pari alla metà dell'importo, per ciascun anno, delle somme di denaro confiscate per il contrasto alla mafia³¹ nonché una quota pari ad un terzo dell'importo del ricavato, per ciascun anno, delle vendite relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati per il contrasto alla mafia (art. 18, comma 1, della legge n. 44/1999); da un contributo³² dello Stato pari a euro 1.027.385 (art. 1, comma 1, della legge n. 512/1999).

Il prospetto riepilogativo, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

²⁷ Di cui all' art. 2, comma 6-*sexies*, del DL n. 225/2010.

²⁸ Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SpA, interamente partecipata dal Ministero dell'economia.

²⁹ Come rideterminato dall'art. 4, comma 19, della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012).

³⁰ Ai sensi dell'articolo 644, sesto comma, c.p.

³¹ Ai sensi della legge n. 575/1965, e successive modificazioni.

³² Come rideterminato dall'art. 4, comma 19, della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012).

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti (spese - personale Militare)	27,1				27,1				27,1			
Maggiori entrate tributarie (effetti fiscali spese personale militare)					13,1				13,1			
Maggiori spese correnti (spese di funzionamento)	14,3				14,3				14,3			
Maggiori spese correnti (spese - personale di Polizia)	1,1				1,1				1,1			
Maggiori entrate tributarie (effetti fiscali spese personale Polizia)					0,5				0,5			
Maggiori entrate extra tributarie Versamento in entrata delle disponibilità Consap destinate al Fondo esigenze indifferibili	42,4											
Minori spese correnti Riduzioni di spese connesse al versamento in entrata delle disponibilità Consap destinate al Fondo esigenze indifferibili					42,4				42,4			

La relazione tecnica³³, relativa al maxiemendamento approvato al Senato, afferma che l'onere relativo alla disposizione è stato quantificato in 42.446.841 euro (di cui 41,3 per il personale militare delle Forze armate e 1,1 milioni di euro per il personale delle Forze di Polizia impiegati nell'“Operazione strade sicure”) secondo i medesimi criteri applicati per il primo semestre, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del DL n. 7/2015. La relazione tecnica riferisce che l'onere è da intendersi quale limite massimo di spesa.

La RT ribadisce, inoltre, che all'onere per il 2015 si provvede mediante l'impiego della corrispondente somma disponibile, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del DL n. 79/2012, la quale è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ai pertinenti stati di previsione della spesa del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa.

La relazione fornisce i dati e gli elementi relativi alla quantificazione dei predetti oneri, che vengono riportati a seguire.

In merito alla spesa relativa al **personale militare** e circa le relative fonti la relazione tecnica precisa quanto segue.

1. Piano di impiego delle Forze armate.

Per il concorso delle Forze armate nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili e nelle operazioni finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, è previsto l'impiego di 4.500 unità, di cui 2.800 in località fuori dalla sede di

³³ Si rileva che la relazione tecnica allegata al DL n. 85/2015 - in fase di conversione al Senato (S 1992) e oggetto di abrogazione con il disegno di legge di conversione in esame - è di contenuto identico a quella in esame.

servizio e 1.700 nella sede di servizio, dal 1° luglio al 31 dicembre 2015. I relativi oneri sono quantificati in euro 41.346.841.

2. Spese di Personale.

Per queste spese si è tenuto conto di:

- indennità onnicomprensiva/ordine pubblico. Per tutti i militari delle Forze Armate è stata prevista l'indennità giornaliera onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a euro 26 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio e 13 euro per i militari impiegati nella sede di servizio. A tali importi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute INPS del 24,20% ed IRAP del 8,5%) ai sensi della vigente normativa in materia;
- compenso per lavoro straordinario. Per tutti i militari delle Forze Armate, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un limite individuale medio mensile di 14,5 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza. È stato quindi utilizzato un costo medio orario di 12 euro in considerazione della categoria del personale impiegato (di cui la gran parte è truppa). A tali importi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (INPS -24,20% – ed IRAP – 83%);

3. Spese di funzionamento.

Per queste spese sono stati contabilizzati oneri per:

- viveri. Per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio ammessi al vitto presso strutture militari è stato previsto un incremento pro capite giornaliero della razione viveri di euro 4,80, per soddisfare le esigenze della prima colazione e della cena. Nelle località prive di strutture militari è stato previsto un costo giornaliero pro capite di euro 15 per la consumazione del vitto presso strutture civili. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento pro capite giornaliero della razione viveri è stato ricondotto a euro 2,40;
- alloggio. Per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari è stato previsto un costo giornaliero pro capite di euro 35 per l'alloggiamento presso strutture civili;
- servizi generali. Per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio è stato previsto un costo pro capite giornaliero di euro 6,25, per soddisfare le esigenze di lavanderia, pulizia, consumi di corrente elettrica/acqua etc.. Per il personale impiegato nella sede di servizio dell'incremento pro capite giornaliero è stato ricondotto a euro 2,10;
- equipaggiamento/vestiario. Per tutti i militari, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un costo pro capite giornaliero di euro 1,45 per soddisfare le esigenze di acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti etc.;
- impiego automezzi. In considerazione dell'entità del personale complessivamente impiegato sono stati calcolati gli automezzi necessari ai loro trasporto ed impiego ed utilizzati i costi orari dei VM/90 (2 euro/ora); in tali oneri sono incluse le spese di manutenzione, acquisto carbolubrificanti, etc.;
- una tantum (indennità di marcia/missione/ per ricognizioni e trasferimenti). Per il personale che viene inviato fuori dalla sede di servizio (2.800 unità) è prevista la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti. In considerazione dei turni di servizio della distanza da percorrere per raggiungere la sede di impiego e dei necessari periodi di

affiancamento, è stato calcolato forfetariamente un costo di euro 136.000 circa, prevedendo la corresponsione per 3/5 giorni (4 giorni in media), al costo giornaliero di euro 34.000 circa.

La relazione tecnica è integrata dai due prospetti relativi al calcolo degli oneri complessivi, nei quali viene distinta la componente riferibile al personale da quella di funzionamento, separatamente per il contingente dei militari di cui è previsto l'impiego in sede stanziale (n. 1.700 unità) e per il personale di cui è previsto l'impiego fuori sede stanziale (n. 2.800 unità). In quest'ultima componente viene ricompresa anche una quota di oneri *una tantum* di circa 136.000 euro.

Il totale degli oneri riferibili alle spese per il personale militare è pari ad **euro 26.926.468**, quello delle spese di funzionamento e, altresì, pari ad **euro 14.420.373**

Il totale degli oneri, che coincide con l'autorizzazione di spesa è pari ad euro **41.346.841** sino al 31 dicembre 2015, è da intendersi quale limite massimo di spesa.

In merito alla norma che autorizza l'altra componente di spesa di euro 1.100.000 al fine di assicurare, dal 1° luglio al 31 dicembre 2015, anche la prosecuzione dell'impiego del personale delle **Forze di polizia**, di cui all'articolo 24, comma 75, del DL n. 78/2009, la relazione tecnica precisa che l'onere concerne il pagamento dell'indennità onnicomprensiva al personale di polizia impiegato, congiuntamente con quello militare nei servizi di vigilanza, ove non sia riconosciuta l'indennità di ordine pubblico.

Per i profili di quantificazione, la relazione tecnica precisa che si tratta dell'impiego giornaliero di complessivi n. 265 operatori delle Forze di polizia, di cui n. 59 in sede e n. 206 fuori sede.

I parametri utilizzati per il calcolo complessivo sono:

- 17,25 euro, costo unitario giornaliero per i servizi in sede (compresi gli oneri sociali/ Inps e Irap);
- 30 euro, costo unitario giornaliero per i servizi fuori sede (compresi gli oneri sociali/Inps e Irap);

I costi giornalieri indicati sono pari all'indennità di ordine pubblico riconosciuta al personale di polizia operante in sede o fuori sede. Detta indennità costituisce, dall'avvio dell'Operazione strade sicure, il riferimento per il calcolo dell'indennità onnicomprensiva riconosciuta ai militari delle Forze armate della medesima operazione (in sede e fuori sede).

Il totale degli oneri, che coincide con l'autorizzazione di spesa pari a 1.100.000 euro sino al 31 dicembre 2015 è da intendersi quale limite massimo di spesa.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2015 l'impiego di personale delle Forze armate in attività di controllo del territorio in concorso con le Forze di polizia, autorizzando una spesa complessiva di euro 42.446.841 per il 2015 con copertura a valere sulle risorse disponibili del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime di reati di tipo mafioso³⁴.

Tale autorizzazione di spesa viene specificamente destinata per 41,3 milioni di euro (comprensivi delle spese di funzionamento) al personale militare³⁵ e per 1,1 milioni di euro al personale di polizia³⁶. Con riguardo particolare al personale militare, la norma

³⁴ Di cui all'art. 5, comma 1, del DL n. 79/2012.

³⁵ Di cui all'art. 24, comma 74 del DL n. 78/2009.

³⁶ Di cui all'art. 24, comma 75 del DL n. 78/2009.

prevede la possibilità di impiego di un contingente fino ad un massimo di 4.500 unità (nel testo: "ulteriore contingente di 4.500 unità"), laddove per quanto concerne il personale delle forze di polizia la relazione tecnica precisa che si tratta di 269 unità impiegabili.

In proposito si osserva che i dati e gli elementi forniti dalla relazione tecnica ai fini della quantificazione dell'onere appaiono sostanzialmente in linea con quelli utilizzati nella relazione tecnica relativa al DL n. 7/2015, riguardanti la proroga del piano d'impiego in esame fino al primo semestre del 2015.

Ciò premesso, si rileva una lieve differenza fra i dati riportati nel prospetto riepilogativo (maggiore spesa corrente riferita all'impiego del personale militare pari a 27,1 milioni di euro) e quelli contenuti nella relazione tecnica (maggiore onere pari a euro 26.926.468).

Si osserva infine che andrebbe valutata l'idoneità delle risorse poste a copertura degli oneri recati dalle norme in esame, tenuto conto che a fronte di spese di carattere obbligatorio (retribuzioni del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia) le norme prevedono l'utilizzo di una quota disponibile³⁷ del Fondo per la solidarietà alle vittime di mafia, ossia di un Fondo alimentato con proventi che non appaiono caratterizzati dal medesimo livello di stabilità e di certezza che caratterizza le predette spese.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riguardo al comma 2, si osserva che alla copertura degli oneri derivanti dalla proroga, sino al 31 dicembre 2015, dell'impiego del contingente di militari già impegnato nella "Operazione strade sicure", per un importo pari a 42.446.841 euro per il 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura (capitolo 2341 dello stato di previsione del Ministero dell'interno), ai sensi della procedura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 2012. Tale ultima disposizione prevede che le somme del predetto Fondo, rese disponibili al termine di ogni esercizio finanziario ed accertate, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo per il finanziamento delle esigenze indifferibili, di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009, per essere destinate alle esigenze dei Ministeri. In proposito, appare opportuno che il Governo assicuri che il Fondo in questione rechi le occorrenti disponibilità e che il suo utilizzo non comprometta gli interventi già programmati a legislazione vigente.

³⁷ Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del DL 79/2012.

Articolo 6 - Liquidità degli enti locali impegnati nel ripristino della legalità

Le norme dispongono quanto segue.

Comma 1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali, come definite ai sensi del decreto legislativo n. 231/2002, da parte degli enti locali, è attribuita un'anticipazione di liquidità, fino all'importo massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2015 agli enti locali commissariati³⁸.

Comma 2. L'anticipazione è concessa previa istanza degli enti interessati³⁹. Qualora le istanze superino il predetto importo di 40 milioni di euro, le anticipazioni di liquidità saranno concesse in misura proporzionale alle predette istanze.

Comma 3. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di trent'anni a decorrere dal 2019⁴⁰. Il tasso di interesse da applicare alle anticipazioni è determinato sulla base del rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione⁴¹.

Comma 4. È autorizzato l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui, per l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2015, della Sezione enti locali del Fondo per il pagamento dei debiti della PA⁴². Tali somme sono versate nel 2015 all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità di cui al presente articolo.

Si ricorda che il predetto Fondo è stato istituito per assicurare alle regioni e agli enti locali, con obbligo di restituzione, la liquidità necessaria ai pagamenti dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2012. Si ricorda inoltre che l'articolo 32 del DL 66/2014 ha disposto, per il 2014, un incremento di 6.000 milioni della dotazione del Fondo, al fine di far fronte ai pagamenti da parte delle regioni e degli enti locali dei debiti maturati alla data

³⁸ Il testo, che nel corso dell'esame presso il Senato è stato oggetto di modifiche riguardanti le modalità di individuazione degli enti locali commissariati, fa riferimento in particolare:

- agli enti locali che alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame risultano commissariati in conseguenza a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso;
- agli enti locali per i quali il periodo di commissariamento risulti scaduto da non più di diciotto mesi.

³⁹ L'istanza deve essere presentata, come stabilito a seguito di una modifica approvata dal Senato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del decreto-legge in esame. L'anticipazione è concessa con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia, da emanarsi entro i quindici giorni successivi.

⁴⁰ La restituzione è effettuata mediante versamento in appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

⁴¹ Il testo precisa che, in caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno e sono versate al predetto stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, per la parte capitale, al medesimo Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

⁴² Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti certi, liquidi ed esigibili (di cui all'articolo 1, comma 10, del DL 35/2013).

del 31 dicembre 2013. Un ulteriore incremento del medesimo Fondo viene stabilito con l'articolo 8 del provvedimento in esame.

Comma 5. La restituzione delle anticipazioni di liquidità, maggiorate degli interessi, è effettuata a decorrere dall'anno 2019 fino alla scadenza di ciascuna anticipazione e fino all'integrale rimborso della stessa⁴³.

Il testo sembrerebbe fare riferimento ad anticipazioni già erogate agli enti commissariati a valere sulla Sezione enti locali del Fondo prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge.

Comma 6. Gli oneri derivanti dai commi 3 e 5 sono pari a:

- 10.369.519 euro per l'anno 2016;
- 10.118.364 euro per il 2017;
- 9.859.510 euro per il 2018.

A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente per il triennio 2015-2017 (accantonamento relativo al Ministero dell'economia).

Comma 7. Gli enti locali che risultino commissariati⁴⁴ alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame sono autorizzati ad assumere, anche in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, fino ad un massimo di 3 unità di personale a tempo determinato. Ai relativi oneri si fa fronte nei limiti delle disponibilità di bilancio dei medesimi enti, attraverso la corrispondente riduzione di altre spese correnti⁴⁵.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

⁴³ Il testo prevede, per le anticipazioni di liquidità erogate a valere sulla Sezione enti locali del Fondo, una deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del DL 35/2013. Tale norma ha stabilito che, ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidità, la prima rata decorre dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del contratto.

⁴⁴ "Versino nella condizione di cui al comma 1".

⁴⁵ Il testo precisa che le assunzioni sono autorizzate ai sensi delle seguenti norme del D. Lgs. 267/2000 (TUEL):

- articolo 90, comma 1, relativo all'assunzione di collaboratori con contratto a tempo determinato negli uffici alle dirette dipendenze degli organi di direzione politica;
- articolo 108, relativo alla nomina, nei comuni con più di 15.000 abitanti e nelle province, di un direttore generale al di fuori della dotazione organica;
- articolo 110, relativo agli incarichi a contratto per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione.

Agli enti interessati non si applica, nel periodo di scioglimento degli organi consiliari e per i cinque anni successivi, l'articolo 41, comma 2, del DL 66/2014 (che vieta le assunzioni di personale alle amministrazioni pubbliche che registrano tempi di pagamento superiori a sessanta giorni).

(Milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Minori entrate extratributarie												
Comma 3 Minori interessi attivi		0,4	0,4	0,4								
Maggiori spese correnti						0,4	0,4	0,4		0,4	0,4	0,4
Comma 3												
Minori entrate extratributarie												
Comma 5 Minori interessi attivi		9,9	9,7	9,5								
Maggiori spese correnti						9,9	9,7	9,5		9,9	9,7	9,5
Comma 5												
Minori spese correnti												
Comma 6 Riduz. Tabella A		10,4	10,1	9,9		10,4	10,1	9,9		10,4	10,1	9,9

Poiché il prospetto riepilogativo presenta alcuni arrotondamenti, per il dettaglio degli importi si rinvia alla sottostante tabella contenuta nella relazione tecnica.

La relazione tecnica riferita al testo originario, precisa che i **commi 3 e 5** determinano i seguenti effetti finanziari (oggetto di copertura mediante l'utilizzo del Fondo speciale di parte corrente):

(Importi in euro)

	2016	2017	2018
Comma 3	428.000	415.825	403.520
Comma 5	9.941.519	9.702.539	9.455.990
TOTALE	10.369.519	10.118.364	9.859.510

Con riferimento al **comma 7**, la RT afferma che la norma non determina oneri, considerato che la deroga opera nei limiti delle disponibilità di bilancio degli enti interessati, attraverso la corrispondente riduzione di altre spese correnti.

Con riferimento alle **modifiche** introdotte dal **Senato** (ai commi 1 e 2)⁴⁶, la RT, riferita al **maxiemendamento** afferma che esse non comportano oneri, considerato che le risorse complessive restano determinate nell'importo di 40 milioni di euro.

⁴⁶ Si tratta, come segnalato in precedenza, di modifiche riguardanti, da una parte (comma 1), le modalità di individuazione degli enti locali commissariati che potranno accedere alle anticipazioni in esame, dall'altra (comma 2) i termini di presentazione delle istanze per l'accesso alle anticipazioni.

In merito ai profili di quantificazione andrebbero acquisiti i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo in esame. In particolare, al fine di chiarire il procedimento di calcolo adottato dalla relazione tecnica, sembrerebbe utile disporre, oltre che dei parametri utilizzati dalla stessa RT, di un confronto fra gli effetti già contabilizzati nei tendenziali⁴⁷ prima del presente decreto legge e gli effetti delle modifiche determinate dalle norme in esame.

Si ricorda che le principali variabili considerate ai fini della contabilizzazione degli effetti connessi all'utilizzo delle risorse del Fondo per i pagamenti dei debiti della PA sono le seguenti⁴⁸: comparti della PA interessati; natura delle somme da erogare (spese correnti o in conto capitale); misura degli interessi passivi (sostenuti dallo Stato per le nuove emissioni di debito), degli interessi attivi (incassati dallo Stato all'atto della restituzione dei ratei da parte degli enti locali) e degli interessi di mora (dovuti alle imprese in caso di ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali); effetti sulle entrate IVA derivanti dall'accelerazione dei pagamenti per i debiti di fornitura.

Si rileva, inoltre, che non appare evidente se gli effetti finanziari derivanti dall'utilizzo dell'anticipazione di 40 milioni di cui al comma 1 siano analoghi a quelli ipotizzati in relazione alla creazione del Fondo per il pagamento dei debiti della PA di cui all'articolo 1, comma 10, del DL 35/2013. Si ricorda che, rispetto a tale norma erano stati scontati effetti solo sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno ma non sull'indebitamento netto. Per determinare effetti analoghi le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 1 dovrebbero essere utilizzate esclusivamente per il pagamento di debiti commerciali di parte corrente oppure dovrebbero non rilevare ai fini del saldo finanziario che i comuni sono tenuti a conseguire. In proposito appaiono opportuni elementi di valutazione dal Governo.

Tale indicazione non è recata dal testo in esame, che fa riferimento al pagamento delle transazioni commerciali di cui al D. Lgs. 231/2002 (in base al quale le transazioni commerciali comportano "in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi").

Riguardo agli oneri per "minori interessi attivi" evidenziati dal prospetto riepilogativo e dalla relazione tecnica con riferimento al comma 5 (che - come detto - sembrerebbe fare riferimento ad anticipazioni già erogate agli enti commissariati a valere sulla Sezione enti locali del Fondo prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge), appare utile acquisire i sottostanti elementi di quantificazione.

Non risultano, altresì, evidenti i motivi sulla base dei quali non sono stati previsti effetti finanziari nel 2015 dal momento che il differimento dei rimborsi rispetto a quanto ipoteticamente scontato nei tendenziali, opera anche in tale anno.

⁴⁷ Si fa riferimento, in particolare, agli effetti già contabilizzati in base alla disciplina previgente (DL 35/2013; DL 102/2013; DL 66/2014) e sulla base dell'andamento effettivo dei pagamenti realizzati prima del DL 78/2015 in esame.

⁴⁸ V. le relazioni tecniche riferite al DL 35/2013 al DL 102/2013 e al DL 66/2014.

Appare altresì opportuno acquisire dati circa l'entità complessiva e la tipologia delle somme iscritte nel conto dei residui nella sezione enti locali del Fondo per i pagamenti dei debiti della PA, anche al fine di valutarne l'effettiva spendibilità ed escludere l'eventuale sussistenza di obbligazioni vincolanti che impediscano l'utilizzo delle somme per le nuove finalità previste dal testo.

L'acquisizione di tali elementi risulta opportuna anche in considerazione degli ulteriori utilizzi previsti dal decreto legge in esame (testo iniziale) per le somme iscritte nel conto dei residui nella sezione enti locali del Fondo. Si fa riferimento al successivo articolo 8, che prevede tali utilizzi:

- al comma 1, nella misura di 108 milioni di euro per il 2015;
- al comma 6, nella misura di 200 milioni di euro per il 2015;
- al comma 11, nella misura di 530 milioni di euro per il 2015.

Il medesimo comma 6, inoltre, prevede l'utilizzo di una quota delle somme disponibili sul conto di tesoreria⁴⁹ provenienti dalla sezione degli enti locali del Fondo, nel limite di 650 milioni di euro, per pagamenti - da parte degli enti locali - dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2014.

Con riferimento al comma 7 (assunzioni da parte degli enti locali, in deroga alle limitazioni previste dalla legislazione vigente), andrebbe valutato se la compensazione indicata dal testo (corrispondente riduzione di altre spese correnti) possa effettivamente garantire l'invarianza finanziaria. A tal fine, infatti, le voci di spesa corrente oggetto di riduzione dovrebbero avere le stesse caratteristiche del nuovo onere, soprattutto in termini di proiezione temporale.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che il comma 6 prevede che agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, pari a 10.369.519 euro per l'anno 2016, a 10.118.364 euro per l'anno 2017 e a 9.859.510 euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2015-2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

In proposito, si rileva che l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze di cui si prevede l'utilizzo per un ammontare pari a 10.369.519 euro per l'anno 2016, a 10.118.364 euro per l'anno 2017 e a 9.859.510 euro per l'anno 2018, ai fini della copertura degli oneri derivanti dalla restituzione dell'anticipazione concessa agli enti locali impegnati in ripristino di legalità, reca le necessarie disponibilità.

⁴⁹ L'articolo 1, comma 11, del DL 35/2013 ha disposto il trasferimento delle disponibilità della sezione enti locali del Fondo per i pagamenti della PA su un conto corrente acceso presso la tesoreria centrale dello Stato intestato al Ministero dell'economia, su cui la Cassa depositi e prestiti SpA è autorizzata ad effettuare operazioni di prelievo e versamento per rendere immediatamente operativa la predetta sezione del Fondo.

Articolo 7, commi 1 - 3 e 5 - Rinegoziazione dei mutui e riparto di riduzione di risorse degli enti locali

Le norme modificate dal Senato, dispongono quanto segue:

- gli enti locali possono realizzare le operazioni di rinegoziazione dei mutui, di cui all'articolo 1, commi 430⁵⁰ e 537⁵¹ della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche nel corso dell'esercizio provvisorio⁵², fermo restando l'obbligo per i citati enti di effettuare le relative iscrizioni nei bilanci di previsione (comma 1);
- per l'anno 2015, gli enti territoriali possono utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione dei mutui e di riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione (comma 2);
- l'incremento da 3 a 4 anni del periodo previsto dall'art. 256, comma 1-ter, del TUEL per il riequilibrio a disposizione degli enti locali dissestati (comma 2-bis);
- per il 2015 e successivi esercizi, le riduzioni di cui all'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 95 del 2012 (si tratta delle riduzioni del Fondo sperimentale di riequilibrio e del Fondo perequativo) sono effettuate mediante l'applicazione della maggiore riduzione (rispetto al 2014), pari a 100 mln di euro per i Comuni e a 50 mln di euro per le Province, in proporzione alle riduzioni già effettuate per l'anno 2014 a carico di ciascun comune e di ciascuna provincia, fermo restando l'effetto già generato fino al 2014 dai commi 6 e 7 del citato articolo 16. La maggiore riduzione richiesta non può, in ogni caso, assumere un valore negativo (comma 3);
- novella l'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, relativo alla destinazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato del 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, stabilendo che per gli enti territoriali la predetta quota del 10 per cento è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota è destinata esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, alla riduzione del debito⁵³ (comma 5).

⁵⁰ Il citato comma prevede che le province e le città metropolitane possono rinegoziare le rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2015 dei mutui che non siano stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze, con conseguente rimodulazione del relativo piano di ammortamento. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma restano a carico dell'ente richiedente.

⁵¹ Il citato comma consente ai comuni, province, città metropolitane, comunità montane ed isolate ed unioni di comuni, di rinegoziare mutui già rinegoziati per una durata massima di 30 anni dalla data di perfezionamento della nuova rinegoziazione. Alla disposizione sono stati ascritti effetti sul solo SNF pari a 4 milioni nel 2015 e 4,8 negli anni 2016 e 2017, in conseguenza, come affermato dalla RT, della riduzione della rata corrisposta dagli enti locali per i mutui concessi dal MEF

⁵² Di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

⁵³ Secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** riferita al testo originario afferma che i commi 1 e 2, concernenti le operazioni di rinegoziazione dei mutui, non determinano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in quanto restano fermi i vigenti vincoli del patto di stabilità interno. Con riferimento al comma 3, concernente le misure in tema di riparto di riduzioni già previste a legislazione vigente, la RT afferma che la disposizione non ha effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto gli importi complessivi delle riduzioni rimangono invariati.

Con riferimento al comma 5, infine, la RT afferma che la disposizione non comporta un peggioramento dei saldi di finanza pubblica, in quanto i proventi da alienazione del patrimonio dei Comuni, per una quota del 10 per cento, sono comunque destinati all'estinzione anticipata dei mutui con conseguente riduzione del debito pubblico complessivo.

La **relazione tecnica**, riferita al maxiemendamento presentato al Senato, afferma che:

- la modifica al comma 2 (che ha incluso anche il riacquisto dei titoli obbligazionari emessi) non determina oneri in quanto l'utilizzo delle risorse deve avvenire comunque nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- il comma 2-bis non comporta oneri in quanto volto ad incrementare il periodo per il riequilibrio a disposizione degli enti locali dissestati il cui riequilibrio sia significativamente condizionato dall'esito delle riduzioni dei costi di servizio, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi o delle partecipate;
- la modifica al comma 5 (che ha sostituito il precedente riferimento ai Comuni con il riferimento agli enti territoriali) è neutrale in quanto il 10% dei proventi da alienazione è comunque destinato alla riduzione del debito degli enti interessati.

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento al comma 5, si rileva che la disposizione appare volta ad escludere gli Enti territoriali dall'obbligo di destinare il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione patrimonio immobiliare al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, prevedendo, in alternativa, che le medesime risorse siano destinate "prioritariamente" all'estinzione anticipata dei mutui e "per la restante parte" alla copertura di spese di investimento ovvero alla riduzione del debito. Tale previsione sembra ridurre l'importo effettivamente destinato a riduzione del debito complessivo, tenuto conto della possibilità di utilizzare parte delle risorse per spesa di investimento. Andrebbe confermato che non risulti in tal modo pregiudicato il conseguimento

degli obiettivi complessivi di riduzione del debito pubblico scontati nelle previsioni tendenziali.

Si evidenzia inoltre che la destinazione a spesa di intervento di risorse provenienti da alienazione d'immobili appare suscettibile di determinare un peggioramento dei saldi strutturali. In proposito appare utile un chiarimento.

Nulla da osservare con riferimento alle restanti disposizioni, stante il carattere prevalentemente ordinamentale delle stesse e alla luce di quanto precisato dalla relazione tecnica.

Articolo 7, comma 4 – Accertamento e riscossione TARES

Normativa vigente L'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997 stabilisce, tra l'altro, che l'eventuale affidamento a terzi dell'attività di accertamento e riscossione dei tributi da parte dei comuni debba essere eseguito in base alle specifiche procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali ed individua altresì i requisiti che i soggetti destinatari devono possedere per ottenere il predetto affidamento.

La legge di stabilità 2014 è intervenuta sulla disciplina della gestione dei rifiuti istituendo, a decorrere dal 2014, la TARI (Tassa Rifiuti) in luogo della TARES (Tassa per rifiuti e servizi). In particolare, al comma 691, ha stabilito che i comuni, in deroga all'art.52 del d.lgs. n. 446/1997, possono affidare l'attività di accertamento e riscossione della TARI e della TASI ai soggetti ai quali, per l'anno 2013, risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU (testo originario del c.691).

Il decreto legge n. 16/2014 ha sostituito il predetto comma 691 al fine di prevedere che l'affidamento del servizio di accertamento e riscossione sia consentito fino alla scadenza del contratto stipulato tra i comuni e i soggetti affidatari e di escludere dall'affidamento del servizio la TASI. In proposito, la relazione illustrativa aveva chiarito che la modifica era diretta ad evitare problemi di contrasto con la normativa europea concernente la libera concorrenza dovuti all'affidamento diretto dall'attività di riscossione di un nuovo tributo (TASI) senza procedere tramite gara.

A tutte le disposizioni sopra indicate non sono stati attribuiti effetti finanziari.

La norma estende alla TARES la facoltà per i Comuni di affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'attività di accertamento e riscossione del tributo ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2013, risultano assegnatari del servizio.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica riferita al testo originario, afferma che la disposizione non determina effetti negativi.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che alle precedenti analoghe disposizioni non sono stati attribuiti effetti finanziari.

Articolo 7, comma 6 – Piano di riequilibrio pluriennale

Normativa vigente L'art.1, c. 11 e 13 del DL n. 35/2013 ha consentito ai Comuni che, per mancanza di liquidità, non hanno potuto far fronte al pagamento di debiti per fornitura con scadenza entro il 31/12/2012 di chiedere alla Cassa depositi e prestiti SpA, un'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti. A tal fine si prevede il trasferimento delle disponibilità, da parte del MEF, alla Sezione su apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti SpA è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento per assicurare la liquidità dei pagamenti degli enti locali. L'anticipazione ai Comuni è restituita da questi ultimi in base ad un piano di ammortamento a rate costanti, comprensivo di interessi, con durata fino ad un massimo di 30 anni. Le rate restituite alla CDP, versate da quest'ultima annualmente all'entrata del bilancio dello Stato, sono erogate entro il 30 settembre di ciascun anno. In caso di mancato versamento della rata da parte dei Comuni, la somma viene trattenuta dal pagamento dell'IMU effettuato dai contribuenti in favore del Comune interessato (mediante F24 o mediante conto corrente postale).

In merito ai profili finanziari, si fa presente che alla disposizione che prevede il versamento da parte del MEF alla sezione della Tesoreria centrale sono stati ascritti effetti onerosi pari a 0,5 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014 (autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1 nel comma 12).

Il successivo comma 15 – nel testo precedente le modifiche apportate dalla norma in esame - stabilisce che i Comuni che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale⁵⁴ e che richiedono l'anticipazione di cui al comma 13 sono obbligati a modificare il piano di riequilibrio entro 60 giorni dalla concessione dell'anticipazione.

La norma interviene sull'art. 1, comma 15, del DL n. 35/2013 che disciplina la ridefinizione del piano di riequilibrio finanziario da parte dei Comuni che, dopo la delibera del piano, hanno anche chiesto un'anticipazione di liquidità alla Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 1, c.13, del DL n. 35/2013, per il pagamento di debiti di fornitura con scadenza fino al 31 dicembre 2012.

In particolare, la modifica sostituisce l'attuale obbligo di ridefinire il piano entro 6 mesi dalla concessione dell'anticipazione di liquidità con la previsione di una modifica al piano da adottare entro il termine del 31 dicembre 2014.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica, riferita al testo originario, afferma che la modifica del termine per la ridefinizione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale non determina effetti negativi.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

⁵⁴ Di cui all'articolo 243-bis del d.lgs. n. 267/2000.

Articolo 7, comma 7 – Attività di riscossione dei tributi degli enti locali

Normativa vigente L'art. 10, c. 2-ter, del DL n. 35/2013 è intervenuto sulla disciplina dell'attività di riscossione e accertamento dei tributi degli enti locali disponendo la proroga al 30 giugno 2015 del termine, già oggetto di precedenti differimenti, previsto per:

- la cessazione delle predette attività da parte dei soggetti già affidatari (art.7. c.2, lett. *gg-ter*) del DL n. 70/2011);
- la possibilità, per gli stessi soggetti, di svolgere l'attività di riscossione soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica (art.3, c.124,25 e 25-bis, del DL n. 203/2005).

La norma differisce dal 30 giugno 2015 al 31 dicembre 2015 il termine a decorrere dal quale le società del gruppo Equitalia possono svolgere l'attività di riscossione soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La **relazione tecnica**, riferita al testo originario, afferma che alla modifica non si ascrivono effetti in termini di variazione di gettito.

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni tenuto conto che la proroga del termine è fissata entro l'anno 2015 e che alle precedenti disposizioni di proroga non erano stati ascritti effetti finanziari.

Articolo 7, comma 8 – Scioglimento aziende speciali

Normativa vigente L'art. 1, c. 568-bis, della legge di stabilità 2014 (modificato da ultimo dal comma 616 della legge di stabilità 2015) prevede l'applicazione di agevolazioni fiscali in favore delle società controllate direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni locali che procedono allo scioglimento o all'alienazione entro i termini indicati dalla norma. In particolare, sono previste l'esenzione dalle imposte sui redditi e dall'IRAP e l'applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa. Inoltre, è disposta l'ammissione alle procedure di mobilità per il personale dipendente delle società controllate.

Alla disposizione, e alle successive modifiche intervenute, non sono stati ascritti effetti finanziari.

La norma estende l'ambito di applicazione dei benefici fiscali previsti dal sopra richiamato comma 568-bis, includendo tra i beneficiari anche i consorzi utilizzati dagli enti locali per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La **relazione tecnica** riferita al testo originario, afferma che la disposizione non determina effetti negativi. Infatti, spiega la RT, alla disposizione originaria erano stati ascritti effetti configurabili come rinuncia a maggior gettito, sia per il numero esiguo delle fattispecie, sia in considerazione del fatto che la norma stessa prevede un arco di tempo limitato per porre in essere l'operazione di scioglimento della società controllata. Pertanto, secondo la RT, il comma in esame, estendendo i benefici fiscali ad altre fattispecie giuridiche di organismi partecipati, quali i consorzi, non comporta analogamente alcuna diminuzione di gettito fiscale.

***In merito ai profili di quantificazione**, tenuto conto che la RT non ascrive alle disposizioni effetti di minore entrata in quanto valuta gli stessi come una rinuncia al maggior gettito, appare opportuna una conferma in merito ai criteri adottati per la stima degli andamenti tendenziali delle entrate e precisando in particolare, se tali andamenti includano le previsioni di gettito relative allo scioglimento dei consorzi interessati dalle modifiche introdotte.*

Articolo 7, comma 8-bis – Obbligo di alienazioni di partecipazioni

Normativa vigente Il comma 569 della legge n. 147/2013 proroga di 12 mesi il termine⁵⁵ per l'alienazione delle partecipazioni di amministrazioni pubbliche in società che svolgano attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle loro finalità istituzionali. Decorso tale termine, la partecipazione non alienata cessa ad ogni effetto e, nei dodici mesi successivi, il valore della quota deve essere liquidato dalla società al socio pubblico.

Alla disposizione originaria e alle successive norma di proroga non sono stati attribuiti effetti finanziari.

La norma, introducendo il comma 569-bis alla legge di stabilità 2014, reca una norma interpretativa diretta ad individuare la tipologia di enti cui non si applicano le disposizioni contenute nel comma 569.

Si tratta degli enti che, ai sensi dell'art. 1, c. 611 e 612, della legge di stabilità 2015 hanno mantenuto la propria partecipazione in società ed altri organismi aventi per oggetto finalità istituzionali, anche solo limitatamente ad alcune attività o rami d'impresa.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La **relazione tecnica riferita al maxiemendamento**, afferma che la disposizione fornisce un'interpretazione autentica al comma 569 della legge di stabilità 2014 e che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri trattandosi, peraltro, di norma interpretativa.

⁵⁵ Previsto dall'art. 3, comma 29, della legge n. 244/2007.

In merito ai profili di quantificazione, pur segnalando che la disposizione limita l'ambito applicativo del comma 569, non si hanno osservazioni da formulare in considerazione del fatto che alla norma originaria e alle successive norme di proroga non sono stati ascritti effetti finanziari.

Articolo 7, comma 9 – Componenti di costo della TARI

Normativa vigente L'art. 1, c. 639, della legge di stabilità 2014 istituisce la Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Nei commi successivi è prevista la disciplina applicativa e i criteri per la determinazione della suddetta tassa. In particolare, il comma 654 stabilisce che con il gettito della TARI deve in ogni caso essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

La norma, inserendo il comma 654-*bis* alla legge n. 147/2013, dispone che tra i componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla TIA e alla TARES.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica riferita al testo iniziale, afferma che la disposizione non comporta oneri in quanto finalizzata a specificare che tra le componenti di costo della TARI, da considerare ai fini della determinazione della tariffa, sono compresi anche gli eventuali crediti inesigibili riguardanti la tariffa igiene ambientale, la tariffa integrata ambientale e il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

In merito ai profili di quantificazione andrebbe confermata la compensatività di effetti delle disposizioni anche ai fini dell'*indebitamento netto*; ciò con particolare riguardo all'*individuazione degli esercizi ai quali vanno imputati, in termini di contabilità economica, i crediti risultati inesigibili, rispetto agli esercizi di riferimento della riscossione ordinaria dei tributi in questione.*

Articolo 7, comma 9-ter – Classificazione rifiuti ecotossici

La norma, introdotta nel corso dell'esame presso il Senato, dispone che, nelle more dell'adozione, da parte della Commissione europea, di specifici criteri per l'attribuzione ai rifiuti della caratteristica HP 14 "ecotossico", tale caratteristica viene attribuita secondo le modalità dell'Accordo ADR per al classe 9- M6 e M7

La **relazione tecnica** nulla aggiunge al contenuto della norma.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe acquisita conferma circa la compatibilità delle disposizioni con la normativa europea, al fine di escludere eventuali procedure di infrazione, suscettibili di determinare nuovi oneri.

Articolo 7 comma 9-quater – Completamento di opere per Expo Milano 2015

Le norme, introdotte dal Senato, autorizzano il comune di Milano ad utilizzare l'importo complessivo dei contributi ministeriali assegnati, comprese le economie di gara, per far fronte a particolari esigenze imprevedute ed alle variazioni venutesi a manifestare nell'ambito dell'esecuzione delle opere connesse ad Expo Milano 2015.

Si ricorda che per tali opere l'articolo 5, comma 1, del DL 43/2013 (Piombino, emergenze ambientali, terremoto del maggio 2012, Abruzzo, Expo 2015) ha disposto l'istituzione di un Commissario unico delegato del Governo, che è stato nominato con il DPCM 6 maggio 2013. Quest'ultimo DPCM ha inoltre ridefinito - nell'allegato 1 - le opere essenziali e quelle di connessione con l'Expo 2015, fissando in 2.129,1 milioni di euro l'onere per investimenti per il complesso delle opere infrastrutturali essenziali per Expo 2015.

Il medesimo articolo 5, comma 1, ha inoltre esteso⁵⁶ l'ambito di applicabilità, da parte di Expo 2015 SpA, degli utilizzi delle economie di gara, precedentemente limitati alla fase di stretta realizzazione delle opere. Gli utilizzi delle economie sono stati consentiti anche a quanto strettamente necessario per la gestione dell'evento, purché la Società attesti previamente la conclusione del piano delle opere e fermo restando il tetto complessivo di spesa. Riguardo a tale norma (utilizzo delle economie di gara) la relazione tecnica aveva escluso effetti onerosi.

La norma, inoltre, assegna integralmente e indistintamente all'opera "Collegamento SS 11 – SS 233" (Zara-Expo), di cui al citato DPCM, le somme che il DL 145/2013 aveva assegnato al lotto 1-B della medesima opera⁵⁷.

Si ricorda che con l'articolo 13, commi 1 e 2, del DL 145/2013 (Expo 2015, lavori pubblici, trasporto aereo) erano state revocate alcune assegnazioni finanziarie deliberate dal CIPE nel 2006 e nel 2010, destinando le relative disponibilità ad Expo 2015, ad opere ferroviarie per Malpensa e alla metropolitana di Milano. Nell'ambito del primo gruppo di opere (Expo 2015), i commi 1 e 2 avevano inserito anche alcuni interventi di connessione, fra i quali il collegamento S.S. 11 - S.S. 233, lotto 1-B. A tale intervento erano state appositamente destinate la somma di 17,2 milioni di euro e la somma di 42,8 milioni di euro per l'anno 2013 (quest'ultima in precedenza assegnata dal CIPE alla linea M4 della metropolitana di Milano).

⁵⁶ Attraverso una modifica dell'articolo 1, comma 216, della legge 228/2012.

⁵⁷ A tale assegnazione aveva provveduto il successivo decreto del Ministero dell'economia 27 giugno 2014 (n. 46385 – Dipartimento della RGS), che ha appositamente modificato lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Si ricorda inoltre che l'allegato 1 al DL 43/2013 – in precedenza richiamato – aveva fissato in 105 milioni di euro l'onere per investimenti per il complesso dell'opera di collegamento S.S. 11 - S.S. 233.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive effetti finanziari alle norme.

La **relazione tecnica** afferma che le norme sono volte ad autorizzare il comune di Milano all'utilizzo dei finanziamenti già previsti a legislazione vigente (DPCM 6 maggio 2013, DL 145/2013, decreto del Ministro dell'economia 27 giugno 2014 per la realizzazione dell'intera arteria stradale cd "Zara- Expo" di collegamento al sito espositivo Expo 2015, suddivisa, per mere ragioni tecniche, in due lotti funzionali). Le norme consentono quindi la gestione congiunta dei finanziamenti assegnati all'infrastruttura nel suo complesso e, di conseguenza, la rapida realizzazione dell'opera senza ulteriori necessità di finanziamento, nonché una più efficiente e razionale gestione dei flussi finanziari tra Stato e comune di Milano.

Le norme non comportano effetti finanziari negativi, riguardando le modalità di utilizzo di risorse già previste a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, andrebbero acquisiti elementi volti a suffragare la compatibilità degli utilizzi disposti dal testo, con particolare riferimento ai contributi ministeriali ed alle economie di gara, rispetto alle previsioni iscritte nei tendenziali di cassa. Ciò al fine di escludere che la nuova dinamica dei pagamenti possa comportare effetti di accelerazione della spesa rispetto a quanto scontato negli andamenti tendenziali.

Articolo 7, comma 9-quinquies – Trasferimento di funzioni da province e città metropolitane alle regioni

La norma obbliga le regioni - che, ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge n. 56 del 2014, non abbiano provveduto nel termine ivi indicato ovvero non provvedano entro il 31 ottobre 2015, a dare attuazione all'accordo sancito tra Stato e Regioni in sede di Conferenza unificata l'11 settembre 2014 - a versare, entro il 30 novembre per l'anno 2015 ed entro il 30 aprile per gli anni successivi, a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio, le somme corrispondenti alle spese sostenute dalle medesime per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, come quantificate, su base annuale, con decreto ministeriale, da emanare entro la data del 31 ottobre 2015. Il versamento da parte delle regioni non è più dovuto dalla data di effettivo esercizio della funzione da parte dell'ente individuato dalla legge regionale.

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che la disposizione mira a regolare i rapporti finanziari tra le regioni e le province e le città metropolitane in caso di mancata emanazione delle leggi regionali di riordino delle funzioni disposto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 e, pertanto, non determina oneri sui saldi di finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 7, comma 9-sexies – Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato

Normativa vigente. L'articolo 1, commi da 118 a 124, della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) prevede la concessione di sgravi contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato. In particolare, il comma 122 dispone che al finanziamento degli incentivi, si provveda, quanto a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e a 500 milioni di euro per l'anno 2018, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della L. 183/1987, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, che, dal sistema di monitoraggio RGS risultano non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014.

La norma novella il comma 122 dell'articolo 1 della Legge di stabilità 2015, prevedendo che la riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione ex L. 183/1987 comprenda quelle non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2015.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma, introdotta durante l'esame al Senato, effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica, riferita al maxiemendamento,** afferma che alla disposizione in esame non si ascrivono effetti finanziari, dato il loro carattere meramente ordinamentale.

In merito ai profili di quantificazione, appare opportuna una conferma riguardo all'idoneità delle modifiche introdotte a garantire la copertura con le risorse derivanti dalla riprogrammazione delle somme del Fondo di rotazione, delle esigenze di cui al comma 122 della legge di stabilità 2015.

Articolo 7, commi 9-septies-9-quinquiesdecies – Fondo integrativo delle aziende private del gas

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato, dispongono la soppressione, con effetto dal 1° dicembre 2015, del fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti a favore del personale.

dipendente dalle aziende private del gas (Fondo gas)⁵⁸. Dal 1° dicembre 2015 è istituita presso l'INPS la Gestione ad esaurimento del soppresso Fondo Gas, che subentra nei rapporti attivi e passivi già in capo al soppresso Fondo Gas. Il patrimonio della gestione è integrato secondo quanto previsto con la norma di copertura degli oneri, di cui al successivo comma 9-*decies*, e mediante la riserva di legge accertata alla data del 30 novembre 2015. Gli oneri riguardanti i trattamenti pensionistici integrativi in essere alla data del 30 novembre 2015 e le pensioni ai superstiti da essi derivanti sono a carico della predetta Gestione ad esaurimento (commi 9-*septies* e 9-*novies*).

Per la copertura degli oneri relativi ai trattamenti pensionistici integrativi in essere all'atto della soppressione del Fondo è istituito un contributo straordinario pari a 351.646 euro per il 2015, 4.219.748 euro per il 2016, 3.814.309 euro per il 2017, 3.037.071 euro per il 2018, 1.831.941 euro per il 2019 e 110.145 euro per il 2020 a carico dei datori di lavoro. Con decreto interministeriale sono stabiliti i criteri con cui ripartire tra i medesimi datori di lavoro gli oneri relativi al contributo straordinario, nonché i tempi e le modalità di corresponsione degli stessi all'INPS (comma 9-*decies*).

A favore degli iscritti in servizio o in prosecuzione volontaria della contribuzione che, alla data del 30 novembre 2015, non maturano il diritto al trattamento pensionistico integrativo da parte del soppresso Fondo Gas, a carico dei datori di lavoro è calcolato un importo dell'1% per ogni anno di iscrizione al Fondo Gas, eventualmente rapportato alla frazione d'anno, moltiplicato per l'imponibile Fondo Gas per l'anno 2014. Tale importo può essere lasciato presso il datore di lavoro o destinato a previdenza complementare. In quest'ultimo caso, ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, è considerata utile la data di iscrizione al Fondo Gas.

Gli importi sono destinati come di seguito:

- all'adesione al Fondo di previdenza complementare di riferimento del settore o ad altro fondo contrattualmente previsto. In tale ipotesi, i datori di lavoro versano al fondo di riferimento del settore o ad altro fondo il suddetto importo in 240 quote mensili di uguale misura, che vengono accreditate nelle posizioni individuali degli iscritti. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'importo residuo sarà conferito al fondo di previdenza complementare in un'unica soluzione. Tale conferimento, in caso di cessazione del rapporto di lavoro con passaggio dei lavoratori a seguito di gara, è a carico dell'azienda cedente. In caso di cessione parziale o totale dell'azienda, di sua trasformazione, di altre operazioni sulla struttura dell'assetto societario che comunque comportino la prosecuzione del rapporto di lavoro e nel caso di passaggio diretto nell'ambito dello stesso gruppo, l'importo residuo è versato al fondo di previdenza complementare dell'azienda

⁵⁸ Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo gas - che fa parte dei fondi speciali di previdenza (gestiti dall'INPS) i quali sostituiscono o integrano l'AGO - i dipendenti delle aziende private del gas che producono e/o distribuiscono gas alla cittadinanza per usi civili, aventi la qualifica di operaio ed impiegato. La contribuzione integrativa GAS, versata contestualmente alla contribuzione AGO, è a totale carico delle aziende. Non è prevista la contribuzione figurativa. *Fonte: Sito INPS.*

subentrante con le modalità previste alla presente lettera. Sugli importi si applica un contributo di solidarietà a carico del datore di lavoro nella misura del 10 per cento⁵⁹;

- a un fondo di previdenza complementare in caso di adesione non espressa entro sei mesi dall'entrata in vigore della provvedimento in esame. In tale ipotesi i datori di lavoro accantonano l'importo calcolato con le stesse modalità previste alla lettera a) e lo erogano al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Gli importi accantonati sono rivalutati secondo le modalità previste al successivo punto 7. Nel caso in cui il lavoratore medesimo aderisca al fondo di previdenza complementare in data successiva alla chiusura del Fondo Gas vengono liquidate le somme da lui maturate fino a quel momento secondo le modalità previste al punto a), comunque all'atto di risoluzione del rapporto di lavoro; dal mese successivo a detta adesione il datore di lavoro versa la quota rimanente nella posizione individuale del fondo di previdenza complementare indicato come previsto al punto a) (punti 5 e 6).

Al compimento del quinto, decimo e quindicesimo anno dall'inizio della rateizzazione, gli importi residui non ancora conferiti al fondo o accantonati presso le aziende saranno maggiorati nella misura del 10%, a titolo forfetario di interessi e rivalutazioni. Nel solo caso di cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento durante i primi cinque anni di rateizzazione, l'importo residuo sarà rivalutato nella misura del 30%. Alle predette rivalutazioni si applica il trattamento fiscale previsto per le rivalutazioni del trattamento di fine rapporto (commi 9-*undecies*-9-*terdecies*).

Dall'attuazione dei commi da 9-*septies* a 9-*terdecies*, tenuto conto del contributo straordinario di cui al comma 9-*decies*, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora dal monitoraggio si verifici l'insufficienza del predetto contributo straordinario per la copertura dei relativi oneri, si provvede, con decreto direttoriale, alla rideterminazione dell'entità del contributo straordinario, nonché dei criteri di ripartizione dello stesso tra i datori di lavoro e dei tempi e delle modalità di corresponsione del contributo straordinario all'INPS (commi 9-*quaterdecies*-9-*quinguesdecies*).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme, introdotte durante l'esame al Senato, effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica allegata al maxiemendamento** afferma che è stato previsto un contributo straordinario, quantificato dall'INPS in € 13.364.860, che i datori di lavoro dovranno sostenere per la copertura degli oneri derivanti dalla soppressione del Fondo previdenziale in esame. L'articolazione temporale del predetto onere in capo ai datori di lavoro (i quali hanno formalmente confermato

⁵⁹ Di cui all'articolo 16, comma 1, del D. Lgs. 252/2005. Tale norma dispone tra l'altro che, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare sia applicato il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 per cento.

la disponibilità a sostenere integralmente gli oneri sopra quantificati nel corso dei confronti in sede istituzionale) sarà così ripartita: 351.646 euro per il 2015, 4.219.748 euro per il 2016, 3.814.309 euro per il 2017, 3.037.071 euro per il 2018, 1.831.941 euro per il 2019 e 110.145 euro per il 2020. In proposito, la nota del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato allegata alla RT chiarisce che la diversa modulazione negli anni del contributo straordinario⁶⁰ - fermi restando sia l'impatto complessivo sia la definizione mediante decreto ministeriale dei criteri con cui ripartire tra i datori di lavoro gli oneri relativi a tale contributo straordinario, i tempi e le modalità di corresponsione degli stessi all'INPS – deriva dall'opportunità di tener conto dell'operatività della soppressione del Fondo Gas solo dal dicembre 2015 e, pertanto, del venir meno per l'esercizio in corso dell'esigenza di una dimensione del predetto contributo straordinario ai fini della garanzia per gli equilibri di finanza pubblica.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per lo Stato anche alla luce dell'apposita clausola di salvaguardia.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che le disposizioni in esame sopprimono il cosiddetto Fondo gas, prevedendo l'istituzione di una Gestione ad esaurimento presso l'INPS, che subentra nei relativi rapporti attivi e passivi del Fondo soppresso. Ciò premesso, si rileva preliminarmente che la RT non fornisce una proiezione pluriennale delle spese poste a carico dell'INPS per effetto della soppressione del Fondo gas, né l'indicazione delle entrate contributive che presumibilmente verranno meno in quanto destinate al nuovo fondo di previdenza complementare. La previsione del contributo integrativo a carico dei datori di lavoro appare finalizzata a garantire la sostenibilità dell'erogazione, da parte dell'INPS, dei trattamenti pensionistici già maturati. Peraltro non sono fornite indicazioni circa i parametri sottostanti la determinazione del contributo e la proiezione temporale dello stesso, che risulta comunque limitata al 2020.

Ciò premesso, pur rilevando che la norma è assistita da clausola di salvaguardia, appare opportuno acquisire elementi in ordine ai profili evidenziati, con particolare riguardo alla congruità, dal punto di vista quantitativo e dell'articolazione temporale, del contributo aggiuntivo a carico delle imprese - volto ad integrare il patrimonio della gestione cui concorre anche la riserva di legge del Fondo gas accertata alla data del 30 novembre 2015 – rispetto agli oneri connessi alla gestione del Fondo ad esaurimento.

⁶⁰ Nella precedente versione della norma il contributo straordinario prevedeva la seguente modulazione temporale: 4.219.748 euro per il 2015, 3.814.309 euro per il 2016, 3.037.071 euro per il 2017, 1.831.941 euro per il 2018 e 461.791 euro per il 2019.

Articolo 7, comma 9-sexiesdecies – Contributo a Campione d'Italia

La norma prevede un contributo pari a 8 milioni di euro per l'anno 2015 in favore di Campione d'Italia.

A tal fine si utilizzano le risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 8 del provvedimento in esame che non risultano richieste dalle Regioni.

Le somme erogate non rilevano ai fini del Patto di stabilità interno in quanto non sono considerate tra le entrate finali di cui all'art. 31, c. 3, della legge n. 183/2011.

Tale specificazione è volta ad escludere l'incremento delle capacità di spesa complessiva del comma interessato.

Ai relativi oneri, pari a 109.120 euro per l'anno 2016, a 106.152 euro per l'anno 2017 e a 103.143 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(Milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Minori entrate extratributarie												
Minori interessi attivi		0,1	0,1	0,1								
Maggiori spese correnti												
Maggiori spese						0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1
Minori spese correnti												
Riduzione tabella A MEF		0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1

La **relazione tecnica** illustra il contenuto della disposizione.

In merito ai profili di quantificazione si rinvia alle considerazioni svolte con riferimento a norme analoghe contenute nel DL in esame. Ciò con particolare riguardo a :

- la compatibilità dei nuovi utilizzi previsti dalla norma rispetto agli effetti scontati con riguardo alla destinazione originaria delle somme;
- l'effettiva disponibilità delle risorse in ragione delle esigenze di pagamento dei debiti degli enti interessati;

- l'utilizzo nell'esercizio 2015 di somme di cui era previsto l'impiego negli anni 2013 e 2014 e relativi effetti sui saldi.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che il **comma 9-sexiesdecies** attribuisce, per l'anno 2015, un contributo di 8 milioni di euro al comune di Campione d'Italia, finanziato a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8, che non siano state richieste, come previsto dal citato comma 2 a pena di nullità, dalle regioni e dalle province autonome entro il termine del 30 giugno 2015. La disposizione prevede altresì che i suddetti importi non siano considerati tra le entrate finali ai fini del patto di stabilità interno. Alla copertura dei relativi oneri, pari a 109.120 euro per l'anno 2016, a 106.152 euro per l'anno 2017 e a 103.143 euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

In proposito si ritiene necessario che il Governo fornisca indicazioni in merito all'entità delle risorse, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8, che non sono state richieste dalle Regioni e dalle province autonome alla data del 30 giugno 2015 e che dovrebbero pertanto essere disponibili, nella misura di 8 milioni di euro per il 2015, per la finalità di cui alla disposizione in esame. In proposito, si ricorda che l'utilizzo delle suddette risorse, con finalità di copertura, è previsto anche da ulteriori disposizioni del provvedimento in esame introdotte nel corso dell'esame presso il Senato (articolo 8, commi 13-ter e 13-quater, per complessivi 110 milioni di euro per il 2015, articolo 8, comma 13-octies, per 200 milioni di euro per il 2015, articolo 8-bis, comma 2, per 120 milioni di euro per il 2015).

Con riferimento all'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, del quale è previsto l'utilizzo a copertura degli oneri derivanti da minori interessi attivi pari a 109.120 euro per l'anno 2016, a 106.152 euro per l'anno 2017 e a 103.143 euro a decorrere dall'anno 2018, si fa presente che lo stesso, seppur privo di un'apposita voce programmatica, reca le necessarie disponibilità, ciò anche alla luce delle ulteriori disposizioni del provvedimento in esame che analogamente prevedono la copertura dei rispettivi oneri a valere sul medesimo accantonamento.

Articolo 7, commi 9-septiesdecies e 9-duodevicies – Ricognizione delle aree demaniali marittime e proroga di concessioni demaniali marittime

Le norme, introdotte dal Senato, dispongono, in sintesi, che le Regioni operino una ricognizione delle rispettive fasce costiere, finalizzata anche ad una proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo. La proposta di delimitazione è inoltrata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Agenzia del demanio, che attivano i procedimenti previsti dagli articoli 32 e 35 del codice della navigazione (si tratta, rispettivamente, della delimitazione di zone del demanio marittimo e dell'esclusione di zone dal demanio stesso) (comma 9-septiesdecies).

Inoltre, le utilizzazioni delle aree di demanio marittimo per finalità diverse da quelle turistico-ricreative, di cantieristica navale, pesca e acquacoltura, in essere al 31 dicembre 2013, sono prorogate fino alla definizione del procedimento di cui al comma 9-*septiesdecies* e comunque, non oltre il 31 dicembre 2016 (comma 9-duodevicies).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento, ribadisce il contenuto delle norme.

Essa tuttavia - a differenza del testo normativo - non menziona esplicitamente, fra i settori esclusi dalla proroga, le concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative.

La relazione afferma, altresì, che la disposizione ha carattere ordinamentale e non è suscettibile di comportare l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto che le regioni possano operare la ricognizione delle fasce costiere nel quadro delle risorse date, relazione alle funzioni amministrative ad esse spettanti (art. 105 del d. lgs. n. 112/1998 e artt. 3 e 5 del d. lgs. n. 85/2010) e che non risultino scontate maggiori entrate derivanti dal rinnovo delle concessioni.*

Si rammenta che in occasione della conversione in legge del decreto-legge n. 194 del 2009 ("milleproroghe"), che recava un'analogha proroga (*cf.* art. 1, co. 18) - la quale peraltro era applicabile anche alle concessioni con finalità turistico-ricreative - nel corso della trattazione del provvedimento al Senato (5^a Commissione permanente – seduta del 20 gennaio 2010) ad una richiesta di chiarimento relativa all'eventuale iscrizione in bilancio per l'anno 2010 degli incrementi per concessioni in scadenza, ma oggetto di proroga - con una nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato depositata agli atti della 5^a Commissione (seduta del 27 gennaio 2010) – è stata data conferma di quanto affermato nella relazione tecnica del provvedimento, circa l'assenza di oneri derivanti dalla disposizione di proroga. Nella medesima nota fu, in particolare, evidenziato che la proroga non avrebbe esplicitato riflessi significativi per la finanza pubblica, atteso che la misura dei canoni è predeterminata in via normativa (art. 3 del DL n. 400/1993), per cui, almeno sotto tale profilo, il soggetto concessionario è, di fatto ininfluenza.

Analogha proroga fu successivamente disposta dal decreto-legge n. 216 del 2011 (anch'esso un "milleproroghe"), all'articolo 13-*bis*, inserito in sede di conversione: in tale circostanza la relazione tecnica (5^a Commissione permanente – seduta del 15 febbraio

2012) affermò che la disposizione non avrebbe determinato nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 7-bis – Assicurazione amministratori legali e rimborso spese legali

Normativa vigente: l'art. 86, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che i comuni, le province, le comunità montane, le unioni di comuni e i consorzi fra enti locali possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. L'art. 2, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000 qualifica come enti locali i seguenti enti: comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolate e unioni di comuni (comma 1). Le norme sugli enti locali del testo unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali (comma 2).

La norma, introdotta dal Senato, sostituisce l'articolo 86, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 (Testo unico degli enti locali). La nuova formulazione prevede che gli enti locali⁶¹ (come individuati dall'art. 2 del Testo unico), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possano assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri per la liquidazione degli onorari forensi ove non già pattuiti, stabiliti ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti: a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato; b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e atti giuridicamente rilevanti; c) assenza di dolo o colpa grave.

L'art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) prevede che i parametri per la liquidazione degli onorari forensi ove non già pattuiti, indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, ogni due anni, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti finanziari.

La **relazione tecnica** afferma che la previsione di assicurare gli amministratori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rende compatibile la relativa spesa con il rispetto degli equilibri di bilancio dell'ente. Sottolinea inoltre che il rimborso delle spese legali deve avvenire nel limite

⁶¹ Di cui all'art. 2 del testo unico.

massimo dei parametri stabiliti dall'art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012 per la liquidazione degli onorari forensi ove non già pattuiti.

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni riguardo alla possibilità – prevista dal testo – che gli enti locali assicurino i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato è già disciplinata a legislazione vigente. La portata innovativa della disposizione appare infatti limitata alla sola apposizione del vincolo di neutralità finanziaria (come confermato anche dalla relazione tecnica).

Riguardo all'ipotesi di rimborso delle spese legali, si osserva che anche tale possibilità viene sottoposta ad un vincolo di invarianza finanziaria. Pertanto non si formulano osservazioni, nel presupposto che il parametro indicato dal testo (liquidazione degli onorari forensi) risulti comunque sottoposto al predetto limite di compatibilità finanziaria.

Articolo 8, commi da 1 a 9 – Debiti pregressi della PA

Normativa vigente il d.lgs. n. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) individua, all'art.4, i termini per l'effettuazione dei pagamenti delle fatture prevedendo deroghe nel caso in cui il debitore sia una pubblica amministrazione fermo restando che il termine, in ogni caso, non può essere superiore a 60 giorni.

Il D.L. n. 35/2013 ha introdotto disposizioni finalizzate a favorire il pagamento dei debiti pregressi da parte dei soggetti appartenenti alla PA prevedendo, in linea generale, forme di anticipazioni di liquidità nonché deroghe al patto di stabilità interno. Per far fronte alle anticipazioni, l'art.1, c.10 ha istituito il "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" ripartito in tre Sezioni, relative rispettivamente, agli Enti locali, alle Regioni e province autonome e agli Enti del SSN. A ciascuna Sezione è stata assegnata una dotazione iniziale e, con successivi provvedimenti, sono state attribuite ulteriori risorse da utilizzare per il pagamento dei predetti debiti. Il D.L., inoltre, prevede anche una procedura attraverso la quale l'Ente che richiede l'anticipazione deve fornire l'indicazione dei debiti da pagare nonché concordare il piano di rientro dell'anticipazione medesima.

L'art. 1, c.11, del DL n. 35 ha previsto il trasferimento di somme della Sezione Enti locali alla Tesoreria, da versare in un apposito conto nel quale la Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento per finalità della Sezione medesima.

La dotazione del fondo è stata oggetto di numerosi interventi diretti ad incrementarla ovvero a disciplinarne l'utilizzo.

Le somme attribuite dal DL 35 e dai successivi provvedimenti sono state iscritte ai soli fini del saldo netto da finanziare e del fabbisogno.

Il sito del Ministero dell'economia⁶² riporta i dati aggiornati al 30 gennaio 2015 (indicati nella seguente tabella) dalla quale risulta:

⁶² http://www.mef.gov.it/focus/DebitiPA/sezione_pagamenti.html

- l'ammontare delle risorse e degli strumenti finanziari complessivamente messi a disposizione dallo Stato per il pagamento di debiti maturati al 31 dicembre 2013 è pari a 56,3 miliardi circa;
- l'ammontare delle risorse erogate agli enti della PA, pari a circa 48,8 miliardi;
- l'ammontare dei pagamenti effettuati ai creditori della PA, pari a 36,5 miliardi circa.

Nel sito, inoltre, si ricorda che la liquidità necessaria alle pubbliche amministrazioni per accelerare il pagamento dei debiti pregressi è stata assicurata dal Governo con diverse modalità:

- con risorse finanziarie, anticipate direttamente dal Tesoro ovvero attraverso la Cassa Depositi e Prestiti
- con la concessione di spazi di disponibilità finanziaria sul patto di stabilità interno;
- attraverso l'attribuzione di risorse ai concessionari per i rimborsi fiscali;
- attraverso la possibilità per i fornitori di compensare debiti e crediti;
- assistendo la cessione del credito dalle imprese agli intermediari finanziari con la garanzia dello Stato

(importi in milioni di euro)

Pagamento debiti delle Pubbliche Amministrazioni maturati entro il 31/12/2013 (situazione al 30/01/2015)			
Enti debitori	Risorse stanziare	Risorse erogate agli enti debitori	Pagamenti effettuati ai creditori
Stato (*)	7.000	7.000	5.753
Regioni e Province autonome	33.189	24.022	21.681
Province e Comuni	16.100	11.788	9.049
Importi totali	56.289	42.810	36.483
<i>Importi totali (in percentuale delle risorse stanziare)</i>		76%	65%

(*) Gli importi includono 6.500 milioni stanziati ed erogati per rimborsi fiscali non classificati secondo il tipo di ente debitore (pagati per circa 5.200 milioni).

Le norme intervengono sulle disposizioni in materia di pagamento dei debiti pregressi della PA di cui al decreto legge n. 35/2013.

Si esaminano, di seguito, distintamente le disposizioni che riguardano la Sezione Regione e province autonome (commi da 1 a 4 e comma 5) e la Sezione Enti locali (commi da 6 a 9).

Articolo 8, commi da 1 a 5 – Debiti pregressi delle Regioni e Province autonome

La norma, intervenendo sulle disposizioni in materia di pagamento dei debiti pregressi della PA di cui al decreto legge n. 35/2013, prevede una rimodulazione delle risorse del Fondo per la liquidità per i pagamenti dei debiti di cui al DL

35/2013, utilizzando a favore della Sezione regioni e province autonome somme disponibili nelle altre due Sezioni.

Le risorse sono destinate al pagamento di debiti delle Regioni e province autonome esistenti al 31 dicembre 2014 (comma 1).

In particolare, la norma afferma che tali risorse devono essere utilizzate per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari maturati alla data del 31 dicembre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva.

Le risorse, pari a 2.000 milioni per l'anno 2015, derivano da:

- somme non utilizzate precedentemente assegnate alla Sezione degli enti locali (residui rilevati pari a 108 milioni);
- somme non utilizzate precedentemente assegnate alla Sezione degli enti del SSN (residui rilevati per 1.892 milioni).

Viene inoltre prevista la possibilità di un incremento relativo ad eventuali ulteriori risorse, già assegnate alla Sezione degli enti del SSN, che potrebbero rimanere inutilizzate.

Rientrano nella procedura di assegnazione anche le risorse precedentemente attribuite alle Regioni ma non utilizzate in quanto (comma 2):

- le regioni non hanno compiuto gli adempimenti di cui all'art. 2, c.3, del DL n. 35/2013;
- il tavolo di cui all'art.2, c.4, del DL n. 35/2013 ha dato esito negativo alla verifica effettuata.

I commi 2, 3 e 4 recano inoltre disposizioni relative alle procedure di assegnazione a ciascuna regione e provincia autonoma della singola quota di anticipazione.

In particolare, è previsto che:

- le Regioni presentino al MEF una richiesta entro il 30 giugno 2015;
- il MEF adotti un decreto entro il 15 luglio 2015 con il quale attribuisce le risorse proporzionalmente alle richieste ricevute, fatta salva la possibilità per la Conferenza Stato-regioni di stabilire, entro il 10 luglio 2015, un diverso criterio di ripartizione;
- l'erogazione delle anticipazioni è subordinata all'esecuzione degli adempimenti a carico delle regioni di cui all'art. 2, c.3, e alla successiva verifica di cui all'art.2, c.4 del DL n. 35/2013;
- l'erogazione delle anticipazioni è subordinata altresì alla certificazione dell'avvenuto pagamento di almeno il 75% dei debiti da parte delle regioni con riferimento alle anticipazioni di liquidità ricevute precedentemente.

I pagamenti in conto residui effettuati nel 2015 relativi a forniture di beni e servizi e ai trasferimenti di parte corrente agli enti locali soggetti al patto di stabilità interno, effettuati con le anticipazioni di cui ai precedenti commi non rilevano ai fini dei saldi di cassa previsti dall'art. 1, c. 463, della legge di stabilità 2015 (comma 5).

Si tratta degli obiettivi individuati ai fini del contenimento dei saldi di finanza pubblica in base ai quali, tra l'altro, le RSO devono conseguire in sede di rendiconto 2015 un saldo non negativo (in termini di competenza e di cassa):

- tra entrate finali e spese finali;
- tra entrate correnti e spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti⁶³, escluso l'utilizzo del risultato di amministrazione di parte corrente, del fondo di cassa, il recupero del disavanzo di amministrazione e il rimborso anticipato dei prestiti. Nel 2015, per le regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione, l'equilibrio di parte corrente è dato dalla differenza tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento, con l'esclusione dei rimborsi anticipati.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La **relazione tecnica**, riferita al testo iniziale, afferma che le disposizioni non determinano oneri per la finanza pubblica, in quanto le risorse finalizzate a garantire il pagamento entro i termini previsti dall'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002 derivano dalle somme non erogate nelle precedenti istanze di cui ai decreti legge n. 35/2013 e n. 66/2014.

Articolo 8, commi da 4-bis a 4-quater – Anticipazioni di liquidità in favore del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria

Le norme prevedono che Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) possa presentare al Ministero dell'economia e delle finanze⁶⁴, un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidità, nel limite massimo di 20 milioni di euro, per l'anno 2015, finalizzata al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2014, derivanti dall'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA). Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzato, per l'anno 2015, l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui, per l'importo di 20 milioni di euro, della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali " del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (comma 4-bis).

All'erogazione della somma si provvede a seguito della presentazione da parte del Consiglio per la ricerca in agricoltura di un piano dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2014 e di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità maggiorata degli interessi, verificate da apposito tavolo tecnico. L'ente dovrà anche sottoscrivere un apposito contratto con il Ministero dell'economia e delle finanze nel quale sono definite le modalità di erogazione e di rimborso delle somme, comprensive

⁶³ Come definito dall'art. 40, c. 1, del d.lgs. n. 118/2011

⁶⁴ Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con certificazione del Commissario straordinario.

di interessi, in un periodo non superiore a trenta anni, prevedendo altresì, qualora l'ente non adempia nei termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico dell'ente è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione (comma 4-ter).

In caso di mancato rimborso dell'anticipazione maggiorata degli Interessi, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere la relativa quota parte a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 e, in ogni caso, sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato all'ente, fino a concorrenza della rata dovuta. I proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare dell'ente sono prioritariamente destinati al rimborso dell'anticipazione (comma 4-quater).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La **relazione tecnica** afferma che dalle norme non derivano oneri in termini di minori rimborsi delle anticipazioni in quanto le condizioni concesse al Consiglio per la ricerca in agricoltura per l'accesso alla liquidità coincidono con quelle concesse agli enti locali a valere sulla predetta Sezione.

In merito ai profili di quantificazione si rileva che le somme stanziare dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 35/2013 rilevavano solo sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno, ma non sull'indebitamento netto. Ciò in quanto non erano derogati i vincoli fissati per le regioni dal patto di stabilità interno. Appare pertanto necessario chiarire attraverso quali meccanismi potrà essere garantito che le somme assegnate agli enti interessati per effetto delle norme in esame siano utilizzate assicurando la conformità tra gli effetti finanziari originariamente previsti e quelli derivanti dal nuovo utilizzo.

Le norme, infatti, non escludono espressamente la possibilità che si proceda al pagamento anche di debiti in conto capitale il cui pagamento rileva, ai fini dell'indebitamento netto, al momento del pagamento delle somme.

Articolo 8, commi da 6 a 9 – Debiti pregressi degli Enti locali

Le norme, intervenendo sulla disciplina relativa al pagamento dei debiti pregressi degli Enti locali, stabiliscono quanto di seguito indicato.

Al fine di garantire il rispetto dei termini di pagamento dei debiti da parte degli enti locali, il **comma 6** destina risorse per il pagamento di debiti esistenti al 31 dicembre 2014 degli Enti locali.

In particolare, la norma afferma che tali risorse devono essere utilizzate per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento

entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'art. 243-bis del TUEL (d.lgs. n.267/2000).

Le risorse, pari a **850 milioni** derivano da:

- somme disponibili sul conto di Tesoreria, provenienti dalla sezione Enti locali, e non più dovute (quota da utilizzare nel limite di **650 milioni**);
- risorse non utilizzate precedentemente assegnate alla sezione degli Enti locali (residui rilevati per **200 milioni**).

I commi 7, 8 e 9 recano inoltre disposizioni relative alle procedure di assegnazione e di restituzione delle anticipazioni a ciascun ente locale.

In particolare, è previsto che:

- il MEF adotti un decreto entro il 30 giugno 2015 con il quale stabilisce i criteri, i tempi e le modalità per la concessione e la restituzione delle somme da anticipare agli enti locali;
- l'erogazione delle anticipazioni è subordinata alla certificazione dell'avvenuto pagamento di almeno il 75% dei debiti da parte delle regioni con riferimento alle anticipazioni di liquidità ricevute precedentemente.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni non determinano oneri per la finanza pubblica, in quanto le risorse finalizzate a garantire il pagamento entro i termini previsti dall'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002 derivano dalle somme non erogate nelle precedenti istanze di cui ai decreti legge n. 35/2013 e n. 66/2014.

In merito ai profili di quantificazione appare opportuno, in linea generale, acquisire dati circa l'entità complessiva, la tipologia e l'effettiva disponibilità delle somme iscritte nel conto dei residui in ciascuna delle tre sezioni del Fondo per i pagamenti dei debiti della PA, al fine di valutarne la spendibilità ed escludere l'eventuale sussistenza di obbligazioni vincolanti che impediscano l'utilizzo delle somme per le nuove finalità previste dal testo.

L'acquisizione di tali elementi risulta opportuna anche in considerazione degli ulteriori utilizzi previsti dal decreto legge in esame (testo iniziale) per le somme iscritte nel conto dei residui nella sezione enti locali del Fondo (cfr articolo 6).

Si rileva inoltre, che come segnalato, i provvedimenti che hanno previsto i finanziamenti al Fondo sul pagamento dei debiti, hanno scontato effetti riferiti al SNF e a fabbisogno per gli esercizi 2013 e 2014.

La mancata iscrizione di effetti negativi nel prospetto allegato al provvedimento in esame appare spiegabile qualora le somme non utilizzate nei predetti esercizi siano state iscritte nei tendenziali riferiti all'esercizio in corso. Andrebbe quindi specificato in quale misura i tendenziali di spesa per il 2015 includano anche lo slittamento delle somme non utilizzate nei precedenti esercizi.

Tenuto conto inoltre che le risorse utilizzate hanno origine negli stanziamenti previsti per il Fondo per il pagamento dei debiti della PA (scontati ai soli fini del

SNF e del fabbisogno), in assenza di informazioni di dettaglio da parte della relazione tecnica, andrebbe chiarito se le somme erogate alle Regioni e alle Province autonome siano da queste utilizzate esclusivamente per il pagamento di spese correnti; ciò al fine di evitare un impatto in termini di indebitamento connesso a pagamenti di spese in conto capitale, la cui registrazione per competenza economica avviene generalmente in corrispondenza dell'erogazione effettiva delle somme.

Articolo 8, commi da 10 a 12 – Contributo ai Comuni

Normativa vigente L'art. 31 della legge n. 183/2011 (Patto di stabilità interno degli enti locali) stabilisce le modalità e i criteri in base ai quali i Comuni e le Province concorrono alla finanza pubblica mediante obiettivi riferiti al saldo finanziario. In particolare, il comma 3 definisce il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista⁶⁵.

Le norme attribuiscono ai Comuni un contributo di complessivi 530 milioni per l'anno 2015; le somme erogate non rilevano ai fini della determinazione del saldo finanziario di competenza mista di cui all'art. 31, c. 3, della legge n. 183/2011 (comma 10).

E' prevista l'emanazione di un decreto del MEF per la ripartizione tra i Comuni del predetto contributo complessivo che dovrà tenere conto, per una quota pari a 472,5 mln alla ripartizione del DM 6 novembre 2014 e la parte restante in base alla verifica del gettito standard ed effettivi dell'IMU e della TASI nonché della verifica del gettito 2014 recato dalle disposizioni in materia di IMU sui terreni agricoli di cui all'art. 1 del D.L. n. 4/2015.

In merito al profilo finanziario si dispone:

- per l'erogazione del contributo ai Comuni (quota capitale), si utilizzano le somme iscritte in conto residui nella Sezione enti locali del Fondo per il pagamento dei debiti pregressi istituito dall'art.1, c.10, del DL n. 35/2013 (comma 11);
- per la copertura degli interessi, pari a 5.671.000 per il 2016, a 5.509.686 per il 2017 e a 5.346.645 a decorrere dal 2018 si provvede con la riduzione del Fondo speciale di parte corrente della missione Fondi da ripartire del MEF (comma 12).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

⁶⁵ Tale saldo è rappresentato dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati di conto consuntivo. Nel saldo di rilievo gli stanziamenti di competenza del fondo crediti di dubbia esigibilità.

(Milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Minori entrate extratributarie												
Minori interessi attivi		5,7	5,5	5,3								
Maggiori spese correnti												
Maggiori spese						5,7	5,5	5,3		5,7	5,5	5,3

La **relazione tecnica** riferita al testo originario, afferma che il comma 10 reca oneri in termini di minori interessi attivi per lo Stato determinati dal venir meno della restituzione della quota interessi delle anticipazioni di liquidità, le cui risorse sono ora destinate a trasferimenti a fondo perduto.

Ai fini della quantificazione la RT afferma di aver utilizzato il tasso applicato alle predette anticipazioni, ossia sul rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione e fornisce quindi il valore ottenuto (5.671.000 per il 2016, a 5.509.686 per il 2017 e a 5.346.645 a decorrere dal 2018).

La **relazione tecnica** riferita alle modifiche introdotte dal Senato afferma che alle stesse (che hanno previsto i criteri da applicare per la ripartizione di una quota del contributo) non si ascrivono effetti e precisa che il riparto previsto è coerente con i criteri approvati dalla Conferenza Stato città e autonomie locali nella seduta del 16 luglio 2015.

In merito ai profili di quantificazione andrebbero acquisiti i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione degli oneri per minori interessi attivi derivanti dall'articolo in esame tenuto conto che la RT non illustra i calcoli effettuati limitandosi a chiarire, rispetto a quanto già indicato nella norma, che per la stima viene utilizzato il tasso di rendimento di mercato dei BTP quinquennali "in corso di emissione". In particolare, al fine di chiarire il procedimento di calcolo adottato, sembrerebbe utile disporre, oltre che dei parametri utilizzati dalla stessa RT, di un confronto fra gli effetti già contabilizzati nei tendenziali⁶⁶ prima del presente decreto legge e gli effetti delle modifiche determinate dalle norme in esame.

Si ricorda in proposito che il DL 35/2013 ai fini del computo dell'onere per interessi connesso alle anticipazioni di liquidità verso gli enti locali, osserva come parametro anch'essa il rendimento di mercato dal BTP a 5 anni ipotizzando tuttavia emissioni nel 2013 e nel 2014. Pertanto le entrate per interessi in questione dovrebbero essere state scontati nei tendenziali sulla base dei rendimenti registrati al mercato delle predette emissioni. In proposito appare utile un chiarimento.

⁶⁶ Si fa riferimento, in particolare, agli effetti già contabilizzati in base alla disciplina previgente (DL 35/2013; DL 102/2013; DL 66/2014) e sulla base dell'andamento effettivo dei pagamenti realizzati prima del DL 78/2015 in esame.

Inoltre, per quanto riguarda l'ammontare del contributo, a valere sui residui della Sezione enti locali, si rinvia alle richieste di chiarimento già formulate con riferimento a precedenti commi, per quanto attiene alla necessità di verificare in quale misura le risorse di cui al DL 35/2013 siano state incluse nei tendenziali di spesa relativi agli esercizi successivi al 2014.

Inoltre al fine di suffragare la neutralità finanziaria delle disposizioni, andrebbe confermato che la mancata considerazione delle somme ai fini della determinazione del saldo finanziario di competenza mista di cui all'art. 31, c. 3, della legge n. 183/2011 sia sufficiente a garantire che l'impatto sui saldi, derivante dal nuovo utilizzo delle somme da parte dei comuni, sia compatibile con quello connesso all'originario utilizzo delle somme, per il quale non venivano scontati effetti in termini di indebitamento netto.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che il **comma 12** prevede che agli oneri derivanti dal comma 10, pari a 5.671.000 euro per l'anno 2016, a 5.509.686 euro per l'anno 2017 e a 5.346.645 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2015-2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

In proposito si rileva che l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze di cui si prevede l'utilizzo nella misura di 5.671.000 euro per l'anno 2016, di 5.509.686 euro per l'anno 2017 e di 5.346.645 a decorrere dall'anno 2018, ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'attribuzione ai comuni di un contributo complessivo pari a 530 milioni di euro, reca le necessarie disponibilità.

Articolo 8, comma 13 – Verifica gettito IMU 2014 terreni agricoli

La norma anticipa dal 30 settembre 2015 al 30 giugno 2015 il termine fissato per la verifica del gettito IMU relativo ai terreni agricoli situati nei territori montani e parzialmente prevista dall'art. 1, comma 9-*quinquies*, del DL n. 4/2015.

Tale verifica è stata prevista al fine di definire le variazioni compensative spettanti a ciascun comune in relazione alla modifica dei criteri di esenzione IMU dei terreni agricoli prevista dal richiamato decreto legge n. 4/2015.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La **relazione tecnica** riferita al testo originario afferma che la norma è neutrale per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 8, comma 13-bis – Differimento termine pagamento IMU 2015 terreni agricoli

La norma differisce, senza applicazione di sanzioni e interessi, il termine per il versamento dell'acconto IMU 2015 sui terreni agricoli dal 16 giugno al 30 ottobre 2015.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La **relazione tecnica**, riferita al maxiemendamento, afferma che la norma interviene su un termine già scaduto (il 30 giugno 2015) e che, sotto il profilo strettamente di gettito, non si ascrivono effetti considerato che il versamento avviene comunque entro il corrente anno finanziario.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare in considerazione di quanto affermato dalla relazione tecnica.

Articolo 8, commi da 13-ter a 13-quinquies – Contributi in favore della città metropolitana di Milano e delle province

Le norme stabiliscono un diverso utilizzo di una quota delle risorse (pari complessivamente a 110 milioni per l'anno 2015) destinate al pagamento dei debiti della PA di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo in esame. Tale utilizzo è subordinato alla mancata richiesta, entro il 30 giugno 2015, da parte delle Regioni e delle Province autonome delle anticipazioni di liquidità ivi disciplinate.

In particolare, le predette risorse sarebbero invece destinate a:

- l'attribuzione di un contributo di **80 milioni** in favore della **città metropolitana di Milano e delle province**, di cui 50 milioni destinati alla città metropolitana di Milano; il contributo è riconosciuto in relazione alla necessità di sopperire alle specifiche e straordinarie esigenze finanziarie della città e delle province interessate. La quota di contributo pari a 30 milioni, destinata alle province, viene distribuita entro il 30 settembre 2015, con decreto del Ministero dell'interno, alle sole province che nel 2015 utilizzano integralmente la quota libera dell'avanzo di amministrazione e che hanno massimizzato tutte le aliquote. Il contributo è distribuito in misura proporzionale **alle risorse necessarie a ciascuna provincia per conseguire nel 2015 l'equilibrio di parte corrente** (comma 13-ter);
- attribuzione di un contributo in favore delle province e delle città metropolitane pari a **30 milioni** di euro; il contributo è riconosciuto per le **esigenze relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni**

con **handicap fisici o sensoriali**⁶⁷ e per i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con *handicap* o in situazione di svantaggio⁶⁸ (comma 13-*quater*).

Le somme erogate non rilevano ai fini del Patto di stabilità interno in quanto non sono considerate tra le entrate finali di cui all'art. 31, c. 3, della legge n. 183/2011.

Tale specificazione è volta ad escludere l'incremento delle capacità di spesa complessiva delle città metropolitane indicate.

Agli oneri derivanti dai commi 13-*ter*, e 13-*quater* pari a 1.500.400 euro per l'anno 2016, a 1.459.588 euro per l'anno 2017 e a 1.418.219 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(Milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Minori entrate extratributarie												
Minori interessi attivi		1,5	1,5	1,4								
Maggiori spese correnti												
Maggiori spese						1,5	1,5	1,4		1,5	1,5	1,4
Minori spese correnti												
Riduzione Tabella A MEF		1,5	1,5	1,4		1,5	1,5	1,4		1,5	1,5	1,4

La **relazione tecnica** riferita alle modifiche introdotte dal Senato si limita a ribadire il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, andrebbero acquisiti i dati e gli elementi posti alla base della stima degli oneri, non desumibili dalla RT. Quanto alla nuova destinazione delle somme in questione, iscritte in conto residui, si rinvia alle considerazioni già svolte con riferimento ai precedenti commi da 10 a 12 dell'art. 8 in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento ai contributi concessi ai sensi dei commi 13-*ter* e 13-*quater*, appare necessario che il

⁶⁷ Di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

⁶⁸ Di cui all'articolo 139, comma I, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Governo fornisca indicazioni in merito all'entità delle risorse, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8, che non sono state richieste dalle Regioni e dalle Province autonome alla data del 30 giugno 2015 e che dovrebbero pertanto essere disponibili, nella misura complessiva di 110 milioni di euro per il 2015, per le finalità di cui ai citati commi del presente articolo. In proposito, si ricorda che l'utilizzo delle suddette risorse, con finalità di copertura, è previsto anche da ulteriori disposizioni del provvedimento in esame introdotte nel corso dell'esame presso il Senato (articolo 7, comma 9-sexiesdecies, per 8 milioni di euro per il 2015, articolo 8, comma 13-octies, per 200 milioni di euro per il 2015 e articolo 8-bis, comma 2, per 120 milioni di euro per il 2015). Con riferimento all'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, del quale è previsto l'utilizzo, ai sensi del comma 13-quinquies, a copertura degli oneri derivanti da minori interessi attivi pari a 1.500.400 euro per l'anno 2016, a 1.459.588 euro per l'anno 2017 e a 1.418.219 euro a decorrere dall'anno 2018, si fa presente che lo stesso, seppur privo di un'apposita voce programmatica, reca le necessarie disponibilità, ciò anche alla luce delle ulteriori disposizioni del provvedimento in esame che analogamente prevedono la copertura dei rispettivi oneri a valere sul medesimo accantonamento.

Articolo 8, comma 13-septies – Oneri di servizio pubblico per trasporto marittimo

Normativa vigente: l'art. 19-ter del DL 135/2009 (legge n. 166/2009) a fini di adeguamento alla normativa comunitaria in materia di cabotaggio marittimo e di liberalizzazione delle relative rotte - il trasferimento⁶⁹ a titolo gratuito ad alcune regioni dell'intero capitale sociale attualmente detenuto dalla Tirrenia di navigazione S.p.a., delle seguenti società::

- a) Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a. alla regione Campania, la quale cede a sua volta, per il tramite della società Caremar, alla regione Lazio, a titolo gratuito, il ramo d'azienda di tale società costituito dal complesso delle attività, passività e risorse umane utilizzate per l'esercizio dei collegamenti con l'arcipelago pontino;
- b) Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. alla regione Sardegna;
- c) Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a. alla regione Toscana.

E' stata inoltre prevista la proroga sino al 30 settembre 2010, termine di completamento del processo di privatizzazione, delle convenzioni in vigore, nei limiti degli stanziamenti pro quota di cui ai commi da 16 a 18 dello stesso art. 19-ter .

In base al comma 16, Le risorse necessarie a garantire il livello dei servizi erogati sulla base delle convenzioni in vigore, soggette a proroga ai sensi del comma 6, nonché delle nuove convenzioni da stipulare, nel limite di complessivi euro 184.942.251 a decorrere dal 2010, sono state ripartite, per il 2010 e per ciascuno degli anni della durata delle nuove convenzioni e dei singoli contratti di servizio, come segue:

⁶⁹ Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

a) Tirrenia di navigazione S.p.a.:	euro 72.685.642;
b) Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a.:	euro 55.694.895;
c) Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. - regione Sardegna:	euro 13.686.441;
d) Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a. - regione Toscana:	euro 13.005.441;
e) Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a. - regione Campania:	euro 19.839.226;
e) Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a. - regione Lazio:	euro 10.030.606.

La relazione tecnica asseriva l'assenza di oneri per il citato comma 16 ed affermava che la norma intendeva dare attuazione al DPCM del 13 marzo 2009, con il quale sono stati definiti le modalità e i termini di realizzazione dell'operazione di privatizzazione del gruppo Tirrenia. La relazione evidenziava altresì che l'onere di servizio pubblico complessivo era stato quantificato in 184.942.251 euro annui, a decorrere dal 2010 e per tutta la durata delle convenzioni e dei contratti di servizio, sulla base del costo complessivo ammesso per l'erogazione del servizio effettuato da ciascuna società del Gruppo, previo adeguamento alle maggiori esigenze riconosciute per la fornitura del servizio di cabotaggio, con un ulteriore incremento di 3.572.002 euro alle regioni interessate alla stipula di successivi contratti di servizio per effetto della privatizzazione delle società regionali di competenza.

La norma dispone che le predette risorse di cui al comma 16, lett. c) (relativa alla Saremar) dell'art. 19-ter del DL 135/2009, sopra descritto, possono essere utilizzate, a copertura degli oneri annuali di servizio pubblico relativi al contratto di servizio stipulato all'esito dell'affidamento del predetto servizio sulla base di una procedura di gara aperta e non discriminatoria, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie di settore e nei limiti di quanto necessario per coprire i costi netti determinati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico individuati dallo stesso contratto.

La **relazione tecnica** evidenzia che la norma prevede la possibilità di erogare il corrispettivo di sovvenzione di cui al comma 16, lett.c) dell'articolo 19-ter del D.L n. 135 del 2009, le cui risorse sono allocate nel capitolo 1960 iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la stipula da parte della Regione Sardegna del contratto di servizio conseguente alla procedura di affidamento delle sole rotte, superando così il vincolo previsto dallo stesso D.L. n. 135/2009 che, invece, prevede la possibilità di percepire il contributo statale solo a seguito della privatizzazione della Società Saremar. Pertanto la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica essendo le risorse già previste a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe acquisita conferma che gli utilizzi previsti dalla norma in esame siano conformi alle previsioni già scontate nei tendenziali di spesa con riguardo alle risorse di cui al co. 16 dell'art. 19-ter del DL. n. 135/2009.

Articolo 8, commi 13-octies e 13-novies – Contributo alla regione Sicilia

La norma prevede l'attribuzione alla Regione Siciliana di un contributo di 200 milioni di euro per l'anno 2015 "anche al fine di tener conto del minor gettito derivante" alla regione a seguito delle modifiche introdotte alla disciplina sulla riscossione IRPEF. In merito al profilo finanziario, si stabilisce che si utilizzano le risorse di cui ai commi 1 e 2 non richieste dalle Regioni e dalle Province autonome alla data del 30 giugno 2015 (comma 13-octies).

Alla copertura degli oneri per interessi, indicati in misura pari a 2.728.000 euro per l'anno 2016, a 2.653.796 euro per l'anno 2017 e a 2.578.580 euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciale" della missione Fondi da ripartire del MEF (comma 13-novies).

Il prospetto riepilogativo riferito alle modifiche introdotte dal Senato ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(Milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Minori entrate extratributarie												
Minori interessi attivi		2,7	2,7	2,6								
Maggiori spese correnti												
Maggiori spese						2,7	2,7	2,6		2,7	2,7	2,6
Minori spese correnti												
Riduzione Tabella A MEF		2,7	2,7	2,6		2,7	2,7	2,6		2,7	2,7	2,6

La **relazione tecnica** riferita alle modifiche introdotte dal Senato afferma che gli oneri indicati dalla norma sono riferiti ai minori interessi attivi per lo Stato determinati dal venir meno della restituzione della quota interessi delle anticipazioni di liquidità, le cui risorse sono ora destinate a trasferimenti a fondo perduto.

La quantificazione è basata sul valore del rendimento di mercato dei BTP a 5 anni in corso di emissione.

La relazione illustrativa allegata all'emendamento del Governo 8.4000 afferma che la regione Sicilia ha registrato un calo di gettito IRPEF a seguito di alcuni recenti

interventi normativi che hanno modificato le procedure di pagamento dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato e di quelle delle pubbliche amministrazioni aderenti. La centralizzazione dei pagamenti, spiega la RI, comporta la localizzazione fuori del territorio siciliano della fase della riscossione delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente riducendo le compartecipazioni statutariamente previste. La RT afferma che la disposizione è proposta anche "al fine di accogliere l'auspicio contenuto nella sentenza della Corte costituzionale n. 89 del 2015".

Nella suddetta sentenza la regione Sicilia ha richiamato l'art.1, c.402, della legge stabilità 2014 con il quale è disposto, entro il 1° gennaio 2016, l'accentramento presso il MEF del pagamento delle competenze fisse e accessorie del personale di tutti i corpi di polizia e delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri. Tale disposizione determina, secondo quanto affermato dalla Regione Sicilia, delle ricadute fiscali legate in via prevalente alle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente che risulterebbero localizzate fuori dal territorio siciliano. Le questioni sollevate dalla regione Sicilia sono state dichiarate inammissibili e non fondate dalla Corte costituzionale.

In merito ai profili di quantificazione si rinvia alle considerazioni già svolte con riferimento ad analoghe disposizioni contenute nel decreto in esame. Ciò con particolare riguardo a:

- la compatibilità dei nuovi utilizzi previsti dalla norma rispetto agli effetti scontati con riguardo alla destinazione originaria delle somme;
- l'effettiva disponibilità delle risorse in ragione delle esigenze di pagamento dei debiti degli enti interessati;
- l'utilizzo nell'esercizio 2015 di somme di cui era previsto l'impiego negli anni 2013 e 2014 e relativi effetti sui saldi.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che il comma 13-octies attribuisce, per l'anno 2015, un contributo di 200 milioni di euro alla Regione Siciliana, finanziato a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8, che non siano state richieste, come previsto dal citato comma 2 a pena di nullità, dalle regioni e dalle province autonome entro il termine del 30 giugno 2015. Il successivo comma 13-novies provvede alla copertura dei relativi oneri, in termini di minori interessi attivi, pari a 2.728.000 euro per l'anno 2016, 2.653.796 euro per l'anno 2017 e 2.578.580 euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

In proposito si ritiene necessario che il Governo fornisca indicazioni in merito all'entità delle risorse, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8, che non sono state richieste dalle Regioni e dalle Province autonome alla data del 30 giugno 2015 e che dovrebbero pertanto essere disponibili, nella misura di 200 milioni di euro per il 2015, per la finalità di cui alla disposizione in esame. In proposito, si ricorda che

l'utilizzo delle suddette risorse, con finalità di copertura, è previsto anche da ulteriori disposizioni del provvedimento in esame (articolo 7, comma 9-sexiesdecies, per 8 milioni di euro, articolo 8, commi 13-ter e 13-quater, per complessivi 110 milioni di euro per il 2015, articolo 8-bis, comma 2, per 120 milioni di euro per il 2015). Con riferimento all'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, del quale è previsto l'utilizzo, ai sensi del comma 13-nonies, a copertura degli oneri derivanti da minori interessi attivi pari a 2.728.000 euro per l'anno 2016, 2.653.796 euro per l'anno 2017 e 2.578.580 euro a decorrere dall'anno 2018, si fa presente che lo stesso, seppur privo di un'apposita voce programmatica, reca le necessarie disponibilità, ciò anche alla luce delle ulteriori disposizioni del provvedimento in esame che analogamente prevedono la copertura dei rispettivi oneri a valere sul medesimo accantonamento.

Articolo 8, commi 13-decies e 13-undecies – Attribuzione risorse alla regione Sicilia

Normativa vigente L'art. 11 del DL n. 35/2013 ha attribuito alla Sicilia il gettito delle imposte sui redditi prodotti dagli stabilimenti o impianti ubicati nella regione da imprese non residenti nella regione stessa. Per l'anno 2013 è prevista l'attribuzione diretta da parte della Struttura di gestione⁷⁰ per un importo pari a 49 milioni di euro; a decorrere dal 2014 le modalità di attribuzione sono rinviate ad un apposito decreto dirigenziale del MEF che a tutt'oggi non risulta emanato. La copertura finanziaria è prevista per gli anni 2013 (49 milioni), 2014 (50,2 milioni) e 2015 (52,8 milioni). A decorrere dal 2016 la norma prevede una ridefinizione dei rapporti finanziari con lo Stato ed un trasferimento di funzioni alla regione Sicilia.

In base all'articolo 37 dello Statuto della regione Sicilia, nell'accertamento dei redditi delle imprese che hanno la sede centrale fuori del territorio della regione, ma stabilimenti e impianti all'interno del territorio, a tali stabilimenti e impianti viene attribuita la quota di reddito di loro spettanza. La conseguente imposta compete alla regione ed è riscossa dai suoi organi di riscossione.

L'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 241/2005 ha stabilito che le relative quote di competenza fiscale dello Stato siano trasferite alla regione insieme con alcune competenze (non indicate espressamente dal testo) in precedenza esercitate dallo Stato. La norma ha inoltre rinviato ad apposito decreto dirigenziale del Ministero dell'economia la definizione delle modalità applicative di tale trasferimento di risorse e funzioni. Quest'ultimo decreto dirigenziale non risulta essere stato emanato.

Le norme stabiliscono che, al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 11 del D.L. - n. 35/2013:

- per gli anni 2014 e 2015 l'assegnazione della quota d'imposta avviene mediante attribuzione diretta alla Regione da parte della Struttura di gestione che ha già provveduto all'erogazione della quota 2013. Per l'anno

⁷⁰ Individuata dal decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183.

- 2014 l'attribuzione avviene utilizzando le risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia Entrate – fondi di bilancio";
- per gli anni 2014 e 2015 resta fermo l'accertamento del gettito effettivo spettante alla regione Siciliana. Tale accertamento è effettuato dal dipartimento delle finanze del MEF anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle entrate, al fine di definire l'importo di un eventuale conguaglio da versare da parte della Regione all'entrata del bilancio dello Stato.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La **relazione tecnica**, riferita al maxiemendamento, afferma che alle disposizioni non si attribuiscono ulteriori effetti rispetto a quelli già stimati con la relazione tecnica del decreto legge n. 35/2013.

***In merito ai profili di quantificazione** appare necessario un chiarimento in merito ai profili di cassa, tenuto conto che la modalità di assegnazione delle risorse prevista dalla norma in esame potrebbe determinare la necessità di un'eventuale restituzione a conguaglio da parte della Regione nel caso in cui, in sede di accertamento del gettito, si riscontri un ammontare spettante inferiore rispetto alla somma anticipata. In proposito appare utile acquisire la valutazione del Governo.*

Articolo 8, comma 13-duodecies– Compensazione minor gettito IRAP

Normativa vigente L'art. 11 del D.Lgs. n. 68/2011 (c.d. Federalismo regionale adottato in attuazione della legge delega n. 42/2009) stabilisce che gli interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi.

L'art. 1, c.20-25, della legge di stabilità 2015 è intervenuto sulla disciplina IRAP disponendo la deducibilità integrale ai fini IRAP del costo del lavoro e l'abrogazione della disposizione che aveva ridotto le aliquote IRAP. Sul piano finanziario gli interventi determinano un effetto negativo (per la maggiore deducibilità) e un effetto positivo (per l'incremento delle aliquote ordinarie). Complessivamente, è stata stimata una perdita di gettito quantificata nel prospetto riepilogativo, come "minori entrate" ai fini del fabbisogno e dell'indebitamento, e come "maggiore spesa" ai fini del saldo netto da finanziare (per attribuzione di risorse alle regioni).

La norma prevede l'attribuzione di risorse, pari a 326,942 milioni per il 2015 e a 384,673 milioni a decorrere dal 2016, in favore delle regioni e province autonome al fine di compensare le minori entrate per effetto della manovrabilità disposta dalle stesse, applicata alla minore base imponibile derivante dalla misura di cui al comma 20 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014.

Si rinvia alla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Trieste per la definizione della distribuzione fra gli enti interessati del predetto contributo.

In merito alla copertura finanziaria, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte al capitolo 2862 di cui al programma "Federalismo", della missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" dello stato di previsione del MEF.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La **relazione tecnica riferita al maxiemendamento**, afferma che gli effetti negativi indicati dalla disposizione risultano già inclusi nella complessiva quantificazione della perdita di gettito, in termini di cassa, effettuata con la relazione tecnica della legge di stabilità 2015 e hanno comportato una pari iscrizione di risorse sul capitolo 2862 dello stato di previsione del MEF, utilizzate ora per l'iscrizione su un apposito capitolo di spesa per l'erogazione del contributo.

La RT evidenzia inoltre che la ripartizione del contributo sarà effettuata sulla base dei dati forniti dal Dipartimento delle finanze ed approvato entro il 30 settembre 2015 in sede di Conferenza Stato regioni.

In merito ai profili di quantificazione andrebbe meglio precisata l'effettiva portata finanziaria della disposizione, che sembra regolare l'assegnazione di risorse alle regioni, già oggetto di definizione nella relazione tecnica e nel prospetto riepilogativo riferiti alla legge di stabilità 2015, cui la stessa norma in esame rinvia.

In proposito si ricorda che alle disposizioni della legge di stabilità erano già ascritti effetti in termini di SFN per trasferimento di risorse alle regioni e che, di regola, tale attribuzione non comporta la necessità di successivi interventi in via legislativa.

Articolo 8-bis – Patto di stabilità della regione Valle d'Aosta

Le norme determinano l'obiettivo del patto di stabilità interno della regione Valle d'Aosta di cui al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in 701,242 milioni di euro per l'anno 2015. Tale importo determina un **onere pari a 60 milioni per l'anno 2015** in termini di indebitamento netto, a cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008 (comma 1).

È stabilito che la regione Valle d'Aosta subentri allo Stato nei rapporti attivi e passivi connessi all'erogazione da parte di Trenitalia S.p.A dei servizi di trasporto ferroviari locali nell'ambito regionale, assumendosene integralmente gli **oneri a**

decorrere dal 1° gennaio 2011, al netto di quanto già erogato da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge n. 16 del 2014. Per le finalità di cui al precedente periodo e a compensazione della perdita di gettito subita dalla regione Valle d'Aosta nella determinazione dell'accisa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 26 novembre 1981, n. 690, alla medesima regione è attribuito un trasferimento di 120 milioni di euro per l'anno 2015, aggiuntivo rispetto a quanto già stabilito dall'articolo 1, comma 525, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 non richieste dalle regioni e dalle province autonome alla data del 30 giugno 2015 (comma 2).

Agli oneri in termini di minori interessi attivi derivanti dal citato trasferimento pari a 1.636.800 euro per l'anno 2016, 1.592.279 euro per l'anno 2017, 1.547.148 euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente 2015-2017, accantonamento relativo al Ministero dell'economia (comma 3).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norme, introdotte durante l'esame al Senato, i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Minori spese correnti												
PSI Valle D'Aosta					60				60			
Maggiori spese correnti												
Attualizzaz. contributi pluriennali					60				60			
Minori entrate extratrib.												
Trasferim. alla Valle d'Aosta – interessi		1,6	1,6	1,5								
Maggiori spese correnti												
Trasferim. alla Valle d'Aosta						1,6	1,6	1,5		1,6	1,6	1,5
Minori spese correnti												
Riduzione tabella MEF		1,6	1,6	1,5		1,6	1,6	1,5		1,6	1,6	1,5

La **relazione tecnica** afferma che la norma, in attuazione dell'Accordo sottoscritto in data 21 luglio 2015 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione autonoma della Valle d'Aosta, fissa l'obiettivo del patto di stabilità interno della regione Valle d'Aosta in 701,242 milioni di euro per l'anno 2015, con un onere di 60 milioni di euro in termini di indebitamento netto e dispone, esclusivamente per l'anno 2015, un trasferimento aggiuntivo di 120

milioni di euro rispetto a quanto già stabilito dall'articolo 1, comma 525, della legge n. 190/2014 per il subentro della Regione nei rapporti attivi e passivi connessi all'erogazione da parte di Trenitalia dei servizi di trasporto pubblico locale ferroviario nel relativo territorio regionale e per la compensazione della perdita di gettito subita dalla Valle d'Aosta nella determinazione dell'accisa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 26 novembre 1981, n. 690.

All'onere pari a 60 milioni di euro in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, derivante dalla determinazione dell'obiettivo del patto di stabilità interno, si provvede attraverso l'utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.

Al trasferimento aggiuntivo, pari a 120 milioni di euro si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell' articolo 8 non richieste dalle Regioni e dalle Province autonome alla data del 30 giugno 2015 ai sensi del medesimo comma 2.

I minori interessi attivi, pari a 1.636.800 euro per l'anno 2016, a 1.592.279 euro per l'anno 2017 e a 1.547.148 euro a decorrere dall'anno 2108, sono coperti con utilizzo del si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente 2015-2017, accantonamento relativo al Ministero dell'economia.

In merito ai profili di quantificazione si rileva che la relazione tecnica non fornisce indicazioni sulla esatta portata finanziaria delle disposizioni e non evidenzia i criteri sottostanti la determinazione degli importi indicati nelle norme.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che il comma 1 ridetermina l'obiettivo del patto di stabilità interno della regione Valle d'Aosta provvedendo al relativo onere in termini di indebitamento netto, pari a 60 milioni di euro per il 2015, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

In proposito appare necessario che il Governo fornisca rassicurazioni circa il fatto che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguente all'attualizzazione dei contributi pluriennali⁷¹, del quale è previsto l'utilizzo a fronte degli oneri in termini di indebitamento netto derivanti dalla rideterminazione dell'obiettivo del patto di stabilità interno della regione Valle d'Aosta, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2015, rechi le necessarie disponibilità e che il suo impiego non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

⁷¹ Capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 2, attribuisce, per l'anno 2015, un contributo di 120 milioni di euro alla Regione Valle d'Aosta per i servizi di trasporto ferroviari locali, finanziato a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8, che non siano state richieste, come previsto dal citato comma 2 a pena di nullità, dalle regioni e dalle province autonome entro il termine del 30 giugno 2015. Il successivo comma 3 provvede alla copertura dei relativi oneri in termini di minori interessi attivi, pari a 1.636.800 euro per l'anno 2016, 1.592.279 euro per l'anno 2017 e a 1.547.148 euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

In proposito, si ritiene necessario che il Governo fornisca indicazioni in merito all'entità delle risorse, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8, che non sono state richieste dalle Regioni e dalle Province autonome alla data del 30 giugno 2015 e che dovrebbero pertanto essere disponibili, nella misura di 120 milioni di euro per il 2015, per la finalità di cui alla disposizione in esame. In proposito, si ricorda che l'utilizzo delle suddette risorse, con finalità di copertura, è previsto anche da ulteriori disposizioni del provvedimento in esame (articolo 7, comma 9-sexiesdecies, per 8 milioni di euro, articolo 8, commi 13-ter e 13-quater, per complessivi 110 milioni di euro per il 2015, articolo 8, comma 13-octies, per 200 milioni di euro per il 2015). Con riferimento all'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, del quale è previsto l'utilizzo, ai sensi del comma 3, a copertura degli oneri derivanti da minori interessi attivi pari a 1.636.800 euro per l'anno 2016, 1.592.279 euro per l'anno 2017 e a 1.547.148 euro a decorrere dall'anno 2018, si fa presente che lo stesso, seppur privo di un'apposita voce programmatica, reca le necessarie disponibilità, ciò anche alla luce delle ulteriori disposizioni del provvedimento in esame che analogamente prevedono la copertura dei rispettivi oneri a valere sul medesimo accantonamento.

Articolo 9, commi da 1 a 8 – Disposizioni concernenti le regioni

Le norme modificano l'articolo 1, comma 465, della legge n. 190/2014, riducendo da 2.005 mln di euro a 1.720 mln di euro, per il solo anno 2015, il concorso di determinate voci alla determinazione degli equilibri che le regioni a statuto ordinario devono conseguire tra le entrate finali e le spese finali, nonché tra le entrate correnti e le spese correnti (comma 1).

E' recepita l'intesa sancita in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 26 febbraio 2015. L'intesa dispone che le risorse attribuite alle regioni a statuto ordinario, quale contributo ai fini dell'applicazione del c.d. patto verticale

incentivato⁷² (pari a 802,13 milioni mln ai sensi dell'intesa) sono utilizzate a riduzione del contributo chiesto alle regioni ai fini del risanamento della finanza pubblica stabilito dall'articolo 46, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014 . La riduzione è disposta a condizione che le regioni abbiano ceduto effettivamente spazi finanziari validi ai fini del patto di stabilità interno ai comuni, alle città metropolitane e alle province ricadenti nel proprio territorio e provvedano alla riduzione del debito. Al verificarsi di tali condizioni il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare le somme spettanti alle regioni all'entrata del bilancio dello Stato (comma 2).

Si dispone che gli spazi finanziari ceduti dalle regioni agli enti locali in applicazione del patto verticale incentivato possono essere utilizzati per sostenere pagamenti in conto capitale e non i soli debiti commerciali di parte capitale peraltro maturati fino alla data del 31 dicembre 2014 in luogo del 30 giugno 2014 previsto in precedenza (comma 3).

Si dichiarano applicabili anche alla regione Sardegna le disposizioni recate dai commi da 460 a 478 della legge n. 190/2014⁷³, inerenti il nuovo obiettivo del conseguimento del pareggio di bilancio (comma 4).

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legge n. 133/2014, la regione Sardegna a decorrere dall'anno 2015 è tenuta a conseguire il pareggio di bilancio.

Si dispone che il disavanzo al 31 dicembre 2014 delle regioni, al netto del debito autorizzato e non contratto può essere ripianato nei sette esercizi successivi a quote costanti, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del collegio dei revisori, nel quale sono individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio (comma 5).

E' integrato il testo dell'articolo 45, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014, estendendo la contabilità speciale già istituita per il riacquisto da parte delle regioni dei titoli obbligazionari da esse emessi e per il quale il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato, anche al contributo al riacquisto da parte del Ministero dell'economia e delle finanze fino a un importo massimo complessivo di 543.170.000 euro (comma 6)

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La **relazione tecnica** afferma che la riduzione, stabilita dal comma 1 del testo in esame, da 2.005 milioni di euro a 1.720 milioni di euro del limite previsto dal comma 465 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014, comporta un effetto positivo in termini di indebitamento netto pari a 285 milioni di euro. Una nota contenuta nel prospetto riepilogativo con riferimento al comma 1 afferma che la disposizione determina un miglioramento in termini di indebitamento netto di 285 mln di euro

⁷² Ai sensi dell'articolo 1, comma 484 della legge n. 190/2014.

⁷³ Con l'esclusione del comma 465.

al fine di compensare il mancato effetto per l'anno 2015 derivante dalla riduzione delle risorse per l'edilizia sanitaria stabilita con l'intesa in Conferenza Stato-Regioni del 26 febbraio 2015, con cui sono state definite le modalità del concorso delle Regioni a statuto ordinario agli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2015, definiti con la legge di stabilità 2015. La misura, considerata insieme agli effetti della citata intesa, risulta pertanto neutrale sui saldi di finanza pubblica rispetto a quanto previsto nei tendenziali di spesa.

Con riferimento alla norma recata dal comma 2 la relazione tecnica evidenzia che l'Intesa sancita in Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 26 febbraio 2015 ha stabilito che il concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario per l'anno 2015 sia realizzato, tra l'altro, mediante utilizzo delle risorse per il patto verticale incentivato per 802,13 milioni di euro. Detto utilizzo concorrono al conseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa fissati ai dell'articolo 46, comma 6, del decreto legge n. 66/2014. A tal fine, la citata intesa prevede che le Regioni riversino ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale le risorse ricevute per l'attuazione del patto verticale incentivato (non utilizzabili ai fini del pareggio del bilancio) e che il pagamento effettuato rilevi ai fini del pareggio di bilancio di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 al fine di garantire un effettivo miglioramento dell'indebitamento netto. La norma si pone, secondo la relazione tecnica, l'obiettivo di semplificare tale procedura:

- chiarendo le condizioni che consentono di considerare le risorse per il patto verticale incentivato utili ai fini delle riduzioni di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto legge n. 66 del 2014;
- prevedendo che il Ministero dell'economia e delle finanze provveda direttamente a versare le somme spettanti alle Regioni a statuto ordinario all'entrata del bilancio statale;
- precisando che le Regioni devono dare evidenza nei propri rendiconti, mediante le necessarie regolazioni contabili, di tali operazioni di versamento al fine di garantire un effettivo miglioramento dell'indebitamento netto.

Secondo la relazione tecnica la norma ha carattere procedurale e non comporta effetti negativi, essendo finalizzata a garantire l'effettivo miglioramento dei saldi di finanza pubblica di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto legge n. 66/2014.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni recate dal comma 3 hanno carattere ordinamentale e non comportano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Con riferimento al comma 4, la relazione tecnica evidenzia che la disposizione è finalizzata a definire per la regione Sardegna criteri omogenei con riferimento alle modalità applicative del pareggio di bilancio, La norma non incide, dunque, sui saldi di finanza pubblica.

Le norme recate dal comma 5, che trattano delle modalità di ripiano del disavanzo al 31 dicembre 2014 delle regioni, hanno, secondo la relazione tecnica, natura ordinamentale che non incide sui saldi di finanza pubblica. Una integrazione della relazione tecnica, allegata al maxiemendamento del Governo presentato al Senato, afferma che nel norme sono prive di effetti dal momento che i tendenziali di finanza pubblica sono elaborati senza tenere conto degli effetti positivi di contenimento della spesa derivante dai ripiani dei disavanzi pregressi.

La relazione tecnica evidenzia che le norme recate dal comma 6 sono finalizzate a prevedere, per le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari di cui all'articolo 45 del decreto legge n. 66/2014, la possibilità di utilizzo di un contributo del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il contributo statale è concesso nei limiti di 543.170.000 di euro, pari alla quota delle risorse che sarebbe stata destinata alla concessione del mutuo alla Regione Valle d'Aosta. Tale somma non sarà erogata, in quanto detta Regione non ha fatto richiesta di accedere all'operazione e, pertanto, relativamente a tale importo, l'erogazione di un contributo non determina per lo Stato oneri connessi al venir meno del rimborso del mutuo.

La relazione tecnica segnala inoltre che, da un lato, la provvista fondi per le operazioni di concessione dei finanziamenti è già stata effettuata nel 2014 e le relative somme sono state versate ad apposita contabilità speciale; dall'altro, la disposizione consentirà la conclusione di un maggior numero di operazioni, non pregiudicando il venir meno per lo Stato dell'incasso delle relative quote di rimborso a carico delle Regioni e garantendo allo stesso tempo una maggiore riduzione del debito pubblico.

In merito ai profili di quantificazione si rileva preliminarmente che all'articolo 1, comma 484, della legge 190/2014, che attribuiva un contributo di 1 miliardo alle regioni, sono stati attribuiti effetti esclusivamente in termini di saldo netto da finanziare, in quanto il contributo:

- era destinato all'estinzione del debito;
- non rilevava ai fini del pareggio di bilancio.

Si rileva, al contrario, che il contributo chiesto alle regioni ai fini del risanamento della finanza pubblica stabilito dall'articolo 46, comma 6, del DL 66/2014, determina effetti sui saldi di fabbisogno ed indebitamento.

Tanto premesso non si hanno rilievi da formulare sulle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo in esame, nel presupposto - sul quale appare necessario acquisire l'avviso del Governo - che il pagamento effettuato rilevi, per le regioni, ai fini del pareggio di bilancio.

Tale indicazione non si evince dal tenore letterale della disposizione, ma è espressamente prevista dal testo dell'Intesa del 26 febbraio 2015 richiamata dalla norma in oggetto.

Articolo 9, comma 9 – Autonomia finanziaria delle regioni: modifiche di termini

Le norme modificano il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 che tratta dell'autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle Province e della determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.

In particolare è modificato l'articolo 2, comma 1, che fissa l'anno a decorrere dal quale si procede alla rideterminazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Nello specifico il termine, fissato a legislazione previgente nell'anno 2013, è rideterminato nell'anno 2017.

Sono poi modificati i previgenti riferimenti temporali, recati dall'articolo 4, comma 2, in relazione ai quali si calcola l'aliquota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) che spetta a ciascuna Regione a statuto ordinario. In tal modo il periodo transitorio di determinazione dell'aliquota di compartecipazione si svolge nell'arco temporale dal 2011 al 2016 (per la disposizione previgente erano considerati gli anni 2011 e 2012). Conseguentemente è fissata al 2017 la nuova decorrenza della modalità a regime di determinazione dell'aliquota di compartecipazione.

Infine viene differita dal 2013 al 2017 la soppressione dei trasferimenti dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione non determina effetti negativi sulla finanza pubblica in quanto conferma per gli anni dal 2013 al 2016 i criteri di determinazione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA come disciplinati dal decreto legislativo n. 56 del 2000.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 9, commi da 9-bis a 9-quater – Norma interpretativa bollo auto in leasing

Normativa vigente L'art. 5, comma trentunesimo, del decreto legge n. 953 del 1982 stabilisce che la tassa di circolazione è dovuta da coloro che risultino essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria dei veicoli iscritti nei pubblici registri. Sono altresì soggetti al pagamento delle stesse tasse i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio nonché gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria dei ciclomotori, degli autoscafi non iscritti nei registri e dei motori fuoribordo applicati agli autoscafi, nonché dei veicoli e degli autoscafi importati temporaneamente dall'estero.

L'art. 7 del DL 99/2009 ha disposto che, al fine di semplificare e razionalizzare la riscossione della tassa dovuta su veicoli concessi in locazione finanziaria, le singole

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a stabilire le modalità con le quali le imprese concedenti possono provvedere ad eseguire cumulativamente, in luogo dei singoli utilizzatori, il versamento delle tasse dovute per i periodi di tassazione compresi nella durata dei rispettivi contratti (comma 1). Inoltre, al **comma 3** ha stabilito che la competenza territoriale degli uffici del pubblico registro automobilistico e dei registri di immatricolazione è determinata in ogni caso in relazione al luogo di residenza del soggetto proprietario del veicolo.

La norma reca un'interpretazione autentica dell'art.5, comma ventinovesimo⁷⁴ del DL n. 953/1982 diretta a precisare che nel caso di locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l'utilizzatore e che la società di *leasing* è responsabile solidalmente nella sola ipotesi in cui questa abbia provveduto al pagamento cumulativo (comma 9-bis).

Inoltre, sostituisce il comma 3 dell'art. 7 del DL n. 99/2009 stabilendo che in caso di locazione finanziaria, la competenza ed il gettito della tassa automobilistica sono determinati in base al luogo di residenza dell'utilizzatore (e non più del proprietario) (comma 9-ter).

Infine, con il comma 9-quater stabilisce la decorrenza della disposizione modificata ai sensi del precedente comma, disponendo che la stessa "si applica ai veicoli con scadenza del termine utile per il pagamento successiva alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione".

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La **relazione tecnica, riferita al maxiemendamento**, chiarisce che la disposizione di cui al comma 9-quater si applica ai veicoli con scadenza del termine utile per il pagamento successiva al 31 dicembre 2014.

La RT inoltre, afferma che la norma in esame chiarisce quanto già indicato dal MEF in tema di soggettività passiva della tassa automobilistica in caso di locazione finanziaria e, risultando conforme alla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, risolve in maniera definitiva i problemi interpretativi sorti sulla questione.

Afferma inoltre che l'attribuzione del gettito alla regione di residenza dell'utilizzatore del veicolo è in linea con il principio contenuto nell'art. 5 del D.L. n. 953 del 1982 in base al quale il gettito della tassa automobilistica è attribuito alla regione di residenza del soggetto passivo.

Pertanto, conclude la RT, alla disposizione in esame non si ascrivono effetti finanziari.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che, in via meramente teorica, la norma potrebbe recare effetti di gettito negativi nell'ipotesi in cui il luogo di residenza del soggetto utilizzatore del veicolo in *leasing* sia situato in

⁷⁴ *rectius* trentunesimo.

una regione in cui la tassa automobilistica assume un valore inferiore a quello pagato in base al criterio della residenza del proprietario. Peraltro gli effetti di gettito risulterebbero invece positivi nell'ipotesi inversa.

In ogni caso, va considerato che il gettito in questione è di competenza delle Regioni sulle quali operano i vincoli del patto di stabilità interno.

Tanto premesso, in merito ai profili di quantificazione, si rileva comunque l'utilità di una conferma in ordine alla complessiva neutralità finanziaria delle disposizioni, anche in considerazione della portata retroattiva delle stesse.

Articolo 9, commi 10 e 11 – Norme in materia di autonomia finanziaria delle regioni

Normativa vigente. Il decreto legislativo n. 517/1999, reca la disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università. L'articolo 8, comma 1, stabilisce che alle università non statali che gestiscono direttamente policlinici universitari si applica per analogia, la disciplina del decreto in oggetto, fatte salve le particolari forme di autonomia statutaria ad esse spettanti.

Le norme specificano che le norme recate dal decreto legislativo n. 517/1999 si applicano alle università non statali che gestiscono policlinici universitari anche nel caso in cui ciò avvenga attraverso enti dotati di autonoma personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, costituiti e controllati dalla stessa università attraverso la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo. Tale applicazione era finora limitata ai casi di gestione diretta (comma 10).

Il comma 11 reca un coordinamento con la novella precedente, relativamente al profilo del finanziamento statale; in particolare prevede che l'articolo 1, comma 377, della legge n. 147 del 2013 sul concorso statale per gli oneri connessi allo svolgimento delle attività dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali continua ad applicarsi anche nel caso di trasformazione - nei termini di cui al precedente comma 10 - della forma giuridica (comma 11).

Si rammenta che il citato comma 377 autorizza, In favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, un finanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024. Il finanziamento è concesso a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali e la sua erogazione è subordinata alla sottoscrizione dei protocolli d'intesa, tra le singole università e la regione interessata, comprensivi della definitiva regolazione condivisa di eventuali contenziosi pregressi.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La **relazione tecnica** afferma che le norme non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il nuovo assetto giuridico definito può

consentire, secondo la relazione tecnica, di rendere maggiormente efficiente e razionale sia la gestione dell'azienda ospedaliera, sia la relazione tra attività didattica e di ricerca, da un lato, e di assistenza, dall'altro. Inoltre, il proposto intervento non comporterà mutamenti nel trattamento giuridico ed economico del personale, non potendosi derogare alle disposizioni recate dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 517 del 1999, né nel regime normativo del Policlinico. Nulla cambia con riferimento al finanziamento statale di cui all'articolo 1, comma 377, della legge n. 147 del 2013, in quanto, in caso di modifica della forma giuridica delle strutture nella forma disciplinata dal nuovo comma 1-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 517/1999, detto finanziamento continuerà ad essere erogato.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, considerato che il finanziamento di cui all'articolo 1, comma 377, della legge n. 147 del 2013 è attribuito ai policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali a titolo di contributo, e nel presupposto che un eventuale ampliamento della platea dei potenziali beneficiari comporti, per il futuro, una mera redistribuzione dei fondi esistenti. Su tale punto è opportuno, tuttavia, acquisire una conferma del Governo.

Articolo 9-bis – Attuazione di Intese tra Stato e regioni in materia sanitaria

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 398, lettera c), della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) stabilisce che per gli anni 2015-2018 il contributo delle regioni a statuto ordinario al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica sia incrementato di 3.452 milioni di euro annui. Sono conseguentemente rideterminati i livelli di finanziamento assegnati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato. In assenza di un accordo la misura del contributo dovuto da ciascuna regione è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale. Il successivo comma 400 prevede altresì che le regioni a statuto speciale e le province autonome assicurino, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, un contributo aggiuntivo alla finanza pubblica, in termini di indebitamento netto e in termini di saldo netto da finanziare, pari a quanto indicato nella seguente tabella:

(milioni di euro)

Regione o provincia autonoma	Anni 2015-2017	Anni 2015-2018
Valle d'Aosta	10	10
Provincia autonoma di Bolzano	-	25
Provincia autonoma di Trento	-	21
Friuli-Venezia Giulia	87	87
Sicilia	273	273
Sardegna	97	97
Totale	467	513

Il prospetto riepilogativo ascriveva alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziario			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori spese correnti									
Patto di stabilità interno – Regioni a statuto ordinario (comma 398)				3.452	3.452	3.452	3.452	3.452	3.452
Patto di stabilità interno – Regioni a statuto speciale e province autonome (comma 400)	107	107	107	548	548	548	548	548	548
Maggiori entrate extratributarie									
Patto di stabilità interno – Regioni a statuto ordinario (art. 398)	3.452	3.452	3.452						
Patto di stabilità interno – Regioni a statuto speciale e province autonome (comma 400)	441	441	441						

Le righe indicate riepilogano il contributo agli obiettivi di finanza pubblica come definiti dal testo base del disegno di legge finanziaria. In relazione all'introduzione dei commi da 406 a 413, alla cui scheda si rinvia, sono stati determinati maggiori oneri per 81 milioni di euro, per gli anni 2015-2017, derivanti dal recepimento dell'Accordo tra il Governo e la Regione Trentino Alto Adige e le province autonome. Se si riducono di 81 milioni gli importi indicati (548 – 81) si otterrà il valore di 467 milioni di euro che corrisponde al nuovo obiettivo fissato per le Regioni a statuto speciale e le province autonome ai sensi del comma 400.

In sede di Intesa tra Stato e regioni del 26 febbraio 2015 è stato altresì prevista la riduzione delle risorse destinate al finanziamento del settore sanitario per complessivi 2,352 milioni di euro, di cui 2.000 di pertinenza delle regioni a statuto ordinario.

Le norme dispongono che, in attuazione del punto E) dell'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni e province autonome in data 26 febbraio 2015 e dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in data 2 luglio 2015, si applichino le disposizioni di cui agli articoli da 9-ter a 9-octies.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica, riferita al maxiemendamento**, afferma che le disposizioni Prevedono, in attuazione della lettera E) dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato regione del 26 febbraio 2015, l'applicazione di quanto previsto ai successivi articoli da 9-ter a 9-octies. Le norme pertanto non comportano oneri.

La RT relativa all'articolo 9-*septies* riepiloga nella seguente tabella l'impatto delle misure inerenti il settore sanitario, riportate negli articoli da 9-*ter* a 9-*septies*.

SINTESI IMPATTO MANOVRA SANITARIA SU BASE ANNUA

	<i>dati in milioni di euro</i>	
	2015	dal 2016
Beni e servizi	1.338	1.597
Rinegoziazione dei contratti di acquisto dei beni e servizi	788	805
Rinegoziazione dei contratti di acquisto dei dispositivi medici	550	792
Farmaceutica		
Revisione del prontuario (a partire dal 30 settembre 2015)		
Rinegoziazione prezzo farmaci biotecnologici con brevetto scaduto		
Inappropriatezza	195	195
Riduzione delle prestazioni inappropriate di specialistica ambulatoriale (*)	106	106
Riduzione dei ricoveri di riabilitazione ad alto rischio di inappropriatezza	89	89
Farmaceutica	308	308
Effetto automatico pay-back derivante dal mancato incremento del livello del finanziamento	308	308
Regolamento ospedaliero	210	251
Riduzione dei ricoveri delle strutture con meno di 40 posti letto	12	12
Riduzione della spesa di personale a seguito della razionalizzazione della rete ospedaliera	68	68
Riorganizzazione della rete assistenziale di offerta pubblica e privata	130	171
Investimenti finanziati con in c/esercizio	300	
Totale	2.352	2.352
manovra attesa	2.352	2.352
differenza	0	0

In ogni caso, come riportato nella stessa relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione, a salvaguardia del pieno conseguimento degli effetti finanziari della manovra: sui saldi di finanza pubblica, l'articolo 9-*septies*, comma 2, dispone che le regioni possano comunque conseguire il risparmio previsto anche adottando misure alternative rispetto a quelle condivise nell'Intesa, introducendo flessibilità nell'adozione delle misure indicate e nel conseguimento dei correlati risparmi, nell'ambito dei processi di efficientamento già in essere o programmati dalle singole regioni, fermo restando il conseguimento dell'equilibrio economico dei bilanci sanitari. In merito a tale aspetto, la relazione tecnica riporta i seguenti ulteriori elementi di valutazione, esplicitati nella relazione tecnica:

- l'importo della manovra in ambito sanitario, pari a 2.352 milioni di euro annui, è stato individuato autonomamente dalle regioni, con Intesa del 26 febbraio 2015 e, nella successiva Intesa del 12 luglio scorso, le stesse regioni hanno dichiarato di aver già posto in essere azioni di efficientamento della dinamica della spesa a partire dalla data dell'intesa del 26 febbraio;
- l'apparato premiale e sanzionatorio introdotto negli anni in ambito sanitario, fortemente penalizzante per le regioni che non conseguono l'equilibrio nel settore (incremento automatico delle aliquote fiscali, blocco del *turn-over*, divieto per la regione di effettuare spese non obbligatorie, obbligo della predisposizione di un piano di rientro) incentiva le regioni a porre in essere tutte le azioni necessarie al conseguimento dei risparmi previsti, anche ricorrendo alle misure alternative sopra richiamate.

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare, tenuto conto che le misure di risparmio danno attuazione a disposizioni della legge di stabilità 2015, i cui effetti finanziari risultano già scontati nelle previsioni tendenziali.

Articolo 9-ter – Razionalizzazione della spesa per beni e servizi, dispositivi medici e farmaci

Le norme, al fine di garantire la realizzazione di ulteriori interventi di razionalizzazione della spesa, dispongono quanto segue (comma 1):

- a) per l'acquisto dei beni e servizi, di cui alla tabella A allegata al decreto-legge, gli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) sono tenuti a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti in essere che abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto, senza che ciò comporti modifica della durata del contratto, al fine di conseguire una riduzione su base annua del 5% del valore complessivo dei contratti in essere;
- b) al fine di garantire il tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici, fermo restando il tetto di spesa nazionale fissato al 4,4%, gli enti del SSN sono tenuti a proporre ai fornitori di dispositivi medici una rinegoziazione dei contratti in essere allo scopo di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto, senza che ciò comporti modifica della durata del contratto stesso.

Le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche ai contratti per acquisti dei beni e servizi previsti dalle concessioni di lavori pubblici, dalla finanza di progetto, dalla locazione finanziaria di opere pubbliche e dal contratto di disponibilità. In deroga all'articolo 143, comma 8, del D. Lgs. 163/2006⁷⁵, la rinegoziazione delle condizioni contrattuali non comporta la revisione del piano economico-finanziario dell'opera, fatta salva la possibilità per il concessionario di recedere dal contratto (comma 2).

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b) e nelle more dell'individuazione dei prezzi di riferimento da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione, il Ministero della salute mette a disposizione delle regioni i prezzi unitari dei dispositivi medici presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario (comma 3)

⁷⁵ L'articolo 143, comma 8, del D. Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) prevede, tra l'altro, che le variazioni apportate dalla stazione appaltante ai presupposti o alle condizioni alla base della concessione di lavori pubblici, nonché le norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o che comunque incidono sull'equilibrio del piano economico-finanziario del concessionario comportano la necessaria revisione del suddetto piano, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni. In mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dal contratto.

Nell'ipotesi di mancato accordo con i fornitori, gli enti del Servizio sanitario nazionale hanno diritto di recedere dal contratto, in deroga all'articolo 1671 del Codice civile⁷⁶, senza alcun onere a carico degli stessi, fatta salva la facoltà del fornitore di recedere dal contratto, senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione (comma 4).

Gli enti del SSN che abbiano risolto il contratto, nelle more dell'espletamento delle gare indette in sede centralizzata o aziendale, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità dei beni e servizi indispensabili per garantire l'attività gestionale e assistenziale, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro, anche di altre regioni, o tramite affidamento diretto a condizioni più convenienti in ampliamento di contratto stipulato, mediante gare di appalto o forniture, da aziende sanitarie della stessa o di altre regioni o da altre stazioni appaltanti regionali per l'acquisto di beni e servizi, previo consenso del nuovo esecutore (comma 5).

Le informazioni concernenti i dati delle fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici acquistati dalle strutture pubbliche del SSN, sono trasmesse mensilmente dal Ministero dell'economia al Ministero della salute. (comma 6).

Presso il Ministero della salute è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Osservatorio nazionale sui prezzi dei dispositivi medici allo scopo di supportare e monitorare le stazioni appaltanti e verificare i prezzi a base d'asta (comma 7).

Con decreto interministeriale è certificato in via provvisoria l'eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale per l'acquisto di dispositivi medici, sulla base dei dati di consuntivo relativi all'anno precedente, salvo conguaglio da certificare con il decreto da adottare entro il 30 settembre dell'anno successivo, sulla base dei dati di consuntivo dell'anno di riferimento. L'eventuale superamento del tetto di spesa regionale è posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 40% nell'anno 2015, al 45% nell'anno 2016 e al 50% a decorrere dal 2017. Ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette quote di ripiano in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del SSN (commi 8 e 9).

Vengono inoltre introdotte modifiche all'articolo 11 del DL 158/2012, in materia di razionalizzazione dei medicinali da parte del SSN. In particolare, viene integralmente sostituito il comma 1 prevedendo che entro il 30 settembre 2015, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) concluda le procedure di rinegoziazione con le aziende farmaceutiche volte alla riduzione del prezzo di rimborso dei medicinali a carico del SSN, nell'ambito di raggruppamenti di medicinali terapeuticamente assimilabili. Il risparmio atteso in favore del SSN

⁷⁶ L'articolo 1671 del Codice civile, in materia di recesso unilaterale dal contratto, dispone che il committente possa recedere, anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.

attraverso la rinegoziazione con l'azienda farmaceutica è dato dalla sommatoria del valore differenziale, tra il prezzo a carico del SSN di ciascun medicinale di cui l'azienda è titolare, inserito nei raggruppamenti terapeuticamente assimilabili, e il prezzo più basso tra tutte le confezioni autorizzate e commercializzate che consentono la medesima intensità di trattamento a parità di dosi definite giornaliere (DDD) moltiplicato per i corrispondenti consumi registrati nell'anno 2014. In caso di mancato accordo, totale o parziale, l'AIFA propone la restituzione alle regioni del risparmio atteso dall'azienda farmaceutica, da effettuarsi con le modalità di *pay-back*, fino a concorrenza dell'ammontare della riduzione attesa dall'azienda stessa, ovvero la riclassificazione dei medicinali terapeuticamente assimilabili di cui l'azienda è titolare con l'attribuzione della fascia C, fino a concorrenza dell'ammontare della riduzione attesa dall'azienda stessa. Viene altresì introdotto il comma 1-*bis* dell'articolo 11 del DL 158/2012, che ripropone sostanzialmente il comma 1 dell'articolo 11⁷⁷. In particolare, il comma 1-*bis* introdotto prevede che, in sede di periodico aggiornamento del Prontuario farmaceutico nazionale, i medicinali equivalenti ai sensi di legge non possano essere classificati come farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale con decorrenza anteriore alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, riproponendo il secondo comma della formulazione attualmente in vigore (comma 10).

Infine, sono introdotti i commi 33-*bis* e 33-*ter* dell'articolo 48 del DL 326/2003. In particolare, le norme prevedono che, alla scadenza del brevetto sul principio attivo di un medicinale biotecnologico e in assenza dell'avvio di una concomitante procedura di contrattazione del prezzo, l'AIFA avvii una nuova procedura di contrattazione del prezzo con il titolare dell'autorizzazione in commercio del medesimo medicinale biotecnologico al fine di ridurre la quota di rimborso da parte del SSN. Viene altresì disposto che, al fine di ridurre il prezzo di rimborso da parte del SSN dei medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei Registri di monitoraggio presso l'AIFA, i cui benefici rilevati siano risultati inferiori rispetto a quelli individuati nell'ambito dell'accordo negoziale, l'Agenzia medesima avvii una nuova procedura di contrattazione con il titolare dell'autorizzazione (comma 11).

⁷⁷ L'articolo 11, comma 1, del DL 158/2012, attualmente in vigore, prevede che entro il 31 dicembre 2015 l'AIFA provveda a una revisione straordinaria del Prontuario farmaceutico nazionale sulla base del criterio costo-beneficio ed efficacia terapeutica, prevedendo anche dei prezzi di riferimento per categorie terapeutiche omogenee, collocando nella classe di fascia C i farmaci terapeuticamente superati. In sede di revisione straordinaria e, successivamente, in sede di periodico aggiornamento del Prontuario farmaceutico nazionale, i medicinali equivalenti ai medicinali di cui è in scadenza il brevetto o il certificato di protezione complementare non possono essere classificati come farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale con decorrenza anteriore alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica, riferita al maxiemendamento**, afferma quanto segue.

- con riferimento al comma 1, lettera *a)* e *b)*, si fa riferimento a un aggregato di spesa dell'ordine di circa 15.750 milioni di euro. L'applicazione della riduzione del 5 per cento comporta un risparmio su base annua per l'anno 2015 di 788 milioni di euro e di 805 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, ipotizzando una crescita dell'aggregato di spesa per beni e servizi oggetto della rinegoziazione pari al 2,2% circa;
- in materia di dispositivi medici, la lettera *b)* stabilisce una rinegoziazione dei contratti in essere per l'acquisto dei dispositivi medici che abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti nei contratti in essere, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto stesso. Tale disposizione dovrebbe consentire di garantire il rispetto del tetto di spesa vigente fissato nella misura del 4,4%, tenendo conto che la spesa effettiva preconsuntivata del 2014 (5.696 milioni di euro, secondo dati riferiti al IV trimestre 2014) si attesta ad un valore superiore rispetto al tetto previsto per il medesimo anno 2014 (4.808 mln di euro) di 0,8 punti percentuali, corrispondenti a uno sfondamento di spesa in valore assoluto pari a circa 889 mln di euro. Ipotizzando, poi, sulla base del dato storico, una crescita media tendenziale annua del settore pari a circa il 3% e considerando che la riduzione dei valori dei contratti comporterà un effetto graduale nel tempo tale da portare, fermo restando il valore del tetto del 4,4%, a un azzeramento del superamento dello stesso a decorrere dal 2020, si stima che il risparmio conseguibile per effetto della rinegoziazione dei contratti possa attestarsi su un valore pari a circa 205 mln di euro nel 2015, corrispondente ad una riduzione della spesa tendenziale 2015 pari al 3,5%, 544 mln di euro circa a decorrere dal 2016, corrispondente ad una riduzione della spesa tendenziale pari al 9% annuo. L'effetto finanziario connesso a tale intervento è reso possibile, oltre che dalle misure già citate per la lettera *a)*, anche dalle altre disposizioni contenute ai commi 3, 6 e 7 del presente articolo (maggiore trasparenza dei prezzi applicati dalle ditte fornitrici dei dispositivi medici, presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario del Ministero della salute; messa a disposizione da parte del Ministero dell'economia al Ministero della salute delle informazioni contenute nelle fatture elettroniche; istituzione presso il Ministero della salute dell'Osservatorio nazionale sui prezzi dei dispositivi medici che supporterà le stazioni appaltanti a verificare la coerenza dei prezzi a base d'asta rispetto ai prezzi di riferimento definiti dall'Autorità nazionale anticorruzione, o ai prezzi unitari disponibili nel flusso consumi del Nuovo

sistema informativo sanitario). Quanto, in particolare all'istituzione dell'Osservatorio nazionale sui prezzi dei dispositivi medici, di cui al comma 7, si evidenzia che il Ministero della salute ha già messo a disposizione strumenti di controllo che consentono agli Osservatori regionali e, in generale alle centrali d'acquisto, di disporre di elementi utili all'attività di acquisizione di dispositivi medici, con particolare riferimento ai prezzi unitari pagati da altre stazioni appaltanti e al tipo di procedura di acquisto adottata da queste ultime. Inoltre, il Ministero della salute monitora sistematicamente la coerenza tra i prezzi medi pagati da ciascun ente del SSN con riferimento al livello regionale o nazionale, segnalando gli eventuali scostamenti significativi. Quest'attività è svolta a supporto e in raccordo con le singole regioni per migliorare la qualità dei dati raccolti dal flusso consumi del Nuovo sistema informativo sanitario, e può essere rafforzata dall'istituzione dell'Osservatorio nazionale sui prezzi dei dispositivi medici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, stanti le predette attività già svolte dal Ministero della salute, l'istituzione ed il funzionamento dell'Osservatorio, possono essere assicurati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

- per quanto riguarda il comma 9, le disposizioni introducono il meccanismo del *pay-back* in caso di superamento del tetto di spesa da parte dei fornitori dei dispositivi medici. Il previsto meccanismo di calcolo del *pay-back* è basato sul valore della spesa consuntivata dell'anno precedente, per poi operare dei conguagli con riferimento alla spesa consuntivata dell'anno di riferimento una volta disponibile. Per effetto dell'andamento della spesa del settore, come descritto al precedente comma 1, lettera *b*), tenuto conto che il ripiano dello sfondamento avverrà in misura graduale nel tempo e precisamente nella misura del 40%-45%-50% rispettivamente per ciascuno degli anni 2015-2016 e a decorrere dal 2017 e fermo restando il tetto nella misura del 4,4%, si stima che in ciascuno degli anni 2015 e 2016 il Servizio sanitario nazionale recupererà dalla filiera distributrice rispettivamente gli importi di 345 milioni di euro e 248 mln di euro. L'effetto complessivo dell'intervento normativo in materia di dispositivi medici, di cui al comma 1 lettera *b*) e comma 9) del presente articolo, si stima in 550 mln di euro nel 2015 e 792 mln di euro nel 2016;
- con riferimento al comma 10, la disposizione ha l'obiettivo di novellare l'articolo 11, comma 1, del DL 158/2012, che prevedeva la revisione straordinaria del Prontuario farmaceutico nazionale e di altre disposizioni dirette a favorire l'impiego razionale ed economicamente compatibile dei medicinali da parte del Servizio sanitario nazionale, con la collocazione in fascia di non rimborsabilità, a carico del cittadino, di medicinali terapeuticamente superati. In considerazione degli obiettivi di

contenimento della spesa sanitaria pubblica, il comma 10 interviene al fine di modificare le modalità operative sulla base delle quali l'AIFA è chiamata a compiere la manovra entro il 30 settembre 2015 prevedendo che l'Agenzia rinegozi la riduzione di prezzo dei medicinali rimborsati dal SSN, compresi nell'ambito dei raggruppamenti terapeuticamente assimilabili. In primo luogo, la normativa proposta supera il concetto di categoria terapeutica omogenea, introducendo quello di "raggruppamento di medicinali terapeuticamente assimilabili", che comprende sia medicinali a brevetto scaduto, sia ancora soggetti a tutela brevettuale, autorizzati con indicazioni comprese nella medesima area terapeutica, aventi il medesimo regime di rimborsabilità, nonché il medesimo regime di fornitura;

- relativamente al comma 11, si prevede l'introduzione di due modifiche all'articolo 48, del DL 269/2003, integrando gli ambiti di rinegoziazione con le aziende farmaceutiche, già attribuiti all'Agenzia. In particolare, in seguito alla scadenza brevettuale sul principio attivo di un medicinale biotecnologico e in assenza dell'avvio di una concomitante procedura di contrattazione del prezzo relativa ad un medicinale biosimilare o terapeuticamente assimilabile, l'Agenzia deve avviare una nuova procedura di contrattazione finalizzata a ridurre di almeno il 20% il prezzo di rimborso a carico del SSN del medicinale biotecnologico. Questa procedura ha un effetto immediato di contenimento della spesa farmaceutica corrente, proporzionale alla spesa a carico del SSN con il medicinale biotecnologico e alla percentuale di riduzione del prezzo ad esito della contrattazione. Il secondo ambito di rinegoziazione riguarda i medicinali commercializzati in Italia con meccanismi di rimborsabilità condizionata nell'ambito dei Registri di monitoraggio AIFA. Dopo due anni di commercializzazione del medicinale, l'AIFA è tenuta a verificare i benefici rilevati nell'ambito dei registri. Qualora tali benefici risultassero inferiori rispetto a quelli attesi e fissati nell'ambito dell'accordo negoziale, l'Agenzia è tenuta ad avviare una nuova procedura di contrattazione finalizzata a ridurre il prezzo di rimborso del medicinale da parte del SSN.

Gli effetti quantificati dalla RT coincidono con quelli derivanti dalla rinegoziazione dei contratti di acquisto di beni, servizi e dispositivi medici, indicati in maniera aggregata anche nella tabella di sintesi dell'impatto della manovra in materia sanitaria, riportata nella scheda relativa al precedente articolo 9-*bis*:

(milioni di euro)

		2015	Dal 2016
BENI E SERVIZI			
Comma 1, lettera a)	Rinegoziazione contratti beni e servizi	788	805
DISPOSITIVI MEDICI			
Comma 1, lettera b)	Rinegoziazione contratti dispositivi medici	205	544
Comma 9	Meccanismo <i>pay back</i> per superamento tetto di spesa su dispositivi medici	345	248
Totale dispositivi medici		1.383	1.597

In merito ai profili di quantificazione si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame sono volte a ridurre la spesa sanitaria, prevedendo la rinegoziazione dell'acquisto di beni e servizi e dell'acquisto di dispositivi medici, relativamente ai contratti già in essere. In proposito, appare necessario acquisire una conferma riguardo all'effettiva riconducibilità di tali contratti alle nuove condizioni, maggiormente vantaggiose per la finanza pubblica, anche alla luce della normativa europea.

Per quanto attiene al volume dei risparmi attesi, con particolare riferimento a quelli derivanti dall'attuazione del comma 1, si rileva altresì che la quantificazione riportata nella RT appare congrua in base ai parametri posti alla base della stessa, indicati nella stessa relazione tecnica.

Ciò premesso, sarebbe opportuno comunque acquisire chiarimenti circa i seguenti aspetti:

- l'effettiva possibilità di conseguire i risparmi stimati per gli enti del SSN in caso di risoluzione dei contratti, con particolare riferimento all'esigenza per i predetti enti di acquisire specifici beni, servizi e dispositivi indispensabili in ambito sanitario;
- l'effettiva possibilità di conseguire risparmi di spesa ascritti all'esercizio 2015 in corso, atteso che l'operatività delle disposizioni in esame si avrà soltanto con l'entrata in vigore della legge di conversione del DL 78/2015.

A tal riguardo, l'imputazione dei risparmi attribuiti alla rinegoziazione dell'acquisto di dispositivi medici sembra tener conto di tale aspetto temporale (205 mln di euro nel 2015, e 544 mln di euro circa a decorrere dal 2016), mentre i risparmi per i primi due esercizi di riferimento sono ipotizzati pressoché identici riguardo all'acquisto di beni e servizi (788 milioni di euro e di 805 milioni di euro a decorrere

dall'anno 2016, dove l'incremento è tuttavia attribuito all'accresciuto volume dell'aggregato di spesa considerato).

Infine, per quanto attiene l'istituzione di un Osservatorio presso il Ministero della salute, non vi sono osservazioni da formulare sui profili di quantificazione, tenuto conto di quanto riportato nella RT circa la sostenibilità di detta istituzione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili.

Articolo 9-quater – Riduzione delle prestazioni inappropriate

Le norme dispongono che con decreto del Ministro della salute siano individuate le condizioni di erogabilità e le indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (comma 1).

Le prestazioni erogate al di fuori delle condizioni di erogabilità sono a totale carico dell'assistito. Il medico deve specificare nella prescrizione le condizioni di erogabilità della prestazione o le indicazioni di appropriatezza prescrittiva. Gli enti del Servizio sanitario nazionale curano l'informazione e l'aggiornamento dei medici prescrittori ed effettuano i controlli necessari ad assicurare che la prescrizione delle prestazioni sia conforme alle condizioni e alle indicazioni suddette (commi 2-4).

In caso di un comportamento prescrittivo non conforme, l'ente ne richiede le ragioni al medico prescrittore. In caso di mancata risposta o di giustificazioni insufficienti, adotta i provvedimenti di competenza, applicando al medico dipendente del SSN una riduzione del trattamento economico accessorio e, nei confronti del medico convenzionato con il SSN, una riduzione delle quote variabili dell'accordo collettivo nazionale di lavoro e dell'accordo integrativo regionale. La mancata adozione da parte dell'ente del SSN dei provvedimenti di competenza nei confronti del medico prescrittore comporta la responsabilità del direttore generale ed è valutata ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi assegnati al medesimo dalla regione (commi 5 e 6).

Le regioni o gli enti del SSN ridefiniscono i tetti di spesa annui degli erogatori privati accreditati delle prestazioni di specialistica ambulatoriale interessati dall'introduzione delle condizioni e indicazioni di cui alle norme in esame e stipulano o rinegoziano i relativi contratti. Per l'anno 2015 le regioni o gli enti del SSN rideterminano il valore degli stessi contratti in modo da ridurre la spesa per l'assistenza specialistica ambulatoriale complessiva annua da privato accreditato, di almeno l'1% del valore complessivo della relativa spesa consuntivata per l'anno 2014 (comma 7).

Con decreto sono individuati i criteri di appropriatezza dei ricoveri di riabilitazione ospedaliera. A decorrere dall'anno 2015 per i ricoveri ordinari e diurni non conformi ai criteri di appropriatezza è applicata una riduzione pari al 50% della relativa tariffa fissata dalla regione oppure, se di minor importo, è applicata la tariffa fissata dalla medesima regione per i ricoveri di riabilitazione

estensiva presso strutture riabilitative extraospedaliere. A decorrere dall'anno 2015, per tutti i ricoveri ordinari di riabilitazione, clinicamente appropriati, la remunerazione tariffaria, prevista nella prima colonna dell'allegato 2 del decreto ministeriale 18 ottobre 2012, è ridotta del 60% per le giornate oltresoglia (commi 8 e 9).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** allegata al maxiemendamento ricorda che le disposizioni prevedono che, con decreto ministeriale, siano individuate le condizioni di erogabilità e le indicazioni prioritarie per la prescrizione appropriata delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale ad alto rischio di inappropriata. Al di fuori delle condizioni di erogabilità, le prestazioni sono a totale carico dell'assistito. Per garantire, poi, il rispetto delle condizioni prescrittive da parte dei medici, si prevede che in caso di comportamenti non conformi alle condizioni e alle indicazioni, si applichino delle penalizzazioni su alcune componenti retributive del trattamento economico spettante ai medici.

Ipotizzando che, a seguito dell'introduzione delle condizioni di erogabilità su un numero pari a circa 177 milioni di prestazioni, per un valore complessivo di 1.144 mln di euro - di cui 130 milioni di prestazioni erogate dal settore pubblico (per un valore di circa 748 mln di euro) e 47 milioni di prestazioni erogate dal settore privato (per un valore di circa 396 mln di euro), al netto delle prestazioni per le quali non è stato possibile associare la tipologia di struttura, il 15% delle prestazioni, cui sono associate le medesime condizioni, non vengano più fruite dagli assistiti, la minore spesa per il SSN può essere quantificata in circa 93 mln di euro. Tale valutazione consegue all'ipotesi che la riduzione si applichi in proporzione all'attuale composizione dei consumi e, considerando, altresì, che la riduzione dei consumi comporti un risparmio per il SSN per le prestazioni acquistate dal privato accreditato che vengono remunerate a tariffa, mentre nel pubblico impatti solo per la riduzione dei costi variabili connessi alla minore erogazione delle prestazioni di assistenza specialistica nella misura stimata del 30%.

Ipotizzando, altresì, che a seguito dell'introduzione delle indicazioni prioritarie su un totale pari a circa 22 milioni di prestazioni per un valore complessivo pari a 406 mln di euro circa, al netto delle prestazioni per le quali non è stato possibile associare la tipologia di struttura, il 5% delle prestazioni, cui sono associate le medesime indicazioni, non vengano più fruite dagli assistiti, la minore spesa per il SSN può essere quantificata in circa 13 mln di euro. Tale valutazione consegue all'ipotesi che la riduzione si applichi in proporzione all'attuale distribuzione dell'erogazione delle prestazioni tra pubblico e privato e considerando, anche per questo ambito, che la riduzione dei consumi comporti un risparmio per il SSN per

le prestazioni erogate dal privato accreditato che vengono remunerate a tariffa, mentre nel pubblico impatti solo per la riduzione dei costi variabili connessi alla minore erogazione delle prestazioni di assistenza specialistica nella misura stimata del 30%.

Ne consegue che il risparmio complessivo ammonta a circa 106 mln di euro, a fronte di una riduzione complessiva di prestazioni stimate nel settore pubblico e privato per un valore tariffario di 192 mln di euro.

Si forniscono di seguito le tabelle contenenti i dati utilizzati alla base dei calcoli:

Assistenza specialistica ambulatoriale - prestazioni inappropriate con condizioni erogabilità e indicazioni

Condizioni di erogabilità	pubblico		privato		% pubblico (*)		% privato (*)	
	Quantità	Importo	Quantità	Importo	quantità	importo	quantità	importo
010 - Piemonte	16.176.724	65.359.918	2.111.256	17.484.746	88%	79%	12%	21%
020 - Valle d'Aosta	381.176	1.575.527	1.087	212.574	100%	88%	0%	12%
030 - Lombardia	17.560.982	122.120.567	14.269.690	118.020.893	55%	51%	45%	49%
041 - P.A. Bolzano	1.124.967	6.976.684	89	7.875	100%	100%	0%	0%
042 - P.A. Trento	1.798.311	6.255.187	20.587	2.185.184	99%	74%	1%	26%
050 - Veneto	12.086.334	74.521.503	2.646.378	46.549.494	82%	62%	18%	38%
060 - Friuli-Venezia Giulia	3.199.183	19.785.576	384.804	9.289.616	89%	68%	11%	32%
070 - Liguria	4.378.789	25.595.585	291.620	4.208.969	94%	86%	6%	14%
080 - Emilia-Romagna	14.503.033	75.083.748	321.337	14.768.131	98%	84%	2%	16%
090 - Toscana	12.076.167	61.915.131	224.488	10.551.367	98%	85%	2%	15%
100 - Umbria	3.803.873	15.521.158	44.834	1.412.658	99%	92%	1%	8%
110 - Marche	3.927.660	18.064.189	56.972	1.272.218	99%	93%	1%	7%
120 - Lazio	13.787.716	106.129.669	4.878.029	29.112.073	74%	78%	26%	22%
130 - Abruzzo	3.137.496	14.667.325	589.570	4.927.481	84%	75%	16%	25%
140 - Molise	683.669	3.025.959	70.929	2.600.468	91%	54%	9%	46%
150 - Campania	2.177.888	12.861.792	6.252.588	42.355.911	26%	23%	74%	77%
160 - Puglia	8.161.142	55.024.779	5.007.737	29.984.668	62%	65%	38%	35%
170 - Basilicata	1.087.273	7.292.887	593.780	4.617.935	65%	61%	35%	39%
180 - Calabria	2.807.780	12.853.110	872.211	6.819.720	76%	65%	24%	35%
190 - Sicilia	3.575.400	24.921.078	8.291.963	45.776.229	30%	35%	70%	65%
200 - Sardegna	3.228.746	19.040.067	469.094	3.795.327	87%	83%	13%	17%
Totale	129.664.309	748.591.439	47.399.043	395.953.538	73%	65%	27%	35%

(*) l'incidenza percentuale del pubblico e del privato viene misurata al netto delle prestazioni na, ovvero delle prestazioni cui non è stato possibile associare la tipologia di struttura

Indicazioni prioritarie	pubblico		privato		% pubblico (*)		% privato (*)	
	Quantità	Importo	Quantità	Importo	quantità	importo	quantità	importo
010 - Piemonte	2.732.438	38.865.309	274.153	1.149.499	91%	97%	9%	3%
020 - Valle d'Aosta	49.753	178.776			100%	100%	0%	0%
030 - Lombardia	2.060.337	39.036.018	1.759.293	27.050.845	54%	59%	46%	41%
041 - P.A. Bolzano	145.425	3.204.842	369	31.845	100%	99%	0%	1%
042 - P.A. Trento	238.539	530.015	822	1.138	100%	100%	0%	0%
050 - Veneto	1.459.417	22.109.520	263.676	1.269.888	85%	95%	15%	5%
060 - Friuli-Venezia Giulia	371.902	1.365.794	51.201	1.439.234	88%	49%	12%	51%
070 - Liguria	571.815	3.565.803	27.909	122.505	95%	97%	5%	3%
080 - Emilia-Romagna	1.789.377	23.913.362	34.555	1.430.061	98%	94%	2%	6%
090 - Toscana	1.375.227	5.732.803	18.719	500.513	99%	92%	1%	8%
100 - Umbria	513.367	6.770.845	5.499	42.201	99%	99%	1%	1%
110 - Marche	521.511	4.831.318	6.172	73.697	99%	98%	1%	2%
120 - Lazio	1.635.897	14.881.061	568.403	16.582.873	74%	47%	26%	53%
130 - Abruzzo	325.219	4.200.393	63.502	302.857	84%	93%	16%	7%
140 - Molise	89.191	1.949.930	10.078	546.386	90%	78%	10%	22%
150 - Campania	236.513	3.851.948	864.226	56.449.034	21%	6%	79%	94%
160 - Puglia	839.830	3.129.877	551.871	2.720.686	60%	53%	40%	47%
170 - Basilicata	104.228	3.426.318	53.139	1.109.596	66%	76%	34%	24%
180 - Calabria	309.836	10.337.276	87.034	295.218	78%	97%	22%	3%
190 - Sicilia	460.638	10.344.344	1.159.951	72.117.216	28%	13%	72%	87%
200 - Sardegna	421.810	12.177.721	94.404	9.078.888	82%	57%	18%	43%
Totale complessivo	16.252.270	214.403.273	5.894.976	192.314.179	73%	53%	27%	47%

(*) l'incidenza percentuale del pubblico e del privato viene misurata al netto delle prestazioni na, ovvero delle prestazioni cui non è stato possibile associare la tipologia di struttura

TOTALE	pubblico		privato		% pubblico (*)		% privato (*)	
	Quantità	Importo	Quantità	Importo	quantità	importo	quantità	importo
010 - Piemonte	18.909.162	104.225.227	2.385.409	18.634.245	89%	85%	11%	15%
020 - Valle d'Aosta	430.929	1.754.303	1.087	212.574	100%	89%	0%	11%
030 - Lombardia	19.621.319	161.156.586	16.028.983	145.071.738	55%	53%	45%	47%
041 - P.A. Bolzano	1.270.392	10.181.527	458	39.719	100%	100%	0%	0%
042 - P.A. Trento	2.036.850	6.785.202	21.409	2.186.322	99%	76%	1%	24%
050 - Veneto	13.545.751	96.631.023	2.910.054	47.819.383	82%	67%	18%	33%
060 - Friuli-Venezia Giulia	3.571.085	21.151.369	436.005	10.728.850	89%	66%	11%	34%
070 - Liguria	4.950.604	29.161.388	319.529	4.331.474	94%	87%	6%	13%
080 - Emilia-Romagna	16.292.410	98.997.110	355.892	16.198.193	98%	86%	2%	14%
090 - Toscana	13.451.394	67.647.934	243.207	11.051.880	98%	86%	2%	14%
100 - Umbria	4.317.240	22.292.003	50.333	1.454.859	99%	94%	1%	6%
110 - Marche	4.449.171	22.895.507	63.144	1.345.915	99%	94%	1%	6%
120 - Lazio	15.423.613	121.010.729	5.446.432	45.694.946	74%	73%	26%	27%
130 - Abruzzo	3.462.715	18.867.718	653.072	5.230.338	84%	78%	16%	22%
140 - Molise	772.860	4.975.889	81.007	3.146.854	91%	61%	9%	39%
150 - Campania	2.414.401	16.713.741	7.116.814	98.804.946	25%	14%	75%	86%
160 - Puglia	9.000.972	58.154.657	5.559.608	32.705.354	62%	64%	38%	36%
170 - Basilicata	1.191.501	10.719.205	646.919	5.727.531	65%	65%	35%	35%
180 - Calabria	3.117.616	23.190.386	959.245	7.114.938	76%	77%	24%	23%
190 - Sicilia	4.036.038	35.265.422	9.451.914	117.893.445	30%	23%	70%	77%
200 - Sardegna	3.650.556	31.217.788	563.498	12.874.215	87%	71%	13%	29%
Totale complessivo	145.916.579	962.994.713	53.294.019	588.267.717	73%	62%	27%	38%

(*) l'incidenza percentuale del pubblico e del privato viene misurata al netto delle prestazioni na, ovvero delle prestazioni cui non è stato possibile associare la tipologia di struttura

Ipotesi riduzione	pubblico		privato	
	aliquota	Importo	aliquota	Importo
Condizioni di erogabilità	15%	112.288.715,90	15%	59.393.030,68
Indicazioni prioritarie	5%	10.720.164	5%	9.615.709
Risparmio previsto		123.008.880		69.008.740

Risparmio totale previsto ()** **105.911.404**

** Il risparmio totale viene ottenuto misurando il risparmio sul pubblico in misura del 30% per effetto della riduzione dei costi variabili, a cui si aggiunge il 100% del risparmio previsto sul privato

Per quanto attiene al comma 7, la RT precisa che degli effetti connessi alle disposizioni di cui ai precedenti commi si dovrà tenere conto anche in sede di sottoscrizione dei contratti con le strutture private accreditate e nella fissazione dei relativi budget. Pertanto, visto che le disposizioni dei commi da 1 a 6 si riflettono in una riduzione complessiva degli acquisti da erogatori privati (volumi e corrispettivo) per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, le disposizioni di cui al comma 7 sono volte a ridurre la relativa spesa complessiva dell'anno 2015 (includendo sia quella acquistata per i propri residenti che per quelli fuori regione), nella misura dell'1 per cento del valore consuntivato nel 2014. La misura è aggiuntiva rispetto alle misure di riduzione già eventualmente assunte dalle regioni o dalle province autonome. Nella valutazione finanziaria si è tenuto conto dell'aggregato di riferimento della spesa in oggetto, pari complessivamente a oltre 3.500 milioni di euro. L'impatto di tale disposizione concorre nel 2015 al raggiungimento dell'effetto finanziario connesso all'applicazione dei commi da 1 a 6 del presente articolo.

Relativamente ai commi 8 e 9, la RT afferma che le misure sono volte a ridurre il numero dei ricoveri in regime di riabilitazione ospedaliera potenzialmente inappropriati sotto il profilo clinico e a ridurre le giornate di ricovero oltre quelle definite appropriate. La potenziale inappropriata clinica nei ricoveri preceduti da evento acuto viene valutata sia considerando la coerenza tra evento di riabilitazione e tipologia di evento acuto precedente (criterio della correlazione clinica), sia definendo come appropriata, o meno, la distanza in giorni tra la dimissione dall'evento acuto e l'ammissione in riabilitazione (criterio della distanza temporale). Nei ricoveri di riabilitazione non preceduti da evento acuto viene individuata la tipologia di casistica potenzialmente inappropriata per ciascun tipo di ricovero riabilitativo non preceduto da evento acuto (criterio della tipologia casistica).

Per la riduzione di tali ricoveri potranno essere adottate diverse misure (alternative o cumulative) caratterizzate da diversi livelli di efficacia ai fini del contenimento della spesa associata:

a) penalizzazione tariffaria dei ricoveri ad elevato rischio di inappropriata clinica effettuati nelle strutture private accreditate. Tali ricoveri potranno essere remunerati con una tariffa ridotta del 50% ovvero con una tariffa media applicata dalle regioni per i ricoveri di riabilitazione estensiva effettuati nelle strutture extraospedaliere. Nel primo caso, considerando che le giornate di ricovero di cui trattasi sono state stimate in 621.972, il risparmio associato alla misura può essere stimato a decorrere dall'anno 2015 in 83,5 mln di euro. Nel secondo caso, il risparmio associato può essere stimato in 85,6 mln di euro;

b) penalizzazione tariffaria nella misura del 60% delle giornate oltre soglia con riferimento ai ricoveri di riabilitazione ordinari appropriati effettuati nelle strutture private accreditate: attualmente, l'abbattimento tariffario dei ricoveri oltre soglia è fissato nel 40%. L'aumento di tale abbattimento al 60% è valutato, a decorrere

dall'anno 2015, in un risparmio di 4,8 mln di euro. Si riporta di seguito la seguente tabella di sintesi:

Ipotesi manovra con tariffa al 50% applicata ai ricoveri inappropriati ospedaliera dal punto di vista clinico più abbattimento tariffario del 60% a giornate oltre soglia su ricoveri appropriati

REGIONE RICOVERO	VALORE RECUPERO RIABILITAZIONE INAPP. OSPEDALIERA con tariffa al 50%* €/000 (1)	VALORE RECUPERO RIABILITAZIONE INAPP. OSPEDALIERA con tariffa media regionale* €/000 (2)	ABBATTIMENTO 60% TARIFFE PER OLTRE SOGLIA** €/000 (3)	TOTALE MANOVRA €/000 (4) = (1) + (3)	TOTALE MANOVRA €/000 (5) = (2) + (3)
PIEMONTE	6.412,2	6.211,9	738,7	7.150,9	6.950,6
VALLE D' AOSTA	213,8	208,7	0,4	214,2	209,1
LOMBARDIA	25.803,6	27.006,5	1.180,4	26.984,1	28.187,0
PROV. AUTON. BOLZANO	703,3	692,7	7,7	711,1	700,5
PROV. AUTON. TRENTO	1.222,2	1.172,1	44,6	1.266,8	1.216,7
VENETO	5.847,2	6.124,2	108,1	5.955,3	6.232,3
FRIULI VENEZIA GIULIA	74,7	91,0	34,7	109,4	125,7
LIGURIA	1.197,0	1.191,7	6,4	1.203,4	1.198,1
EMILIA ROMAGNA	3.765,2	3.964,9	144,4	3.909,6	4.109,3
TOSCANA	2.419,6	2.448,1	36,7	2.456,4	2.484,8
UMBRIA	26,0	24,5	0,3	26,4	24,8
MARCHE	1.218,3	1.261,9	68,1	1.286,4	1.330,1
LAZIO	16.683,6	16.997,5	1.236,2	17.919,8	18.233,7
ABRUZZO	896,6	955,3	26,7	923,3	982,0
MOLISE	1.594,1	1.940,2	6,0	1.600,0	1.946,1
CAMPANIA	7.007,6	6.838,8	587,7	7.595,3	7.426,4
PUGLIA	3.918,7	4.073,4	197,0	4.115,7	4.270,5
BASILICATA	176,1	192,5	32,2	208,3	224,8
CALABRIA	1.649,4	1.631,7	202,0	1.851,4	1.833,7
SICILIA	2.515,5	2.458,8	132,5	2.648,0	2.591,4
SARDEGNA	152,8	154,6	30,0	182,8	184,6
TOTALE	83.497,5	85.641,0	4.821,1	88.318,6	90.462,1

* Ottenuto applicando alle giornate dei ricoveri inappropriati (metodologia SiVeAS) dal punto di vista clinico un abbattimento del 50%

** Ottenuto applicando un abbattimento tariffario del 60% anziché 40% alle giornate oltre soglia dei ricoveri appropriati dal punto di vista clinico (metodologia SiVeAS)

Gli effetti quantificati dalla RT coincidono con quelli, derivanti dall'introduzione di condizioni di erogabilità e di indicazioni prioritarie per la prescrizione di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché dei criteri di appropriatezza dei ricoveri di riabilitazione ospedaliera, indicati in maniera aggregata nella tabella di sintesi dell'impatto della manovra in materia sanitaria, riportata nella scheda relativa al precedente articolo 9-bis:

(milioni di euro)

		2015	Dal 2016
ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE			
Commi 1-6	Condizioni di erogabilità	93	93
Commi 1-6	Indicazioni prioritarie	13	13
Totale assistenza specialistica ambulatoriale		106	106
RICOVERI RIABILITAZIONE OSPEDALIERA			
Commi 8 e 9	Penalizzazione tariffaria dei ricoveri ad alto rischio inappropriatezza	83,5-85,6	83,5-85,6
Commi 8 e 9	Penalizzazione tariffaria giornate oltre soglia	4,8	4,8
Totale riabilitazione ospedaliera		circa 89	Circa 89

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento ai commi da 1 a 6, si rileva preliminarmente che la quantificazione risulta coerente con i dati riportati nella RT e con i parametri assunti a base della medesima quantificazione.

Relativamente al comma 7, che ridefinisce i tetti di spesa annui degli erogatori privati accreditati delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, si prende atto di quanto affermato dal Governo circa l'entità della spesa in oggetto, pari complessivamente a oltre 3.500 milioni di euro, dalla cui riduzione dovrebbero discendere risparmi superiori a 35 milioni di euro annui. Tale riduzione peraltro non risulta indicata nella tabella complessiva dell'impatto della manovra sanitaria, riportata in corrispondenza dell'articolo 9-bis.

Per quanto attiene ai commi 8 e 9, che rivedono i costi per i ricoveri di riabilitazione ospedaliera alla luce di criteri di appropriatezza, si evidenzia che non risulta possibile sottoporre a verifica i risultati di risparmio indicati dalla RT in quanto gli stessi appaiono formulati piuttosto come obiettivi di riduzione della spesa. In proposito appare utile una conferma.

Articolo 9-quinquies – Fondi di contrattazione integrativa per il personale

Le norme dispongono che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, in presenza di riorganizzazioni finalizzate al rispetto degli standard ospedalieri, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è permanentemente ridotto di un importo pari ai risparmi di trattamento accessorio derivanti dalla diminuzione delle strutture operata in attuazione di detti processi di riorganizzazione.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica**, **referita al maxiemendamento**, afferma che la norma consente la piena realizzazione del risparmio associato agli effetti connessi alle riorganizzazioni finalizzate al rispetto degli standard ospedalieri, come quantificati nella presente relazione tecnica riferita al successivo articolo 9-*septies*, che comporteranno un efficientamento della spesa del personale pari a 68 mln di euro annui. La presente norma prevede, difatti, che i risparmi ad essa correlati non confluiscono ai fondi della contrattazione integrativa e, al fine di determinare reali economie per il bilancio aziendale, provvede a mutuare quanto previsto dall'articolo 9, comma 2-*bis*, del DL 78/2010, la cui valenza è cessata al 31 dicembre 2014, prevedendo espressamente che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è decurtato definitivamente di un importo pari alle riduzioni derivanti dalla rideterminazione delle strutture operata in attuazione di detti processi di riorganizzazione.

L'articolo 9, comma 2-*bis*, del DL 78/2010 ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche non potesse superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e che esso fosse, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.

In merito ai profili di quantificazione, *non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione atteso che la disposizione in esame, come specificato nella RT, è volta a consentire l'effettiva realizzazione dei risparmi conseguenti alla riduzione della componente accessoria del personale delle strutture sanitarie, di cui al successivo articolo 9-*septies*.*

Articolo 9-*sexies* – Monitoraggio su beni e servizi

Normativa vigente. L'articolo 15, comma 13, lettera *d*), del DL 95/2012, in materia di sanità, prevede che, al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi, gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome, utilizzino, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Il rispetto di quanto disposto alla presente lettera costituisce adempimento ai fini dell'accesso al

finanziamento integrativo al Servizio sanitario nazionale. Alla verifica del predetto adempimento provvede il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti sulla base dell'istruttoria congiunta effettuata dalla CONSIP e dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

Le norme recano modifiche all'articolo 15, comma 13, lettera *d*), del DL 95/2012, specificando che regioni e province autonome mettano a disposizione di CONSIP e dell'Autorità nazionale anticorruzione tutte le informazioni necessarie, sia con riferimento alla rispondenza delle centrali regionali, agli obblighi di riorganizzazione e riallocazione delle risorse umane con riguardo al personale di supporto sia con riferimento alle convenzioni e alle ulteriori forme di acquisto praticate dalle medesime centrali regionali (comma 1).

Viene altresì introdotta la lettera *d*-bis) dell'articolo 15, comma 13, del DL 95/2012, prevedendo che, nell'ambito della procedura di verifica, di cui alla precedente lettera *d*), il Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti effettuati, in corso d'anno, un monitoraggio trimestrale (comma 2).

Il prospetto riepilogativo allegato al maxi emendamento non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica**, riferita al maxi emendamento afferma che le norme in esame sono dirette a potenziare gli strumenti di monitoraggio del rispetto della normativa in materia di beni e servizi, con particolare riferimento agli acquisti effettuati tramite le centrali di acquisto regionali.

La norma dispone altresì un potenziamento delle verifiche prevedendo che siano effettuate trimestralmente e in corso d'anno. Tale previsione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e si configura quale disposizione di carattere ordinamentale.

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni per i profili di quantificazione.

Articolo 9-septies – Rideterminazione del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale

Le norme dispongono che, ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e in attuazione di quanto stabilito dalla lettera E) dell'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni, le regioni e le province autonome in data 26 febbraio 2015 e dall'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni in data 2 luglio 2015, nonché dagli articoli da 9-bis a 9-sexies del presente decreto, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato sia ridotto dell'importo di 2.352 milioni di euro a decorrere dal 2015 (comma 1).

Le regioni e le province autonome, al fine di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza, possono comunque conseguire l'obiettivo economico finanziario di cui al comma 1 anche adottando misure alternative, purché assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario con il livello del finanziamento ordinario (comma 2).

Al fine di tener conto della riduzione del Fondo sanitario nazionale per la Regione siciliana, pari a 98.638,27 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2015, il contributo⁷⁸ è rideterminato, per la Regione Siciliana, in 174.361,73 migliaia di euro (comma 3).

Il contributo di cui all'art. 1, commi 400 e 401, della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) è rideterminato, per la regione Friuli Venezia Giulia in 38.168,24 migliaia di euro in termini di indebitamento netto (comma 4).

La relazione illustrativa afferma che il comma 4 è volto a prevedere che il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, in termini di indebitamento netto, della Regione Friuli Venezia Giulia previsto dalla legge di stabilità 2015, attualmente pari a 87 milioni di euro, sia rideterminato in 38,168 milioni di euro a seguito della riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale conseguente all'Intesa tra il Governo e le regioni del 2 luglio 2015.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norme, introdotte durante l'esame al Senato, i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Minori entrate extratrib.												
Concorso degli enti territoriali alla finanza pubblica - Regioni a statuto ordinario e Sicilia	2.098,6	2.098,6	2.098,6	2.098,6								
Minori spese correnti												
Riduzione finanziamento del Servizio sanitario nazionale (Compartecipazione IVA) - Regioni a statuto ordinario	2.000	2.000	2.000	2.000								
Riduzione Fondo Sanitario Nazionale - Regione Sicilia	98,6	98,6	98,6	98,6								

⁷⁸ Di cui all'articolo 1, commi 400, 401 e 403, della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015). In particolare, il comma 400 ha disposto che la regione Sicilia, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica, assicuri, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, un contributo aggiuntivo alla finanza pubblica, in termini di indebitamento netto e in termini di saldo netto da finanziare, pari 273.000 euro.

La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento, afferma che le disposizioni prevedono la riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato di 2.352 milioni di euro a decorrere dal 2015, importo corrispondente al totale degli effetti indicati nella tabella riepilogativa all'art. 9-*bis*, riferiti alle norme di cui agli art. 9-*ter* e 9-*sexies*, Il conseguimento del predetto obiettivo di risparmio è assicurato, oltre che dalle norme di cui ai predetti articoli da 9-*bis* a 9-*sexies*, anche dagli ulteriori interventi previsti dall'Intesa Stato-regioni del 2 luglio 2015, concernenti:

- l'attuazione del decreto 70 del 2 aprile 2015 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera), che dispone la ridefinizione delle reti assistenziali e, in particolare, che dal 1° luglio 2015 non possano essere sottoscritti i contratti con strutture accreditate con meno di 40 posti letto per acuti, fatta eccezione per le strutture monospecialistiche per le quali sono previste espresse deroghe. In seguito a tale riorganizzazione, si ipotizza che si verifichi un azzeramento dei ricoveri presso le strutture con meno di 40 posti letto. La richiesta dei ricoveri per effetto della suddetta misura, in gran parte confluirà sui restanti erogatori pubblici e privati accreditati e, in parte, invece, si rivolgerà verso il settore privato non accreditato. Il risparmio associato alla riduzione della richiesta di ricovero è stato calcolato, ipotizzando che per le attuali strutture con meno di 40 posti letto vi sia una riduzione di ricoveri pari al 10% dell'attuale valorizzazione dei ricoveri per acuti (ordinari e diurni) realizzata presso le stesse strutture. La seguente tabella fornisce la sintesi sopra descritta:

Distribuzione della remunerazione teorica per regione, volume di posti letto delle strutture e regime di ricovero - Attività per Acuti in strutture private accreditate - Anno 2013			
Regione di ricovero	Strutture con meno di 40 posti letto		
	RO+DH		
	Totale remunerazione RO e DH	Stima riduzione ricoveri (-10%)	
Piemonte	2.992.503	299.250	
Valle d'Aosta	-	-	
Lombardia	7.674.986	767.499	
P. A. di Bolzano	1.776.516	177.652	
P. A. di Trento	-	-	
Veneto	-	-	
Friuli Venezia Giulia	-	-	
Liguria	4.767.014	476.701	
Emilia Romagna	8.036.592	803.659	
Toscana	20.295.987	2.029.599	
Umbria	2.072.955	207.295	
Marche	-	-	
Lazio	65.364.459	6.536.446	
Abruzzo	6.497.744	649.774	
Molise	-	-	
Campania	14.870.820	1.487.082	
Puglia	18.969.236	1.896.924	
Basilicata	-	-	
Calabria	10.365.124	1.036.512	
Sicilia	15.810.288	1.581.029	
Sardegna	-	-	
Italia	179.494.224	17.949.422	

Fonte: Ministero della Salute - DG Programmazione Sanitaria - Ufficio VI - Elaborazione Banca Dati SDO 2013

Il suddetto risparmio è stato stimato ipotizzando una riduzione del 10% dei ricoveri per acuti nel settore privato accreditato nella misura corrispondente alla quota non assorbita da altri erogatori pubblici e privati accreditati. Considerato che il regolamento pone una deroga per le strutture monospecialistiche, per le quali è fatta salva la valutazione regionale dei singoli contesti, la suddetta stima viene rideterminata prudenzialmente in 12 mln di euro a livello nazionale;

- l'efficientamento della spesa di personale a seguito dell'applicazione dello standard di strutture semplici e complesse derivante dall'attuazione del suddetto decreto 2 aprile 2015, n.70. A tal fine, si è ipotizzato che le voci retributive che determinerebbero il risparmio a seguito della rideterminazione degli standard delle strutture semplici e complesse (sia per i dirigenti medico-veterinario e dirigenti sanitari non medici che per i dirigenti amministrativo tecnico e professionale) sono:

- per le strutture complesse, la variazione in diminuzione delle seguenti voci retributive: l'intero importo dell'indennità di struttura complessa; il differenziale della quota variabile aziendale corrispondente a quello assegnato per la struttura complessa e la struttura semplice;
- per le strutture semplici: la variazione in diminuzione della sola quota variabile aziendale, intesa come differenziale della quota corrispondente a quello assegnato per la struttura semplice e quella assegnata ad "altri incarichi"

nella considerazione che le restanti voci retributive (indennità di esclusività medica, specificità medica, retribuzione di posizione quota fissa, retribuzione di risultato) continuano ad essere erogate alle categorie dirigenziali aventi diritto.

La fonte dati per il calcolo dell'impatto sopra descritto è costituita dai dati retributivi rilevati dal "Conto Annuale 2013" (Fonte: Dipartimento RGS- IGOP) distinti per singola regione, per tipologia di incarico (struttura semplice, struttura complessa e altri incarichi) e per gruppo (dirigenti medico-veterinario e dirigenti sanitari non medici, dirigenti amministrativo tecnico e professionale) per il solo settore pubblico (Policlinici, ASLIAO e IRCCS).

Per il calcolo del valore medio regionale delle singole voci retributive spettanti ai predetti dirigenti (calcolati come medie ponderate dei valori *pro capite* relative alle singole qualifiche di ciascun ente, utilizzando come pesi gli anni-persona presenti in ciascun ente e qualifica) sono state escluse dall'analisi:

- 1) le qualifiche a tempo determinato, in considerazione dell'elevata variabilità dei valori medi regionali;
- 2) le qualifiche con rapporti non esclusivi, in considerazione della scarsa e non significativa numerosità dei casi.

Per la determinazione delle strutture semplici e complesse a tendere, si è ritenuto opportuno applicare, allo standard per le strutture semplici e complesse, la distribuzione dei posti letto standard al primo gennaio 2014 prevista dal suddetto Regolamento. Tuttavia, mentre lo standard per le strutture semplici e complesse tiene conto dei posti letto ospedalieri pubblici, la distribuzione standard dei posti letto da Regolamento ospedaliero non prevede restrizioni alla proporzione tra posti pubblici e privati, rimandandone alle regioni la determinazione da effettuarsi attraverso un atto programmatico di recepimento del Regolamento. Risulta, quindi, necessario valutare l'ipotetica configurazione che assumeranno le reti ospedaliere regionali in termini di proporzione tra pubblico e privato. Tale valutazione è stata effettuata considerando i posti letto pubblici e privati al 1° gennaio 2013, confrontati con la distribuzione

standard da Regolamento calcolato per l'anno 2014. Applicando, per i posti letto pubblici e privati, lo stesso rapporto esistente al 1° gennaio 2013, si configura uno scenario "realistico" per il quale si registrano gli standard a tendere pari a 13.789 unità ospedaliere complesse e 18.064 unità ospedaliere semplici, che sono inferiori rispetto al numero di strutture complesse ospedaliere (14.961) e semplici (26.592) previsto al 1° gennaio 2014, come risulta dalla tabella del conto annuale (anno 2013).

È stato, altresì, considerato che la distribuzione della riduzione delle strutture complesse e semplici tra le diverse categorie di personale dirigente (Medico-veterinario e dirigenti sanitari non medici e dirigenti PTA) corrisponde alla distribuzione percentuale del medesimo personale sul totale delle unità dirigenziali (si stima che il 96% delle strutture previste vengano assegnate a Personale medico/veterinario e dirigenti sanitario non medici e il 4% delle strutture previste vengano assegnate a Personale dirigente PTA).

In considerazione dell'attuale situazione rilevata dal Conto annuale anno 2013 delle strutture semplici e complesse previste e tenuto conto dello standard da raggiungere, il risparmio ipotetico si attesterebbe intorno ai 68 mln di euro ipotizzando una riduzione di 2.069 strutture complesse ospedaliere (le sole condizionate dal parametro dei posti letto previsto dal regolamento ospedaliero) e di 8.718 strutture semplici (condizionate dal numero di strutture complesse). Pertanto, in considerazione del fatto che il numero di strutture semplici e complesse da disattivare è determinato dalle sole regioni che attualmente risultano averne in eccesso, tale numero non coincide con la differenza tra il dato nazionale attuale ed il dato nazionale a tendere.

Sono stati, poi, considerati pari a "zero" i risparmi, qualora i dati rilevati abbiano evidenziato un differenziale negativo tra la quota di posizione variabile relativa agli incarichi di struttura semplice e quella relativa agli "altri incarichi". Inoltre, i risparmi connessi all'adozione degli standard da parte della province di Trento e Bolzano sono stati calcolati applicando i valori medi retributivi forniti dal Conto annuale riferiti alla regione Trentino Alto- Adige imputando in egual misura alle due diverse province i relativi importi medi.

REGIONE	Delta strutture complesse previste MV	Delta strutture complesse PTA previste	Delta strutture semplici MV previste	Delta strutture semplici PTA previste	Risparmio (al lordo oneri riflessi) strutture complesse_MV	Risparmio (al lordo oneri riflessi) strutture complesse_PTA	Risparmio (al lordo oneri riflessi) strutture semplici_MV	Risparmio (al lordo oneri riflessi) strutture semplici_PTA	Risparmio totale
PIEMONTE	-94	-4	-314	-13	-1.372.043	-73.700	-1.535.953	-10.760	-2.992.456
VALLE D'AOSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOMBARDIA	-458	-19	-628	-26	-7.366.489	-392.114	-3.978.928	-280.895	-12.018.427
TRENTINO ALTO ADIGE	-71	-3	-103	-4	-2.486.157	-118.199	-323.027	0	-2.927.384
VENETO	0	0	-480	-20	0	0	-1.933.903	-106.971	-2.040.874
FRIULI VENEZIA GIULIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LIGURIA	0	0	-176	-7	0	0	-909.548	-50.518	-960.065
EMILIA ROMAGNA	0	0	-91	-4	0	0	-612.406	-22.418	-634.824
TOSCANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UMBRIA	0	0	-407	-17	0	0	-2.623.445	-113.014	-2.736.459
MARCHE	-269	-11	-343	-14	-3.581.979	-288.879	-1.333.433	-30.325	-5.234.616
LAZIO	-429	-18	-1.651	-69	-7.563.124	-346.417	-5.724.201	-533.577	-14.167.318
ABRUZZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MOLISE	-27	-1	0	0	-381.858	-26.442	-399	-20	-408.719
CAMPANIA	-212	-9	-2.116	-88	-2.729.163	-193.344	-6.275.015	-398.849	-9.596.372
PUGLIA	-46	-2	-624	-26	0	0	-1.884.777	-347.870	-2.232.647
BASILICATA	-27	-1	-387	-16	-599.049	-32.179	-1.690.222	-41.419	-2.362.869
CALABRIA	-34	-1	-219	-9	-444.777	-18.389	-469.338	-65.374	-997.877
SICILIA	-248	-10	-458	-19	-3.903.513	-225.199	-1.425.280	-148.623	-5.702.615
SARDEGNA	-70	-3	-372	-16	-969.304	-54.531	-2.630.212	-21.279	-3.675.325
Totali	-1.986	-83	-8.370	-349	-31.397.456	-1.769.393	-33.350.087	-2.171.911	-68.688.847

- la capacità della rete ospedaliera del SSN di rispondere in maniera più adeguata ai nuovi bisogni e alle nuove modalità con cui gli stessi si manifestano. Conseguentemente, si realizzeranno obiettivi di razionalizzazione riferiti prioritariamente ai servizi e alle prestazioni che maggiormente incidono sulla qualità dell'assistenza, sia in termini di efficacia che di efficienza. L'aumento del tasso di occupazione dei posti letto, la riduzione della durata della degenza media e del tasso di ospedalizzazione, consentirà, poi, che gli attesi incrementi di produttività si possano tradurre in un netto miglioramento del Servizio sanitario nazionale nel suo complesso e in una riduzione degli oneri connessi all'assistenza ospedaliera erogata dalle strutture accreditate, pubbliche e private. Per effetto di quanto sopra, è ipotizzabile stimare un risparmio per un importo di circa 130 mln di euro per l'anno 2015 e 171 milioni di euro annui a decorrere dal 2016;
- l'impegno delle regioni a partire dal 2 luglio 2015 a rivedere la programmazione degli investimenti relativi ai cespiti acquistati con contributi in conto esercizio, già programmati per l'anno 2015 e non ancora effettuati, al fine di assicurare sull'anno 2015 economie non inferiori a 300 mln di euro, nel rispetto della garanzia dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA).

In via ulteriore, la riduzione del livello di finanziamento comporterà l'effetto automatico del maggiore *pay-back* a carico della filiera distributiva delle aziende

farmaceutiche, a fronte del maggiore scostamento rispetto al tetto della farmaceutica territoriale e ospedaliera secondo le regole previste dalla normativa vigente.

Di seguito la tabella di sintesi che mostra un effetto di maggiore *pay-back* per un importo annuo di 308 mln di euro:

Impatto rideterminazione livello finanziamento su tetti farmaceutica e su pay back	
Finanziamento 2015 (prima della manovra)	112.062
Finanziamento per calcolo tetti	111.419
Tetto 11,35%	12.646
Tetto 3,5%	3.900
Finanziamento 2015 (dopo manovra 2.352 milioni di euro)	109.710
Finanziamento per calcolo tetti	109.067
Tetto 11,35%	12.379
Tetto 3,5%	3.817
Differenza tetti (11,35%)	267
Differenza 50% tetti (3,5%)	41
Totale manovra farmaceutica	308

Come riportato inoltre nell'Intesa del 2 luglio 2015, le regioni a seguito di quanto convenuto al Punto E) dell'Intesa del 26 febbraio 2015, in relazione alla previsione di rideterminazione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale ivi contenuta di 2.352 milioni di euro, hanno iniziato a porre in essere azioni di contenimento ed efficientamento della dinamica della spesa dei propri Servizi sanitari regionali (SSR).

La norma prevede inoltre, che le regioni, al fine di salvaguardare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, possano comunque conseguire l'obiettivo economico finanziario a loro carico anche adottando misure alternative, purché assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario con il livello del finanziamento ordinario. Ciò consente alle regioni, nell'ambito dei relativi processi di efficientamento in corso anche a partire da quanto convenuto nell'Intesa del 26 febbraio 2015 e a quanto sopra riportato, una flessibilità nell'individuazione delle leve, fermo restando il conseguimento del previsto contenimento della spesa. Si ricorda, in ogni caso, che in ambito sanitario, in coerenza con quanto convenuto nelle relative Intese Stato-regioni e con quanto previsto dalla legislazione vigente, opera dall'anno 2001 un sistema di monitoraggio diretto, tra l'altro, a segnalare alla regione in corso d'anno eventuali scostamenti rispetto al livello di spesa programmato al fine di evitare la formazione di disavanzi. Tale sistema, che ha visto per il SSN anche l'entrata in vigore dal 2012 dei principi contabili del decreto legislativo n. 118/2011, è stato ulteriormente potenziato con l'avvio del monitoraggio dei conti patrimoniali. Tale complessivo sistema di monitoraggio ha comportato una progressiva consapevolezza da parte delle regioni della propria situazione economico-patrimoniale e una conseguente tempestiva

responsabilizzazione regionale nella gestione del proprio SSR nell'ambito delle risorse programmate, anche in considerazione dell'operatività di un efficace sistema sanzionatorio. Infatti tale sistema, implementato progressivamente negli anni, prevede, in caso di disavanzi di gestione, l'innalzamento delle aliquote fiscali regionali, il blocco automatico del *turn over* del personale sanitario, il divieto di effettuare spese non obbligatorie a carico del bilancio regionale, nonché, in caso di raggiungimento di un livello di disavanzo superiore o uguale al 5% del finanziamento, l'obbligatorietà di sottoscrivere un Piano di rientro dai disavanzi stessi.

Per quanto riguarda i commi 3 e 4, la RT afferma che le disposizioni non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto si tratta di una diversa rimodulazione del contributo alla finanza pubblica della regione Sicilia e della regione Friuli Venezia Giulia.

Gli effetti quantificati dalla RT possono essere riassunti come segue:

1) attuazione del DM 2 aprile 2015, n. 70

(milioni di euro)

		2015	Dal 2016
ATTUAZIONE REGOLAMENTO OSPEDALIERO			
DM 70/2015	Riduzione ricoveri in strutture con meno 40 posti letto	12	12
DM 70/2015	Riduzione spesa di personale mediante razionalizzazione rete ospedaliera	68	68
DM 70/2015	Riorganizzazione rete assistenziale pubblica e privata (aumento tasso occupazione posti letto, riduzione degenza media, riduzione tasso ospedalizzazione)	130	171
Totale attuazione regolamento ospedaliero		210	251

2) intesa Stato-regioni del 2 luglio 2015. Riduzione da parte delle regioni degli investimenti finanziari con contributi in conto esercizio:

		2015	Dal 2016
RIDUZIONE INVESTIMENTI CONTO ESERCIZIO			
Punto E dell'Intesa Stato-regioni del 5/7/2015	Riduzione investimenti	300	

- 3) riduzione del livello di finanziamento del sistema sanitario nazionale. Effetto automatico di *pay back*.

		2015	Dal 2016
RIDUZIONE LIVELLO FINANZIAMENTO SSN			
Articolo 9-septies	Effetto pay back	308	308

Tali effetti sono indicati anche nella tabella di sintesi dell'impatto della manovra in materia sanitaria, riportata nella scheda relativa al precedente articolo 9-bis:

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono la riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre lo Stato, di 2.352 milioni di euro a decorrere dal 2015. Tale riduzione, come evidenziato nella RT, viene ottenuta dal concorso delle seguenti componenti:

- razionalizzazione della spesa per beni e servizi (vedi le considerazioni relative al precedente articolo 9-ter);
- revisione della spesa farmaceutica, sia dovuta alla riduzione di prestazioni e ricoveri inappropriati (vedi le considerazioni relative al precedente articolo 9-quater) sia al recupero a seguito della riduzione in termini assoluti dei tetti di spesa (articolo in esame, a seguito della riduzione del finanziamento al SSN e all'automatico meccanismo di pay back);
- implementazione del Regolamento ospedaliero (ex DM 12 aprile 2015, n.70) con conseguente contenimento riduzioni dei ricoveri nelle strutture con meno di 40 posti letto, riduzione della componente accessoria delle retribuzioni del personale a seguito della revisione dei criteri organizzativi e riorganizzazione della rete assistenziale di offerta pubblica e privata;
- risparmi derivanti dalla riduzione di investimenti in conto esercizio da parte delle regioni.

Ciò premesso, si osserva che il prospetto riepilogativo non sconta effetti sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, presumibilmente in quanto gli stessi effetti sono già inclusi in quelli scontati in relazione alla legge di stabilità 2015 [articolo 1, comma 398, lettera c) e comma 400], nell'ambito del contributo complessivo di regioni e province autonome alla finanza pubblica. In proposito appare utile una conferma.

Anche per quanto attiene al saldo netto da finanziare, l'effetto complessivo è nullo pur essendo evidenziate nel prospetto riepilogativo le singole componenti di entrata e di spesa, che appaiono reciprocamente compensative. Il prospetto riepilogativo riporta a tal fine la riduzione delle risorse assegnate al settore sanitario di pertinenza delle regioni a statuto ordinario e della regione Sicilia, pari complessivamente a 2.098,6 milioni, in luogo dei 2.352 milioni previsti dalla norma; tale differenza, pari a 253,4 milioni di euro, è presumibilmente da

imputare a quote di competenza delle regioni Valle d'Aosta, Sardegna e delle province di Trento e Bolzano, che provvedono all'attuazione dei risparmi nell'ambito della propria autonomia statutaria, nonché ad una quota della regione Sicilia, per le medesime ragioni. Non viene inoltre considerata la quota relativa alla regione Friuli Venezia Giulia, probabilmente per gli specifici meccanismi di riduzione del finanziamento al settore sanitario trova all'interno della stessa regione. In proposito appaiono peraltro utili chiarimenti.

Circa il conseguimento dei risparmi quantificati nella RT, appare altresì opportuno acquisire chiarimenti circa i seguenti aspetti.

- relativamente alla riduzione dei ricoveri nelle strutture con capacità inferiore a 40 posti letto, andrebbe esplicitata la ratio sottostante l'utilizzo dell'aliquota del 10% di riduzione;*
- per quanto attiene alla riduzione della spesa di personale, a seguito della razionalizzazione della rete ospedaliera, si prende atto della quantificazione riportata nella RT. Andrebbe comunque esplicitato l'effetto fiscale indotto, atteso che la tabella di sintesi non sembra riportare tali effetti;*
- con riferimento alla riduzione di investimenti con contributo in conto esercizio da parte delle regioni, non vi sono osservazioni da formulare, atteso che la RT specifica che gli stessi riguardano attività programmate ma non ancora effettuate;*
- relativamente ai risparmi da realizzare mediante la riorganizzazione della rete assistenziale, pubblica e privata, appare necessario acquisire gli elementi a supporto dell'effettiva realizzazione dei risparmi attesi.*

Infine, come osservato con riferimento all'articolo 9-quater, andrebbero acquisiti chiarimenti circa la stima annua dei risparmi conseguibili per l'esercizio corrente, tenuto conto dei presumibili tempi di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Articolo 9-octies – Regioni a statuto speciale e province autonome

La norma dispone che regioni a statuto speciale e province autonome concorrano al conseguimento degli obiettivi, di cui dagli articoli da 9-bis a 9-septies del provvedimento in esame, secondo le procedure previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** riferita al maxiemendamento afferma che la disposizione non comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.

Articolo 9-novies – Profilassi internazionale

Le norme introdotte dal Senato, dispongono che al fine di potenziare le misure di sorveglianza e di contrasto delle malattie infettive e diffuse nel territorio nazionale e di rafforzare i livelli di controllo di profilassi internazionale per salvaguardare la collettività da rischi per la salute, il Ministero della salute, anche allo scopo di fronteggiare le emergenze sanitarie relative all'incremento dei flussi migratori che si verificano soprattutto in area mediterranea, oltre che in previsione della grande affluenza di cittadini stranieri in Italia in occasione dello svolgimento di Expo 2015 e del Giubileo straordinario del 2015 - 2016, è autorizzato ad effettuare un'ulteriore spesa di 3.100.000 euro per il 2015 e di 2.341.140 euro a decorrere dal 2016 (comma 1). Al fine di potenziare l'attività di programmazione sanitaria e di monitoraggio del Ministero della salute, è altresì autorizzata l'ulteriore spesa di 400.000 euro per l'anno 2015 e di 1.124.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016 per le esigenze di cui (comma 2):

- all'articolo 5 del DPR n. 791 del 1982.

Detta norma prevede che, per far fronte a motivate esigenze del Servizio centrale della programmazione sanitaria connesse al fabbisogno di specifiche professionalità ad alta specializzazione, che non possa essere soddisfatto mediante il personale dei ruoli del Ministero della sanità, il Ministro della salute possa autorizzare, nel limite massimo di venti unità, la utilizzazione, a tempo pieno e sostitutiva dei doveri di istituto, di personale appartenente ai ruoli dei professori e ricercatori universitari e il comando di personale appartenente ai ruoli di altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti locali e di enti pubblici anche economici;

- e all'articolo 4, comma 2, della legge n. 37 del 1989.

Detta norma prevede la potestà ministeriale di effettuare ispezioni amministrative per la vigilanza sulla gestione delle aziende sanitarie locali e sull'attuazione del piano sanitario nazionale, anche avvalendosi di personale comandato, fino ad un massimo di duecentocinquanta unità.

Il comma 3 quantifica gli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3.500.000 euro per l'anno 2015 e a 3.465.140 euro annui a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Restano ferme le autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 1, comma 599, della legge n. 190/2014.

Si rammenta che l'articolo 1, comma 599, della legge di stabilità per il 2015 prevede, fra l'altro, che al fine di potenziare le misure di sorveglianza e di contrasto delle malattie infettive e diffuse nel territorio nazionale e di rafforzare i livelli di controllo di profilassi internazionale per salvaguardare la collettività da rischi per la salute, il Ministero della

salute sia autorizzato a dotarsi degli strumenti e delle risorse sanitarie necessari a potenziare le attività di prevenzione e di contrasto delle malattie infettive e diffuse nel territorio nazionale, anche mediante l'acquisto di idonei dispositivi medici e presidi medico-chirurgici e la predisposizione di spazi adeguatamente allestiti per fronteggiare le emergenze sanitarie nonché l'adeguamento delle conoscenze e la formazione del personale medico e paramedico destinato a fronteggiare la terapia e la diagnosi delle malattie infettive e diffuse di cui alle attuali emergenze sanitarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tale fine è stata autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per il 2015 e di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti												
co. 1 - Potenziamento delle misure di sorveglianza dei livelli dei controlli di profilassi internazionale del Ministero della Salute	3,1	2,3	2,3	2,3	3,1	2,3	2,3	2,3	3,1	2,3	2,3	2,3
co. 2 – Potenziamento programmazione sanitaria e monito-raggio	0,4	1,1	1,1	1,1	0,4	1,1	1,1	1,1	0,4	1,1	1,1	1,1
Maggiori entrate tributarie												
co. 2 – Potenziamento programmazione sanitaria e monito-raggio – effetti indotti					0,2	0,5	0,5	0,5	0,2	0,5	0,5	0,5
Minori spese correnti												
co. 3 – Riduzione TABELLA A Ministero della Salute	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

La **relazione tecnica, riferita al maxiemendamento** presentato al Senato, afferma che alla quantificazione degli oneri stimati si è provveduto sulla base delle seguenti considerazioni. L'articolo 47-ter, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 300 del 1999, nel testo come modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 2, lettera e), punto 1, della legge n. 172 del 2009, conferma in capo al Ministero della salute le funzioni in materia di programmazione tecnico-sanitaria di rilievo nazionale e indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività

tecniche sanitarie regionali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i profili attinenti al concorso dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Tra le funzioni in materia di programmazione sanitaria, specificate da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 59 del 2014, recante il nuovo "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", sono individuati compiti di grande rilievo per la *governance* del SSN, tra cui in particolare la definizione e il monitoraggio del piano sanitario nazionale e dei piani di settore aventi rilievo e applicazione nazionale, l'analisi dei fabbisogni finanziari del SSN e dei costi standard in sanità, la determinazione dei criteri generali per la classificazione e la remunerazione delle prestazioni del SSN, la promozione e verifica della qualità e sicurezza delle prestazioni.

Al fine di garantire tali funzioni, il Ministero della salute ed in particolare la Direzione generale della programmazione sanitaria si avvale dal 1982 anche del personale con specifiche professionalità ad alta specializzazione, ai sensi dell'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 791 del 1982, fino ad un massimo di 20 unità, appartenenti ai ruoli dei professori e ricercatori universitari, di quelli di altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti locali e di enti pubblici anche economici e del personale in posizione di comando ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 37 del 1989 fino ad un massimo di 250 unità, appartenenti prioritariamente a strutture del SSN. La sottoriportata tabella fornisce l'attuale quadro finanziario del capitolo di spesa per il quale il presente provvedimento sta richiedendo il rifinanziamento, dal quale si evince l'evoluzione dei tagli operati nel corso degli ultimi anni, a causa del processo di *spending review*. Dal medesimo quadro, si evince chiaramente che le risorse finanziarie nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute finalizzate alla coperture delle spese connesse alle unità di personale con specifiche professionalità ad alta specializzazione da un importo massimo pari a 578 milioni di euro nel 1989 sono state completamente eliminate dal 2007:

Evoluzione stanziamento legge di bilancio finalizzato ai comandi ai sensi dell'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982 n. 791								
Stanziamento legge di bilancio espresso migliaia di euro	1983	1985	1986	1987	1989	1990	1992	1993
	232,41	232,41	413,17	516,46	578,43	578,43	557,77	568,10
	1994	1996	1997	1998	1999	2001	2003	2006
	568,10	379,08	369,27	369,27	415,36	339,83	183,02	91,75
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	0	0	0	0	0	0	0	0
	2015	2016	2017					
	0	0			0			

Con particolare riferimento alla valutazione di impatto economico-finanziario della presente norma, la RT fornisce i seguenti elementi:

il comma 3 prevede il rifinanziamento del capitolo di spesa 2008 per euro 0,4 milioni, che corrisponde all'onere stimato per attivare nuovi comandi fino a 10 unità a partire dal mese di settembre p.v., e di 1,1 milioni di euro a regime dal 2016. Tale rifinanziamento è definito sulla base della stima degli oneri associati al trattamento economico complessivo (fondamentale ed accessorio) al lordo degli oneri riflessi per i profili professionali da reperirsi attraverso i comandi previsti ai sensi della citata legge n. 37/89 (che riguarda prioritariamente personale appartenente al comparto del SSN) e del personale in comando ai sensi dell'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982 n. 791 (che include anche personale appartenente ad altri enti della PA diversi dal comparto del SSN). Il predetto rifinanziamento impone, peraltro, la modifica della denominazione dell'attuale capitolo di spesa che, allo stato, consente di reperire personale proveniente dagli enti del SSN.

La seguente tabella, tratta dalla RT, di sintesi fornisce una simulazione del costo stimato per l'attivazione fino a 10 nuovi comandi previsti dal comma 1, applicando le retribuzioni medie elaborate nell'ambito della rilevazione del conto annuale anno 2013, riferite alle figure professionali afferenti i comparti del SSN e delle Università:

STIMA DELLA SPESA PER IL PERSONALE COMANDATO AI SENSI DEL DPR N. 791 DEL 1982				
UNITA'	PROFILI	ANNO 2015	ANNO 2016	2017
		Costo della retribuzione lordo amministrazione che incide nell'anno ⁽¹⁾ ⁽²⁾	Costo annuale della retribuzione lordo amministrazione ⁽¹⁾	Costo annuale della retribuzione lordo amministrazione ⁽¹⁾
2	SSNA - DIR. MEDICO CON INC. STRUTTURA COMPLESSA (RAPP. ESCLUSIVO) - SD0E33 (MD)	112.829,52 ⁽³⁾	320.499,15 ⁽³⁾	320.499,15
1	SSNA - DIR. MEDICO CON INCARICO DI STRUTTURA SEMPLICE (RAPP. ESCLUS - SD0E34 (MD)	46.191,71 ⁽³⁾	129.580,42 ⁽³⁾	129.580,42
1	SSNA - DIRIGENTI MEDICI CON ALTRI INCAR. PROF.LI (RAPP. ESCLUSIVO) - SD0035 (MD)	40.982,16 ⁽³⁾	113.951,78 ⁽³⁾	113.951,78
1	SSNA - DIRIGENTE AMM.VO CON INCARICO DI STRUTTURA COMPLESSA - AD0032 (DA)	42.969,76	128.909,27	128.909,27
1	UNIV - PROFESSORE ORDINARIO TEMPO PIENO - OD0173 (PR)	59.577,66 ⁽³⁾	160.743,59 ⁽³⁾	160.743,59
1	UNIV - PROFESSORE ASSOCIATO CONF. TEMPO PIENO - OD0169 (PR)	46.521,97 ⁽³⁾	121.576,52 ⁽³⁾	121.576,52
3	SSNA - COLLAB.RE TEC. - PROF.LE ESPERTO - DS - T18027 (LT)	49.506,83	148.520,49	148.520,49
		398.579,60	1.123.781,21	1.123.781,21

1)La stima dei costi del personale è stata effettuata sulla base delle retribuzioni medie elaborate nell'ambito della rilevazione del conto annuale.

2) La stima per l'anno 2015 è stata effettuata per 4 mesi

3)Per la categoria dei medici è stata aggiunta l'indennità di esclusività. Per la categoria dei professori Universitari è stata aggiunta un'indennità equiparativa della retribuzione dei medici del SSN.

Gli importi richiesti per il rifinanziamento sono stati arrotondati per eccesso per ciascuno degli anni 2015-2017, in considerazione del fatto che gli oneri sono correlati al riconoscimento di retribuzioni stimate e non si conosce ancora l'esatto profilo e inquadramento economico del personale da comandare.

Per le finalità indicate al comma 1 dell'articolo in esame, si prevede l'autorizzazione per il Ministero della salute ad assumere a tempo indeterminato personale sanitario per un contingente di 30 dirigenti medici da destinare agli uffici periferici chiamati ad applicare le misure sanitarie nei punti di ingresso internazionali (Porti ed Aeroporti aperti al traffico internazionale) e agli uffici

centrali del Ministero della salute con competenze connesse alle predette materie.

Ulteriori informazioni sono fornite dalla relazione tecnica allegata all'emendamento del Governo che ha introdotto le disposizioni in esame, poi riproposte nel maxi-emendamento (5^a Commissione permanente – seduta del 21.7.2015).

Tale relazione precisa che il costo unitario dei dirigenti delle professionalità sanitarie (personale medico) del Ministero della salute è il seguente:

- costo annuo lordo € 73.682,00 (stipendio, specificità medica, retribuzione di posizione fissa e variabile, retribuzione di risultato media, applicazione art. 8 CCNL area 1);

- oneri riflessi € 28.279,15 (38,38%); per un totale unitario € 101.961,15 (arr. 101.962,00).

Tenuto quindi conto che l'onere unitario lordo relativo al dirigente medico delle professionalità sanitarie è pari a € 101.962,00, si ritiene di dovere determinare il maggiore onere annuale, a regime a decorrere dal 2016, per le 30 unità da assumere, in € 3.058.860,00.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Sarebbe tuttavia utile, in merito alla quantificazione degli oneri del comma 2 (10 esperti in comando), acquisire dati relativi alle retribuzioni annuali: infatti la RT afferma che la stima per il 2015 è stata effettuata per l'ultima parte dell'anno; tuttavia la stima per gli esercizi 2016 e 2017, rapportata ad anno intero, assume – per le diverse figure professionali – valori che, di volta in volta, sono pari da 2,61 a 3 volte i valori stimati per l'ultimo quadrimestre del 2015. In proposito appare utile un chiarimento.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che il comma 3, provvede alla copertura degli oneri connessi al potenziamento delle misure di profilassi internazionale, pari a 3.500.000 euro per l'anno 2015 e 3.465.140 euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

In proposito, con riferimento all'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della salute, del quale è previsto l'utilizzo, ai sensi del comma 3, a copertura degli oneri connessi al potenziamento delle misure di profilassi internazionale, pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2015 e ad euro 3.465.140 annui a decorrere dall'anno 2016, si fa presente che lo stesso, seppur privo di un'apposita voce programmatica, reca le necessarie disponibilità.

Articolo 9-decies, commi 1-8 – Programma straordinario per il Giubileo 2015-2016

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, prevede quanto segue:

- autorizza un contributo alla Regione Lazio pari a 33.512.338 euro per il 2016, a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67⁷⁹, a fronte delle esigenze sanitarie connesse alla grande affluenza di persone in occasione del Giubileo 2015-2016 (comma 1).

A tal fine la Regione Lazio presenta al Ministero della salute il programma degli interventi da realizzare al fine di richiedere l'ammissione a finanziamento di ogni singolo intervento;

- consente, per il biennio 2015-2016, agli enti del servizio sanitario della Regione Lazio, di procedere ad assunzioni a tempo determinato, per il periodo 2015-2016, in deroga alle limitazioni alla spesa per l'assunzione di personale a tempo determinato, previste dall'articolo 9, comma 28, del DL n. 78/2010⁸⁰ (comma 2);
- riconosce la possibilità per i pellegrini di usufruire gratuitamente di prestazioni sanitarie urgenti erogate dalle strutture ospedaliere del SSN, previo versamento di un contributo volontario pari a 50 euro. In caso di mancato versamento del contributo i pellegrini corrispondono, per le prestazioni ospedaliere erogate in urgenza, le tariffe vigenti nella regione dove insiste la struttura ospedaliera (comma 3);
- esclude dal contributo i pellegrini provenienti da paesi con i quali l'Italia ha accordi in materia sanitaria (comma 4);
- stabilisce che le somme derivanti dal pagamento di quanto previsto al comma 3 siano versate ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della salute destinato al rimborso alle Regioni delle spese sostenute per l'erogazione delle prestazioni sanitarie in favore dei pellegrini (comma 5);
- dispone che nel caso in cui le richieste di rimborso pervenute al Ministero della salute da parte delle Regioni per l'erogazione dei servizi di cui al comma precedente eccedano le somme riassegnate sul capitolo di spesa destinato a tali rimborsi, ai maggiori oneri si provvede mediante specifico vincolo a valere

⁷⁹ Legge finanziaria 1988. La norma autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti.

⁸⁰ La disposizione prevede che tale spesa non può essere superiore al cinquanta per cento di quella sostenuta nel 2009.

sulle risorse finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge n. 662 del 1996, per il biennio 2015-2016 (comma 6).

L'art. 1, comma 34, stabilisce che, ai fini della determinazione della quota capitaria, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La **relazione tecnica**, allegata al maxiemendamento, afferma che, come risulta dal Documento programmatico presentato dalla Regione Lazio, gli interventi programmati sono finalizzati, in particolare, all'adeguamento della rete dell'emergenza per la città di Roma e coinvolgono una molteplicità di strutture aziendali di Emergenza Urgenza, per un importo complessivo di 35.276.145,26 euro. Di tale ammontare, il 95% sarà a carico dello Stato e il 5% a carico della Regione. L'importo a carico dello Stato è pari, appunto, al contributo autorizzato dalla norma in questione (33.512.338,00 euro).

La RT riporta l'indicazione degli interventi programmati e delle stime dei relativi finanziamenti in una tabella allegata, alla quale si rinvia.

Quanto alla copertura degli oneri derivanti dalla disposizione in questione, la RT evidenzia che le disponibilità di bilancio, relative alle risorse di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, sono pari, per il 2016, a 845.508.185 euro, quindi ampiamente sufficienti a garantire l'erogazione del predetto contributo, e per il 2017 a 1.195.000.000 euro.

Con riferimento al comma 2, la RT specifica che viene consentito alla Regione Lazio, esclusivamente per gli enti del SSN, di poter procedere ad assunzioni a tempo determinato, per il periodo 2015-2016, in deroga alle limitazioni alla spesa per l'assunzione di personale a tempo determinato, previste dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 (secondo cui tale spesa non può essere superiore al cinquanta per cento di quella sostenuta nel 2009).

La RT afferma che l'afflusso di pellegrini per l'evento del Giubileo straordinario comporterà inevitabilmente un incremento degli accessi alle strutture sanitarie presenti nel territorio della Regione Lazio. Pertanto, al fine di affrontare l'evento straordinario del Giubileo, la regione Lazio, per effetto della disposizione del comma 2 può procedere con le assunzioni di unità di personale con contratto a tempo determinato per la durata dell'evento.

La RT stima, quindi, un fabbisogno di personale da reclutare con contratto a tempo determinato per le unità operative interessate all'evento Giubileo, sintetizzato nella tabella seguente:

<i>Tipologia</i>	<i>Fabbisogno unità di personale</i>
Dirigenza medica e sanitaria	64
Comparto ruolo sanitario	264
Comparto ruolo tecnico	50
Totale	378

La RT stima inoltre un aumento dell'organico dell'Ares di circa 200 unità di personale da assumere a tempo determinato.

Con riferimento al comma 3, la RT ricorda che la disposizione ivi contenuta introduce un contributo volontario di 50 euro a carico dei pellegrini che fanno ingresso nel territorio nazionale per il Giubileo, al fine di ottenere prestazioni sanitarie in urgenza senza alcun onere. In caso di mancato versamento del contributo i pellegrini corrispondono, per le prestazioni ospedaliere erogate in urgenza, le tariffe vigenti nella regione dove insiste la struttura ospedaliera.

In merito ai profili di quantificazione si rileva che la RT non fornisce dettagli in merito agli interventi da realizzare. Andrebbe quindi acquisita conferma che si tratti di interventi di spesa in conto capitale al fine di non determinare effetti di dequalificazione della spesa medesima. Inoltre andrebbe acquisita conferma che l'utilizzo delle risorse di cui alla legge n. 67/1988 non pregiudichi la realizzazione di altri interventi già programmati a valere sulle medesime risorse.

Quanto alla disposizione di cui al comma 2 che consente assunzioni a tempo determinato in deroga ai limiti previsti dall'art. 9, comma 28, del DL 78/2010, si osserva che la RT allegata al medesimo decreto legge stimava effetti di risparmio connessi all'attuazione delle disposizioni del citato articolo 9, comma 28. Peraltro detti risparmi non sembravano scontati anche con riferimento agli enti territoriali e del SSN. In proposito appare utile una conferma al fine di suffragare la neutralità finanziaria delle disposizioni in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, il comma 1 autorizza un contributo in favore della regione Lazio di euro 33.512.338 per il 2016 per l'attuazione del Programma straordinario per il Giubileo 2015-2016, finanziato a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988.

In proposito, si fa presente che le risorse cui fa riferimento la disposizione in commento dovrebbero essere quelle relative al comma 6 dell'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, il quale prevede che, in relazione all'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di

ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, l'onere di ammortamento dei mutui a tale finalità autorizzati nei confronti delle regioni e delle province autonome nel limite del 95 per cento della spesa sia assunto a carico del bilancio dello Stato, in ragione di lire 330 miliardi per l'anno 1989 e di lire 715 miliardi per l'anno 1990. Si osserva, inoltre, che l'articolo 1, comma 7, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013) ha successivamente ridotto le risorse disponibili relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 6, della legge n. 67 del 1988, per un importo pari a 250 mila euro per il 2013, a 800 mila euro per il 2014 e a 4,27 milioni di euro per l'anno 2015 e successivi.

Articolo 9-undecies – Tempestività dei pagamenti in ambito sanitario

La norma, al fine di consentire una corretta gestione di cassa e di favorire la tempestività dei pagamenti, nelle more dell'Intesa da parte della Conferenza Stato-regioni sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, autorizza il Ministero dell'economia, a valere sul livello del finanziamento del Servizio sanitario a cui concorre lo Stato, a concedere anticipazioni:

a) alle regioni, relativamente al finanziamento destinato agli Istituti zooprofilattici sperimentali e al finanziamento destinato alla medicina penitenziaria;

b) agli altri enti che hanno stabilmente accesso al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato e per i quali non sia già previsto uno specifico regime di anticipazione, ovvero non siano stabiliti specifici adempimenti o atti preliminari ai fini del riconoscimento delle risorse.

L'anticipazione è erogata in misura non superiore all'80% del valore stabilito nell'ultima ripartizione (comma 1).

Al fine di consentire una corretta gestione di cassa e di favorire la tempestività dei pagamenti, nelle more dell'adozione del DPR che ripartisce ed assegna alle università le risorse previste per il finanziamento della formazione dei medici specialisti, il Ministero dell'economia è autorizzato a concedere anticipazioni alle Università, a valere sul livello del finanziamento di competenza dell'esercizio, in misura non superiore all'80% del valore stabilito nell'ultimo riparto (comma 2).

Nei confronti degli enti interessati sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali necessari recuperi, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti per gli esercizi successivi (comma 3).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma, effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica**, **riferita al maxiemendamento**, afferma che dalle disposizioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo le stesse volte unicamente a garantire, nel corso dell'esercizio, una regolare gestione di cassa delle risorse stanziare, allo scopo di evitare l'insorgenza presso le regioni e gli altri enti interessati di ulteriori oneri connessi alla carenza di liquidità.

A legislazione vigente, infatti, sono stabilite norme per garantire, nelle more del perfezionamento dei procedimenti sottostanti al riparto del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, la corrente erogazione delle risorse in favore delle regioni. Tali disposizioni, tuttavia, non comprendono alcune componenti del finanziamento in oggetto destinate alle stesse regioni (in particolare quelle destinate a finanziare gli istituti zooprofilattici sperimentali e la medicina penitenziaria) e quelle destinate ad altri enti che accedono stabilmente al finanziamento in oggetto.

In merito ai profili di quantificazione, andrebbero forniti elementi volti ad escludere che le disposizioni in esame, dirette ad erogare anticipatamente alle regioni e ad altri enti interessati una quota delle risorse finanziarie destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, possano determinare un'accelerazione delle spese, con effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 9-duodecies – Riorganizzazione dell'Agenzia italiana del farmaco

Normativa vigente: il DPCM 22 gennaio 2013 (tabella 36) fissa, in attuazione dell'articolo 2, del DL 95/2012, la dotazione organica dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in 389 unità complessive, delle quali 357 riferite alle posizioni funzionali e 32 alle posizioni dirigenziali non generali. Con riguardo al personale a tempo determinato dell'AIFA, l'articolo 48, comma 7, del DL 269/2003, ha previsto, tra l'altro, che l'Agenzia possa assumere personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato, in relazione a particolari e motivate esigenze cui non può far fronte con personale in servizio e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie.

La norma, introdotta dal Senato⁸¹, ridetermina in 630 unità la dotazione organica dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) (comma 1).

Nel triennio 2016-2018 l'Agenzia può bandire, nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo che presti servizio a qualunque titolo e da almeno sei mesi presso l'Agenzia. Tali procedure sono effettuate in modo da garantire l'assunzione, negli anni 2016-2018, di non più di 80 unità per ciascun anno, e comunque nei limiti della dotazione organica di cui

⁸¹ Articolo aggiuntivo del Governo 9.0.2000, poi confluito nel maxiemendamento sul quale è stata posta la questione di fiducia.

al comma 1. L'Agenzia può prorogare, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame (comma 2).

All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutato in 2.750.000 euro per il 2016, in 8.250.000 euro per il 2017, in 13.750.000 euro per il 2018 e in 16.500.000 a decorrere dal 2019, si provvede mediante incrementi di specifiche tariffe e diritti⁸², secondo quanto indicato nella **tabella B allegata** al provvedimento in esame. Tali incrementi sono integralmente devoluti al bilancio dell'Agenzia e non potranno superare annualmente la somma necessaria a coprire l'onere derivante dalle suddette assunzioni. A copertura dell'onere relativo a ciascun anno di riferimento, gli incrementi sono imputati, in misura pari al 64,57 per cento, alle tariffe di cui all'articolo 48, comma 8, lett. b), e comma 10-bis del DL 269/2003 e, in misura pari al 35,43 per cento, ai diritti di cui all'articolo 17, comma 10, lett. d), del DL 98/2011 (comma 3).

L'articolo 48, comma 8, lett. b), e comma 10-bis del DL 269/2003 ha attribuito all'AIFA quote di tariffe⁸³ e di diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilità di soggetti interessati. Tali tariffe sono fissate con decreto del Ministro della salute tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento.

L'articolo 17, comma 10, lett. d), del DL 98/2011 ha disposto l'introduzione di un diritto annuale a carico di ciascun titolare di autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci. Tale diritto è destinato ad assicurare il funzionamento, l'aggiornamento e l'implementazione delle funzionalità informatiche della banca dati dei farmaci, nonché per la gestione informatica delle relative pratiche autorizzative.

Il Ministro della salute, d'intesa con l'AIFA, assicura - con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica - il monitoraggio dell'onere effettivo derivante dalle suddette assunzioni e delle maggiori entrate di cui al comma 3. Nel caso in cui si verificano, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti positivi o negativi tra i suddetti oneri e le maggiori entrate, il Ministro della salute, su proposta dell'Agenzia, è autorizzato a rimodulare con proprio decreto gli incrementi delle tariffe e dei diritti di cui alla tabella B sopra richiamata (comma 4).

Vengono sostituiti i primi due periodi dell'articolo 158, comma 12, del D. Lgs. 219/2006 (Medicinali per uso umano), stabilendo che le tariffe vigenti alla data del 1° gennaio 2015 sono aggiornate con decreto del Ministro della salute. Con lo

⁸² Di cui, rispettivamente, all'art. 48, comma 8, lett. b), e comma 10-bis del DL 269/2003, e all'art. 17, comma 10, lett. d), del DL 98/2011.

⁸³ Fra le quali si segnala la maggiorazione del 20 per cento delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilità di soggetti interessati (articolo 5, comma 12, della legge 407/1990).

stesso decreto sono individuate, in misura che tenga conto delle affinità tra le prestazioni rese, le tariffe relative a prestazioni non ancora tariffate, nonché tariffe ridotte per le piccole e medie imprese applicabili alle variazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio (AIC) di carattere amministrativo ed a quelle connesse alla modifica del sito di produzione (commi 5 e 6).

Nella nuova formulazione in esame non vengono riproposte le seguenti clausole presenti nel testo vigente dell'articolo 158, comma 12:

- la clausola in base alla quale l'aggiornamento delle tariffe prevede "un incremento del 10 per cento dei relativi importi, applicabile dal 1° gennaio 2013";
- la clausola in base alla quale con il predetto decreto del Ministro della salute viene stabilito, nella misura del 20 per cento dell'importo dovuto per ciascuna autorizzazione all'immissione in commercio, il diritto annuale dovuto per ciascuna registrazione di un medicinale omeopatico e per ciascuna registrazione di un medicinale di origine vegetale basata sull'impiego tradizionale.

La nuova formulazione del comma 12 non modifica, invece, la parte successiva del medesimo comma, laddove si prevede che, entro il mese di marzo di ogni anno, le tariffe siano aggiornate sulla base delle variazioni annuali dell'indice ISTAT del costo della vita.

Si ricorda che al comma 12 non sono stati a suo tempo ascritti effetti finanziari.

Tabella B allegata: aumento % delle tariffe anno per anno

	2016	2017	2018	dal 2019
5% su informazione scientifica ⁸⁴	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tariffe	9,1%	18,2%	18,2%	9,1%
Convegni e Congressi	9,1%	18,2%	18,2%	9,1%
Ispezioni	6,25%	12,5%	11,5%	4,7%
Diritto annuale	9,1%	18,2%	18,2%	9,1%
TOTALE	3,9%	7,8%	8,5%	4,65%

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

⁸⁴ Di cui all'articolo 48, comma 18, del DL 269/2003.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti												
Adeguamento dotazione organica AIFA						2,8	8,3	13,8		2,8	8,3	13,8
Maggiori entrate tributarie												
Adeguamento dotazione organica AIFA – Effetti fiscali						1,3	4,0	6,7		1,3	4,0	6,7
Maggiori entrate extratributarie												
Incrementi tariffe DL 269/2003 e DL 98/2011						2,8	8,3	13,8		2,8	8,3	13,8

L'onere lordo a regime decorrente dal 2019, ammonta a 16,5 milioni di euro all'anno (v. il testo del comma 3, nonché i dati riportati nella relazione tecnica).

La **relazione tecnica** allegata al testo del maxi emendamento afferma che con il comma 1 viene previsto l'incremento della dotazione organica di AIFA da 389 a 630 unità. L'onere derivante dalle relative assunzioni viene coperto mediante l'incremento di tariffe e diritti spettanti ad AIFA per i servizi da essa resi: si tratta quindi di risorse che non gravano sulla finanza pubblica, in quanto a carico di soggetti privati.

Entrate complessive dell'AIFA

In ordine alle entrate complessive dell'AIFA, con specifico riferimento a quelle a totale carico delle imprese, la RT fa presente che esse sono così ripartite:

- il 35% delle entrate complessive è costituito dagli introiti di cui all'articolo 48, comma 18, del DL 269/2003: si tratta di uno specifico contributo che le aziende farmaceutiche sono tenute a versare all'AIMA. Il contributo ammonta al 5 per cento delle spese sostenute nell'anno precedente per attività di promozione rivolte ai medici, agli operatori sanitari e ai farmacisti. Il contributo si calcola su tali spese decurtate le somme necessarie per il personale addetto. I relativi introiti sono destinati alla costituzione del Fondo nazionale per l'impiego dei farmaci orfani, ad informazioni indipendenti sui farmaci, a programmi di farmacovigilanza, ad iniziative di ricerca sull'uso dei farmaci e ad altre attività di informazione sull'uso dei farmaci stessi;
- il 39% delle entrate complessive riguarda l'articolo 48, comma 8, del DL 269/2003: trasferimenti ministeriali [comma 8, lett. a)]; tariffe, incluse quelle connesse ad ispezioni [comma 8, lett. b)]; eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con l'Agenzia europea per la

valutazione dei medicinali (EMA) [comma 8, lett. c)] o da consulenze [comma 8, lett. c-bis)];

- il 19% delle entrate complessive deriva da "altri proventi istituzionali". Si tratta, fra l'altro, di sopravvenienze attive ordinarie (generate per effetto della definizione di risconti passivi riferiti alla svalutazione delle immobilizzazioni immateriali); proventi conseguenti alla gestione finanziaria della liquidità derivante da risorse a destinazione vincolata.

La RT riporta la seguente tabella sulla situazione totale delle entrate a carico delle imprese:

(Importi in migliaia di euro)

Entrate a carico delle imprese	Gettito	Percentuale sul totale
5% su informazione scientifica ⁸⁵	33.809	57,1
Tariffe	10.105	17,1
Convegni e congressi	4.923	8,3
Ispezioni	1.374	2,3
Diritto annuale	9.000	15,2
Totale	59.211	100

Incremento della dotazione organica dell'AIFA

Riguardo all'incremento della dotazione organica previsto dai commi 1 e 2, (con oneri valutati in 2.750.000 euro nel 2016, 8.250.000 euro nel 2017, 13.750.000 euro nel 2018 e 16.500.000 euro a decorrere dal 2019), la RT fa presente che l'inserimento delle risorse in organico sarà graduale, in ragione della necessità di espletare le procedure concorsuali, con i relativi tempi tecnici. Pertanto non potranno essere assunte 80 unità fin dal 1° gennaio 2016.

La RT riporta la seguente tabella recante una ripartizione degli oneri da sostenere per le assunzioni nell'ipotesi in cui le stesse avvengano a metà di ciascun anno:

(Importi in migliaia di euro lordi)

2016	2017	2018	dal 2019
2.750	5.500	5.500	5.500
	2.750	5.500	5.500
		2.750	5.500
2.750	8.250	13.750	16.500

In particolare, il numero di unità di personale da assumere nel corso del triennio 2016-2018 per completare l'organico a regime, pari a 630 unità totali, è di 241 unità così suddiviso:

- 22 dirigenti di seconda fascia;
- 101 dirigenti delle professionalità sanitarie;
- 118 personale del comparto.

⁸⁵ Di cui all'articolo 48, comma 12, del DL 269/2003.

Per la ripartizione delle 241 unità fra dirigenti di seconda fascia, dirigenti delle professionalità sanitarie e personale del comparto, è stata mantenuta la medesima proporzione percentuale riscontrata nel dicembre 2014; tale ripartizione è stata quindi mantenuta nei tre esercizi considerati (2016-2018).

Dirigenti di seconda fascia

La quantificazione del numero di dirigenti di seconda fascia da inserire nel corso del triennio (ripartita nelle fasce B, C1 e C2) a completamento del numero a regime, pari a 54 totali, è di 22 unità (di cui solo 5 interessati dalla stabilizzazione). Al fine di allocare il numero di dirigenti nelle tre fasce sopra indicate, si è considerata l'incidenza percentuale degli uffici (dirigenti fascia B), unità di area (dirigenti fascia C1) e unità di ufficio (dirigenti fascia C2) presenti nel "Regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale AIFA" presentato al CdA del corrente mese⁸⁶. Tale incidenza è stata mantenuta in analogia proporzione nei tre esercizi futuri. Si è inoltre considerata l'incidenza del numero di dirigenti attuali ripartiti tra amministrativi (13 unità) e sanitari (19 unità). Sulla base di questi parametri si è ottenuta la seguente ripartizione per i 22 dirigenti da assumere: 9 dirigenti seconda fascia amministrativi (in cui rientrano i 5 dirigenti da stabilizzare); 13 dirigenti di seconda fascia sanitari. Ai fini di una corretta quantificazione dei costi, nell'ambito dei dirigenti di seconda fascia sanitari, si è tenuto conto dell'attuale incidenza di medici da un lato e di farmacisti, chimici e biologi dall'altra. Ciò in considerazione della diversa retribuzione percepita. Le assunzioni dei 13 dirigenti di seconda fascia sanitari saranno ripartite nel modo seguente: 10 farmacisti-chimici-biologi; 3 medici

Dirigenti delle professionalità sanitarie

La quantificazione complessiva del numero di dirigenti delle professionalità sanitarie (medico, chimico, biologo e farmacista) a completamento del numero a regime è pari a 277 unità. Il numero di risorse totali da assumere al termine del triennio è pari a 101 unità (di cui 23 unità interessate dalla stabilizzazione), mantenendo l'attuale incidenza percentuale (al dicembre 2014) in analogia proporzione e suddivisi tra medici (di cui 3 unità da stabilizzare); chimici; biologi (di cui 6 unità da stabilizzare); farmacisti (di cui 14 unità da stabilizzare).

Personale del comparto

Il numero di unità di personale del comparto da inserire nel corso del triennio 2016-2018 ripartito fra le tre aree a completamento del numero a regime, pari a 320 unità, è pari a 118 unità mantenendo l'attuale incidenza percentuale (al dicembre 2014) in analogia proporzione e suddivisi fra area III (di cui 16 unità da stabilizzare), area II (di cui 12 unità da stabilizzare) ed area I.

Stima dei costi derivanti dall'ampliamento triennale della pianta organica

All'esito dell'attuazione della proposta normativa in esame, il personale dell'AIFA assunto a seguito dei concorsi risulterebbe suddiviso secondo la seguente ripartizione:

⁸⁶ Si segnala che la relazione tecnica in esame riporta la data del 17 luglio 2015.

Qualifica	Posizione	Livello/Area	Ufficio/fascia
Dirigente	Amministrativo	II	A
Dirigente	Amministrativo	II	B
Dirigente	Amministrativo	II	C1
Dirigente	Amministrativo	II	C2
Dirigente	Medico	II	B
Dirigente	Farmacista	II	A
Dirigente	Farmacista	II	B
Dirigente	Farmacista	II	C1
Dirigente	Farmacista	II	C2
Dirigente	Farmacista	I	CS
Dirigente	Medico	I	CS
Impiegato		III	F1
Impiegato		II	F2
Impiegato		II	F1
Impiegato		I	F1

La RT riporta la seguente tabella riepilogativa dei costi complessivi a seguito del completamento della pianta organica del personale AIFA in base al testo in esame:

Qualifica	Euro all'anno a regime
Dirigenti di seconda fascia	2.792.877,22
Dirigenti delle professionalità sanitarie	7.935.039,79
Personale del comparto	5.529.630,64
Totale	16.257.547,65

A tale cifra, occorre aggiungere i costi relativi agli emolumenti accessori. Pertanto in via prudenziale gli oneri a regime derivanti dall'aumento della dotazione organica vengono quantificati in 16.500.000 euro annui a regime a decorrere dal 2019.

Incremento delle tariffe e dei diritti di spettanza dell'AIFA

La RT fa riferimento ai seguenti diritti e tariffe di pertinenza dell'AIFA da incrementare per assicurare la copertura dei predetti oneri:

- articolo 48, comma 8, lett. *b*), del DL 269/2003: tariffe;
- articolo 48, comma 10-*bis*, del DL 269/2003: tariffe per manifestazioni e congressi promozionali;
- articolo 17, comma 10, lett. *d*), del DL 98/2011: diritto annuale a carico di ciascun titolare di AIC per il funzionamento degli apparati informatici, della banca dati dei farmaci autorizzati o registrati ai fini della

immissione in commercio, nonché per la gestione informatica delle relative pratiche.

La RT ipotizza quindi che l'aumento di organico nel triennio 2016-2018 comporta un incremento medio del numero di ispezioni del 20% in tre anni.

La RT sottolinea, infatti, che la variazione percentuale prevista per le tariffe relative alle ispezioni è inferiore alle altre, in quanto l'aumento degli introiti per AIFA viene determinato in parte dall'aumento del numero delle ispezioni.

Per le altre voci, la RT ipotizza che il numero di prestazioni soggette a tariffa, convegni e congressi e di AIC resti costante, anche in presenza di aumenti delle tariffe, e non si modifichino le agevolazioni per le piccole e medie imprese.

Da tali parametri si ricavano i seguenti incrementi percentuali (riportati in identica misura nella tabella B richiamata dal comma 3):

		2016	2017	2018	dal 2019
	5% su informazione scientifica ⁸⁷	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Tariffe	9,1%	18,2%	18,2%	9,1%
	Convegni e Congressi	9,1%	18,2%	18,2%	9,1%
	Ispezioni	6,25%	12,5%	11,5%	4,7%
	Diritto annuale	9,1%	18,2%	18,2%	9,1%
	TOTALE	3,9%	7,8%	8,5%	4,65%

La RT precisa che il totale riportato nella tabella è il tasso di incremento percentuale sugli importi totali incassati dall'Agenzia tra un anno e quello seguente.

A garanzia della copertura degli oneri come sopra quantificati, il comma 3 precisa che gli incrementi delle entrate in esame sono attribuiti integralmente e direttamente al bilancio dell'AIFA. Lo stesso comma 3, inoltre, specifica che gli incrementi sono imputati in misura pari al 64,57% alle tariffe di cui all'articolo 48, comma 8, lettera *b*), e comma 10-*bis*, del DL 269/2003 (seconda, terza e quarta riga della tabella precedente) e, in misura pari al 35,43% ai diritti di cui all'articolo 17, comma 10, lettera *d*), del DL 98/2011 (quinta riga della stessa tabella).

Proroga dei contratti in essere

Con riguardo alla proroga dei contratti in essere, la RT specifica che gli oneri sono interamente a carico dell'AIFA, senza alcun impatto sul bilancio dello Stato, in quanto sono finanziati con risorse della medesima Agenzia derivanti dalle entrate di cui all'articolo 48, comma 8, lettera *b*), del DL 269/2003, che hanno

⁸⁷ Di cui all'articolo 48, comma 18, del DL 269/2003.

carattere di stabilità e certezza. La RT sottolinea inoltre che la norma non prevede alcun incremento di spesa a carico di AIFA, in quanto si tratta di proroghe di contratti già in essere che rientrano nei limiti della dotazione in pianta organica e che l'Agenzia già sta corrispondendo.

Nel 2013 l'ammontare complessivo delle entrate di cui all'articolo 48, comma 8, lettera *b*), del DL 269/2003 - con le quali viene assicurata, tra l'altro, la copertura dei costi relativi al personale dirigenziale di seconda fascia - è stato pari a euro 10.105.000. Il costo annuo massimo relativo ai 32 dirigenti di seconda fascia in pianta organica è ammontato nel 2013 a euro 3.219.016.

La somma destinata alla retribuzione dei dirigenti e del personale non dirigenziale per i quali si prevede la proroga è pari, per ogni anno, rispettivamente a euro 283.110 per i primi e a euro 92.660 per i secondi. Tali importi rientrano ampiamente, quindi, nei costi complessivi richiamati.

Aggiornamento delle tariffe

Il comma 4 prevede l'aggiornamento, con decreto del Ministro della salute, delle tariffe di cui all'articolo 158, comma 12, del D. Lgs. 219/2006, nonché la tariffazione di prestazioni non ancora tariffate, tenendo conto, in tale ultimo caso, delle affinità tra le prestazioni rese. È prevista, inoltre, la determinazione di tariffe in misura ridotta per le piccole e medie imprese.

Sul punto la RT evidenzia che le funzioni affidate all'Agenzia sono state recentemente incrementate con il DL 158/2012, con il D. Lgs. 17/2014, con l'articolo 3 del DL 36/2014 e con la legge 190/2014. La RT evidenzia, altresì, che l'Agenzia opera mediante l'applicazione di tariffe collegate ad ogni singola attività svolta e che a fronte delle ulteriori funzioni attribuite dalla più recente normativa non è in genere stata prevista la corrispondente tariffa da applicare. La norma in esame, quindi, è volta all'individuazione delle tariffe per le nuove attività attribuite all'AIFA, anche parametricate - come base di calcolo - alle tariffe già individuate per attività affini.

Per esempio nel DM 21 dicembre 2012, recante l'aggiornamento degli importi delle tariffe e dei diritti per le prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati, è prevista (allegato 1, parte 2^a) la tariffa per l'attività di "attivazione delle officine di materie prime". Il successivo D. Lgs. 17/2014 ha attribuito all'AIFA il compito di valutare la fase di registrazione dell'attività dei produttori e degli importatori di sostanze attive stabilite in Italia, senza tuttavia prevedere l'attribuzione della relativa tariffa. Tale attività è sostanzialmente affine a quella tariffata nel DM del 2012 per la tipologia del lavoro svolto dall'Agenzia, ma non può essere richiesta ai produttori e degli importatori di sostanze attive stabilite in Italia. Dovrebbe quindi essere individuata con il nuovo decreto ministeriale, anche al fine di evitare le conseguenti perdite economiche e il correlato danno erariale.

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento al piano di assunzioni previsto dai commi 2 e 3, andrebbe preliminarmente chiarito se l'attuale dotazione organica dell'AIFA (389 unità, da incrementare - in base alle norme in

esame - fino a 630 unità) corrisponda a posti effettivamente coperti: in caso contrario, i posti disponibili per le assunzioni in esame risulterebbero in numero superiore alle 241 unità considerate dalla relazione tecnica.

Sempre con riferimento agli effetti finanziari collegati al piano di assunzioni, andrebbero acquisiti elementi in ordine al procedimento di calcolo adottato per l'indicazione dell'onere lordo annuo, inclusi il numero di immissioni in ruolo che si prevede di effettuare in ogni anno nel periodo 2016-2018 e le retribuzioni corrispondenti alle diverse qualifiche indicate dalla RT.

Riguardo alla disposizione (contenuta nel comma 2) che consente all'AIFA di prorogare fino al termine del 2017 - nelle more della finalizzazione del piano di assunzioni - i contratti a tempo determinato in essere presso l'Agenzia, si rileva che il testo e la relazione tecnica non ascrivono effetti finanziari a tale previsione. Non risulta evidente se tale valutazione di neutralità finanziaria sia collegata alla presenza, nel testo, della clausola in base alla quale le proroghe in esame potranno avvenire "nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente". Si segnala comunque l'opportunità di acquisire chiarimenti in ordine alla disponibilità dei mezzi necessari per le proroghe, nonché in ordine alla natura di tali risorse, considerato che in linea di principio gli stanziamenti previsti nel bilancio a legislazione vigente per i contratti a tempo determinato dovrebbero recare la copertura degli oneri non oltre la loro scadenza.

Riguardo ai mezzi necessari per il finanziamento del programma di assunzioni, andrebbero acquisiti dati ed elementi volti a suffragare la necessaria certezza e stabilità delle entrate poste a copertura di oneri per spese di personale che presentano un carattere obbligatorio e permanente. In tal senso, si rileva che gli introiti complessivi da tariffa possono variare in funzione della domanda di servizi da parte dei soggetti interessati (domanda che rientra, almeno in parte, nella sfera delle scelte economiche e discrezionali delle stesse imprese); inoltre tali introiti sono già destinati - a legislazione vigente - a diverse finalità, alcune delle quali potrebbero presentare analoghe caratteristiche di necessità e di incomprimibilità.

Riguardo ai profili applicativi delle norme in materia di incrementi tariffari, andrebbe chiarito se - come sembrerebbe potersi desumere dal prospetto riepilogativo - gli introiti delle tariffe saranno commisurati all'onere lordo da coprire per le assunzioni a tempo indeterminato⁸⁸. In tal caso, va considerato che l'onere lordo a regime, decorrente dal 2019, dovrebbe ammontare a 16,5 milioni di euro all'anno (e non a 13,8 milioni come indicato dal prospetto riepilogativo per l'anno 2018). In proposito andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

Riguardo, infine, al comma 5, si osserva che, nel riformulare i primi due periodi dell'articolo 158, comma 12, del D. Lgs. 219/2006 (Medicinali per uso umano), la norma in esame non ha riproposto la previsione di incremento degli importi di determinate tariffe né la misura del diritto annuale dovuto per le registrazioni di medicinali omeopatici.

⁸⁸ E non, quindi, al più contenuto onere netto.

Fermo restando che al testo vigente del comma 12 non erano stati ascritti a suo tempo effetti finanziari, andrebbe comunque chiarito se le modifiche in esame abbiano, dal punto di vista tariffario, effetti equivalenti a quelli derivanti dalle disposizioni nel testo vigente.

Articolo 10 – Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e carta d'identità elettronica

La norma, modificata nel corso dell'esame al Senato, introduce modifiche alla disciplina in materia di Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), recata dall'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale. In particolare, la lettera *a*) del comma 1 introduce nel medesimo art. 62 un comma *2-bis* che prevede l'istituzione, nell'ambito dell'Anagrafe nazionale, di un archivio informatizzato contenente i registri dello stato civile tenuti dai comuni. L'Anagrafe nazionale dovrà fornire ai comuni anche i dati necessari ai fini della tenuta delle liste di leva. Per l'attuazione delle descritte disposizioni la norma rinvia ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che dovranno altresì stabilire un piano di integrazione dell'archivio nazionale dello stato civile, da ultimare entro il termine del 31 dicembre 2018. La lettera *b*) sostituisce i primi due periodi del comma 3 del citato articolo 62, modificando la previsione in base alla quale è consentito ai comuni di conservare localmente i dati anagrafici necessari allo svolgimento delle funzioni diverse da quelle anagrafiche, svolte nell'ambito dell'ANPR. La nuova versione del comma stabilisce che l'ANPR rende disponibili i dati ed i servizi per l'esercizio delle funzioni istituzionali di competenza dei comuni, lasciando solo per il periodo transitorio necessario al completamento della banca dati nazionale la possibilità al comune di utilizzare i dati anagrafici locali (comma 1).

Per le attività di progettazione, gestione e implementazione, il Ministero dell'interno si avvale della Sogei e cura tali attività d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale (comma 2).

Il comma 3 dispone il "superamento" del Documento digitale unificato, attraverso la definitiva implementazione della nuova carta di identità elettronica. Demanda ad un decreto del Ministro dell'interno - adottato di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città autonomie locali - la definizione delle caratteristiche tecniche, delle modalità di produzione, di emissione, di rilascio della carta di identità elettronica, nonché di tenuta del relativo archivio informatizzato.

Il comma 4 abroga i commi 2 e 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, che prevedevano l'unificazione della CIE con la tessera sanitaria, le modalità di emissione del documento unificato e la sua utilizzazione.

Il comma 5 precisa che, nelle more dell'attuazione della carta di identità elettronica come prevista dalla nuova normativa (e quindi dell'emanazione del citato decreto del Ministro dell'interno), continuano ad applicarsi, per il rilascio di questo documento, le procedure previste dall'articolo 7-*vicies ter*, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2005.

Il decreto-legge n. 7 del 2005 aveva già disciplinato la CIE. Ai fini del presente esame rilevano, in particolare:

- l'articolo 7-*vicies ter*, comma 2, il quale aveva previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, la carta d'identità su supporto cartaceo fosse sostituita, all'atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo, dalla carta d'identità elettronica e che a tal fine i comuni che non vi avessero ancora ottemperato predisponessero i necessari collegamenti all'Indice nazionale delle anagrafi (INA) presso il Centro nazionale per i servizi demografici (CNSD) e redigessero un piano di sicurezza per la gestione delle postazioni di emissione secondo le regole tecniche fornite dal Ministero dell'interno;

- l'articolo 7-*vicies quater* (espressamente richiamato nella Relazione tecnica), secondo il quale all'atto del rilascio della CIE (e di altri documenti non più cartacei) i richiedenti sono tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese necessarie per la loro produzione e spedizione, nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi ad esse connessi. L'importo e le modalità di riscossione sono determinati annualmente con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione: le somme così percepite sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno. Una espressa clausola di salvaguardia prevede che dall'attuazione degli articoli 7-*vicies ter* e 7-*vicies quater* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 6 afferma che per gli oneri derivanti dai commi 1 e 3 è autorizzata la spesa per investimenti di 59,5 milioni di euro per l'anno 2015, di 8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 62,5 milioni di euro, ogni cinque anni, a decorrere dall'anno 2020 e, per le attività di gestione, di 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Alla copertura dei relativi oneri si provvede, quanto a 59,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 8 milioni di euro per l'anno 2016 e a 62,5 milioni di euro, ogni cinque anni, a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse, anche in conto residui, di cui all'articolo 10, comma 3-*bis*, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e, quanto a 2,7 milioni di euro per l'anno 2016 e a 0,7 milioni a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e quanto a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015,

allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti												
Implementazione progetto ANPR e carta d'identità elettronica		0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Minori spese correnti												
Riduzione FISPE		0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

Il prospetto riepilogativo riferito al maxiemendamento ascrive altresì alla norma i seguenti ulteriori effetti sui saldi di finanza pubblica, per effetto delle modificazioni introdotte al Senato.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti												
co. 6 Implementazione progetto ANPR e CIE		2,0	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0
Minori spese correnti												
Riduzione FISPE		2,0				2,0				2,0		
Riduzione Tabella A MEF			2,0	2,0			2,0	2,0			2,0	2,0

La **relazione tecnica**, riferita al testo originario dopo aver ricostruito l'avvio del progetto di ANPR (anagrafe nazionale popolazione residente) e CIE (carta d'identità elettronica), di cui all'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale nel testo sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012, afferma che l'attività relativa all'implementazione della piattaforma informatica di supporto all'ANPR (progetto iniziale) è stata già avviata e si prevede che entro settembre 2015 possa partire una sperimentazione per circa 25 comuni, individuati d'intesa con l'ANCI.

Le proposte di modifica contenute all'art. 10 prevedono alcune integrazioni alla disciplina vigente.

In relazione all'Anagrafe nazionale della popolazione residente si opera un ampliamento del contesto operativo della stessa, in coerenza con le linee strategiche sull'innovazione definite dal Governo nell'ambito dell'Agenda Digitale. La finalità ultima è quella di consentire l'utilizzo di uno strumento unitario che agevoli la gestione di una molteplicità di dati, garantendo l'univocità e la facile fruibilità da parte di soggetti istituzionali che nell'espletamento delle loro funzioni hanno necessità di acquisirli. Si tratta di un ulteriore processo di razionalizzazione delle banche dati di interesse nazionale avviato con la precedente disposizione contenuta nel decreto-legge 179/2012.

In particolare, il comma 1, lett. *a*), del presente articolo prevede l'inserimento del comma *2-bis*, all'art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La disposizione stabilisce che l'ANPR, oltre all'INA e all'AIRE, contenga anche l'archivio nazionale informatizzato dello stato civile tenuto dai comuni e fornisca i dati ai fini della tenuta delle liste di cui all'art. 1931 del decreto legislativo 66/2010 (liste di leva).

La disposizione demanda poi a uno o più decreti del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia Digitale e, per gli aspetti d'interesse dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito Istat e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, la definizione delle modalità attuative della citata integrazione. Tali decreti dovranno prevedere un programma di integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018, con la finalità di fissare già nei decreti i passi principali necessari e le relative tempistiche individuate nei documenti di analisi tecnica e organizzativa per l'implementazione e l'ampliamento del progetto ANPR.

Il comma 1, lett. *b*), prevede la sostituzione dei primi due periodi del comma 3 dell'art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In dettaglio, si tratta di una riformulazione che definisce in maniera più analitica l'ambito e le modalità – anche transitorie – di fruizione dei dati da parte dei comuni, nell'ottica di consentire agli stessi di erogare i servizi senza criticità, garantendo altresì l'unicità dei dati.

In particolare, la nuova disposizione stabilisce che l'ANPR assicuri la fruibilità dei dati inizialmente prevista, nonché la disponibilità di atti e strumenti necessari all'espletamento delle funzioni del Sindaco, mettendo a disposizione dei comuni un sistema informativo che consente il controllo, la gestione e l'interscambio di dati, servizi e transazioni necessarie ai comuni. La disposizione consente inoltre ai comuni – in una logica di cooperazione istituzionale multilivello – la possibilità di conservare localmente i dati, allineandoli costantemente con quelli contenuti nell'ANPR, per lo svolgimento delle funzioni proprie del Comune e fino all'avvio a regime dell'Anagrafe.

La disposizione, infine, attribuisce esclusivamente ai comuni la competenza della certificazione dei dati anagrafici e di stato civile, ai sensi delle disposizioni vigenti, anche in modalità telematica.

Il comma 2 della disposizione prevede che il Ministero dell'interno, per la realizzazione del progetto ANPR, incluse le modifiche previste al presente articolo, si avvalga della Sogei S.p.A, specificando che la *governance* del progetto e le attività di implementazione dell'ANPR, inclusa la progettazione siano curate dallo stesso Ministero d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale.

I costi relativi alla realizzazione delle nuove funzionalità dell'ANPR sono quelli contenuti nella seguente tabella:

Anno	2015	2016	2017	2018	a regime
Spesa corrente (euro)		700.000	700.000	700.000	700.000
Spesa per investimenti (euro)	5.000.000				

Il comma 3, in coerenza con l'abrogazione delle norme istitutive del documento digitale unificato (*cf.* successivo comma 4), introduce modifiche all'attuale progetto di carta d'identità elettronica da parte del Ministero dell'interno consentendo in tal modo di rivedere il profilo dei costi. La norma rimanda a un provvedimento attuativo la definizione delle caratteristiche tecniche, delle modalità di produzione e di emissione, di rilascio della carta di identità elettronica, nonché della tenuta dell'archivio informatizzato.

In particolare, il progetto prevede l'implementazione di un processo di produzione e stampa centralizzato presso l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato costituito da impianti di produzione e personalizzazione e da sistemi centrali HW e SW, per un costo complessivo di euro 33.000.000 circa. Inoltre, è prevista l'installazione di circa 12.000 postazioni di lavoro per l'acquisizione dei dati biometrici presso i comuni (costo unitario di circa 2.450 euro iva inclusa, per un costo complessivo di euro 29.500.000 circa) che in modalità telematica inviano i dati acquisiti al sito centrale per avviare la produzione delle carte. L'ammontare complessivo degli investimenti ammonta ad euro 62.500.000. Il processo di usura e obsolescenza tecnologica ipotizzato consente di stimare la necessità di rinnovare i macchinari, le attrezzature e i *software* ogni 5 anni.

A differenza del progetto del documento digitale unificato, la carta di identità elettronica non sarà più obbligatoria per i cittadini, ma rimangono a carico degli stessi i costi di gestione sostenuti dallo Stato (es. personale diretto e indiretto impiegato nei processi produttivi, materiali consumabili, materie prime, come il policarbonato per la produzione delle carte, ecc.), e tra i costi di gestione rientrano anche quelli relativi alla distribuzione che verrà effettuata da un fornitore individuato attraverso una procedura competitiva ai sensi del D. Lgs. 163/2006.

Il contributo a carico dei cittadini per la copertura dei costi e le modalità di riscossione sarà definito con il provvedimento previsto al già citato art. 7-*vicies quater*, comma 1, del D.L. 31 gennaio 2005, n.7.

Pertanto, rimane a carico del bilancio dello Stato la spesa per gli investimenti in attrezzature per la produzione delle carte e le postazioni presso i comuni, secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Anno	2015	2016	2017	2018	2019	2020	A regime
Spese per investimenti (euro)	54.500.000	8.000.000	-	-	-	62.500.000	-

Il comma 4 prevede l'abrogazione delle disposizioni riguardanti la realizzazione del documento digitale unificato (ovvero l'unificazione sul medesimo supporto della carta di identità elettronica con la tessera sanitaria).

Al comma 5, è prevista una disposizione transitoria che dispone il mantenimento del rilascio della carta di identità elettronica di cui all'articolo 7-*vicies ter*, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, fino alla completa attuazione delle nuove disposizioni di cui al comma 4.

Il comma 6 prevede le modalità di copertura dell'implementazione del progetto ANPR e della CIE, secondo le modifiche intervenute nel presente articolo.

In particolare la relazione tecnica riferisce che il comma 6 comporta oneri pari a 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Alla copertura dei predetti oneri si provvede; quanto a 2,7 milioni di euro per l'anno 2016 e a 0,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 mediante riduzione del Fondo ISPE; quanto a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Totale spese - art. 10

Anno	2015	2016	2017	2018	2019	2020	A regime
Spesa corrente (euro) - <i>comma 1</i>		700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Spesa per investimenti (euro) - <i>comma 1</i>	5.000.000	-	-	-			-
Spesa per investimenti (euro) - <i>comma 4</i>	54.500.000	8.000.000	-	-	-	62.500.000	-
TOTALE	59.500.000	8.700.000	700.000	700.000	700.000	63.200.000	700.000

Per gli oneri in conto capitale derivante dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse, anche in conto residui, di cui all'art. 10, comma 3-*bis*, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

Per gli oneri di parte corrente, pari a 700.000 a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento aggiunge (tenendo dunque conto anche delle modificazioni introdotte al Senato) che il comma 6 comporta oneri pari a 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Alla copertura dei predetti oneri si provvede: quanto a 2,7 milioni di euro per l'anno 2016 e a 0,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante riduzione del FISPE; quanto a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che il prospetto riepilogativo non sembra dar conto del complesso degli oneri e delle coperture previsti dall'articolo in esame, come esplicitati, anche in forma tabellare, nella relazione tecnica riferita al testo originario: infatti non è riportata la spesa per 5 mln nel 2015, relativa a investimenti per l'avvio del progetto di ANPR. Inoltre, non sono riportate le voci riferite all'onere per gli investimenti per la nuova carta di identità elettronica, coperto a valere anche sui residui dell'autorizzazione di spesa relativa alla medesima carta elettronica. In proposito sarebbe necessario esplicitare gli elementi alla base della quantificazione delle varie voci di spesa, in particolare per le nuove funzionalità dell'ANPR, sia in termini di investimenti iniziali, sia in termini di spese correnti a regime, per gli impianti e i sistemi da installare presso l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. Inoltre – stante il carattere non obbligatorio della “nuova” carta d'identità elettronica – sarebbe utile acquisire elementi di valutazione circa la prudenzialità dell'ipotesi secondo la quale le spese di gestione a carico dello Stato possano essere effettivamente coperte mediante i contributi versati dai cittadini richiedenti (la cui determinazione è peraltro rinviata a un successivo provvedimento), e ciò con particolare riguardo all'allineamento, anche temporale, fra le risorse provenienti da tali versamenti, che variano in ragione dei cittadini richiedenti, e le specifiche esigenze di spesa, come evidenziate dalla RT.

Inoltre, ancora con riguardo alle nuove funzionalità dell'ANPR (comma 1), sarebbe utile acquisire valutazioni volte a confermare che le spese per

investimenti iniziali non abbiano a ripetersi periodicamente in esercizi futuri, come invece si assume in relazione alle spese per investimenti previste per la CIE.

Quanto infine all'utilizzo a fini di copertura dell'autorizzazione di spesa per la carta elettronica, con riguardo alle somme iscritte anche in contro residui, si evidenzia la necessità di acquisire elementi di verifica riguardo alla neutralità dell'impatto sui saldi della p.a. dell'impiego di tali somme, stanziare in esercizi precedenti nei quali è previsto il loro utilizzo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che il comma 6 prevede che per gli oneri derivanti dai commi 1 e 3 dell'articolo in esame è autorizzata la spesa per investimenti di 59,5 milioni di euro per l'anno 2015, di 8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 62,5 milioni di euro, ogni cinque anni, a decorrere dall'anno 2020 e, per le attività di gestione, di 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Alla copertura dei relativi oneri si provvede, quanto a 59,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 8 milioni di euro l'anno 2016 e a 62,5 milioni di euro, ogni cinque anni, a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse, anche in conto residui, di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del decreto-legge n. 70 del 2011, quanto a 2,7 milioni di euro per l'anno 2016 e a 0,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, e quanto a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2015-2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

In proposito, si rileva che la disposizione, in primo luogo, provvede alla copertura della spesa per investimenti, pari a 59,5 milioni di euro per l'anno 2015, 8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 62,5 milioni di euro, ogni cinque anni, a decorrere dall'anno 2020, derivante sia dall'inclusione nell'ambito dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) dell'archivio nazionale dei registri dello stato civile, sia dalla definitiva implementazione della Carta di identità elettronica e dal conseguente superamento del Documento digitale unificato, mediante corrispondente utilizzo delle risorse, anche in conto residui, destinate alla realizzazione e al rilascio gratuito del citato Documento digitale ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis, del decreto-legge n. 70 del 2011. Tali risorse, pari a 82 milioni di euro a decorrere dal 2014 sono infatti rese disponibili per effetto del comma 4 dell'articolo in esame, che ha disposto la soppressione dei commi 2 e 3 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 70 del 2011 che prevedevano l'istituzione del predetto Documento digitale unificato.

Tutto ciò premesso, rilevato che le risorse utilizzate appaiono capienti rispetto agli oneri annui oggetto di copertura per gli anni a decorrere dal 2015, appare comunque necessario che il Governo assicuri che i residui di cui si prevede

l'utilizzo non siano residui propri e che pertanto su di essi non insistano obbligazioni giuridicamente perfezionate od in via di perfezionamento.

In secondo luogo, la norma prevede che per gli oneri di parte corrente derivanti dalle citate disposizioni, pari a 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provveda quanto a 2,7 milioni di euro per l'anno 2016 e a 0,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (Fondo ISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, e quanto a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2015-2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo si rileva, da un lato, che l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze di cui si prevede l'utilizzo reca le necessarie disponibilità, dall'altro, la necessità che il Governo assicuri che il Fondo ISPE rechi le necessarie disponibilità.

Articolo 11, commi da 1 a 10 e commi da 12 a 16 - Misure urgenti per i territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009

La norma reca disposizioni di carattere procedurale relative alla realizzazione degli interventi di ricostruzione dei territori abruzzesi. In particolare, si dispone, tra l'altro:

- che la Corte dei conti effettui verifiche a campione anche tramite la Guardia di finanza sulla regolarità amministrativa e contabile dei pagamenti effettuati e sulla tracciabilità dei flussi finanziari ad essi collegati, inerenti le erogazioni di contributi a favore di soggetti privati per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione. Gli Uffici speciali per la ricostruzione segnalano alla Guardia di finanza e alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate nell'ambito della loro attività di controllo (comma 8);
- la predisposizione di programmi pluriennali degli interventi per la ricostruzione degli immobili pubblici danneggiati. I programmi sono predisposti dalle amministrazioni competenti per settore di intervento, riguardano l'intera area colpita dal sisma e comprendono il piano finanziario delle risorse necessarie in coerenza con i piani adottati dai comuni. Il programma è reso operativo attraverso l'approvazione di piani annuali che dovranno conformarsi alle priorità e alle indicazioni approvate con delibera del CIPE (comma 9);
- il comma 10, relativo all'istituzione di una stazione unica appaltante, è stato soppresso dal Senato;

- la destinazione di una quota fissa, non superiore al 4% degli stanziamenti in bilancio a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 relativa alla ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo, come successivamente rifinanziata, ad una serie di interventi (adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree produttive; attività di promozione turistica e culturale; attività di ricerca, innovazione e alta formazione; sostegno delle attività imprenditoriali e accesso al credito da parte delle imprese, anche piccole e microimprese; sviluppo della connettività, anche attraverso la banda larga, per imprese e cittadini).

L'art. 7-bis citato, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata nei territori della regione Abruzzo, ha autorizzato la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 al fine della concessione di contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di immobili, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta. Le risorse sono assegnate ai comuni interessati con delibera del CIPE che può autorizzare gli enti locali all'attribuzione dei contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate.

Gli interventi sono realizzati nell'ambito di un programma di sviluppo predisposto dalla struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dedicata alla ricostruzione ed istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014. Il programma è quindi sottoposto al CIPE che provvede all'approvazione e all'assegnazione delle risorse (comma 12);

- l'estensione della competenza di uno dei due Uffici speciali per la ricostruzione ai comuni fuori cratere (comma 13);
- l'attribuzione al comune de L'Aquila un contributo straordinario di 8,5 milioni di euro per il 2015, a valere sulla medesima autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43.

Il contributo è destinato:

- a) per 7 milioni al processo di ricostruzione della città;
- b) per 1 milione ad integrare le risorse previste per l'esenzione dal pagamento della TASI per i fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente. L'esenzione, decorrente dal 2015, opera fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati stessi. L'esenzione è prevista dall'articolo 1, comma 448 della legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014);
- c) per 0,5 mln. alle medesime finalità di cui alla lettera precedente con riferimento ai comuni diversi da L'Aquila interessati dal sisma (comma 15).

All'attuazione delle misure diverse da quelle di cui ai commi 12 e 15 si provvede con le risorse umane finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 16).

Il Senato ha introdotto ulteriori disposizioni, tra cui:

il comma 1-*bis*, che modifica l'art. 1, comma 436, della legge di stabilità 2015.

Il comma 436 richiamato che, fermo restando l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa di cui al precedente comma 435, la riduzione ivi prevista (riduzione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale di 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015) si applica nella misura del 50 per cento in specifici casi:

a) comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 in Emilia Romagna;

b) comuni danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, che hanno colpito la provincia dell'Aquila e altri comuni della regione Abruzzo;

c) comuni danneggiati dagli eventi sismici del 21 giugno 2013 nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara.

La modifica introdotta dal Senato prevede che per i comuni di cui alle lettere a) e b) la riduzione del Fondo di solidarietà non trovi applicazione;

- l'obbligo per i comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, nel termine massimo di 40 giorni, formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa (comma 5-*bis*);
- l'estensione ai centri storici delle frazioni del comune di l'Aquila e degli altri comuni del Cratere – limitatamente agli immobili che in sede di istruttoria non risultino già oggetto di assegnazione di contributi - delle disposizioni dell'art. 67-*quater*, comma 5, del DL. N. 83/2012 (comma 7-*bis*).

La norma citata ha previsto che, in considerazione del particolare valore del centro storico del capoluogo del comune dell'Aquila, alle unità immobiliari private diverse da quelle adibite ad abitazione principale ivi ubicate, distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, sia riconosciuto un contributo per la riparazione e per il miglioramento sismico, pari al costo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, degli interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e sulle parti comuni dell'intero edificio, definite ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile, nonché per gli eventuali oneri per la progettazione e per l'assistenza tecnica di professionisti abilitati;

- l'autorizzazione ad parte dei comuni dell' esecuzione dei lavori di riparazione e ricostruzione da parte dei proprietari in regime di anticipazione finanziaria, senza oneri aggiuntivi e senza modifica dell'ordine di priorità. Il credito maturato nei confronti dell'ente locale, a nessun titolo, può essere ceduto o offerto in garanzia, pena la nullità della relativa clausola (comma 7-*ter*);
- disposizioni di carattere procedurale relative ad attività di ricostruzione finanziate con risorse pubbliche delle chiese e degli edifici di culto, che siano beni culturali ai sensi della Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Tali interventi sono considerati lavori pubblici ai sensi del codice dei contratti. Si precisa comunque che ogni eventuale ulteriore revisione dei progetti che si ritenesse necessaria dovrà avvenire senza maggiori oneri a carico della stazione appaltante e che dall'attuazione delle disposizioni non devono derivare nuovi o

maggiori oneri per al finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente (comma 11-*bis*);

- infine, si proroga al 2016 e al 2017 la facoltà per il comune dell'Aquila, già prevista per il 2014 ed il 2015 dall'art.4, co. 14, del DL 101/2013, di prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 2, comma 3-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, avvalendosi del sistema derogatorio previsto dall'articolo 7, comma 6-*ter*, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43.

Tale articolo autorizza la proroga dei contratti "in deroga alle vigenti normative limitative delle assunzioni a tempo determinato in materia di impiego pubblico di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di rispetto del patto di stabilità e di spesa del personale di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112".

La disposizione di cui al DL 101/2013 ha previsto la predetta facoltà nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno a valere sulle disponibilità in bilancio, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale (comma 14-*ter*);

Si ricorda che la relazione tecnica riferita al DL 101/2013 rilevava che la norma operava a valere su risorse disponibili nei bilanci degli enti interessati e che comunque deve essere assicurato il rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale; la RT affermava quindi che le norme non comportavano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione tecnica, riferita al testo originario, e la relazione tecnica allegata al maxi emendamento presentato al Senato precisano quanto segue.

I commi 1, 2, 3, 5 e 7 non determinano oneri, in quanto di natura ordinamentale.

Il comma 1-*bis* non determina effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica, in quanto l'esclusione dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e dei comuni danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 dalla riduzione del fondo di solidarietà comunale 2015 di cui al comma 436 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 è posta a carico dei restanti comuni.

Il comma 7-*bis* estende quanto già previsto per il centro storico del Comune dell'Aquila agli altri centri storici colpiti dal sisma, al fine di evitare che la presenza di edifici diruti possa rallentare o pregiudicare il rientro della popolazione negli altri edifici e di favorire la valorizzazione urbanistica. Tali benefici sono subordinati alla delega volontaria, da parte del proprietario, al comune delle fasi di progettazione, esecuzione e gestione dei lavori, previa rinuncia ad ogni indennizzo spettante. La previsione viene comunque limitata agli immobili che, alla data di entrata in vigore della disposizione, in sede di istruttoria non risultino già oggetto di assegnazione di alcuna tipologia di contributo per la

ricostruzione o riparazione dello stesso immobile. La disposizione non comporta effetti finanziari negativi dal momento che si tratta di contributi da concedere in ogni caso nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e finalizzate alla ricostruzione.

Con il comma 7-ter si prevede la possibilità per i Comuni di autorizzare i lavori di riparazione o ricostruzione di immobili privati danneggiati dal sisma, in regime di anticipazione finanziaria da parte dei proprietari o aventi titolo, fermo restando l'ordine di priorità definito dai comuni per la erogazione del contributo. Trattandosi di disposizione procedurale che mantiene ferma l'erogazione delle risorse nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, non si rilevano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

La soppressione del comma 10 non determina oneri, in quanto all'istituzione della stazione unica appaltante non erano ascritti effetti finanziari.

Il comma 11-bis prevede che le attività di ricostruzione finanziate con risorse pubbliche delle chiese e degli edifici di culto, che siano beni culturali ai sensi della Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono considerate lavori pubblici ai sensi del codice dei contratti. Le modifiche mirano a chiarire - anche allo scopo di evitare il dubbio che dalla norma possano derivare nuovi e ulteriori oneri per la finanza pubblica - che l'equiparazione riguarda la natura dei lavori, da considerarsi pubblici agli effetti dell'applicazione del codice di settore di cui al d.lgs. n. 163 del 2006 e non la natura e la titolarità giuridiche del bene oggetto dell'intervento, pertanto le chiese in questione, se di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, restano beni di soggetti di diritto privato e non afferiscono in alcun modo al demanio e al patrimonio pubblici. In tal modo risulta anche più coerente e chiara la conseguente disposizione, prevista dall'emendamento, rivolta ad attribuire agli uffici periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo la competenza di stazione appaltante. Infatti, la scelta dell'impresa affidataria dei lavori di ricostruzione o riparazione di tali edifici è effettuata dagli uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in qualità di stazione appaltante, che può acquisire i progetti eventualmente già redatti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'eventuale revisione di progetti avviene nell'ambito delle risorse già assegnate.

Dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, atteso che tali interventi verranno effettuati nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente per la ricostruzione e che le amministrazioni coinvolte provvederanno nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Le modifiche al comma 12, sono finalizzate a meglio chiarire la formulazione del comma stesso e, pertanto sono finanziariamente neutrali.

Per il comma 14-bis, trattandosi di disposizione a carattere procedurale, non si rilevano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Il comma 14-ter prevede la proroga o il rinnovo di rapporti di lavoro flessibile per la città dell'Aquila anche per il 2016 e il 2017. La disposizione, considerato che si opera a valere su risorse disponibili nei bilanci dell'ente interessato e che comunque deve essere assicurato il rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale - non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che gran parte delle disposizioni assumono carattere essenzialmente procedurale. In merito alle attività di controllo affidate alla Corte dei conti, anche tramite la Guardia di Finanza, andrebbe acquisita conferma riguardo all'effettiva possibilità da parte degli uffici interessati di far fronte agli adempimenti previsti con le risorse già disponibili a legislazione vigente. Analoga conferma andrebbe acquisita con riferimento al comma 13, che estende la competenza di uno dei due uffici speciali per la ricostruzione ai comuni fuori cratere.

Per quanto riguarda la determinazione di una quota fissa annuale del 4 per cento da destinare a specifiche categorie di interventi di sviluppo, prevista dal comma 12 e l'assegnazione dei contributi straordinari previsti dal comma 15 (8 mln per l'anno 2015 al comune de L'Aquila e 0,5 mln per i restanti comuni) a valere sulle risorse di cui all'art. 7-bis del DL 43/2013, andrebbero acquisiti elementi circa l'effettiva disponibilità delle somme e una conferma che il loro utilizzo per le finalità previste dalla norma in esame non comprometta interventi già avviati o programmati a valere sulle medesime risorse. Inoltre andrebbero fornite indicazioni circa le modalità volte ad assicurare la coerenza della dinamica per cassa sottostante gli utilizzi previsti dalle norme in esame rispetto a quella insita nelle originarie finalità di spesa. Si osserva in proposito che l'erogazione delle risorse di cui al citato art. 7-bis è subordinata a specifiche procedure di spesa⁸⁹ e che tra gli utilizzi indicati dalle disposizioni in esame è prevista anche la copertura di un'esenzione fiscale, i cui effetti per cassa dovrebbero quindi prodursi interamente nell'esercizio di competenza.

Si fa riferimento al comma 15, che prevede l'utilizzo delle predette risorse ad integrazione di quelle stanziare per l'esenzione dalla TASI, dall'art. 1, comma 448, della legge di stabilità 2015, che ha previsto la predetta esenzione per gli immobili che, a seguito del sisma in Abruzzo del 2009, sono stati distrutti o sono dichiarati inagibili. La disposizione ha effetto a decorrere dal 2015 e fino a quando l'immobile diviene agibile. I relativi oneri sono stati stimati in 0,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2015 dalla RT allegata alla legge di stabilità.

Sarebbe quindi utile acquisire dati in merito alla perdita di gettito derivante dall'esenzione, con riferimento al comune de L'Aquila e agli altri comuni

⁸⁹ Si ricorda che al rifinanziamento per un solo esercizio dell'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 7-bis, disposto dal DL 133/2014, sono stati attribuiti effetti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto modulati su un triennio.

interessati, e riguardo alle esigenze connesse all'integrazione prevista dalla norma in esame, anche al fine di escludere occorrenze finanziarie per gli esercizi successivi.

In merito alla clausola di neutralità di cui al comma 16, si evidenzia che dalla stessa sono espressamente escluse le disposizioni di cui ai commi 12 e 15, che, prevedendo l'utilizzo di risorse già disponibili a legislazione vigente, dovrebbero essere anch'esse neutrali per la finanza pubblica. In proposito appare utile un chiarimento.

Riguardo alle norme introdotte dal Senato, non si hanno osservazioni ad formulare con riferimento al comma 1-bis, tenuto conto che resta fermo l'obiettivo complessivo di riduzione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale prevista dall'art. 1, comma 435, della legge di stabilità 2015. Infine, con riguardo al comma 14-ter, andrebbe escluso che la proroga dei contratti in essere, tenuto conto degli orientamenti giurisprudenziali in materia, possa determinare obblighi di risarcimento e/o di stabilizzazione nei confronti del personale in questione con conseguenti ulteriori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria si rileva preliminarmente che la disposizione di cui al comma 12 destina una quota fissa annuale pari al 4 per cento degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 43 del 2013, ai fini della prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata nei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, a specifici interventi di sviluppo territoriale. Inoltre, la disposizione di cui al successivo comma 15 imputa alle medesime risorse, di cui al citato articolo 7-bis del decreto-legge n. 43 del 2013, contributi straordinari, pari a 8 milioni per l'anno 2015 a favore del comune de L'Aquila e a 0,5 milioni per i restanti comuni del cratere.

Ciò posto, appare necessario che il Governo assicuri che le risorse di cui si prevede l'utilizzo non siano già state assegnate dal CIPE agli interventi previsti a legislazione vigente e che quindi risultino effettivamente disponibili per le nuove finalità indicate dalla norma in esame.

Articolo 11, commi 11-ter e 11-quater – Ripartizione delle spese comuni relative agli alloggi assegnati a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009

Legislazione vigente. L'articolo 4, comma 8-quinquies del decreto legge 133/2014 stabilisce che tutti gli assegnatari di alloggi del Progetto CASE e dei moduli abitativi provvisori (MAP) sono tenuti al pagamento del canone concessorio stabilito dai comuni e a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria degli stessi e delle parti comuni. La medesima norma stabilisce anche che i comuni ripartiscono i consumi rilevati per ogni edificio, anche per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, secondo le superfici lorde coperte degli alloggi.

Le norme, modificando l'articolo 4, comma 8-*quinqüies*, del decreto legge 133/2014, stabiliscono che le modalità di ripartizione, tra gli assegnatari degli alloggi del progetto CASE, delle spese per i consumi effettuati nei singoli edifici sia effettuata sulla base delle superfici degli alloggi fino al 31 marzo 2016. Dal 1° aprile 2016, i comuni ripartiscono i consumi rilevati per ogni edificio, anche per il riscaldamento, l'energia elettrica e la produzione di acqua calda sanitaria, in base agli effettivi consumi registrati dai contatori installati o da installare negli edifici del Progetto CASE e nei MAP (comma 11-*ter*). Dalle disposizioni sopra descritte non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti eventualmente necessari con le risorse umane finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente (comma 11-*quater*).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti eventualmente necessari con le risorse umane finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

Articolo 11, commi 16-bis e 16-ter – Disposizioni in materia di rifiuti e di autorizzazione integrale ambientale (AIA)

Le norme, introdotte dal Senato⁹⁰, prevedono:

- la modifica della disciplina della gestione dei rifiuti, relativamente alle definizioni di “produttore di rifiuti”, “raccolta” e “deposito temporaneo” riportate nel Codice dell’ambiente⁹¹. Ciò al fine di allineare tale disciplina con quanto previsto nella medesima materia dalla direttiva 2008/98/CE (comma 16-*bis*);
- l'introduzione di alcune modifiche alla disciplina transitoria prevista⁹² per il rilascio o l'adeguamento dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), al fine di consentire la prosecuzione dell'esercizio delle

⁹⁰ Si ricorda che, a seguito delle modifiche introdotte con il maxi emendamento interamente sostitutivo, l'articolo unico del disegno di legge di conversione in esame prevede, al comma 3, l'abrogazione degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92 (Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale), che sono confluiti - nell'identico testo - nelle norme in esame (articolo 11, commi 16-*bis* e 16-*ter*).

⁹¹ Lettere f), o) e bb) del comma 1, dell'art. 183 del D. Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente).

⁹² Dall'articolo 29, comma 3, del D. Lgs. 46/2014, che data attuazione alla direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali inquinanti.

installazioni, nelle more della chiusura dei procedimenti autorizzativi da parte delle competenti autorità regionali (comma 16-ter).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** riferita al maxiemendamento approvato dal Senato afferma che le norme non determinano oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il **comma 16-bis**, si limita riallineare la normativa nazionale in materia di rifiuti alla disciplina recata dalla direttiva 2008/98/CE, senza riflessi di carattere finanziario, mentre il **comma 16-ter**, modifica il regime transitorio di cui all'art. 29, comma 3, del D. Lgs. 46/2014, che non comporta alcun impatto di natura economico finanziaria.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 11, comma 16-quater - Risanamento ambientale comprensorio Bagnoli - Coroglio

La norma, introdotta dal Senato, novella l'art. 33 del DL 133/2014 **in materia di bonifica ambientale e rigenerazione urbana** delle aree di interesse nazionale del **comprensorio Bagnoli – Coroglio**.

Le principali modifiche introdotte riguardano:

- l'individuazione nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti s.p.a., quale società *in house* dello Stato, del Soggetto attuatore degli interventi;
- l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, **senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**, di un'apposita Cabina di regia cui partecipano i rappresentanti dei soggetti pubblici interessati; alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati a partecipare il soggetto Attuatore e gli organismi pubblici e privati operanti nei settori interessati.

La **relazione tecnica**, **riferita al maxiemendamento**, precisa che le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non determinano maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **prospetto riepilogativo** non considera le disposizioni.

In merito ai profili di quantificazione, *premessa una conferma in merito alla compatibilità delle disposizioni con la disciplina europea, appare necessaria una conferma riguardo all'assenza di spese connesse al funzionamento della Cabina di regia, posto che, pur essendo la norma corredata di apposita clausola di neutralità per la finanza pubblica, la stessa non esclude espressamente al corresponsione di rimborsi ed emolumenti per al partecipazione alle riunioni e, più in generale, alle attività della struttura.*

Articolo 11-bis – Disposizioni in materia di economia legale

La norma, introdotta dal Senato, proroga - fino all'attivazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e per un periodo non superiore a 12 mesi⁹³ - l'applicazione dell'articolo 29, comma 2, del DL n. 90/2014. Tale norma prevede che le pubbliche amministrazioni acquisiscano la documentazione antimafia relativa alle imprese operanti nei settori ad alto rischio di infiltrazione mafiosa consultando gli elenchi, istituiti presso ciascuna prefettura, delle imprese operanti nei citati settori per le quali è escluso il tentativo di infiltrazione mafiosa.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento approvato dal Senato afferma che la norma è prettamente ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, *non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto che il funzionamento presso le prefetture degli elenchi temporanei contenenti le informazioni sulle imprese operanti nei settori ad alto rischio d'infiltrazione mafiosa possa essere prorogato utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.*

Articolo 12 - Zone franche urbane – Emilia Romagna

La norma, modificata durante l'esame al Senato, istituisce una zona franca urbana nei territori dell'Emilia Romagna colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014⁹⁴ e dal sisma del 20 e 29 maggio 2012⁹⁵ (comma 1).

Nel corso dell'esame presso il Senato, l'articolo è stato interamente sostituito al fine di modificare l'ambito territoriale ed i comuni interessati dalla disposizione.

⁹³ Decorrenti dall'entrata in vigore del suddetto decreto legge.

⁹⁴ Di cui al DL n. 4/2012

⁹⁵ Di cui al DL n. 74/2012

Le imprese localizzate all'interno della zona franca per beneficiare delle agevolazioni devono rispettare i seguenti requisiti (comma 2):

- rientrare nella definizione di micro imprese e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5;
- essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza;
- svolgere la propria attività all'interno della zona franca;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili.

I beneficiari devono, inoltre, rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti UE nell'ambito degli aiuti "*de minimis*" ed avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca (commi 3 e 4).

Le agevolazioni cui possono accedere i beneficiari riguardano (comma 5):

- l'esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dall'attività svolta dall'impresa nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo d'imposta, dell'importo di 100.000 euro;
- l'esenzione dall'IRAP del valore della produzione netta derivante dall'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di 300.000 euro per ciascun periodo d'imposta;
- l'esenzione dall'IMU per gli immobili siti nella zona franca posseduti e utilizzati dai soggetti per l'esercizio dell'attività economica.

Le esenzioni sono concesse esclusivamente per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della disposizione in esame e per quello successivo (comma 6).

Per la copertura degli oneri derivanti dalla disposizione in esame è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 a valere sulle risorse già stanziare ai sensi dell'articolo 22-bis del DL n. 66/2014⁹⁶. L'autorizzazione di spesa costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie (comma 7).

Per l'attuazione degli interventi in esame si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013 recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del DL n. 179/2012 (comma 8).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica riferita al testo originario, nulla aggiunge al contenuto della norma.

⁹⁶ L'articolo 22-bis del DL 66/2014 stabilisce che per gli interventi in favore delle zone franche urbane di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 delle ulteriori zone franche individuate dalla delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009, ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo "Convergenza" e della zona franca del comune di Lampedusa, istituita dall'articolo 23, comma 45, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, è autorizzata la spesa di 75 milioni di euro per il 2015 e di 100 milioni di euro per il 2016.

La relazione tecnica riferita al maxi emendamento, afferma che alle modifiche introdotte rispetto al testo iniziale (che riguardano l'ambito territoriale di applicazione) non si ascrivono effetti finanziari in considerazione dell'invarianza del limite di spesa previsto dal comma 7 e della procedura applicativa che rinvia al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 aprile 2013.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia, in via preliminare, che la definizione di agevolazioni per zone franche urbane all'interno di limiti massimi di spesa costituisce una previsione ricorrente nella recente legislazione in materia. Peraltro le agevolazioni in questione, riguardando imposte dirette, sembrerebbero difficilmente comprimibili all'interno di un limite di spesa.

Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Si rammenta tra l'altro che il DM 10 aprile 2013, cui fa riferimento la disposizione, prevede, fra le modalità applicative dell'agevolazione in esame, la fruizione della stessa mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi con il modello di pagamento F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Tale modalità sembra non consentire una preventiva verifica della copertura del limite di spesa rispetto alla fruizione dell'agevolazione.

In ordine all'onere indicato dalla disposizione, si rileva che le agevolazioni in esame sono concesse per gli anni 2015 e 2016 e che, pertanto, gli effetti finanziari in termini di cassa, a causa dell'operare del meccanismo saldo/acconto, si prolungano nell'annualità 2017. In proposito appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo tenuto conto che la copertura è disposta per i soli anni 2015 e 2016.

Con riferimento alle risorse utilizzate a copertura, andrebbe acquisita conferma in merito all'effettiva disponibilità delle stesse. Un ulteriore chiarimento riguarda la qualificazione degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni che prevedono agevolazioni fiscali utilizzando a copertura risorse del DL n. 66/2014 definite di conto capitale dalla RT allegata allo stesso decreto-legge.

In merito ai profili di copertura finanziaria si osserva che il comma 7, come sostituito nel corso dell'esame presso il Senato, prevede che, nell'ambito delle risorse già stanziati ai sensi dell'articolo 22-bis del decreto-legge n. 66 del 2014, una quota pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 sia destinata all'attuazione della disposizione in commento.

In proposito si rileva che l'articolo 22-bis del decreto-legge n. 66 del 2014 ha autorizzato una spesa pari a 75 milioni di euro per il 2015 e a 100 milioni di euro per il 2016 - poi rideterminati, a seguito dell'approvazione della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015), in 40 milioni di euro per il 2015 e in 50 milioni di euro per il 2016 – per interventi in favore di zone franche urbane specificamente individuate e che le predette risorse risultano iscritte sul capitolo 7350 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Al riguardo,

si fa presente che, sulla base di un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, il predetto capitolo reca al momento le necessarie disponibilità. Sul punto, appare tuttavia opportuno che il Governo confermi la sussistenza delle predette disponibilità ed assicuri che l'utilizzo delle suddette somme, in misura pari a 20 milioni di euro per il 2015, non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già previsti a valere sulle risorse autorizzate dall'articolo 22-bis del decreto-legge n. 66 del 2014, come rideterminate nei termini sopra illustrati.

Articolo 13, comma 01 – Proroga dello stato di emergenza per gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

La norma, introdotta nel corso dell'esame presso il Senato, prevede che il termine di scadenza dello stato di emergenza, conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, sia prorogato al 31 dicembre 2016.

Lo stato di emergenza è stato dichiarato con le delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 e la sua scadenza è successivamente stata più volte prorogata. Da ultimo, l'articolo 7, comma 9-ter, del decreto-legge n. 133 del 2014 ha prorogato detta scadenza fino al 31 dicembre 2015.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento, afferma che la disposizione non comporta effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, in quanto per l'emergenza sono già previste risorse a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, *pur rilevando che, a legislazione vigente, la proroga dello stato di emergenza non è di per sé produttiva di effetti onerosi, si evidenzia che la stessa costituisce la base giuridica per l'eventuale adozione o per la proroga di provvedimenti agevolativi, suscettibili di delineare effetti onerosi. Poiché la RT precisa che per l'emergenza sono già previste risorse a legislazione vigente, andrebbe precisato se dette risorse siano congrue rispetto alla nuova scadenza stabilita dalla norma in esame.*

Articolo 13, commi 1 e 2 – Sisma del maggio 2012: contributi a favore delle popolazioni della Regione Lombardia

Le norme dispongono quanto segue.

I commi 1 e 2 prevedono che il Presidente della regione Lombardia possa destinare, nella forma di contributi in conto capitale, fino a 205 milioni di euro, per le seguenti finalità:

- riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche;

- concessione di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà;

- concessione di contributi a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva.

Un emendamento introdotto al Senato ha specificato che il Presidente della Regione Lombardia agisce in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione.

Le predette attività erano state attribuite, insieme ad altre, ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (colpite dal sisma), in qualità di Commissari delegati, dal decreto-legge n. 74/2012. Il decreto ha istituito apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale, intestate ai presidenti delle Regioni, che ne assicurano e pubblicano il rendiconto, su cui sono assegnate risorse:

- provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012;

- derivanti da erogazioni liberali finalizzate alla ricostruzione e ripresa dei territori colpiti;

- ulteriori, comunque destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti.

Ai relativi oneri si provvede con utilizzo della contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Lombardia, che viene incrementata:

a) quanto a 140 milioni di euro, mediante riduzione per l'anno 2015 dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3-*bis* del DL 95/2012 ("*plafond* ricostruzione").

Il citato articolo 3-*bis* permette ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici di beneficiare, su loro richiesta, dei contributi per le finalità sopra specificate sotto forma di finanziamenti agevolati, concessi dietro garanzia dello Stato, da fruire come crediti d'imposta. A tal fine, è autorizzata la spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013: si rammenta che già l'art. 1, comma 9, del DL 74/2014, aveva ridotto tale autorizzazione di spesa, limitatamente al 2014, di 210 milioni di euro per finanziare interventi di ricostruzione post-sismica nella Regione Emilia-Romagna;

b) quanto a 65 milioni di euro a valere sulle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del DL 174/2012, disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri ("*plafond* moratoria").

Si tratta di fondi a copertura di crediti di imposta relativi a finanziamenti agevolati, assistiti dalla garanzia dello Stato, concessi a titolari di redditi di impresa per i danni subiti in relazione alla attività di impresa stessa. Gli oneri per tali interventi erano stati valutati in 145 milioni di euro per l'anno 2013 e in 70 milioni di euro per l'anno 2014:

successivamente, il già citato art. 1, comma 9, del DL 74/2014 aveva ridotto la relativa autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Maggiori spese in conto capitale												
co. 1 - interventi a favore delle popolazioni colpite dal sisma del maggio 2012	140				205				205			
Minori spese in conto capitale												
co. 2 – riduzione crediti di imposta mutui ricostruzione Emilia-Romagna	140				140				140			
co. 2 – rimodulazione risorse eventi calamitosi 2012: riduzione risorse PCM					65				65			

La **relazione tecnica**, **riferita al testo iniziale**, afferma che la norma non comporta effetti finanziari negativi per la finanza pubblica in quanto si provvede nell'ambito di risorse già previste a legislazione vigente per quanto riguarda le rate di ammortamento dei mutui accesi per la ricostruzione di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012 e, comunque, nel limite di spesa stimato per quanto riguarda i tiraggi effettivi degli stessi mutui.

Per quanto riguarda le risorse di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge n. 174 del 2012, inizialmente pari a complessivi 215 milioni di euro, successivamente ridotti a 165 milioni di euro ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 74 del 2014, sussistono adeguate disponibilità per far fronte agli oneri recati dal comma 1, nonché a quelli di cui ai successivi commi 3 e 4, per complessivi 124,3 milioni di euro.

Infatti, a fronte delle disponibilità a legislazione vigente, si deve tenere conto che gli oneri connessi ai mutui attivati per le sospensioni tributarie (tenendo conto delle varie proroghe disposte con successivi provvedimenti normativi) non superano i 40 milioni di euro incluse commissioni e spese di gestione.

Quanto all'emendamento introdotto al Senato, secondo il quale il Presidente della Regione agisce in veste di Commissario delegato, **riferita al maxi emendamento**, afferma che, trattandosi di norma di carattere procedurale, la stessa non comporta effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che l'esercizio di riferimento della spesa, deducibile dalla relazione tecnica e dal prospetto riepilogativo, non è specificato nel testo normativo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva preliminarmente che la norma prevede che agli oneri derivanti dall'erogazione da parte del Presidente della Regione Lombardia di contributi in conto capitale fino a 205 milioni di euro a favore di soggetti colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, si fa fronte quanto a 140 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, che prevede un credito di imposta e finanziamenti agevolati per la ricostruzione⁹⁷, e, quanto a 65 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge n. 174 del 2012, concernente la copertura della spesa per gli interessi relativi ai finanziamenti erogati per il sisma in Emilia, nonché delle spese strettamente necessarie alla loro gestione, disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ciò premesso, preso atto del fatto che la relazione tecnica afferma che la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, è operata sulla base della stima dei tiraggi effettivi dei mutui, andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo sulla effettiva disponibilità di tali risorse. Analogamente, riguardo all'utilizzo delle risorse confluite nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dovrebbe essere acquisita una conferma da parte del Governo sulla effettiva disponibilità delle stesse, giacché l'originaria autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge n. 174 del 2012, si riferiva al solo biennio 2013-2014.

Articolo 13, commi 3, 4 e 6 – Agevolazioni per territori colpiti dal sisma del maggio 2012

Le norme, non modificate durante l'esame al Senato, al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici del maggio 2012, intervengono sia sul patto di stabilità interno nella regione Emilia-Romagna (comma 3) sia sull'esenzione IMU nei comuni colpiti dal sisma delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (comma 4).

A norma del comma 3 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma sono ridotti (con le procedure previste per il "patto regionale verticale", secondo quanto previsto dal comma 480 dell'articolo 1 della legge 190/2014), delle somme derivanti da

⁹⁷ Le relative risorse sono iscritte nel capitolo 7810 del Ministero dell'economia e delle finanze,.

rimborsi assicurativi incassati dagli enti locali per danni su edifici pubblici provocati dal sisma del 2012 sui propri immobili, che concorrono al finanziamento di interventi di ripristino, ricostruzione e miglioramento sismico, già inseriti nei piani attuativi del Commissario delegato per la ricostruzione, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2015.

I comuni interessati (individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del DL 74/2012 e dell'articolo 67-septies del DL n. 83/2012) sono, limitatamente alla Regione Emilia-Romagna:

- quelli, nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia, per i quali è stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212;

- quelli individuati nominativamente dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Il citato DL 74/2012 individua dunque altresì, come sopra visto, le province danneggiate cui sono applicabili le presenti norme.

Secondo il comma 480 della legge di stabilità per il 2015, che ha modificato la disciplina del patto di stabilità interno, le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale. Ciò può essere assicurato in due modi, e cioè mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, o dei saldi dei restanti enti locali della regione ("patto regionale orizzontale") oppure dell'obiettivo di saldo in termini di cassa della regione stessa ("patto regionale verticale").

Inoltre, a norma del comma 4, è prorogata al 31 dicembre 2016 l'esenzione IMU (già prevista fino al 30 giugno 2015) per i fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 novembre 2012, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità.

L'esenzione in parola è stata introdotta dall'articolo 8, comma 3, del DL 74/2012, a decorrere dall'anno 2012 fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014. Il termine finale è stato prorogato al 30 giugno 2015 dall'art. 1, comma 662, della L. n. 190/2014.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettere f) e g), della legge 228/2012, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, il gettito IMU, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, è riservato allo Stato.

Il comma 6 quantifica gli oneri derivanti dai commi 3 e 4 (pari a 33,1 milioni di euro per l'anno 2015 e a 26,2 milioni di euro per l'anno 2016) cui si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,

n. 213, disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Come già visto in relazione all'articolo 13, comma 2, le risorse di cui all'articolo 11, comma 13, del DL 174/2012, inizialmente pari a complessivi 215 milioni di euro, sono state successivamente ridotte a 165 milioni di euro ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 74 del 2014: inoltre tale autorizzazione è ridotta – per effetto del comma 2 dell'articolo 13 del DL in esame – di 65 milioni di euro per l'anno 2015 al fine di concorrere a coprire le maggiori spese di cui al comma 1 (interventi per le popolazioni della Regione Lombardia colpite dal sisma).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme di cui ai commi 3, 4 e 6 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti												
co. 3 – riduzione obiettivi PSI Regione Emilia-Romagna					20				20			
co. 4 – proroga esenzione IMU fabbricati	8,6	17,2										
Minori entrate												
co. 4 – proroga esenzione IMU immobili strumentali cat. D - quota Stato	4,5	9			4,5	9			4,5	9		
co. 4 – proroga esenzione IMU fabbricati - quota comuni					8,6	17,2			8,6	17,2		
Minori spese correnti												
co. 6 – Rimodulazione risorse eventi calamitosi 2012 – risorse PCM					33,1	26,2			33,1	26,2		
Maggiori entrate												
co. 6 – Rimodulazione risorse eventi calamitosi 2012 – risorse PCM	33,1	26,2										

La **relazione tecnica** riferita al testo originario, afferma quanto segue:

- quanto al **comma 3**, la disposizione comporta un onere di 20 milioni di euro in termini di indebitamento netto, alla cui copertura si provvede ai sensi del successivo comma 6;

- quanto al comma 4, la proroga dell'esenzione IMU, per ulteriori 18 mesi rispetto alla legislazione vigente, determina un onere che viene quantificato in complessivi 39,3 milioni di euro, di cui 13,1 milioni per l'anno 2015 (6 mesi) e 26,2 milioni per l'anno 2016 (12 mesi). La perdita di gettito è riferibile, nel 2015, a 4,5 milioni relativi alla quota statale e 8,6 milioni alla quota di spettanza comunale e, nel 2016, a 9 milioni relativi alla quota statale e 17,2 milioni alla quota di spettanza comunale. La quantificazione è in linea con quella alla base della proroga disposta dalla legge di stabilità per il 2015. Alla copertura degli oneri si provvede ai sensi del successivo comma 6;

- quanto al comma 6, esso prevede la copertura degli oneri previsti dai commi 3 e 4, pari complessivamente a 59,3 milioni di euro, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per l'importo di 33,1 milioni di euro per il 2015 e 26,2 milioni di euro per il 2016, delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge n. 174 del 2012. Come specificato con riferimento al comma 2, a fronte delle risorse disponibili a legislazione vigente, che ammontano a 165 milioni di euro, residuano adeguate disponibilità, al netto di tutti gli oneri connessi ai mutui attivati a norma della predetta disposizione.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare riguardo al comma 3, essendo la disposizione formulata in termini di limite di spesa, né riguardo al comma 4, in quanto la quantificazione è coerente con quella individuata sia in relazione alla proroga disposta dalla legge di stabilità per il 2015 (come segnalato nella RT), che con quella individuata in occasione dell'istituzione originaria dell'esonero temporaneo, ad opera del DL 74/2012 (articolo 8, comma 3), la cui RT dava conto della metodologia seguita per la quantificazione.*

Articolo 13, comma 5 – Sisma del maggio 2012: risarcimento per danni ai prodotti agroalimentari DOP e IGP

La norma, non modificata durante l'esame al Senato, estende la possibilità di concedere finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 3-bis del DL n. 95 del 2012, anche ai danni subiti dai prodotti agricoli e alimentari, in corso di maturazione ovvero di stoccaggio, caratterizzati da denominazioni di origine o indicazione geografica protette.

Si rammenta che il citato articolo 3-bis permette ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici di beneficiare, su loro richiesta, dei contributi per le finalità sopra specificate sotto forma di finanziamenti agevolati, concessi dietro garanzia dello Stato, da fruire come crediti d'imposta. In particolare, i contributi sono stati destinati – fra l'altro – alla ricostituzione delle scorte danneggiate. La disposizione in esame estende tale regime agevolativo anche al risarcimenti dei danni subiti dai prodotti agroalimentari coperti da IGP o DOP.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** riferita al testo originario, afferma che non si tratta, in realtà, di una estensione dell'ambito di applicazione della norma, bensì di una specificazione del termine “scorte”, già previsto a legislazione vigente, in cui viene ricompresa la fattispecie di “prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio”. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si provvede nel limite delle risorse dell'originaria autorizzazione di spesa.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare alla luce degli elementi forniti dalla RT.

Articolo 13-bis – Zona franca nei comuni colpiti dall'alluvione in Sardegna

La norma introdotta dal Senato, istituisce una zona franca nel territorio dei comuni della Regione Sardegna colpiti dall'alluvione del 18-19 novembre 2013.

A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro nel 2016.

Si rinvia ad un decreto da emanare entro 90 giorni la definizione della perimetrazione e delle **agevolazioni alle imprese**.

La copertura finanziaria è a valere sul fondo ISPE di cui all'art. 10, c. 5, del DL n. 282/2004.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(Milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Minori spese in conto capitale												
Istituzione ZFU Sardegna		5				5				5		
Minori spese correnti												
Riduzione fondo ISPE		5				5				5		

La **relazione tecnica** riferita al **maxiemendamento**, afferma che il decreto del Ministero dello sviluppo economico dovrà essere adottato nel rispetto del limite di spesa posto dalla disposizione e del complessivo quadro normativo delle ZFU ricavabile dall'articolo 1, commi 340-343, della legge n. 296/2006, dall'articolo 37 del DL n. 179/2012 e dall'articolo 22-bis del DL n. 66/20147, disposizioni implicitamente richiamate proprio in virtù dell'allocazione delle risorse stanziare

dall'articolo in esame ad incremento dell'autorizzazione di spesa delle ZFU di cui al citato articolo 22-bis del DL n. 66/2014.

Agli oneri del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo ISPE.

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia, in via preliminare, che la definizione di agevolazioni per zone franche urbane all'interno di limiti massimi di spesa costituisce una previsione ricorrente nella recente legislazione in materia. Andrebbe peraltro acquisita conferma circa l'effettiva riconducibilità delle norme in questione entro un limite massimo di spesa. Si osserva in proposito che la norma rinvia ad un decreto ministeriale la individuazione delle aree e delle agevolazioni da introdurre e non prevede una specifica procedura di verifica degli effetti finanziari. Inoltre, si evidenzia che la copertura è disposta per il solo anno 2016 mentre, in caso di agevolazioni in materia di imposte dirette, gli effetti di cassa si produrrebbero anche nel 2017. Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria si osserva che l'articolo 13-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, prevede l'istituzione di una zona franca urbana nel territorio dei comuni della regione Sardegna colpiti dall'alluvione del 18-19 novembre 2013, provvedendo alla copertura del relativo onere, pari a 5 milioni di euro per il 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

In proposito, con riferimento all'utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica (capitolo 3075 – Ministero dell'economia e delle finanze), nella misura di 5 milioni di euro per il 2016 ai fini dell'istituzione di una zona franca urbana nel territorio dei comuni della regione Sardegna colpiti dall'alluvione del 18-19 novembre 2013, si segnala l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse delle quali è previsto l'utilizzo e in merito al fatto che il loro impiego non comprometta la realizzazione di interventi già previsti a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Articolo 13-ter – Misure per la salvaguardia di Venezia

Le norme, introdotte dal Senato, novellano l'articolo 4, comma 1, della legge 798/1984 (Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia), prevedendo un'integrazione nella composizione del Comitato di controllo per l'attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia. In particolare, viene prevista la partecipazione anche del Ministro dell'economia.

Vengono inoltre modificate alcune disposizioni del D. Lgs. 19/1998 (Trasformazione dell'ente pubblico La Biennale di Venezia in persona giuridica privata denominata Fondazione La Biennale di Venezia). In particolare, si stabilisce che il presidente e ciascun componente del consiglio di amministrazione della Fondazione possano essere riconfermati per non più di due volte invece che per una sola volta come previsto nella vigente formulazione. Viene inoltre stabilito che la durata dell'incarico dei direttori di settore di attività culturali non possa eccedere la durata dei programmi previsti per i dodici mesi immediatamente successivi alla scadenza del consiglio di amministrazione che li ha nominati.

Si prevede, infine, che il contratto individuale relativo al direttore generale della Fondazione - che è a tempo determinato per una durata massima di quattro anni - sia rinnovabile "non più di due volte" invece che per una sola volta (come attualmente previsto).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La **relazione tecnica** riferita al maxiemendamento esclude effetti onerosi, tenuto conto che le norme hanno carattere procedurale.

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni da formulare.

Articolo 13-quater – Cantierabilità di opere

Normativa vigente: l'art. 3, comma 1, del DL n. 133/2014, per consentire nell'anno 2014 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori, ha incrementato il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'*articolo* 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 ("sblocca –cantieri") di complessivi 3.851 milioni di euro, di cui 26 milioni per l'anno 2014, 231 milioni per l'anno 2015, 159 milioni per l'anno 2016, 1.073 milioni per l'anno 2017, 2.066 milioni per l'anno 2018 e 148 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Il successivo comma 1-*bis* ha altresì incrementato il Fondo, per un importo pari a 39 milioni di euro, mediante utilizzo delle disponibilità, iscritte in conto residui, derivanti da talune revoche di finanziamenti. Il comma 2 ha inoltre disposto l'accesso alle predette risorse per il finanziamento di una serie di interventi, tra cui:

- i seguenti interventi appaltabili entro il 28 febbraio 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015: ulteriore lotto costruttivo Asse AV/AC Verona Padova; Completamento asse viario Lecco-Bergamo; Messa in sicurezza dell'asse ferroviario Cuneo-Ventimiglia; Completamento e ottimizzazione della Torino-Milano con la viabilità locale mediante l'interconnessione tra la SS 32 e la SP 299-Tangenziale di Novara-lotto 0 e lotto 1; Terzo Valico dei Giovi - AV Milano Genova; Quadrilatero Umbria-Marche; Completamento Linea 1 metropolitana di Napoli; rifinanziamento dell'articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativo al superamento delle criticità sulle infrastrutture viarie concernenti

ponti e gallerie; Messa in sicurezza dei principali svincoli della Strada Statale 131 in Sardegna (comma 2, lett.b);

- i seguenti interventi appaltabili entro il 30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015: metropolitana di Torino; tramvia di Firenze; Lavori di ammodernamento ed adeguamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, dallo svincolo di Rogliano allo svincolo di Atilia; Autostrada Salerno-Reggio Calabria svincolo Laureana di Borrello; Adeguamento della strada statale n. 372 "Telesina" tra lo svincolo di Caianello della Strada statale n. 372 e lo svincolo di Benevento sulla strada statale n. 88; Completamento della S.S. 291 in Sardegna; Variante della "Tremezzina" sulla strada statale internazionale 340 "Regina"; Collegamento stradale Masserano-Ghemme; Ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR; Asse viario Gamberale-Civitaluparella in Abruzzo; Primo lotto Asse viario S.S. 212 Fortorina; Continuità interventi nuovo tunnel del Brennero; Quadruplicamento della linea ferroviaria Lucca Pistoia; aeroporti di Firenze e Salerno; Completamento sistema idrico integrato della Regione Abruzzo; opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014 o richieste inviate ai sensi dell'art. 18, comma 9, del decreto-legge n. 69 del 20(comma 2, lett.c).

La norma, introdotta nel corso dell'esame presso il Senato, dispone una proroga del termine di cantierabilità dei predetti interventi di cui all'art. 3, comma 2, lettere b) e c), del DL 133/2014, dal 31 agosto al 31 ottobre 2015.

La **relazione tecnica**, referita al maxiemendamento, evidenzia che la disposizione ha carattere procedurale e che, pertanto, non comporta effetti finanziari negativi.

In merito ai profili di quantificazione, *non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto – sul quale appare utile una conferma - che lo slittamento del termine di cantierabilità non alteri la dinamica per cassa dei pagamenti relativi ai predetti interventi, già scontata ai fini delle previsioni tendenziali riferite all'utilizzo delle disponibilità di cui al citato art. 3 del DL. N. 133/2014.*

Articolo 14 – Clausola di salvaguardia

Normativa vigente La legge di stabilità 2015⁹⁸ ha introdotto, tra le altre, le seguenti disposizioni:

- regime IVA dell'inversione contabile (c.d. *reverse charge*) ai settori dell'edilizia specializzata, delle pulizie, dell'energia e del gas, alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, supermercati e *discount* alimentari nonché alle cessioni di bancali di legno (*pallet*) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo. Gli effetti finanziari di maggior gettito attribuiti alla predetta disposizione sono pari a: a) 900 mln annui a decorrere dal 2015 in relazione ai settori edilizia, pulizie energia e gas;

⁹⁸ Legge n. 190/2014.

- b) **728 milioni** annui a decorrere dal 2015 in relazione al settore della grande distribuzione; c) 10 milioni annui a decorrere dal 2015 in relazione ai bancali di legno (art.1, c. 629, lett. a) e d));
- disciplina del c.d. *split payment* in base alla quale l'IVA relativa alle cessioni di beni e servizi effettuate nei confronti dello Stato e di altri enti pubblici è versata all'Erario direttamente dal soggetto acquirente. Gli effetti finanziari di maggior gettito attribuiti alla predetta disposizione sono pari a **988 milioni annui** a decorrere dal 2015 (art.1, c. 629, lett. b));
 - una **clausola di salvaguardia** in relazione al maggior gettito attribuito alle disposizioni sul *reverse charge* nel settore della grande distribuzione e sullo *split payment*. In particolare, si prevede che in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Unione Europea le entrate scontate (per un valore complessivo di 1.716 milioni) si debbano realizzare mediante un incremento delle accise sui carburanti; la determinazione dell'incremento è effettuata con provvedimento del direttore dell'agenzia delle dogane e dei monopoli **da emanare entro il 30 giugno 2015** (art.1, c. 632).

La norma differisce dal 30 giugno 2015 al 30 settembre 2015 il termine previsto per l'emanazione del provvedimento dell'Agenzia delle dogane con il quale, in caso di mancato rilascio delle autorizzazioni comunitarie, viene fissato l'incremento dell'aliquota di accisa sui carburanti in modo da assicurare entrate pari a 1.716 milioni annui.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La **relazione tecnica** riferita al testo originario, afferma che, fermi restando gli obiettivi di gettito indicati nel comma 632 della legge di stabilità 2015 e il meccanismo della clausola di salvaguardia individuato, la disposizione "prevede solo il differimento" del termine per l'adozione del provvedimento. Pertanto, prosegue la RT, le aliquote delle accise saranno determinate in misura tale da realizzare dal 2015 gli obiettivi di gettito scontati in bilancio, assicurando l'invarianza dei saldi di finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione andrebbe confermata l'effettiva possibilità di realizzare nell'esercizio in corso, in caso di mancata autorizzazione comunitaria entro il nuovo termine fissato, le maggiori entrate scontate sui saldi di finanza pubblica per l'operare della clausola di salvaguardia (pari complessivamente a 1.716 milioni).

In proposito, ricorda che un'analogia disposizione è contenuta nell'art.61, c.1, del DL n. 69/2013, che prevede un incremento delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante in modo tale da determinare, per l'anno 2014, maggiori entrate pari a 75 milioni di euro. In attuazione della suddetta norma, con Determinazione n. 145733 del 23 dicembre 2013 emanata dal direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli le misure dell'accisa sulla benzina e sul gasolio sono state aumentate di 2,40 euro per mille litri al fine di assicurare un maggior gettito pari a 75 milioni di euro in un periodo di 9 mesi (dal 1/4/2014 al 31/12/2014).

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che l'articolo 14 differisce dal 30 giugno al 30 settembre 2015 il termine, previsto dall'articolo 1, comma 632, della legge di stabilità 2015, per l'eventuale adozione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo e dell'aliquota sul gasolio usato come carburante in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 1.716 milioni di euro a decorrere dal 2015.

L'incremento delle accise sui carburanti era stato previsto quale clausola di salvaguardia da attivare per l'eventualità del mancato rilascio, da parte del Consiglio UE, delle misure di deroga previste dall'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 629, lettera a), numero 3), capoverso d-quinquies)⁹⁹, e lettera b)¹⁰⁰ della legge di stabilità 2015.

In proposito, si prende atto che la relazione tecnica allegata al provvedimento in esame precisa che in caso di attivazione della clausola di salvaguardia le aliquote delle accise saranno determinate in misura tale da realizzare gli obiettivi di gettito scontati in bilancio, assicurando l'invarianza dei saldi di finanza pubblica¹⁰¹. Tuttavia, poiché la norma, prevedendo un differimento del termine di adozione del provvedimento direttoriale, riduce l'arco temporale di eventuale applicazione dell'incremento delle accise sui carburanti, in conformità a quanto evidenziato in merito ai profili di quantificazione, andrebbero fornite da parte del Governo assicurazioni in merito alla concreta possibilità di conseguire il gettito necessario in un solo trimestre.

Articolo 15 - Servizi per l'impiego

Le norme, nel testo iniziale, prevedono quanto segue.

Comma 1. Il Ministero del lavoro, le regioni e le province autonome definiscano, con accordo in Conferenza unificata, un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione delle politiche attive. Il piano – volto a

⁹⁹ Tale disposizione ha introdotto il meccanismo del c.d. *reverse charge* alle cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati (codice di attività 47.11.1), supermercati (codice di attività 47.11.2) e discount alimentari (codice di attività 47.11.3).

¹⁰⁰ Tale disposizione invece ha previsto che per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di enti pubblici per le quali gli stessi non sono debitori IVA, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (c.d. *split payment*). Con riferimento a tale ultima fattispecie, l'articolo 1, comma 632, della legge di stabilità 2015 ha disposto che, nelle more del rilascio della misura di deroga, dette disposizioni trovano comunque applicazione per le operazioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015.

¹⁰¹ Al riguardo si ricorda che all'introduzione del meccanismo del *reverse charge* nel settore della grande distribuzione e dello *split payment* la pertinente relazione tecnica allegata al disegno di legge di stabilità 2015 ha associato rispettivamente un recupero di gettito pari a 728 milioni di euro e 988 milioni di euro, a regime e a partire dal 2015. La clausola di salvaguardia, nel delineare l'obiettivo finanziario a garanzia del quale è posta, tiene infatti conto degli effetti finanziari complessivi delle due misure per l'eventualità in cui non dovessero essere concesse dal Consiglio UE le rispettive misure di deroga.

garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro - è realizzato mediante l'utilizzo coordinato delle seguenti risorse:

- fondi nazionali e regionali;
- programmi operativi cofinanziati dal Fondo sociale europeo;
- programmi operativi cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo sociale europeo.

Comma 2. Allo scopo di garantire i medesimi livelli essenziali attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del lavoro stipula con ogni regione e con le province autonome una convenzione finalizzata a regolare nei rispettivi territori i rapporti e gli obblighi in materia di gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro.

Comma 3. Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 2, il Ministero e le regioni ad autonomia ordinaria possono prevedere la possibilità di partecipazione dello stesso Ministero agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, nei limiti di 70 milioni di euro annui ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego.

Comma 4. Subordinatamente alla stipula delle convenzioni di cui al comma 2 e nei limiti temporali e di spesa stabiliti dalle medesime, il Ministero del lavoro è autorizzato ad utilizzare, per le finalità di cui al comma 3, una somma non superiore a 70 milioni di euro annui, a carico del Fondo di rotazione per il finanziamento della formazione professionale.

Comma 5. Il Ministero del lavoro provvede¹⁰², esclusivamente per l'anno 2015 e su richiesta di ciascuna regione a statuto ordinario, ad assegnare a ciascuna regione - in via di mera anticipazione rispetto a quanto erogabile a seguito della stipula della convenzione di cui al comma 2 - la relativa quota annua a valere sul Fondo di rotazione per il finanziamento della formazione professionale. Laddove con la medesima regione destinataria dell'anticipazione non si addivenga alla stipula della convenzione entro il 30 settembre 2015, è operata una corrispondente riduzione di somme a valere sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo disposti in favore della regione stessa. Tali risorse sono quindi riassegnate al predetto Fondo di rotazione.

Comma 6. All'articolo 1 della legge 190/2014 viene abrogata¹⁰³ la parte del comma 429 che disciplina il temporaneo finanziamento dei rapporti di lavoro necessari al funzionamento dei servizi per l'impiego nelle città metropolitane e nelle province.

In particolare, il comma 429 prevede che allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, le città metropolitane e le province che continuano ad esercitare le funzioni ed i compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro hanno facoltà di finanziare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (o prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione

¹⁰² In deroga a quanto previsto dal comma 4.

¹⁰³ Presumibilmente con finalità di coordinamento.

coordinata e continuativa) indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati, a valere su piani e programmi nell'ambito dei fondi strutturali. La parte del comma 429 oggetto dell'abrogazione in esame autorizza il Ministero del lavoro - allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento dei predetti rapporti di lavoro in attesa della successiva imputazione ai programmi operativi regionali - a concedere anticipazioni, nei limiti di 60 milioni di euro, a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale. Tali anticipazioni riguardano le quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle regioni cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali. Per la parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa.

Si segnala che all'articolo 1, comma 429, della legge 190/2014 non sono stati ascritti effetti finanziari.

Il Senato ha introdotto le seguenti modifiche al testo iniziale¹⁰⁴.

- Al comma 3, il limite di partecipazione del Ministero del lavoro agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego è stato incrementato da 70 a 90 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2015 e 2016.
- Conseguentemente, al comma 4, il limite di utilizzo - da parte del Ministero del lavoro - delle risorse del Fondo di rotazione per il finanziamento della formazione professionale è stato portato da 70 a 90 milioni di euro annui.
- Al comma 5, è stata limitata la riduzione di somme (a valere sui trasferimenti statali) da applicare alle regioni in caso di mancata stipula della convenzione con il Ministero del lavoro per la gestione dei servizi per l'impiego. Nel testo modificato, infatti, tale riduzione riguarda solo le risorse non utilizzate per la copertura delle spese di personale nei centri per l'impiego.
- È stato introdotto il comma *6-bis*, in base al quale le province e le città metropolitane possono stipulare¹⁰⁵, ai fini del funzionamento dei centri per l'impiego e nel rispetto delle condizioni richiamate dal DL 101/2013, contratti di lavoro a tempo determinato, con scadenza non successiva al 31 dicembre 2016. Tale facoltà viene riconosciuta ai predetti enti territoriali anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014, ma comunque a condizione che sia garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti di lavoro a tempo determinato.

Il testo richiama, in particolare, l'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del DL 101/2013 (Razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni), in base al quale le province - fermo

¹⁰⁴ Emendamento 15.1000 del Governo, approvato dalla Commissione di merito.

¹⁰⁵ Nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al solo fine di consentire la continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego.

restando il divieto previsto dall'articolo 16, comma 9, del DL 95/2012^[106] - possono prorogare fino al 31 dicembre 2015 i contratti di lavoro a tempo determinato per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari di cui all'articolo 4, comma 9, del DL 101/2013^[107], nonché nel rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale.

Si ricorda che con il successivo articolo 3 del DL 90/2014 (Semplificazione e trasparenza amministrativa), è stato consentito alle province di prorogare ulteriormente i predetti contratti di lavoro a tempo determinato, fino all'insediamento dei nuovi soggetti istituzionali previsti dalla legge 56/2014 (Nuova disciplina delle province e delle città metropolitane) e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** riferita al testo iniziale afferma che il comma 3 (partecipazione del Ministero del lavoro agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, nei limiti di 70 milioni di euro annui) comporta un onere di 70 milioni di euro, cui si provvede – ai sensi del successivo comma 4 – a valere sul Fondo di rotazione per il finanziamento della formazione professionale.

La **relazione tecnica, riferita al maxiemendamento**, afferma che anche per quanto concerne l'incremento degli oneri di cui al comma 3 la copertura finanziaria dell'intervento per gli anni 2015 e 2016 resta a carico del Fondo di rotazione per il finanziamento della formazione professionale. Tale Fondo allo stato presenta disponibilità finanziarie sufficienti, fino alla concorrenza di 90 milioni di euro annui, anche in considerazione dell'abrogazione dell'articolo 1, comma 429, della legge 190/2014. D'altra parte la copertura finanziaria trova riscontro nella previsione di bilancio del Fondo di rotazione per l'anno 2015:

¹⁰⁶ In base all'articolo 16, comma 9, del DL 95/2012, nelle more dell'attuazione della disciplina di riduzione e di razionalizzazione delle province è fatto divieto alle stesse di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato.

¹⁰⁷ In base all'articolo 4, comma 9, del DL 101/2013 le amministrazioni pubbliche possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che abbiano maturato almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze. La proroga può essere disposta alle seguenti condizioni:

- previsione di concorsi nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2013-2016;
- rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia;
- rispetto dei limiti massimi della spesa annua per la stipula di contratti a tempo determinato;
- rispetto delle risorse finanziarie disponibili;
- limite dei posti in dotazione organica vacanti;
- proroga non oltre il termine del 31 dicembre 2016.

- per 70 milioni a valere sul capitolo 7040, di cui alla variazione di bilancio approvata con il decreto direttoriale n. 15 del 2 luglio 2015 (III nota di variazione al bilancio di previsione anno 2015);
- per 20 milioni a valere sul capitolo del fondo di riserva 7029 così come integrate dalle successive note di variazione.

Per quanto concerne la modifica al comma 5, la RT ribadisce che saranno riassegnate al predetto Fondo di rotazione solo le risorse non utilizzate per la copertura di spese di personale dei centri per l'impiego e afferma che tale impostazione risponde all'esigenza di una gestione basata sul reale fabbisogno finanziario, che garantisca la necessaria continuità di azione nell'ambito delle politiche attive.

Riguardo al comma 6-bis, introdotto dal Senato, la RT afferma che la facoltà di assunzioni a tempo determinato viene riconosciuta nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dall'articolo 9, comma 28, del DL 78/2010 e nel rispetto della normativa di contenimento della spesa complessiva di personale. Inoltre restano fermi i vincoli del patto di stabilità interno. La modifica in esame, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto altresì conto che deve essere assicurato l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi.

In merito ai profili di quantificazione si rileva che le norme prevedono la definizione di un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, volto - fra l'altro - a garantire livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro. Si osserva in proposito che tale qualificazione può avere implicazioni con riferimento all'entità delle risorse necessarie alla realizzazione dei relativi interventi.

A tal fine le norme prevedono sia l'utilizzo coordinato di alcune fonti di finanziamento indicate dal testo (fondi nazionali e regionali; programmi operativi cofinanziati dal Fondo sociale europeo) sia la partecipazione del Ministero del lavoro agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego, limitatamente agli anni 2015 e 2016, a carico del Fondo di rotazione per il finanziamento della formazione professionale. Per tali tipologie di finanziamento sarebbe utile acquisire dati quantitativi in ordine ai presumibili fabbisogni di spesa (collegati anche alla predetta qualificazione dei servizi per l'impiego come livelli essenziali delle prestazioni) nonché ai parametri posti alla base della quantificazione indicata dalla relazione tecnica sia per il testo iniziale (70 milioni di euro annui)¹⁰⁸ sia per il testo modificato dal Senato (90 milioni di euro annui)¹⁰⁹.

In ordine alla sussistenza dei mezzi finanziari destinati alla copertura dei predetti oneri, si prende atto dei dati forniti dalla relazione tecnica circa la disponibilità delle risorse del Fondo di rotazione per il finanziamento della

¹⁰⁸ Per ciascuno degli esercizi 2015 e 2016.

¹⁰⁹ V. nota precedente.

formazione professionale nell'anno 2015. Andrebbero peraltro acquisiti dati analoghi anche con riferimento all'anno 2016. Andrebbe inoltre escluso che l'utilizzo del Fondo di rotazione nelle modalità previste dal testo possa pregiudicare il finanziamento di spese già programmate a valere sulle medesime risorse. Ciò anche in considerazione delle modifiche introdotte dal Senato, riguardanti sia l'incremento della spesa autorizzata (da 70 a 90 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2015 e 2016) sia la possibile riduzione dei rientri al medesimo Fondo nell'anno 2015.

Tale riduzione deriva, come detto, dalle modalità di calcolo delle somme da restituire al Fondo. Infatti, con la modifica introdotta dal Senato, ai fini della restituzione si dovrà conteggiare non l'intera anticipazione ricevuta da ciascuna regione, ma esclusivamente le risorse da questa non utilizzate per la copertura di spese di personale nei centri per l'impiego.

Riguardo al comma 6-bis, introdotto dal Senato, non si formulano osservazioni prendendo atto di quanto precisato dalla relazione tecnica, in base alla quale la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato resta comunque subordinata al rispetto dei limiti assunzionali e finanziari vigenti per le province e per le città metropolitane, nonché al mantenimento dell'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti di lavoro a tempo determinato.

Tali limitazioni appaiono operanti sia in base al testo in esame sia in base al richiamo operato all'articolo 4, comma 9, del DL 101/2013. Tale ultima norma, infatti, subordina le proroghe di contratti di lavoro a tempo determinato alla sussistenza delle risorse finanziarie disponibili, nonché ai vincoli finanziari vigenti, al rispetto del patto di stabilità interno ed alla disciplina di contenimento della spesa complessiva di personale.

Articolo 16, comma 1 – Misure urgenti per gli istituti e luoghi di cultura

La norma, al fine di accelerare l'avvio e lo svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento in concessione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico¹¹⁰ di cui all'articolo 117 del decreto legislativo n. 42 del 2004, presso gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica, nonché allo scopo di razionalizzare la spesa pubblica, consente alle amministrazioni aggiudicatrici di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., anche quale centrale di committenza, per lo svolgimento delle relative procedure.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La **relazione tecnica** esclude che la disposizione comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed afferma che la stessa si pone invece in linea con le politiche di *spending review* dirette a ridurre il numero delle centrali di committenza, anche avvalendosi di Consip spa.

¹¹⁰ Art. 117 del Codice dei beni culturali (d.lgv n. 42/2004)

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 16, commi 1-bis e 1-ter – Grande Progetto Pompei

Normativa vigente: l'art. 2, comma 5, del DL 83/2014¹¹¹ dispone, al fine di accelerare la progettazione degli interventi previsti nell'ambito del "Grande Progetto Pompei", la costituzione di una segreteria tecnica di progettazione presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, composta da non più di 20 unità di personale. La norma prevede altresì la possibilità di conferire a tali unità, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichi di collaborazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001, per la durata massima di 12 mesi ed entro i limiti di spesa di 900.000 euro, di cui 400.000 per l'anno 2014 e 500.000 per l'anno 2015.

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, apporta alcune modifiche all'art. 2 del DL n. 83/2014. Dette modifiche dispongono quanto segue:

- portano da 12 a 24 mesi la durata massima degli incarichi di progettazione affidati alla segreteria tecnica di progettazione, costituita presso la Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia;
- aumentano a 900.000 euro annui i limiti di spesa previsti quale compenso per gli incarichi di collaborazione presso la segreteria tecnica;
- prorogano fino al 31 gennaio 2019 lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto di cui all'art. 1 del DL n. 91/2013¹¹², nel limite massimo di spesa pari a 100.000 euro lordi per ciascun anno del triennio 2017-2019, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia.

Si ricorda che l'art. 1 del DL n. 91/2013 ha previsto la nomina di un rappresentante della realizzazione del Grande Progetto e del programma straordinario, denominato "direttore generale di progetto", con specifici requisiti e funzioni. La norma ha inoltre affidato ad un successivo decreto la definizione dell'indennità complessiva per un ammontare non superiore a 100.000 euro lordi annui. Tali previsioni risultano finanziate ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 1, per gli anni dal 2013 al 2016;

- dispongono che, dal 1° gennaio 2016, le funzioni del Direttore generale di progetto e le relative competenze confluiscono nella Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia e demandano ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'adozione delle misure di carattere organizzativo

¹¹¹ "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura ed il rilancio del turismo".

¹¹² "Disposizioni urgenti per la tutela, il restauro e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano".

necessarie all'attuazione del trasferimento predetto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

- dispongono che, a decorrere dal 2016, all'attuazione delle disposizioni relative al funzionamento della segreteria tecnica si provvede, nel limite massimo di 900.000 euro annui, con le risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia (comma 1-*bis*);
- apportano modifiche al codice dei beni culturali¹¹³ volte a prevedere l'intesa con le regioni nella disciplina relativa all'esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali (comma 1-*ter*).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La **relazione tecnica**, **riferita al maxi emendamento**, afferma che la norma prevede la continuazione, fino al 2019, dello svolgimento delle funzioni assegnate dall'articolo 1 del DL 91/2013 al Direttore generale di progetto, ma con il contestuale avvio del rientro nella gestione ordinaria del sito, attraverso il progressivo trasferimento della figura e delle sue attribuzioni alla Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia.

La relazione evidenzia inoltre che si prevede che la collaborazione dei componenti della segreteria tecnica di progettazione attivata presso la Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia possa avere la durata di 24 mesi e che tale struttura possa continuare ad operare a supporto della Soprintendenza anche oltre il 2015.

La RT specifica che agli oneri derivanti dalla prosecuzione delle attività sia del Direttore generale di progetto, sia della segreteria tecnica di progettazione si provvede a valere sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. Secondo la RT, la Soprintendenza dispone di autonomo bilancio il quale ha ampia capienza anche in ragione degli introiti derivanti dalla fruizione pubblica del sito, che ammontano ad oltre 20 milioni di euro annui. Il bilancio 2015 contiene apposito capitolo denominato "Studi di fattibilità, progettazioni, ecc." – 20127/15, con stanziamento di circa 900.000 euro. La RT ricorda che è in corso di elaborazione il bilancio di previsione per l'anno 2016, nel quale la Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia provvederà ad assicurare idonea capienza per la spesa prevista che non potrà essere superiore, rispettivamente a 100.000 euro lordi annui per la figura del Direttore — come già stabilito dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2013 e a 900.000 euro annui per la segreteria tecnica di progettazione.

Con riferimento al comma 1-*ter*, la RT afferma che la norma ha carattere ordinamentale e che, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

¹¹³ D.lgs. n. 42/2004

In merito ai profili di quantificazione si rileva che la disposizione incrementa l'autorizzazione di spesa per il funzionamento della segreteria tecnica portandola a 900.000 euro annui. Tale incremento dovrebbe quindi avere effetto dal 2015. Tuttavia il primo periodo del comma 6, dell'art. 2 del DL 83/2014, non modificato, indica una copertura tuttora limitata all'importo di 500.000 euro.

Infatti le disposizioni in esame si limitano ad integrare tale comma disponendo che a decorrere dal 2016, all'onere in questione si faccia fronte, nel limite di 900.000 euro annui, con le risorse disponibili nel bilancio della Soprintendenza.

Andrebbe quindi precisata la copertura per 400.000 euro per il 2015.

Si osserva inoltre che l'integrazione del predetto comma 6 configura un onere di durata non limitata laddove il precedente comma 5, come modificato dal testo in esame, prevede che gli incarichi della Segreteria tecnica abbiano una durata massima di 24 mesi.

Infine, tenuto conto che l'onere ha una durata non predeterminata, e che lo stesso è posto a carico del bilancio della Soprintendenza, andrebbero forniti elementi riguardo all'effettiva sostenibilità di tale spesa anche tenendo conto del complesso delle esigenze di spesa a carico della stessa struttura.

In merito ai profili di copertura finanziaria si osserva che il comma 1-bis dispone, da un lato, la continuazione, fino al 31 gennaio 2019, dello svolgimento delle funzioni assegnate al Direttore generale di progetto, nel limite massimo di spesa pari a 100 mila euro lordi per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia; dall'altro, che la collaborazione dei componenti della segreteria tecnica di progettazione attivata presso la Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia possa avere la durata di 24 mesi e che tale struttura possa continuare ad operare a supporto della Soprintendenza anche oltre il 2015, provvedendo ai nuovi oneri, nel limite massimo di 900 mila euro annui a decorrere dal 2016, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia.

In proposito, appare opportuna una assicurazione da parte del Governo in ordine al fatto che il bilancio autonomo della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia - a valere sulle risorse del quale è prevista la copertura degli oneri concernenti, da un lato, la continuazione, fino al 31 gennaio 2019, dello svolgimento delle funzioni assegnate al Direttore generale di progetto, nel limite massimo di spesa pari a 100 mila euro lordi per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, dall'altro, la proroga della segreteria tecnica di progettazione attivata presso la medesima Soprintendenza, nel limite massimo di spesa pari a 900 mila euro annui a decorrere dal 2016 - rechi le necessarie disponibilità.

Articolo 16, commi da 1-quater a 1-sexies - Razionalizzazione di archivi ed istituti della cultura delle province

Le norme, introdotte nel corso dell'esame presso il Senato, dispongono quanto segue:

- si prevede l'adozione, entro il 31 ottobre 2015, di un piano di razionalizzazione degli archivi e degli altri istituti della cultura delle province che può prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il versamento agli archivi di Stato competenti per territorio dei documenti degli archivi storici della province¹¹⁴, e l'eventuale trasferimento al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo degli immobili demaniali di proprietà delle province adibiti a sede o deposito degli archivi medesimi. Il piano può altresì individuare ulteriori istituti e luoghi della cultura delle province da trasferire al Mibact, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 1-quater);
- si prevede, entro il 31 ottobre 2015, la possibilità, per le finalità di cui al comma precedente, del trasferimento alle dipendenze del Mibact di unità di personale appartenenti ai profili professionali di funzionario archivista, funzionario bibliotecario, funzionario storico dell'arte e funzionario archeologo in servizio a tempo indeterminato presso le province, attraverso apposita procedura di mobilità, anche in soprannumero rispetto alla dotazione organica, a valere sulle facoltà assunzionali del Mibact non impegnate per l'inquadramento del personale del comparto scuola comandato presso il medesimo Ministero e, comunque, per un importo pari ad almeno 2,5 milioni di euro annui. Si stabilisce, inoltre, che a decorrere dal completamento della procedura di mobilità, non si applichi quanto previsto dall'art. 1, comma 425, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) (comma 1-quinquies);

L'art. 1, comma 425, prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica avvii, presso le amministrazioni dello Stato una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale delle province e delle città metropolitane, interessato ai processi di mobilità. Le amministrazioni comunicano un numero di posti, soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Dipartimento pubblica l'elenco dei posti comunicati sul proprio sito istituzionale. La norma stabilisce che, nelle more del completamento del procedimento di cui al presente comma alle amministrazioni è fatto divieto di

¹¹⁴ Con esclusione di quelle trasformate in città metropolitane.

effettuare assunzioni a tempo indeterminato e che le assunzioni effettuate in violazione sono nulle.

- si apportano modifiche agli articoli 4 e 5 del codice dei beni culturali¹¹⁵, al fine di coordinare le disposizioni che disciplinano le funzioni delle regioni in materia di archivi con quanto disposto dall'articolo in esame (comma 1-*sexies*).

La **relazione tecnica** afferma che il comma 1-*quater* non è suscettibile di comportare oneri a carico della finanza pubblica, in quanto pone sia il versamento dei documenti degli archivi storici delle province agli archivi dello Stato sia il trasferimento degli immobili provinciali al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in termini di mera possibilità e, comunque, nel presupposto, espressamente prescritto, che tali movimenti si attuino senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Relativamente al comma 1-*quinquies* la relazione tecnica segnala che agli oneri derivanti dal trasferimento delle unità di personale specialistico in servizio presso le Province si provvede a valere sulle facoltà assunzionali del Ministero al netto di quelle impegnate per l'inquadramento del personale del comparto scuola comandato presso il medesimo Ministero.

Al trasferimento del citato personale specialistico delle Province è destinato un importo pari ad almeno 2,5 milioni di euro annui del budget assunzionale (che, per l'anno 2015, è pari a 7.693.105,18 euro dato dal 40 per cento delle economie da cessazioni 2014, pari ad 19.232.762,96 euro.

La dotazione organica del MIBACT presenta, ad oggi, nell'Area III una vacanza di 656 posti, a fronte di circa 672 unità di personale degli enti provinciali di interesse culturale potenzialmente interessati dal trasferimento in questione.

Il comma 1-*sexies* ha natura procedurale e pertanto non determina oneri

In merito ai profili di quantificazione *pur prendendo atto dei presidi finanziari recati dalle disposizioni (clausola di invarianza, assunzioni nei limiti delle relative facoltà, eccetera) andrebbero acquisiti elementi in ordine ai seguenti profili:*

- *le risorse massime disponibili (7.693.105 euro) sembrerebbero non sufficienti a garantire la totalità dei transiti previsti. Peraltro, l'impianto normativo fa supporre che il transito possa venire disposto per la totalità della platea di 672 unità. Infatti è prevista un'ipotesi di inquadramento in soprannumero anche se i posti vacanti nella pianta organica, 656, sarebbero pressoché sufficienti ad assorbire l'intero contingente;*
- *pur prendendo atto che il riordino degli archivi è una mera possibilità, risulterebbe necessario chiarire che fosse chiarito con quali risorse, nel*

¹¹⁵ D.lgs. n. 42/2004

breve periodo, si possa fare fronte ad una riorganizzazione degli archivi storici delle province. Tali operazioni, suscettibili di determinare risparmi nel lungo periodo, richiedono in prima istanza investimenti per la riorganizzazione logistica di depositi di materiale che possono includere anche un gran numero di documenti.

Su tali questioni appare necessario acquisire l'avviso del Governo.

Articolo 16-bis – Rappresentanza territoriale nella gestione dei beni patrimonio dell'UNESCO

Normativa vigente: l'articolo 6, comma 5, del DL 78/2010 (legge n. 122/2010) ha posto un limite al numero di componenti degli organi di amministrazione e controllo di tutti gli enti pubblici, anche economici, e di tutti gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato. La relativa relazione tecnica non ha ascritto alla norma effetti sui saldi, affermando che gli stessi effetti avrebbero potuto registrarsi solo a consuntivo.

L'art. 1, comma 420, della legge di stabilità 2014 ha previsto che, al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, con la maggioranza in ogni caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, sopra descritto, non si applica alle istituzioni culturali che comprovino la gratuità dei relativi incarichi.

La norma novella l'art. 1, comma 420 della legge di stabilità 2014 stabilendo che il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto l'articolo 6, comma 5, del DL 78/2010, non si applica alle associazioni e fondazioni costituite con finalità di gestione di beni del patrimonio mondiale dell'umanità (UNESCO) che ricadono in un territorio composto da più province (il testo vigente della norma esonera dal predetto limite "le istituzioni culturali"). Resta fermo l'obbligo di comprovare la gratuità dei relativi incarichi.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione ha carattere procedurale, pertanto non comporta effetti finanziari negativi.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, anche in considerazione del fatto che, in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 6, comma 5, del DL 78/2010, non sono stati scontati effetti di risparmio ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Articolo 16-ter– Assunzioni straordinarie nelle forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Normativa vigente: l'art. 66, comma 9-bis, del DL 112/2008, prevede che per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 20 per cento per il triennio 2012-2014, del 50 per cento nell'anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dal 2016.

L'art. 1, comma 264, della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha disposto il differimento al 1° dicembre 2015 delle assunzioni¹¹⁶ del personale dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco autorizzate per il medesimo anno. La norma ha tuttavia previsto alcune eccezioni¹¹⁷, tra le quali quelle derivanti da esigenze funzionali (allievi ufficiali e frequentatori dei corsi per ufficiali, allievi marescialli e personale dei gruppi sportivi). Al comma 264 sono stati ascritti effetti di risparmio pari a 27,2 milioni di euro per il 2015. Sui saldi di fabbisogno ed indebitamento sono stati altresì scontati i relativi effetti indotti in termini di minori entrate tributarie e contributive pari a 13,2 milioni di euro per il 2015.

Le norme, finalizzate a fronteggiare le esigenze connesse allo svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia, autorizzano l'assunzione straordinaria, nei rispettivi ruoli iniziali, di 1.050 unità nella Polizia di Stato, di 1.050 unità nell'Arma dei carabinieri, di 400 unità nel Corpo della Guardia di finanza, per ciascuno degli anni 2015 e 2016. L'assunzione è disposta - con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2015 e al 1° ottobre 2016¹¹⁸ - a valere sulle facoltà assunzionali relative, rispettivamente, agli anni 2016 e 2017 previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del DL 112/2008 e in deroga¹¹⁹ all'articolo 1, comma 264, della legge 190/2014 (comma 1).

Viene demandata a provvedimenti dei Ministeri della difesa, dell'interno e dell'economia, la definizione delle modalità attuative del comma 1, anche ai fini della

¹¹⁶ Di cui all'art. 66, comma 9-bis, del DL n. 112/2008.

¹¹⁷ Relative alle assunzioni fissate al 1° gennaio 2015, ai sensi dell'art. 3, commi 3-*quater* e 3-*sexies* del DL n. 90/2014.

¹¹⁸ La norma prevede che si attinga in via prioritaria alle graduatorie dei vincitori dei concorsi di cui all'art. 2199, comma 4, lett. b), (volontari in ferma prefissata quadriennale) e all'art. 2201, comma 1, (volontari in ferma prefissata di un anno raffermati ovvero in congedo) del D. Lgs. 66/2010, approvate in data non anteriore al 1° gennaio 2011, nonché, per i posti residui, attraverso lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori dei medesimi concorsi. L'Arma dei carabinieri è autorizzata, altresì, per gli ulteriori posti residui, all'ampliamento dei posti dei concorsi banditi ai sensi dell'art. 2199, comma 4, lett. a), (concorrenti giudicati idonei e utilmente collocati nelle graduatorie) per gli anni 2015 e 2016.

¹¹⁹ Le assunzioni sono disposte, altresì, in deroga al comma 10 del medesimo articolo 66, che prevede che queste vengano autorizzate, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo. Viene prevista, inoltre, la deroga dell'art. 2199, del D. Lgs. 66/2010 che disciplina il reclutamento annuale del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare sulla base di una programmazione quinquennale.

definizione delle rispettive graduatorie, assicurando la precedenza sulla base del concorso più risalente nel tempo e della migliore posizione nelle rispettive graduatorie (comma 2).

Per le esigenze di soccorso pubblico è autorizzata, altresì, l'assunzione straordinaria di 250 unità per il 2015 - con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2015 - nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a valere sulle facoltà assunzionali del 2016 previste dall'articolo 66, comma 9-*bis*, del DL 112/2008 e in deroga all'articolo 1, comma 264, della legge 190/2014. Si prevede che a tal fine si proceda attingendo, in parti uguali, alle graduatorie di cui all'art. 8 del DL 101/2013^[120] (comma 3).

Le assunzioni autorizzate per il 2015 ai sensi dell'art. 66, comma 9-*bis*, del DL 112/2008 sono effettuate, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 264, della legge 190/2014, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2015 limitatamente ai ruoli iniziali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (comma 4).

Le residue facoltà assunzionali relative agli anni 2016 e 2017, previste ai sensi dell'art. 66, comma 9-*bis*, del DL 112/2008, tenuto conto delle assunzioni di cui ai commi 1 e 3 in esame, possono essere effettuate in data non anteriore, rispettivamente, al 1° dicembre 2016 e al 1° dicembre 2017, fatta eccezione per quelle degli allievi ufficiali e frequentatori di corsi per ufficiali, degli allievi marescialli e del personale dei gruppi sportivi e, limitatamente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in data non anteriore al 1° dicembre 2016 (comma 5).

Ai fini dell'attuazione delle norme, è autorizzata la spesa complessiva di **16.655.427 euro** e di **11.217.902 euro**, rispettivamente, per il 2015 e per il 2016. Al relativo onere si provvede mediante l'impiego della corrispondente somma disponibile ai sensi dell'art. 5, comma 1, del DL 79/2012, che viene versata all'entrata del bilancio dello Stato, per i rispettivi anni 2015 e 2016, ed è riassegnata ai pertinenti programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati (comma 6).

L'art. 5, comma 1, del DL 79/2012 prevede che le somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura¹²¹ resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario ed accertate, con decreto ministeriale, sono riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo esigenze indifferibili di cui all' articolo 7-*quinqüies*, comma 1, del DL 5/2009. Il DPR n. 60/2014 (Regolamento recante la disciplina del predetto Fondo di rotazione) prevede che il Fondo sia alimentato secondo le previsioni dell'articolo 2, comma 6-*sexies*, del DL n. 225/2010, nonché dai proventi derivanti dall'incasso delle rate di ammortamento dei mutui, dal rientro dei benefici revocati o riformati e dall'esercizio del diritto di surroga nei diritti delle vittime nei confronti degli autori dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura. Tutte queste somme confluiscono nel capitolo di bilancio 2341 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e sono messe a

¹²⁰ La norma summenzionata ha disposto l'incremento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

¹²¹ Di cui all' art. 2, comma 6-*sexies*, del DL n. 225/2010.

disposizione di CONSAP¹²², che è preposta all'esecuzione dei provvedimenti concessivi dei benefici emanati in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso e alla gestione di cassa e patrimoniale del Fondo.

L'articolo 2, comma 6-sexies, del DL n. 225/2010 prevede altresì¹²³ che il Fondo venga alimentato: da uno stanziamento a carico del bilancio dello Stato pari 1 milione di euro¹²⁴ a decorrere dal 2012; dai beni rivenienti dalla confisca ordinaria¹²⁵; da donazioni e lasciti da chiunque effettuati (art. 14, comma 11, della legge n. 108/1996); da un contributo sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, relativi ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 1990; da un contributo dello Stato determinato, nel limite massimo di lire 80 miliardi; da una quota pari alla metà dell'importo, per ciascun anno, delle somme di denaro confiscate per il contrasto alla mafia¹²⁶ nonché da una quota pari ad un terzo dell'importo del ricavato, per ciascun anno, delle vendite relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati per il contrasto alla mafia (art. 18, comma 1, della legge n. 44/1999); da un contributo¹²⁷ dello Stato pari a euro 1.027.385 (art. 1, comma 1, della legge n. 512/1999).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti (Assunzioni straordinarie nelle forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco)	16,7	11,2			16,7	11,2			16,7	11,2		
Maggiori entrate tributarie (effetti fiscali indotti)					8,1	5,4			8,1	5,4		
Maggiori entrate extra tributarie Versamento all'entrata delle disponibilità Consap destinate al Fondo esigenze indifferibili	16,7	11,2										
Minori spese correnti Riduzioni di spese connesse al versamento in entrata delle disponibilità Consap destinate al Fondo esigenze indifferibili					16,7	11,2			16,7	11,2		

L'assenza di effetti per gli anni successivi al 2016 è presumibilmente collegata alla circostanza che - come previsto dal testo in esame - le presenti assunzioni vengono effettuate anticipando al 2015 e 2016 quote di reclutamenti i cui oneri risultano già scontati nei tendenziali per gli anni successivi (in quanto "facoltà assunzionali" previste per gli anni 2016 e 2017).

La **relazione tecnica** riferita al maxiemendamento approvato dal Senato afferma che le norme sono volte all'assunzione straordinaria di 2.500 unità

¹²² Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SpA, interamente partecipata dal Ministero dell'economia.

¹²³ Facendo rinvio ad ulteriori disposizioni (art. 14, comma 11, della legge n. 108/1996, art. 18, comma 1, della legge n. 44/1999 e art. 1, comma 1, della legge n. 512/1999).

¹²⁴ Come rideterminato dall'art. 4, comma 19, della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012).

¹²⁵ Ai sensi dell'articolo 644, sesto comma, c.p.

¹²⁶ Ai sensi della legge n. 575/1965, e successive modificazioni.

¹²⁷ Come rideterminato dall'art. 4, comma 19, della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012).

complessive nei ruoli iniziali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2015 e al 1° ottobre 2016, a valere sulle facoltà assunzionali del 2016 e 2017. Per le esigenze di soccorso pubblico è prevista l'assunzione straordinaria di 250 unità nel ruolo iniziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a valere sulle facoltà assunzionali del 2016 previste a normativa vigente ed in data non anteriore all'ottobre 2015.

Attesa l'urgenza di poter disporre di nuovo personale da avviare in tempi rapidi al corso di formazione, indispensabile per impiegarlo all'avvio dello svolgimento del Giubileo, la proposta, al comma 1, prevede - in via eccezionale e in deroga alle aliquote del previsto *turn over* - la possibilità di avviare ai corsi di formazione, a partire dal 1° ottobre 2015, i vincitori dei concorsi per volontari in ferma quadriennale nelle Forze armate le cui graduatorie sono state approvate in data non anteriore al 1° gennaio 2011, nonché per i posti residui gli idonei non vincitori attraverso lo scorrimento delle graduatorie dei medesimi concorsi. Per l'Arma dei carabinieri è altresì prevista la possibilità di ampliare i posti dei concorsi banditi ai sensi dell'art. 2199, comma 4, lettera a), decreto legislativo n. 66/2010.

In particolare, con il comma 1:

- per la Polizia di Stato, si prevede l'assunzione di 1.050 unità per l'anno 2015 e per l'anno 2016, attingendo prioritariamente alle graduatorie dei concorsi indetti negli anni 2010, 2011 e 2013 per i vincitori che stanno completando la ferma quadriennale e, per i posti residui, attraverso lo scorrimento delle graduatorie per gli idonei non vincitori dei medesimi concorsi, nonché di quello indetto nel 2014;
- per l'Arma dei carabinieri, si prevede l'assunzione di 1.050 unità per l'anno 2015 e per l'anno 2016, dei vincitori del concorso indetto nel 2011 che stanno completando la ferma quadriennale e lo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori del medesimo concorso, nonché, per i posti residui, l'ampliamento dei posti dei concorsi banditi nel 2015 e nel 2016, ai sensi dell'articolo 2199, comma 4, lettera a), e dell'articolo 2201 del D. Lgs. 66/2010, assunzioni da effettuare con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2015;
- per il Corpo della guardia di finanza, si prevede l'assunzione di 400 unità per l'anno 2015 e per l'anno 2016, attingendo prioritariamente alle graduatorie dei concorsi indetti negli anni 2010, 2011 e 2012 per i vincitori che stanno completando la ferma quadriennale e, per i posti residui, attraverso lo scorrimento delle graduatorie per gli idonei non vincitori dei medesimi concorsi.

L'assunzione anticipata di tutti i vincitori dei concorsi in ferma quadriennale risulta coerente con gli articoli 703 e 2199 del citato decreto legislativo 66/2010, che prevedono al 31 dicembre 2015 il termine del meccanismo della ferma quadriennale.

Con il comma 3 si prevede, per l'anno 2015, a valere sulle facoltà assunzionali del 2016, l'assunzione nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 250 unità, attingendo in parti uguali al serbatoio delle due graduatorie per vigili del fuoco, vigenti sino a tutto il 2016, ai sensi dell'articolo 8, del DL 101/2013.

Il comma 4 dispone l'anticipazione, dal 1° dicembre al 1° ottobre 2015, delle assunzioni nei ruoli iniziali delle stesse Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, già autorizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 264, della legge n. 190/2014, cui si aggiungono quelle di cui ai commi 1 e 3.

Con il comma 5 si prevede che le residue facoltà assunzionali relative agli anni 2016 e 2017, ai sensi dell'art. 66, comma 9-*bis* del DL 112/2008, tenuto altresì conto delle assunzioni di cui ai commi 1 e 3, non potranno essere effettuate in data anteriore al 1° dicembre 2016 e al 1° dicembre 2017, fatta eccezione per alcune categorie.

Il comma 6 stabilisce, infine, che alla copertura degli oneri derivanti dalla predetta assunzione di 2.750 unità di personale, pari per il 2015 a 16.655.427 euro e per il 2016 a 11.217.902 euro, si provvede mediante l'impiego della corrispondente somma disponibile ai sensi dell'art. 5, comma 1, del DL n. 79/2012, che è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ai pertinenti programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati.

La relazione tecnica riporta una tabella riepilogativa dell'onere complessivo della presente proposta per gli anni 2015 e 2016, nonché le schede di quantificazione degli oneri per il 2015, per ogni Amministrazione interessata, calcolati con i medesimi criteri impiegati per la quantificazione degli oneri relativi a precedenti analoghe assunzioni nelle stesse Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco:

(euro)

Forze di Polizia e VVF	Onere 2015	Onere 2016	Onere complessivo
Polizia di Stato	3.661.875	3.661.875	7.323.750
Carabinieri	8.149.284	5.895.685	14.044.969
Guardia di finanza	1.660.342	1.660.342	3.320.684
Vigili del Fuoco	3.183.926		3.183.926
Onere complessivo	16.655.427	11.217.902	27.873.329

La relazione tecnica riporta i dati relativi alle cessazioni previste per l'anno 2015 ai fini dell'autorizzazione alle assunzioni ai sensi dell'art. 66, comma 9-*bis* del DL n. 112/2008.

Polizia di Stato	2.098
Carabinieri	2.200
Guardia di finanza	1.196
Vigili del Fuoco	492

La relazione tecnica presume che analoghe cessazioni si verificheranno per l'anno 2016.

Ulteriori tabelle contenute nella relazione tecnica evidenziano alcuni dati relativi agli oneri per il reclutamento nella qualifica di Agente della Polizia di Stato e nel grado di Carabiniere e di Finanziere per il 2015. La RT riporta, inoltre, un prospetto relativo alla stima degli oneri per l'assunzione nella qualifica di vigile del fuoco per il 2015 e il 2016.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che andrebbero acquisiti i dati e gli elementi posti alla base delle stime indicate dalla relazione tecnica.

Come detto, le norme autorizzano assunzioni nei ruoli iniziali della Polizia di Stato (1.050 unità per ciascun anno del biennio 2015-2016), dell'Arma dei carabinieri (1.050 unità per ciascun anno del biennio 2015-2016), del Corpo della Guardia di finanza (400 unità per ciascun anno del biennio 2015-2016) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (250 unità per il 2015) a valere sulle facoltà assunzionali relative, rispettivamente, agli anni 2016 e 2017, per Polizia, Carabinieri e Guardia di finanza, e all'anno 2016 per i vigili del fuoco. A tal fine viene autorizzata la spesa complessiva di 16.655.427 euro per il 2015 e di 11.217.902 euro per il 2016.

In particolare, andrebbe verificato se con riferimento al comma 1 le stime contenute nella RT (che sembrerebbero riferite ad assunzioni complessive di 2.500 unità nel biennio 2015 e 2016) risultino coerenti con il testo della medesima norma, in base al quale tali assunzioni sono autorizzate "per ciascuno degli anni 2015 e 2016".

Si segnala inoltre che la RT riporta i dati relativi alle cessazioni previste per i comparti interessati con esclusivo riguardo al 2015, mentre non fornisce i dati relativi al 2014. Questi ultimi risultano invece necessari, tenuto conto del meccanismo limitativo previsto dall'articolo 66, comma 9-bis, del DL 112/2008.

Infatti l'articolo 66, comma 9-bis, del DL 112/2008 disciplina il *turn over* nei Corpi di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevedendo che si possa procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. Tale facoltà assunzionale è fissata nella misura del 50 per cento nell'anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016.

Si osserva infine che andrebbe valutata l'idoneità delle risorse poste a copertura degli oneri recati dalle norme in esame, tenuto conto che a fronte di spese di carattere obbligatorio (retribuzioni del personale delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco) le norme prevedono l'utilizzo di una quota disponibile¹²⁸ del

¹²⁸ Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del DL 79/2012.

Fondo per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, ossia di un Fondo alimentato con proventi che non appaiono caratterizzati dal medesimo livello di stabilità e di certezza delle predette spese.

***In merito ai profili di copertura finanziaria** si osserva che l'articolo 16-ter, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, prevede l'effettuazione di assunzioni straordinarie nelle forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco a valere sulle rispettive facoltà assunzionali del 2016 e 2017, a tale fine autorizzando la spesa complessiva di 16.655.427 euro per il 2015 e di 11.217.902 euro per il 2016. Alla copertura dei predetti oneri si provvede mediante l'impiego della corrispondente somma disponibile ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, la quale è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per i rispettivi anni 2015 e 2016, per essere riassegnata ai pertinenti programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati.*

In proposito, si osserva che alla copertura degli oneri complessivamente derivanti dalle assunzioni straordinarie nelle forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli anni 2015 e 2016, pari a 16.655.427 euro per il 2015 e a 11.217.902 euro per il 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura (capitolo 2341 dello stato di previsione del Ministero dell'interno), ai sensi della procedura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 2012. Tale ultima procedura prevede che le somme del suddetto Fondo, resi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario ed accertate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo per il finanziamento delle esigenze indifferibili, di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009, per essere destinate alle esigenze dei Ministeri. In proposito, appare opportuno che il Governo assicuri che il Fondo in questione rechi le occorrenti disponibilità e che il suo utilizzo non comprometta gli interventi già programmati a legislazione vigente.

Articolo 16-quater – Stabilizzazione lavoratori di comuni della Regione Calabria

Normativa vigente: l'articolo 1, comma 207, della legge 147/2013 autorizza una spesa di 126 milioni per l'anno 2014, destinata per 100 milioni al rifinanziamento di lavori socialmente utili, per 1 milione di euro ad altre finalità e per 25 milioni di euro al finanziamento di lavori socialmente utili nella regione Calabria. Nell'ambito di tali risorse la regione Calabria provvede al pagamento degli arretrati dell'anno 2013 dei progetti dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità, alla proroga per l'anno 2014

dei medesimi progetti in essere ed all'avvio di un percorso di inserimento lavorativo dei suddetti lavoratori.

Il terzo periodo del comma 207 prevede che le risorse impegnate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera *g-bis*, della legge 296/2006 (stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e politiche attive per il lavoro in favore delle regioni delle aree sottoutilizzate) sono destinate, per l'anno 2014, nella misura di 50 milioni di euro, agli enti pubblici della regione Calabria al fine di stabilizzare, con contratto di lavoro a tempo determinato, i lavoratori impegnati in attività socialmente utili.

Il quinto periodo del comma 207 prevede che per l'anno 2014 le assunzioni a tempo determinato finanziate a favore degli enti pubblici della regione Calabria con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, sopra richiamato, possono essere effettuate - fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno - in deroga ad una serie di norme indicate dal testo:

- articolo 9, comma 28, del DL 78/2010 (limiti all'utilizzo di personale a tempo determinato);
- articolo 76, comma 7, del DL 112/2008 (limiti alle assunzioni di personale a tempo indeterminato);
- articolo 1, commi 557 e 562, della legge 296/2006 (riduzione delle spese di personale per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno e per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno).

La norma, introdotta nel corso dell'esame presso il Senato, stabilisce che alle procedure di stabilizzazione cui sono interessati i comuni della regione Calabria per le categorie di lavoratori di cui all'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 147/2013 si applicano le deroghe previste dal medesimo comma anche nel caso di utilizzazione di finanziamenti regionali, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e il rispetto dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti. La regione Calabria dispone con propria legge regionale la copertura finanziaria a carico del bilancio regionale e assicura la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica. In caso di mancato rispetto, per l'anno 2014, del patto di stabilità interno, al solo scopo di consentire, a valere su finanziamenti regionali, la prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato già sottoscritti e già finanziati, non si applica la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lett. *d*), della legge n. 183/2011¹²⁹ che prevede il divieto di effettuare assunzioni a carico dell'ente inadempiente.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica specifica che la norma estende le deroghe già previste dall'articolo 1, comma 207, della legge 147/2013, anche nel caso di utilizzazione di finanziamenti regionali e di mancato rispetto, per l'anno 2014, del patto di stabilità interno. Dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che la spesa di personale resta a carico della regione

¹²⁹ Legge di stabilità 2012

Calabria nei limiti delle disponibilità di bilancio, indicate in legge regionale e assicurando la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione** si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica in ordine alla subordinazione delle spese in esame ai limiti delle disponibilità di bilancio della regione ed ai relativi obiettivi di finanza pubblica.*